



Provincia Regionale di Catania

**Enti Locali:
Manovra Finanziaria 2008
(bilancio, gestione adempimenti e scadenze)**

a cura del Dott. Francesco Bruno

Osservatorio



La manovra finanziaria 2008: bilancio, gestione, adempimenti e scadenze (1)

Questo numero speciale dell'osservatorio e dello scadenario è riservato alla manovra finanziaria 2008 di cui alla legge finanziaria 2008, (legge 24 dicembre 2007, n.244, pubblicata sul suppl. ord. n. 285 della G.U. n.300 del 28 dicembre 2007), le cui disposizioni, per gli enti territoriali, costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica, a termini degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

Nel contesto della manovra si innestano, altresì, le disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, di cui al D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n.127, al D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e le disposizioni in materia di proroga dei termini, di cui al D.L. 31 dicembre 2007, n.248.

Oltre alle disposizioni di interesse degli enti locali contenute nei predetti provvedimenti legislativi, emanati entro il 31 dicembre 2007, sono ricomprese anche quelle previste in altri inerenti provvedimenti governativi, nonché le disposizioni collegate e quelle del 2007 e precedenti che hanno influenza sui bilanci e sulla gestione 2008.

Non sono contenuti le norme, gli adempimenti e le scadenze connessi al patto di stabilità interno, che formano oggetto di separata trattazione.

(1) Diverso carattere in grassetto è usato per le annotazioni correlate alle norme di finanza locale della manovra finanziaria 2008 ed ai provvedimenti collegati.

INDICE

- La manovra finanziaria 2008: bilancio, gestione, adempimenti e scadenze

BILANCIO DI PREVISIONE

- I documenti di programmazione e previsione
- Termine per l'approvazione
- Mancata approvazione
- Controlli e verifiche
- Principi del bilancio
- Vincoli patto di stabilità interno
- Risultato contabile di amministrazione
- Ammortamento dei beni
- Esecutività del bilancio
- Certificazione di bilancio

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

- Esercizio provvisorio
- Utilizzo entrate a specifica destinazione
- Conto economico
- Competenze gestionali
- Agenti contabili
- Tesoreria unica
- Termini di pagamento
- Amministrazioni pubbliche
- Pagamenti informatici
- Pagamenti tributi e contributi
- Versamenti in tesoreria statale
- Pagamenti ad esercenti arti e professioni
- Pagamenti ad appaltatori di opere, forniture e servizi
- Pagamenti a qualsiasi titolo
- Pagamenti e riscossioni di modesto ammontare
- Esecuzione forzata
- Debiti fuori bilancio
- Albo beneficiari di provvidenze
- Servizi di riscossione
- Flussi informativi
- Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa
- Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

- Interesse legale
- Tasso ufficiale di riferimento

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

- Riassetto normativo
- Materie di esclusiva competenza statale
- Materie di legislazione concorrente
- Revisione ordinamento
- Commissione tecnica per la finanza pubblica
- Controlli e verifiche
- Servizi di controllo interno
- Composizione delle giunte
- Circostrizioni di decentramento comunale
- Amministratori locali
- Forme associative
- Comunità montane
- Enti statali, regionali e locali
- Responsabilità patrimoniale
- Giudizi di responsabilità
- Poteri sostitutivi
- Scioglimento dei consigli
- Autonomia finanziaria

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Avanzo di amministrazione
- Ammortamento dei beni
- Organo di revisione
- Controllo di gestione
- Enti locali strutturalmente deficitari
- Enti locali dissestati

ENTRATE

- Medie nazionali risorse correnti
- Trasferimenti statali
- Trasferimenti statali enti commissariati
- Trasferimenti statali – fondo Iva
- Trasferimenti statali - Erogazione
- Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili
- Addizionale comunale all'Irpef
- Compartecipazione comunale all'Irpef

- Addizionale provinciale all'Irpef
- Compartecipazione provinciale all'Irpef
- Addizionali all'accisa sull'energia elettrica
- Imposta provinciale di trascrizione
- Imposta R.C. auto
- Imposta comunale sugli immobili (Ici)
- Imposta di scopo
- Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
- Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)
- Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap)
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
- Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Diritto provinciale per recupero e autosmaltimento rifiuti
- Tributo provinciale ambientale
- Tributi locali
- Interessi sui tributi locali
- Partecipazione all'accertamento fiscale
- Partecipazione 5 per mille Irpef
- Tariffe e prezzi pubblici
- Entrate extra tributarie
- Servizi a domanda individuale
- Tariffa servizio idrico integrato
- Tariffe per la cremazione
- Concessioni di beni demaniali marittimi
- Concessione idroelettrica
- Sanzioni a contraffattori di merci
- Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada
- Sanzioni amministrative
- Corrispettivo carta d'identità elettronica
- Diritto di notifica
- Diritti di segreteria
- Proventi licenze taxi
- Interessi attivi
- Tassa sui concorsi
- Proventi dei permessi di costruire
- Plusvalenze patrimoniali

SPESE

- Piani triennali di contenimento
- Rimborsi e indennizzi
- Studio o ricerca e consulenza

- Contratti di collaborazione
- Prestazioni professionali
- Relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza
- Sedi di rappresentanza all'estero
- Gestione autoveicoli
- Personale
- Lavoro straordinario
- Debiti fuori bilancio
- Riscaldamento immobili
- Risparmio energetico
- Affitti passivi
- Tarsu delle scuole
- Organi collegiali e altri organismi
- Agenzia segretari
- Compenso revisori
- Indennità e compensi variabili
- Amministratori locali
- Assicurazione amministratori
- Contributi a società sportive
- Informazione e comunicazione
- Materiale riciclato
- Energia elettrica
- Spese di investimento
- Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- Debiti verso lo Stato

MUTUI

- Regole per l'indebitamento
- Limite spesa per interessi
- Ammortamento
- Prestiti obbligazionari
- Aperture di credito
- Cassa depositi e prestiti
- Accesso al credito e monitoraggio
- Mutui a carico dello Stato
- Gestione del debito
- Rimborso anticipato
- Conversione e rinegoziazione
- Debiti fuori bilancio
- Certificazione

SERVIZI PUBBLICI

- Qualità dei servizi
- Esternalizzazione ed efficienza servizi
- Servizi a domanda individuale
- Servizio idrico integrato
- Servizio gestione integrata dei rifiuti
- Funzioni catastali
- Attività culturali
- Ambiente e beni culturali
- Servizi per l'impiego
- Lotta al randagismo
- Fornitura libri scolastici
- Assistenza agli alunni con handicap
- Politiche sociali
- Prestazioni agevolate
- Politiche della famiglia
- Circolazione e soggiorno cittadini U.E.
- Politiche giovanili
- Pari opportunità
- Attività edilizia
- Impianti fotovoltaici
- Pubblica istruzione
- Servizi idrici, del gas e energia elettrica
- Impianti sportivi
- Parità uomo-donna nel lavoro
- Attività di informazione e di comunicazione
- Sponsorizzazione e convenzioni
- Dismissioni di attività
- Trasporto pubblico locale
- Mobilità alternativa
- Mobilità urbana
- Abitazioni in locazione
- Lavori agricoli e forestali
- Tutela dei consumatori
- Pubblici esercizi
- Protezione civile
- Servizi demografici
- Commissione elettorale
- Spettacolo e attività teatrali
- Servizi di polizia
- Documenti di interesse culturale
- Digitalizzazione attività amministrativa

- Documentazione in formato elettronico
- Autenticazione sottoscrizioni
- Certificazione dei costi

LAVORI PUBBLICI

- Programma triennale
- Utilizzazione economie
- Attività urbanistico-edilizia
- Interventi infrastrutturali
- Ristrutturazione edilizia
- Permesso di costruire
- Espropriazioni
- Riqualificazione urbana
- Territorio e ambiente
- Risanamento edifici pubblici
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Piste ciclabili
- Impianti sportivi
- Impianti per la produzione d'energia elettrica o di calore da fonte solare
- Viabilità
- Edilizia residenziale pubblica
- Opere di urbanizzazione secondaria
- Edilizia scolastica
- Trasporto pubblico locale
- Segnaletica stradale
- Incentivi per la progettazione
- Sponsorizzazioni
- Locazione finanziaria
- Fondo rotativo per la progettualità
- Fondo rotativo per le opere pubbliche
- Fondo di garanzia per le opere pubbliche
- Fondo di rotazione per interventi ambientali
- Territori montani
- Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- Sicurezza nei cantieri
- Certificati di esecuzioni lavori

PUBBLICO IMPIEGO

- Programmazione del fabbisogno di personale
- Dotazioni organiche
- Uffici legali

- Trattenimento in servizio
- Assunzione di personale
- Stabilizzazione precari
- Mobilità
- Dirigenti
- Segretari comunali e provinciali
- Contrattazione integrativa
- Incarichi a contratto
- Forme contrattuali flessibili
- Personale ex Ente poste italiane
- Rapporti di lavoro a tempo parziale
- Ripristino rapporto di impiego
- Congedo per assistenza ai disabili
- Trasferimento provvisorio
- Rapporto di lavoro
- Aspettative e permessi
- Ferie
- Contratto di somministrazione (ex lavoro interinale)
- Contratti di formazione e lavoro
- Personale attività dismesse
- Lavori socialmente utili
- Stabilizzazione lavoratori socialmente utili
- Formazione
- Dottorato di ricerca
- Banca dati
- Fondo progettazione
- Compensi a professionali avvocatura
- Rimborsi, indennità e compensi rivalutabili
- Progressioni verticali
- Indennità di trasferta
- Collocamento obbligatorio
- Forme pensionistiche complementari
- Festività coincidenti con la domenica
- Sanatoria edilizia
- Attività lavorativa in favore di società sportive dilettantistiche
- Parità e pari opportunità
- Benessere organizzativo
- Personale dell'area di vigilanza
- Passaggi di carriera
- Retribuzione individuale di anzianità
- Posizioni organizzative
- Mansioni superiori
- Cumulo di incarichi – attività di formazione

- Buoni pasto
- Equo indennizzo
- Controversie sui rapporti di lavoro
- Estensione giudicati
- Rappresentanza processuale

PATRIMONIO PUBBLICO

- Beni culturali
- Immobili ad uso abitativo
- Piano di valorizzazione
- Ristrutturazione e ricostruzioni
- Opere abusive
- Trasferimento di immobili dello Stato
- Cartolarizzazione del patrimonio
- Acquisizione di immobili

CONTRATTI E APPALTI

- Costo della sicurezza
- Contratti di locazione
- Clausole compromissorie
- Servizi sostitutivi di mensa
- Fornitura personal computer
- Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)
- Mercato elettronico
- Aziende agricole

SOCIETA' PUBBLICHE

- Società strumentali all'attività dell'Ente
- Partecipazione in società
- Organi di amministrazione
- Obblighi di comunicazione
- Pagamenti
- Clausole compromissorie

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- Gestione separata Inps
- Collaborazioni coordinate e continuative – Inail
- Regime sanzionatorio
- Attività socialmente utili

- Buoni pasto
- Contributi Inpdap
- Versamenti

ANAGRAFE TRIBUTARIA

- Codice fiscale
- Comunicazioni

SOSTITUTO D'IMPOSTA

- Contributi a società sportive
- Contributi ad associazioni
- Ritenuta sui redditi diversi
- Trattamenti di fine rapporto
- Certificazioni
- Dichiarazioni
- Versamenti
- Addizionale comunale all'Irpef
- Assistenza fiscale
- Buoni pasto
- Ticket trasporto
- Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- Manutenzioni
- Contributi di urbanizzazione
- Cessione di aree
- Cessione di fabbricati
- Locazione immobili
- Canoni per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche
- Canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Diritti sulle pubbliche affissioni
- Gestione impianti di fognatura e depurazione
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Gestione dei rifiuti
- Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni
- Rimborsi e compensazioni
- Liquidazione e versamento

- Elenco clienti e fornitori
- Dichiarazione annuale

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Istituzione
- Soggettività passiva
- Base imponibile
- Versamenti
- Dichiarazione
- Indennità e gettoni amministratori

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

- Esclusione dall'assoggettamento

IMPOSTE INDIRETTE

- Immobili
- Contratti di locazione e cessione immobili

SCADENZARIO

BILANCIO DI PREVISIONE

I documenti di programmazione e previsione

1. Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale di sviluppo. (art.13, c.3, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170).

2. Il bilancio di previsione è composto dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale. (art.13, c.4, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170).

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2008 è prorogato al 31 marzo 2008. (D.M.20 dicembre 2007, in G.U. n.302 del 31 dicembre 2007).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.3. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).

Mancata approvazione

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. **Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta**

nomina, anche nell'anno 2008, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. (art.2, c.1, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (art.2, c.1, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2.1. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Controlli e verifiche

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).

2. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. (art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (art.1, c.167)

2.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti dalla Corte dei conti.

2.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (art.1, c.168).

Principi del bilancio

1. Oltre che nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità integrità, pareggio finanziario e pubblicità, il bilancio di previsione deve essere redatto nel rispetto dei principi di coerenza, veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. (art.162, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.14, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).

2. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale deve essere assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti. (art.164, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa. (art.171, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa. (art.200, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.25, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).

4.1. La previsione dell'obbligatoria copertura nel bilancio pluriennale delle maggiori spese indotte dall'investimento ripropone, in sostanza, la procedura dei piani finanziari e, quindi, l'adempimento di assicurare alle stesse la necessaria garanzia di copertura finanziaria.

5. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmata. (art.173 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

6. Ai cittadini ed agli organismi di partecipazione deve essere assicurata la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati, con le modalità previste statutariamente o in altro regolamento. (art.162, c.7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Vincoli patto di stabilità interno

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno, devono iscrivere in bilancio le previsioni di entrata e di spesa corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di riscossioni e pagamenti in c/capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. (art.1, c.684, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art.1, c.379, lett. g, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. L'obbligo della coerenza delle previsioni con l'obiettivo del saldo finanziario di competenza misto decorre dal bilancio 2008.

1.2. Al fine di verificare la coerenza, al bilancio deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Risultato contabile di amministrazione

1. L'iscrizione in bilancio e l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione accertato è disposto:

a) per il reinvestimento delle quote facoltativamente accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
- c) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
- d) per il finanziamento delle spese di investimento;
- e) per il finanziamento delle spese correnti, soltanto in sede di assestamento di bilancio;
- f) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) per l'estinzione anticipata di prestiti. (art.187, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.13, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. L'avanzo di amministrazione può essere, altresì, iscritto in bilancio e utilizzato per il finanziamento delle spese correnti una-tantum. (art.1, c.160, legge 23 dicembre 1996, n.662).

1.2. Al bilancio deliberato ad esercizio già iniziato può essere applicato anche l'avanzo presunto, per gli utilizzi di cui al precedente punto 1., con l'eccezione del finanziamento di spese di investimento. L'attivazione delle spese è, tuttavia, consentita dopo l'approvazione del rendiconto. (art.187, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Il maggior gettito Ici 2007 derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, determinato convenzionalmente, per ogni singolo comune interessato, dall'agenzia del territorio e da questa comunicato, entro il 30 settembre 2007, al ministero dell'interno, è considerato, ai fini del rendiconto 2007, accertamento di maggiori entrate nell'esercizio di competenza (art. 3, c. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

2.1. Sui residui attivi al 31 dicembre 2007 costituiti per effetto dell'accertamento del maggior gettito Ici convenzionalmente determinato, in sede di rendiconto 2007, deve essere posto un vincolo di indisponibilità, sicchè deve affluire tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione e, qualora l'avanzo non sia sufficiente, la differenza non coperta dall'avanzo costituisce disavanzo di amministrazione da applicare, per il ripiano, al bilancio 2008. (art. 3, c. 3, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

3. L'eventuale disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio per l'anno in corso e/o per i successivi, in aggiunta alle quote di ammortamento facoltativamente accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. (art.188, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Ammortamento dei beni

1. Dall'anno 2002, l'iscrizione in bilancio delle previsioni di spesa per ammortamenti è facoltativa. (art.167, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Esecutività del bilancio

1. Con l'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, sono caducate tutte le norme ordinamentali relative ai controlli di legittimità. (art.9, legge 18 ottobre 2001, n.3).

2. Se non dichiarata immediatamente eseguibile, nel caso d'urgenza, la deliberazione di approvazione del bilancio diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. (art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Certificazione di bilancio

1. Il segretario ed il responsabile del servizio finanziario sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. **(art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

2. Con D.M. da emanare saranno approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 2008. **(art.161, c.2, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

2.1. Il termine per la presentazione del certificato al ministero interno, in versione cartacea e in versione informatizzata, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo competente per territorio, sarà fissato con il medesimo D.M.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

2.3. La certificazione informatizzata impone la predisposizione e stampa del certificato solo con l'utilizzo di una procedura software autorizzata dal ministero dell'interno.

2.4. Copia del certificato in versione cartacea deve essere trasmessa, a cura dell'ente certificante, alla regione di appartenenza.

3. In mancanza di decreto ministeriale approvativo, è ancora rinviata la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, c. 1, lett. f, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. **(art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

5. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. **(art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.28, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

5.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo.

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Esercizio provvisorio

1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. (art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art.15, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170; D.M.20 dicembre 2007).

1.1. L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, deve intendersi automaticamente autorizzato, senza alcuna previa deliberazione consiliare.

2. La deliberazione consiliare di ricorso all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2007 deliberato potrà essere adottata a seguito della deliberazione dello stesso nelle more dell'esecutività del bilancio. (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Utilizzo entrate a specifica destinazione

1 A garanzia della ricostituzione delle somme vincolate utilizzate in termini di cassa in mancanza di liquidità, è imposta preventiva adozione della deliberazione di richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria. (art. 195, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

2. Le disponibilità residue sulle somme assegnate ai comuni per gli eventi alluvionali del 5 e 6 novembre 1994, a intervenuta definizione delle pratiche, restano svincolate e sono destinate al finanziamento di spese di investimento dei comuni medesimi. (art.2, c.14, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Conto economico

1. 'E definitivamente sospesa l'applicazione della disciplina del conto economico per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (era stata rinviata all'anno 2006). (art.115, n.4 bis, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77; art.1, c.164, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Competenze gestionali

1. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. (art.53, c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).

1.1. L'attribuzione non consegua al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Agenti contabili

1. La disciplina degli agenti contabili prevista dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di cui al R.D. 23 maggio 1924, n.827, si applica ai comuni relativamente alle riscossioni erariali per le funzioni amministrative catastali loro conferite. (art.1, c.281, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. La vigilanza e la direzione per esercizio delle funzioni degli agenti contabili sono attribuite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle delle funzioni catastali che effettuano le riscossioni.

Tesoreria unica

1. Dal 1° gennaio 2008 cessa, per le provincie e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti il regime di monitoraggio, sui limiti di giacenza al raggiungimento dei quali potevano essere accreditati in tesoreria i pagamenti a carico del bilancio dello Stato. (art. 1, c.20, legge 30 dicembre 2004 n 311).

2. I pagamenti a carico del bilancio dello Stato per tutti i comuni e per le provincie sono interamente versati alle scadenze degli accrediti, secondo le modalità individuate con decreto del Ministero dell'interno, 21 febbraio 2002. (art.27, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. I pagamenti devono essere fronteggiati utilizzando prima le disponibilità libere depositate presso il tesoriere, poi quelle libere depositate presso la contabilità speciale fruttifera, destinata ad estinguersi gradualmente, ed infine quelle libere depositate presso la contabilità speciale infruttifera.

2.2. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle entrate vincolate per il pagamento di spese correnti.

2.3. Le disponibilità nei conti correnti postali devono essere riversate presso il tesoriere a cadenza quindicinale.

3. Sono esclusi dalla disciplina di tesoreria unica i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a 258,23 euro. (art. 9, c. 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30).

4. Con D.M. 8 luglio 2005 (in G.U. n.165 del 18 luglio 2005) sono state individuate alcune provincie, comunità montane e comuni nei quali sia i trasferimenti statali che le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesorieri dell'ente, ai fini della sperimentazione degli effetti del superamento della tesoreria unica. (art.1, c.79, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4.1. Con il medesimo D.M. sono stati anche definiti tempi, modalità e criteri della sperimentazione relativa sia alle entrate che alle spese.

5. Dal 1° luglio 1998 i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (art. 47, c. 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

5.1. Dal 1° gennaio 1999 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (art. 8, c. 1, lett. b, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279).

5.2. Dal 1° marzo 2001 le provincie ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono fuoriusciti dal sistema di tesoreria unica, salvo che per le entrate derivanti da contributi statali. (art.66, c.11, legge 23 dicembre 2000, n.388).

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni. (direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
- b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
- c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
- e) ai contratti per lavori pubblici. **(artt.1, 2 e 11).**

4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
- c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
- d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore. **(art.4).**

4.1. È possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. **(artt.4, c.2, e 7).**

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. **(artt.3,4 e 5).**

5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, ha subito, semestralmente, le seguenti variazioni:

- ⇒ 3,35% per il 2° semestre 2002;
- ⇒ 2,85% per il 1° semestre 2003;
- ⇒ 2,10% per il 2° semestre 2003;
- ⇒ 2,02% per il 1° semestre 2004;
- ⇒ 2,01% per il 2° semestre 2004;
- ⇒ 2,09 per il 1° semestre 2005;
- ⇒ 2,05 per il 2° semestre 2005;

⇒ 2,25% per il 1° semestre 2006;

⇒ 2,83% per il 2° semestre 2006;

⇒ 3,58% per il 1° semestre 2007;

⇒ 4,07% per il 2° semestre 2007.**(comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004, in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2005, in G.U. n.174 del 28 luglio 2005 in G.U. n.10 del 13 gennaio 2006, in G.U. n.158 del 10 luglio 2006, in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007 e in G.U. n.175 del 30 luglio 2007).**

5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile. **(art.4, c.3).**

5.3. È possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5, purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore. **(artt.5, c.1, e 7).**

5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme. **(art.6).**

6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso. **(art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).**

6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate. **(art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).**

7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

Amministrazioni pubbliche

1. Con comunicato ISTAT, a termini dell'art.1, c.5, legge 30 dicembre 2004, n.311, è stato aggiornato l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. **(in G.U. n.176 del 31 luglio 2007).**

Pagamenti informatici

1. Dal 1° gennaio 2006 il trasferimento di fondi tra pubbliche amministrazione e tra queste e soggetti privati, in via telematica, è effettuato secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale. **(art.38, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).**

Pagamenti tributi e contributi

1. Dal 1° gennaio 2007 i pagamenti di imposte, di contributi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico. **(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; DPCM 4 ottobre 2006, in G.U. n.233 del 6 ottobre 2006).**

1.1. Con circolare dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2006, n.30/E, sono forniti chiarimenti interpretativi della disposizione.

1.2. Gli enti non titolari di partita Iva restano esclusi dall’obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo.

2. Gli enti tenuti ad eseguire i pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in tesoreria dello Stato, non sono soggetti al versamento telematico delle ritenute operate e potranno continuare ad effettuare i versamenti diretti in tesoreria.

2.1. Per i versamenti diversi da quelli delle ritenute alla fonte, dovranno essere utilizzati i servizi dell’Agenzia delle entrate o del sistema bancario o postale.

2.2. Nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti correnti bancari o postali, potrà essere utilizzato il mod. F24 cartaceo.

2.3. In casi residuali ed eccezionali, sarà, comunque, possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte.

Versamenti in tesoreria statale

1. Con D.M. dell’economia e finanze 9 ottobre 2006, n.293, è stato adottato il regolamento per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali. **(in G.U. n.295 del 20 dicembre 2006).**

1.1. I versamenti possono essere effettuati anche con bonifico bancario o postale a decorrere dal 19 giugno 2007.

1.2. Nelle distinte di versamento e nei titoli di spesa in favore del bilancio dello Stato o di altri conti di tesoreria deve essere indicato il codice fiscale del versante.

2. Non possono utilizzare lo strumento del bonifico i soggetti tenuti ad effettuare i versamenti attraverso girofondi di tesoreria. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 maggio 2007, n.20, in G.U. n.114 del 18 maggio 2007).**

2.1. Anche gli enti locali soggetti a tesoreria unica possono utilizzare lo strumento del bonifico per il versamento dei contributi Inpdap.

2.2. Gli enti locali soggetti a regime di tesoreria misto, possono effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, senza più l’obbligo di operare il girofondi.

2.3. Il codice IBAN, da indicare fra gli elementi nella disposizione di bonifico, può essere utilizzato solo per i bonifici che devono affluire sul sottoconto infruttifero.

2.4. Con circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 ottobre 2007, n.31, sono fornite ulteriori indicazioni sulle disposizioni applicative. **(in G.U. n.250 del 16 ottobre 2007).**

Pagamenti ad esercenti arti e professioni

1. Con gradualità, l’erogazione di compensi in denaro superiori a 99,99 euro per l’esercizio di arti e professioni non può essere disposta in contanti, bensì esclusivamente a mezzo di assegno non trasferibile, bonifico bancario, altre modalità di pagamento bancario o postale o mediante sistemi di pagamento elettronico. **(art.19, c.4, aggiunto al D.P.R. 29 settembre**

1973, n.600, dall’art.35, c.12, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. La gradualità della soglia oltre la quale l’erogazione di compensi non può essere disposta in contanti, è la seguente:

- 100,00 euro, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) all’ 11 agosto 2006 (data antecedente l’entrata in vigore della legge di conversione 48/2006);

- 1.000,00 euro, dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008;

- 500,00 euro, dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009;

- 100,00 euro, dal 1° luglio 2009. **(art.35, c. 12 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n.223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, nel testo sostituito dall’art.1, c.69, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Pagamenti ad appaltatori di opere, forniture e servizi

1. Relativamente ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi, l’Ente può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati. **(art.35, c.34, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. L’esecuzione di pagamenti senza previo accertamento degli adempimenti eseguiti dall’appaltatore è sanzionata - da 5.000,00 a 20.000,00 euro – e comporta la responsabilità solidale dell’Ente per gli omessi versamenti, fino all’ammontare dovuto per appalto. **(art.35, c.30 e 33).**

1.2. Il pagamento dei corrispettivi può essere sospeso fino all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione sui versamenti. **(art.35, c.29).**

Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. **(art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall’art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

1.1. La disposizione si applica anche alle società a prevalente partecipazione pubblica.

1.2. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.3. Le modalità di attuazione saranno stabilite con regolamento ministeriale.

2. Le istruzioni applicative sono fornite con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 agosto 2007, n.28 **(in G.U. n.190 del 17 agosto 2007) e 4 settembre 2007, n.23. (in G.U. n.212 del 12 settembre 2007).**

2.1. Si può ritenere sufficiente per le verifiche l’acquisizione di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l’assenza di qualsiasi inadempimento.

2.2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere acquisita, a titolo orientativo, non oltre venti giorni prima l'emissione del mandato.

2.3. Per garantire la piena efficacia della disposizione e scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa, devono essere eseguiti controlli, almeno a campione, delle dichiarazioni ricevute e non devono essere posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere gli obblighi di verifica.

2.4. Sono esclusi dall'obbligo di verifica soltanto le erogazioni a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate ed i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

2.5. Nei casi di omessa dichiarazione sostitutiva, prima di procedere al pagamento, deve procedersi a verifica presso Equitalia S.p.a..

2.6. In presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva può contenere l'impegno che sarà provveduto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, al fine di evitare la replica di identiche dichiarazioni.

3. Chiarimenti su taluni aspetti critici della disposizione sono forniti con circolare 17 settembre 2007.

3.1. La disciplina si applica ai pagamenti per adempimento di obblighi contrattuali e, pertanto, non rientra nell'ambito della disposizione il semplice trasferimento di fondi effettuato da amministrazioni pubbliche a favore di altre amministrazioni pubbliche.

3.2. La soglia di 10.000,00 euro deve intendersi comprensiva di Iva.

4. **L'obbligo di verifica di cui ai punti precedenti si applicherà dalla data di entrata in vigore del regolamento. (art.48 bis, D.P.R. 29 ottobre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)**

4.1. **L'importo di 10.000,00 euro potrà essere aumentato, in misura non superiore al doppio, o diminuito con decreto ministeriale.**

Pagamenti e riscossioni di modesto ammontare

1. Le somme di modesto ammontare, anche omnicomprensive di interessi o sanzioni sono escluse da qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. **(art. 25, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289)**

1.1. Con uno o più decreti ministeriali saranno stabiliti gli importi, la disciplina dei pagamenti e della riscossione dei crediti di qualsiasi natura, anche tributarie, e le norme riguardanti l'esclusione delle azioni. **(art. 25, c. 1 e 2)**

1.2. In sede di prima applicazione dei decreti, l'importo minimo, arrotondato all'unità di euro, non può essere inferiore a 12 euro. **(art. 25, c. 4)**

1.3. Sono esclusi dalla disciplina delle somme di modesto ammontare i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. **(art. 25, c. 3)**

Esecuzione forzata

1. 'E di 120 giorni il termine, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, entro il quale deve essere completata la procedura per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro. **(art.14, c.1, D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, nel testo modificato dall'art.147, c.1, lett. a, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme per addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero interno. **(art.27, c.13, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

2.1. Gli atti di sequestro e pignoramento già effettuati non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.

Debiti fuori bilancio

1. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'Organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti. **(art. 23, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).**

Albo beneficiari di provvidenze

1. Sussiste l'obbligo di istituire ed aggiornare annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti e benefici di natura economica a carico dei bilanci degli enti. **(art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118, in G.U. n.109 del 12 maggio 2000).**

1.1. Per ciascun soggetto beneficiario, deve essere indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

1.2. Gli albi, ai quali deve essere assicurata la massima facilità di accesso e pubblicità, possono essere consultati da ogni cittadino; agli stessi deve essere consentito l'accesso gratuito anche per via telematica.

1.3. Con l'abrogazione dell'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.142, è venuto meno l'obbligo della presentazione dell'albo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la scadenza del 30 aprile per gli aggiornamenti annuali. **(art.3).**

Servizi di riscossione

1. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse. **(art. 36, legge 23 dicembre 2000, n. 388)**

2. Mediante apposita convenzione da stipulare con i concessionari, possono essere disciplinate, relativamente alle ipotesi di riscossione da eseguirsi sulla base di iscrizione e ruolo non derivante da un adempimento:

- a) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
- b) le modalità di richiesta del pagamento al debitore, di riversamento delle somme riscosse ed il compenso per il servizio prestato dal concessionario, con riferimento alla fase antecedente la notifica delle cartelle;
- c) i termini di notifica delle cartelle di pagamento;
- d) le penalità per inadempimento degli obblighi contrattuali;
- e) la cadenza delle rate del ruolo. **(art.2, c.2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, nel testo sostituito dall'art.2, c.1, lett. e, D.Lgs. 27 aprile 2001, n.193, in G.U. n.120 del 25 maggio 2001).**

2.1. In mancanza di convenzione, la cadenza delle rate è indicata dall'ente creditore.

2.2. Tra le attività esercitabili dai concessionari è compresa la riscossione coattiva delle somme risultanti da ingiunzioni, nonché l'accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate, comprese le sanzioni amministrative. **(art.1, c.477, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

2.3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione sono sempre obbligati a dare corso all'attività di riscossione coattiva affidata dagli enti locali, anche se gli enti stessi si sono avvalsi della facoltà di regolamentare le modalità di esecuzione dei versamenti spontanei delle entrate, provvedendo in proprio o mediante altri soggetti. **(risoluzione agenzia delle entrate, 20 marzo 2006, n.42/E).**

3. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'agenzia delle entrate, che le esercita mediante la costituenda "Riscossione S.p.a.". **(art.3, c.1 e 2, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).**

3.1. La Riscossione S.p.a. può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, dagli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. **(art.3, c.4, lett. b, n.1 e c.25 bis).**

3.2. Le aziende concessionarie che vengono acquisite dalla "Riscossioni S.p.a. possono trasferire ad altro soggetto abilitato le attività di riscossione svolte per conto di comuni e province, salvo diversa determinazione dell'ente locale, purchè le esercitino fino al 31 dicembre 2010. **(art. 3, c.24).**

3.3. I contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2010. **(art.3, c.25).**

3.4. Con circolare del ministero economia e finanze, agenzia delle entrate, 13 aprile 2006, n.52, sono forniti chiarimenti sulle problematiche connesse allo scorporo dei rami d'azienda relativi alle attività di gestione della fiscalità locale.

4. Le disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali non devono più essere stabilite con decreto ministeriale. **(art.10, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

5. Dal 1° gennaio 2008, l'affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate può essere rimesso a:

- 1) soggetti iscritti all'albo ministeriale;**
- 2) operatori dell'unione europea che esercitano tali attività, in possesso di certificazione sui requisiti equivalenti a quelli previsti dalle norme in Italia;**
- 3) società a capitale interamente pubblico, mediante convenzione, purchè l'ente proprietario eserciti sulla società "controllo analogo" e la società svolga l'attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla, per il quale realizza la parte più importante della propria attività;**
- 4) alle società a capitale misto iscritte all'albo ministeriale con soci privati scelti tra i soggetti sub 1) e 2), mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica. (art.52, D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, nel testo sostituito dall'art.1, c.214, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

6. I contratti in essere per rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono essere rinegoziati estendendoli alla riscossione di altre entrate comunali ed alle relative attività propedeutiche, connesse o complementari. **(art.10, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

7. I comuni (ed i concessionari) possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione di pagamento effettuando direttamente i pignoramenti e le vendite

all'incanto dei beni pignorati, senza ricorso all'ufficiale giudiziario. **(art.4, c.2 sexies, aggiunto al D.L. 24 settembre 2002, n.209, dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n.265).**

7.1. Il sindaco (e il concessionario) procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione fra le persone che abbiano conseguito l'idoneità a svolgere le funzioni di ufficiali della riscossione. **(art.4, c.2 septies).**

8. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i comuni (ed i concessionari) possono accedere ad uffici pubblici anche in via telematica, ed all'anagrafe tributaria con modalità stabilite con D.M.. **(art.4, c.2 octies, aggiunto al D.L. 24 settembre 2002, n. 209, dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265).**

9. Con D.M. da adottare entro il 30 marzo 2008 sono individuati i casi e le modalità di accesso all'anagrafe tributaria. **(art.1, c.225, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

10. L'Agenzia delle entrate, sulla base di convenzioni definite con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può riscuotere entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti territoriali, tramite modello F24. **(D.M. 21 maggio 2003, in G.U. n.119 del 24 maggio 2003).**

11. Qualora la riscossione dei tributi locali sia esercitata dai concessionari, il recupero dei crediti in forma coattiva mediante iscrizione a ruolo è remunerato con un compenso maggiorato del 25% rispetto a quello ordinariamente previsto. **(art.3, c.6 bis, aggiunto al D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, dall'art.2, c.2, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

11.1. L'aggio è a carico del debitore, nella misura determinata con decreto interministeriale da emanare entro il 30 settembre dell'anno che precede il biennio di riferimento, e non deve superare il 5% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente; in caso di pagamento oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, l'aggio è a totale carico del debitore. **(art.17, c.3, lett a) e b), D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, nel testo sostituito dall'art.2, c.3, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

11.2. Con D.M. 17 novembre 2006, la misura dell'aggio a carico del debitore sulle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella, è fissato nella misura del 4,65%. **(in G.U. n.302 del 30 dicembre 2006).**

11.3. Qualora la riscossione dei tributi locali sia esercitata dai concessionari, il compenso per l'attività di riscossione mediante iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento del debitore è a carico dell'ente creditore, salvo che il pagamento non sia effettuato oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, nel qual caso l'aggio è a totale carico del debitore. **(art.17, c.3 bis, lett. a) e b), aggiunto al D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, dall'art.2, c.3, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

12. La riscossione volontaria della tariffa del servizio idrico integrato può essere effettuata attraverso il mod. F24, previa convenzione con l'agenzia delle entrate. **(art.156, c.3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, nel testo sostituito dall'art.2, c.10, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

12.1. La riscossione, sia volontaria che coattiva, può, altresì, essere affidata a soggetti iscritti all'albo, a seguito di procedimento a evidenza pubblica.

12.2. Anche la riscossione coattiva mediante ruolo della tariffa del servizio idrico integrato

può essere affidata ai concessionari della riscossione. (art.17, c.2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, nel testo modificato dall'art.2, c.11, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

13. 'E ridotto da 11 a 5 mesi dalla consegna del ruolo il termine per la notifica della cartella di pagamento da parte degli agenti della riscossione. (art.19, c.2, lett. a, D.Lgs 13 aprile 1999, n.112, nel testo modificato dall'art.1, c.146, legge 24 dicembre 2007, n.244).

13.1. La mancata notificazione imputabile al concessionario comporta la perdita del diritto al discarico.

13.2. La riduzione dei tempi per la notifica si applica ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° aprile 2008. (art.1, c.148, legge 24 dicembre 2007, n.244).

14. Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada se la cartella non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. (art.3, c.35 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dall'art.1, c.153, legge 24 dicembre 2007, n.244).

15. Le entrate locali possono essere riscosse coattivamente tramite ingiunzioni di pagamento o, se la riscossione è esercitata dagli agenti di riscossione, a mezzo ruolo. (art.36, c.2, D.L. 31 dicembre 2007, n.248).

16. L'obbligo di versamento, da parte dei concessionari della riscossione, di una quota del 20 per cento, a titolo d'acconto sulle riscossioni dell'anno successivo, è soppresso a decorrere dall'anno 2007. (art.36, c.1, D.L. 31 dicembre 2007, n.248).

Dati periodici della gestione di cassa

1. Con D.M. 15 novembre 2002 sono stati approvati i modelli di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa che province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane sono obbligati a trasmettere al Ministero economia e finanze a termini dell'art.30, legge 5 agosto 1978, n.468. (in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.279 del 28 novembre 2002).

2. Con D.M. 15 novembre 2002 è stato approvato il modello di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa che le comunità montane sono obbligate a trasmettere al Ministero economia e finanze, a termini dell'art.30, legge 5 agosto 1978, n.468. (in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.279 del 28 novembre 2002).

3. I nuovi modelli si sono resi necessari per effetto delle modifiche e innovazioni introdotte al sistema di codifica dei bilanci dal D.M. 24 giugno 2002 (in G.U. n.164 del 15 luglio 2002), in vigore dal 1° gennaio 2003. (circolare Ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35, in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.279 del 28 novembre 2002).

3.1. L'inoltro dei modelli, per il tramite del tesoriere, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, deve avvenire entro le scadenze del:

- 20 gennaio, per i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- 20 aprile, per i risultati di cassa del 1° trimestre dell'anno;
- 20 luglio, per i risultati di cassa del 2° trimestre dell'anno;
- 20 ottobre, per i risultati di cassa del 3° trimestre dell'anno. (art. 32, c. 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

3.2. Al fine di consentire la sistemazione contabile degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare eventualmente risultanti nel modello di fine anno inviato entro il successivo 20

gennaio, è prevista la trasmissione ulteriore del modello relativo ai risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

3.3. L'inadempienza per mancato o ritardato invio dei modelli comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. (artt.30 e 32, legge 5 agosto 1978, n.468).

3.4. L'inadempienza dei tesoriери può comportare la risoluzione del contratto in corso. (art.29, legge 5 agosto 1978, n.468).

Flussi informativi

1. Dal 1° gennaio 2007 è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria per la condivisione e gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico, per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. (art.1, c.56, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.39, c.4, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).

1.1. Con DPCM che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007, saranno individuate le basi di dati e definiti le regole tecniche ed i servizi erogabili. (art.1, c.57).

2. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2007, saranno stabilite, ai fini del monitoraggio, le modalità per introdurre criteri di contabilità economica, nonché tempi, modalità e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte degli enti locali, dei bilanci standard e dei dati di contabilità. (art.1, c.61, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3. I dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali devono essere comunicati, da ciascun ente, al ministero dell'economia e finanze, con modalità e termini che saranno definiti con D.M. (art.1, c.170, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3.1. L'inadempienza comporta la sospensione dell'ultima rata del trasferimento ordinario.

Codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa

1. Il sistema di codifica dei titoli di entrata e spesa è approvato con norma regolamentare. (art.160, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. Il sistema di codifica è demandato ad apposito decreto ministeriale. (art.4, c.1, D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194).

1.2. La prima definizione del sistema di codifica è intervenuta con DM 24 luglio 1996.

2. Gli incassi ed i pagamenti, nonché i dati di competenza economica devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità Europea. (art.28, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.161, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. I tesoriери non potranno accettare disposizioni di pagamento prive della predetta codificazione. (art. 28, c. 4)

2.2. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 9 novembre 2005, n.35, è richiamata l'attenzione degli enti locali sull'imminente avvio a regime del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici e, in particolare, sugli inconvenienti che la mancata codificazione può determinare sul normale svolgimento della gestione e sulle responsabilità che ne possono conseguire. (in G.U. n.269 del 18 novembre 2005).

3. Con decreto del ministero economia e finanze 18 febbraio 2005 sono stati definiti codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del sistema. **(in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005).**

3.1. Le disposizioni del D.M. 18 febbraio 2005 cessano di avere efficacia il 1° gennaio 2007, decorrenza dalla quale entrano in vigore le disposizioni del D.M. 14 novembre 2006. **(in suppl. ord. n.218 alla G.U. n.272 del 22 novembre 2006).**

3.2. I codici gestionali degli incassi e dei pagamenti previsti dagli allegati A/1, e B al D.M. integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e spesa di cui ai precedenti DD.MM..

3.3. L'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2006 per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

3.4. Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, le città metropolitane, le unioni di comuni, le comunità montane, le comunità isolate ed i consorzi soggetti alla disciplina del TUEL, l'indicazione del codice gestionale è obbligatorio dal 1° gennaio 2007.

3.5. Gli enti locali devono garantire una corretta applicazione della codifica su ogni titolo di entrata e di spesa evitando l'adozione del criterio della prevalenza, regolarizzando le operazioni effettuate in assenza di titolo e non imputando provvisoriamente ai capitoli dei servizi conto terzi.

3.6. La codificazione deve essere uniforme alle istruzioni del "glossario dei codici gestionali" contenente la descrizione e la definizione delle voci di entrata e di spesa ed alle indicazioni fornite dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato; la nuova versione del glossario è pubblicata sul sito del ministero.

3.7. Le informazioni codificate sono trasmesse al SIOPE quotidianamente tramite i tesoriери.

3.8. Entro il giorno 20 di ogni mese gli enti locali comunicano al tesoriere le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito. Il tesoriere, entro lo stesso termine, trasmette tali dati al SIOPE, unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive.

Interesse sulla contabilità speciale fruttifera

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il tasso d'interesse posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere è del 2,25%. **(D.M. 19 dicembre 2006, in G.U. n.299 del 27 dicembre 2006).**

Interesse legale

1. Con D.M. 12 dicembre 2007, la misura del saggio di interesse legale è stata fissata al 3,00% con decorrenza 1° gennaio 2008. **(in G.U. n. del 15 dicembre 2007).**

1.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- fino al 15 dicembre 1990, 5%
- dal 16 dicembre 1990, 10%
- dal 1° gennaio 1997, 5%
- dal 1° gennaio 1999, 2,50%
- dal 1° gennaio 2001, 3,50%
- dal 1° gennaio 2002, 3%
- dal 1° gennaio 2004, 2,50%
- dal 1° gennaio 2008, 3,00%.

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. **(art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213).**

2. Dal 12 giugno 2007 il tasso di riferimento Bce è del 4%, con le seguenti variazioni intervenute negli anni:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Riassetto normativo

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, il governo presenta un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. **(art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223).**

1.1. Con legge 28 novembre 2005, n.246, è stata approvata la semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. **(in G.U. n.280 dell'1 dicembre 2005).**

1.2. Entro il 16 dicembre 2007, il governo avrebbe dovuto individuare le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziandone le incongruenze e le antinomie normative, e trasmetterle al Parlamento una relazione finale. **(art.14, c.12).**

1.3. Entro il 16 dicembre 2009, il governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. **(art.14, c.14).**

1.4. Dal 17 dicembre 2009, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. **(art.14, c.16).**

Materie di esclusiva competenza statale

1. Lo Stato ha legislazione esclusiva su:

- perequazione risorse finanziarie;
- funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. **(art.117, c.2, lett. e, p, r, Costituzione).**

1.1. L'iniziativa legislativa in materia è attribuita al Presidente del consiglio dei ministri che, per l'esercizio delle funzioni, utilizza le strutture organizzative del ministero dell'interno. **(art.1, c.19, lett. c, e c.22, lett. b, D.L. 18 maggio 2006, n.181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n.233).**

1.2. La competenza in materia di promozione e coordinamento relativa all'attribuzione delle funzioni amministrative proprie di comuni, province e città metropolitane è attribuita al Presidente del consiglio dei ministri che, per l'esercizio, utilizza le strutture organizzative del ministero dell'interno. **(art.1, c.19, lett. c, e c.22, lett. b, D.L. 18 maggio 2006, n.181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n.233).**

2. Il Governo era delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2006 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali nell'ambito dei quali può essere esercitata la potestà legislativa regionale; nei decreti legislativi possono anche essere individuate le disposizioni tratte dalle leggi vigenti che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. **(art.1, c.4 e 5, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140 e dall'art.4, aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, dalla legge di conversione 27 novembre 2004, n.306; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).**

2.1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti. **(art.1, c.2).**

Materie di legislazione concorrente

1. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. **(art.117, c.3, Costituzione).**

1.1. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in mancanza, quali desumibili dalle leggi statali vigenti. **(art.1, c.3, legge 5 giugno 2003, n.131).**

1.2. Il Governo era delegato ad adottare, entro l'11 giugno 2006 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), nelle more delle leggi di definizione dei principi fondamentali, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti. **(art.1, c.4, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140, e dall'art.4, aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, dalla legge di conversione 27 novembre 2004, n.306; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).**

1.3. Con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170, è stata definita la ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai fini dell'omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile e per le consequenziali procedure di consolidamento dei conti pubblici. **(in G.U. n.109 del 12 maggio 2006).**

1.4. I principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali sono tratti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. **(Capo III, artt. da 13 a 32).**

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente punto 1.2., il Governo è delegato a raccogliere in testi unici compilativi le disposizioni legislative residue. **(art.3, legge 5 giugno 2003, n.131).**

Revisione ordinamento

1. Il Governo era delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2005 (il termine, scaduto l'11 giugno 2004, era già stato rinviato di un anno), uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, essenziali per il loro funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità. **(art.2, c.1, legge 5 giugno 2003, n.131, nel testo modificato dall'art.1, c.2, legge 28 maggio 2004, n.140 e dall'art.4, aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, dalla legge di conversione 27 novembre 2004, n.306; Circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).**

1.1. Con i medesimi decreti legislativi, si sarebbe dovuto provvedere altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, comprese quelle contenute nel TUEL, limitatamente alle norme che contrastano con il nuovo sistema costituzionale degli Enti locali che devono essere espressamente indicate. **(art.2, c.2).**

1.2. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi possono essere apportate entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. **(art.2, c.6).**

1.3 I principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega sono, fra gli altri:

- a) valorizzare l'autonomia statutaria e regolamentare, anche attribuendo ad essa la potestà di individuare i sistemi di controllo interno e le forme di intervento sostitutivo;
- b) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento inanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie ai fini dell'attivazione degli interventi perequativi previsti dall'art.19, c.3 e 5, della Costituzione;
- c) valorizzare le forme associative.

Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. La commissione è istituita presso il ministero dell'economia e finanze anche per le seguenti finalità :

- formulare proposte utili ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci ;
- elaborare studi e proposte per la definizione dei principi e degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ;
- elaborare studi e proposte sui meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del patto di stabilità europeo. (**art.1, c.474, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

1.1. La data di inizio dell'attività e le regole per il suo funzionamento saranno stabilite con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 2007. (**art.1, c.478**).

Controlli e verifiche

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. (**art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131**).

2. Nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano:

- a) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma;
- b) la sana gestione finanziaria;
- c) il funzionamento dei controlli interni. (**art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131**).

2.1. Gli esiti delle verifiche sono riferite esclusivamente ai consigli degli enti.

2.2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere ulteriori forme di collaborazione tramite, di norma, il Consiglio delle autonomie locali. (**art.7, c.8**).

3. La Corte dei conti definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo, sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti commissioni parlamentari. (**art.3, c.4, legge 14 gennaio 1994, n.20, nel testo sostituito dall'art.1, c.473, egge 27 dicembre 2006, n.296**).

4. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (**art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266**).

4.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile

e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. (**art.1, c.167**).

4.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti dalla Corte dei conti.

4.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regione di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. (**art.1, c.168**).

5. Una relazione consuntiva annuale sui piani triennali contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, deve essere resa agli organi di controllo interno degli enti ed alla sezione regionale della Corte dei conti. (**art.2, c.597, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

6. L'organo di revisione trasmette al dipartimento della funzione pubblica e alla ragioneria generale dello stato una relazione sui provvedimenti adottati dagli enti che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (**art.3, c.32, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

6.1. Eventuali inadempienze devono essere segnalate alla sezione competente della Corte dei conti.

7. A mezzo dei servizi ispettivi di finanza pubblica, il Ministero economia e finanze puo' acquisire ogni informazione utile sul comportamento degli enti (**art. 28, c. 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289**)

7.1. Il Ministero può, altresì, avvalersi del collegio dei revisori, del nucleo di valutazione o dei servizi di controllo interno.

8. L'ispettorato per la funzione pubblica esercita compiti ispettivi, anche d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, in particolare sul corretto conferimento degli incarichi e rapporti di collaborazione. (**art.60, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, periodo aggiunto dall'art. 10 bis, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248**).

8.1. Al fine di corrispondere a segnalazioni circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze degli enti, l'ispettorato può richiedere chiarimenti e riscontri, con l'obbligo di rispondere entro 15 giorni.

8.2. A conclusione degli accertamenti, saranno individuate le eventuali responsabilità e sanzioni disciplinari, oltre che denunciate alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate.

8.3. Per l'esercizio delle funzioni ispettive sarà attivato un numero verde per le segnalazioni, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze. (**art.10 bis, c.1, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248**).

9. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, il dipartimento della funzione pubblica si avvale, per 4 anni, di un contingente di 30 segretari già in disponibilità. (**art.10 bis, c. 2, 3 e 4, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248**).

10. L'Istat è autorizzato a costituire una società di rilevazione statistica nazionale con la partecipazione anche degli enti locali. (art.10 bis, c.5, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248).

11. È istituita una Unità per il monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali, la cui composizione, organizzazione e funzionamento saranno definite con DPCM. (art.1, c.724, legge 27 dicembre 2006, n.296).

11.1. L'Unità ha il fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo sulla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di misure premiali, sulle dimensioni organizzative, sull'attività ed i livelli di prestazioni e di servizi resi ai cittadini, tenendo conto dei dati relativi al patto di stabilità interno.

Servizi di controllo interno

1. Ai fini della realizzazione del controllo strategico, la direzione del servizio di controllo interno può essere affidata ad un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da tre membri, fra i quali viene nominato un presidente. (art.6, c.3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, nel testo modificato dall'art.31, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. Il dimensionamento massimo del personale addetto ai servizi di controllo interno è pari al 10% delle unità complessivamente assegnate agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico. (art.14, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.31, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.2. Gli Enti locali, ai quali la disciplina di cui ai punti precedenti non è automaticamente applicabile, definiscono il proprio sistema di controllo interno facendo utile riferimento ai principi contenuti nella norma

Composizione delle giunte

1. Il numero massimo degli assessori nei comuni e nelle province è ridotto da 16 a 12 unità. (art.47, c.1, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.23, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. La riduzione è applicata a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I consigli di quartiere non sono più previsti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, bensì solo in quelli con oltre 250.000 abitanti. (art.17, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.29, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. La possibilità di costituire circoscrizioni non è più consentito nei comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti, bensì in quelli con oltre 100.000 abitanti. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Amministratori locali

1. Dal 1° gennaio 2008, non hanno più diritto all'aspettativa:

- a) i consiglieri comunali e provinciali;
- b) i presidenti delle circoscrizioni comunali, salvo che i comuni non rientrino nelle aree metropolitane;
- c) i consiglieri circoscrizionali;
- d) i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;

e) i componenti degli organi delle unioni di comuni;

f) i componenti degli organi dei consorzi tra enti locali. (art.81, c.1, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.24, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. I consiglieri in aspettativa durante lo svolgimento del mandato elettivo devono farsi carico degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

2. Dal 1° gennaio 2008, le indennità agli amministratori locali subiscono le seguenti modifiche:

a) i gettoni di presenza per le effettive partecipazioni a consigli e commissioni non possono essere trasformati in indennità di funzione;

b) l'ammontare complessivo mensile di gettoni di presenza dei consiglieri non può superare l'importo pari ad un quarto (rispetto al precedente 1/3) dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;

c) i consiglieri circoscrizionali, anche nei comuni non capoluogo di provincia, hanno titolo a percepire gettoni di presenza;

d) nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali;

e) le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza per mandati elettivi presso enti diversi;

f) le indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci, dei vice presidenti delle province e degli assessori sono articolati in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia;

g) le indennità del presidente e degli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite nella misura massima del 50% di quelle previste per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione, del consorzio o alla popolazione montana della comunità;

h) le indennità di funzione non possono essere aumentate negli enti locali in dissesto e in quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. (art.82, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.25, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.1. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza.

3. I gettoni di presenza continuano a non poter essere corrisposti ai consiglieri che rivestono la carica di parlamentari nazionali ed europei o di consiglieri regionali. (art.83, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.26, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3.1. Sono soppressi i compensi per la partecipazione ad organi o commissioni collegate alle funzioni istituzionali, salvo le disposizioni previste per le associazioni degli enti locali.

3.2. Le indennità di funzione per le cariche incompatibili non sono cumulabili e, fino alla rimozione dell'incompatibilità o all'esercizio dell'opzione, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

4. Dal 1° gennaio 2008, per le missioni, autorizzate, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese. (art.84, D.Lgs 18 agosto 2007, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. La misura del rimborso forfettario è fissata con D.M. da emanare.

4.2. Il dirigente competente può liquidare il rimborso spese solo se la richiesta è corredata della documentazione delle spese di viaggio e di quella delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, nonché di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4.3. 'E confermato il regime del rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente.

Forme associative

1. Dall'1 aprile 2008, i comuni possono aderire ad una sola associazione per l'esercizio di funzioni e servizi, ad un solo consorzio ed una sola unione di comuni. (art.2, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Restano esclusi dalla limitazione le adesioni agli ATO idrico e ATO rifiuti ed ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.

1.2. In caso di permanenza di adesioni multiple, ogni atto adottato dalla forma associativa è nullo ed è nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato.

Comunità montane

1. Entro il 30 giugno 2008, le regioni devono legiferare sul riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre a regime le spese correnti per il funzionamento di quelle presenti nella regione per un importo pari almeno ad 1/3 dell'assegnazione 2007, dei seguenti principi:

- a) riduzione del numero complessivo delle comunità;
- b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi;
- c) riduzione delle indennità ai componenti degli organi. (art.2, c.17 e 18, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. In caso di inadempienza delle regioni, interverrà automaticamente:

- a) l'esclusione delle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dei comuni costieri;
- b) la soppressione delle comunità che non rientrano in precisi criteri altimetrici;
- c) la soppressione delle comunità montane costituite da meno di cinque comuni;
- d) la riduzione del consiglio, nelle rimanenti comunità montane, ad un solo consigliere per comune, garantendo la presenza delle minoranze, e della giunta con un massimo di componenti pari ad 1/3 dei consiglieri. (art.2, c.20 e 21).

1.2. Entro il 31 luglio 2008 sarà verificato l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa, con DPCM dalla cui pubblicazione si produrranno gli effetti di cui al punto precedente.

2. Gli effetti del riordino, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali saranno disciplinati dalle regioni. (art.2, c.22, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.1. In mancanza delle leggi regionali e fino alla loro adozione, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Enti statali, regionali e locali

1. Le funzioni di enti, agenzie od organismi statali e regionali accorpati o soppressi in quanto coincidenti in tutto o in parte con quelle assegnate agli enti locali, sono riallocate agli enti locali medesimi. (art.2, c.33, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2. Comuni e province devono sopprimere enti, agenzie ed organismi istituiti dagli stessi, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi. (art.2, c.34, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Responsabilità patrimoniale

1. Gli amministratori, i dipendenti ed i revisori degli enti locali sono tenuti all'obbligo di denuncia alla procura della Corte dei conti di fatti dannosi per il pubblico erario che, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e completa. (artt.93 e 239, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; nota procuratore generale Corte dei conti, 2 agosto 2007, n.9434/2007P).

2. Analogo obbligo sussiste per i titolari degli organi di amministrazione e controllo delle aziende speciali ed istituzioni e delle società a partecipazione pubblica.

Giudizi di responsabilità

1. Il procedimento di appello nei riguardi di sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi fino al 31 dicembre 2005, su istanza dei condannati, può essere definito con una somma compresa tra il 10% ed il 20% del danno quantificato in sentenza. (art.1, c.231, legge 23 dicembre 2005, n.266).

1.1. La Corte dei conti decide con decreto in camera di consiglio e, in caso di accoglimento dell'istanza, determina la somma dovuta, in misura non superiore al 30% del danno quantificato in primo grado, e stabilisce il termine per il versamento. (art.1, c.232).

1.2. Il pagamento del danno quantificato come sopra estingue il giudizio. (art.1, c.233).

Poteri sostitutivi

1. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di forme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;
- b) grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- c) tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica;
- d) tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

(art.120, c.2, Costituzione).

1.1. Nei casi di cui al punto precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'ente interessato un termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, decorso il quale il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un apposito commissario. (art.8, legge 5 giugno 2003, n.131).

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2008, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. (art.2, c.1, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (art.2, c.1, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2.1. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

3. Alle ipotesi di scioglimento dei consigli, per mancata approvazione del bilancio o per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio dei bilanci, nei soli comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è aggiunta la mancata adozione degli strumenti urbanistici generali, qualora i predetti comuni ne siano sprovvisti, entro diciotto mesi dal 31 marzo 2004, ossia entro il 30 settembre 2005, per i consigli in carica al 31 marzo 2004. (art.141, c.1, lett. c bis, aggiunta al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.7, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

3.1. Per i consigli che si rinnoveranno nelle consultazioni elettorali in data successiva al 31 marzo 2004, l'adempimento dovrà intervenire entro 18 mesi dalla proclamazione degli eletti. (circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

3.2. Trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici avrebbero dovuto essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita l'ente ad adempiere nei successivi quattro mesi, decorsi i quali avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio. (art.141, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.32, c.8; D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

3.3. Gli statuti possono prevedere interventi sostitutivi, secondo criteri di neutralità, di

sussidiarietà e di adeguatezza.

Autonomia finanziaria

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno risorse autonome; stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali. (art.119 Costituzione, nel testo sostituito dall'art.5, legge 18 ottobre 2001, n.3).

1.1. Per finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite, deve essere istituito un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

1.2. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite, sono destinate risorse statali aggiuntive.

1.3. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; sui prestiti contratti è esclusa ogni garanzia dello Stato.

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione dell'ultimo esercizio chiuso può essere utilizzato anche per l'estinzione anticipata di prestiti. (art.187, c.2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.13, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Ammortamento dei beni

1. L'iscrizione in bilancio delle previsioni di spesa per ammortamenti è facoltativa. (art.167, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Organo di revisione

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (fino al 31 dicembre 2006 il revisore unico era previsto nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). (art.234, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.732, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. La disposizione trova applicazione alla naturale scadenza dell'incarico. (circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

1.2. Qualora prima della scadenza dell'incarico venisse a mancare uno dei componenti, si deve procedere alla integrazione del collegio e la durata dell'incarico affidato al nuovo componente sarà limitata sino alla naturale scadenza dell'organo collegiale.

1.3. Al rinnovo dell'organo, con la nomina di un solo revisore, nei comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, può essere utilizzato quale limite massimo del compenso attribuibile quello attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti

1.4. In relazione alla modifica normativa dovrà, comunque, essere aggiornato il decreto di fissazione dei limiti massimi dei compensi attribuibili all'organo di revisione, per cui il consiglio comunale potrà riservarsi la possibilità di incremento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi previsti nel decreto di prossima emanazione.

2. Il collegio dei revisori resta composto da tre membri nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni con popolazione da 15.000 abitanti. (art.234, c.1, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

3. La revisione economico finanziaria resta affidata ad un solo revisore nelle unioni di comuni e nelle comunità montane. (art.234, c.3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

4. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, l'incarico di revisore dei conti è risolto di diritto, se non rinnovato entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 15/2007).

5. Con D.M. 20 maggio 2005 sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base annuo spettante ad ogni componente degli organi di revisione degli enti locali, da ultimo fissati con il D.M. 31 ottobre 2001. (in G.U. n.128 del 4 giugno 2005).

5.1. Con il medesimo decreto sono rideterminate le medie nazionali della spesa corrente preventiva annuale pro-capite e della spesa preventiva annuale pro-capite per investimenti, al

di sopra delle quali è applicabile la maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per ciascun indicatore.

5.2. I limiti massimi del compenso sono da intendersi al netto dell'Iva.

5.3. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo e, pertanto, decorre dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare adottata.

6. L'organo di revisione, nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ed ai quali sono stati anticipati trasferimenti statali, sono tenuti a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento. (art.145 bis, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

6.1. La mancata vigilanza ed il non avere segnalato alla Commissione straordinaria all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti degli obiettivi, sono considerati grave inadempimento.

7. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo aggiornamento degli elenchi contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio da parte del ministero economia e finanze ed alla loro conservazione per almeno 5 anni. (art.1, c.738, legge 27 dicembre 2006, n.296).

8. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli enti locali, indicazione di principio). (art.1, c.134 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

8.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per li enti locali, indicazione di principio). (art.1, c.195 e 200).

8.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. (art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266).

8.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. (art.1, c.193).

8.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (art.1, c.196).

8.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. (art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

8.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23. dicembre 2005, n. 266).

8.7. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. (art.40 bis, c.2).

8.8. Il modello di rilevazione dei costi è predisposto dal Ministero dell'economia e finanze.

9. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio

devono essere trasmesse all'Organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti. **(art.23, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

10. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. **(art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

10.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. **(art.1, c.167)**

10.2. Criteri e linee guida della relazione sono definiti dalla Corte dei conti.

10.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. **(art.1, c.168).**

11. Dell'organo di revisione può avvalersi il ministero dell'economia e finanze, a mezzo dei servizi ispettivi di finanza pubblica, per acquisire ogni informazione utile sul comportamento degli enti. **(art.28, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

12. L'organo di revisione è tenuto ad accertare la sussistenza, nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, delle analitiche motivazioni in forza delle quali l'ente deroga al principio della riduzione della spesa per il personale. **(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

13. L'organo di revisione è tenuto ad osseverare l'adeguatezza dei provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali alle società, consorzi o altri organismi che vengono costituiti o partecipati. **(art.3, c.32, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

14. L'organo di revisione trasmette al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello stato una relazione sui provvedimenti adottati dagli enti che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. **(art.3, c.32, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

14.1 Eventuali inadempienze devono essere segnalate alla sezione competente della Corte dei conti.

Controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, deve fornire le conclusioni del controllo anche alla Corte dei conti. **(art.198 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.1, c.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).**

1.1. Il destinatario della trasmissione dei referti è la competente sezione regionale di controllo. **(deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 22 ottobre 2004, n.16).**

2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, cui devono essere trasmessi gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione Consip da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con esclusione di quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. **(art.26, c.3 bis e 4, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).**

2.1 La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

2.2. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

Enti locali strutturalmente deficitari

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. **(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

1.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale **(art.242, c.2).**

1.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. **(in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).**

1.3. Non sono ancora stati definiti i parametri per il triennio successivo.

2. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno di riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. **(art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. **(art.243, c.1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

Enti locali dissestati

1. Sono approvati i nuovi criteri applicativi della procedura straordinaria di cui all'art.268 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000. **(circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale locale, 27 luglio 2007, n. F.L. 16/2007).**

1.1. I criteri applicativi della procedura ed il modello che la commissione straordinaria per la prosecuzione del dissesto deve redigere per la conseguente approvazione ministeriale, sono disponibili sul sito del ministero dell'interno – finanza locale – studi, comunicazioni e commenti. **(comunicato 30 luglio 2007).**

2. Con D.M. 15 novembre 2003 sono stati definiti, per il triennio 2003-2005, le medie nazionali per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche ed i rapporti medi dipendenti-popolazione. **(in G.U. n.283 del 5 dicembre 2003).**

3. Ai fini della rilevazione della massa passiva, sono inclusi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente anche con provvedimento giurisdizionale, ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione. **(art.5, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).**

4. Non rientra tra i compiti dell'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia delle delegazioni di pagamento per le rate di ammortamento dei mutui e prestiti. **(art.255, c.10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.1, c.741, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

4.1. La nuova disciplina si applica agli enti per i quali la dichiarazione di dissesto sia intervenuta dal 1° gennaio 2007 in poi, restando invariata la precedente partizione di competenze per procedure di dissesto già in essere. **(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

5. Un contributo straordinario di 150 milioni di euro è previsto in favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario successivamente al 31 dicembre 2002, al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006. **(art.27, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222)**

5.1. La somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006.

5.2. Con circolare del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 ottobre 2007, n. F.L. 20/2007, sono precisati i criteri cui gli enti dissestati dovranno attenersi per l'utilizzo del contributo.

5.3. 'E' disposta l'erogazione di un fondo di 10 milioni di euro per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'art.268 bis del D.Lgs 267/2000. **(art.40, c.4, D.L. 31 dicembre 2007, n.248).**

6. 'E' prorogato al 31 dicembre 2008 il termine in materia di pagamenti e liquidazione delle transazioni nei comuni dissestati che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'art.268 bis del D.Lgs 267/2000. **(art.24, P.L. 1 ottobre 2007 n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).**

ENTRATE

Medie nazionali risorse correnti

1. Con D.M. 3 giugno 2003 sono state individuate le medie nazionali pro-capite delle risorse correnti dei Comuni, per fascia demografica, e la media unica nazionale per le Province, a valere per il triennio 2003-2006. (in G.U. n.141 del 20 giugno 2003).
2. Nel calcolo delle risorse, ai fini della determinazione delle medie, oltre ai contributi ordinari e consolidati sono considerati anche quelli sul fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (art.31, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Trasferimenti statali

1. Il riordino del sistema dei trasferimenti statali è rinviato a data da determinare. (art.27, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).
2. Per la determinazione dell'attribuzione di trasferimenti erariali a comuni e province, viene presa a riferimento la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati Istat. (art.156, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
3. I trasferimenti per l'anno 2008 sono determinati in base alle stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 2002, richiamate all'art.31 della legge finanziaria 2003, all'art.1, c.63, della legge finanziaria 2005, all'art.1, c.153 e 154, della legge finanziaria 2006 e all'art.1, c.696, della legge finanziaria 2007. (art.2, c.2, legge 24 dicembre 2007, n. 244).
4. Il contributo sul fondo sviluppo investimenti attualmente erogato a fronte dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti resta invariato, sia per quanto attiene all'aspetto quantitativo sia per quanto attiene alla durata del contributo stesso, anche se i mutui hanno formato oggetto di estinzione anticipata, a termini dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (patto di stabilità interno), oppure di novazione, a termini dell'art. 61, c. 3, della medesima legge 448/98. (circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 aprile 1999, n. F.L. 19/99).
5. I trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato in euro 609.400.000,00, derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.(art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
- 5.1. La riduzione dei trasferimenti erariali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.
- 5.2. Per l'anno 2007, in via transitoria, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti Ici, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni avrebbero dovuto essere ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile, per singolo comune, comunicata al ministero dell'interno dall'agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007. (art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

- 5.3. Il minore accertamento dei trasferimenti statali a valere sul fondo ordinario è compensato da un maggiore accertamento convenzionale, di pari importo, dell'Ici (art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
- 5.4. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni i dal riclassamento dei fabbricati rurali, sarà certificato da ogni singolo comune interessato.
- 5.5. Le modalità per la certificazione saranno definite con decreto ministeriale.
- 5.6. Il maggior gettito Ici derivante dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, sarà certificato da ogni singolo comune interessato.
- 5.7. Le modalità per la certificazione saranno definite con decreto ministeriale.
6. La certificazione di cui ai precedenti punti 5.4. e 5.6. dovrà anche indicare l'eventuale maggior onere per interessi passivi su anticipazioni di cassa, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, che il comune ha dovuto attivare in conseguenza delle minori disponibilità dovute alla decurtazione dei trasferimenti statali (art. 3, c. 5, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
- 6.1. L'onere degli interessi è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.
7. Dall'anno 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro, in misura pari al previsto risparmio di spesa sui costi della politica. (art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244).
- 7.1. Nell'applicazione delle riduzioni dovrà tenersi anche conto degli effettivi risparmi di spesa che saranno certificati da ciascun ente.
- 7.2. La certificazione consentirà di quantificare entro il 30 giugno 2008 l'ammontare effettivo delle minori spese conseguibili al 31 dicembre 2008 e l'eventuale differenza con la riduzione del fondo ordinario. (art.2, c.32).
- 7.3. Agli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento della spesa per gli amministratori locali, per le forme associative e per le circoscrizioni di decentramento, in caso di riduzione dei trasferimenti sul fondo ordinario maggiore rispetto al risparmio effettivo di spesa certificato, sarà corrisposto un trasferimento compensativo, previo adeguamento con D.M. della dotazione del fondo ordinario nei limiti di 100 milioni di euro.
8. Sul fondo ordinario, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, un importo di 10 milioni di euro è destinato ad interventi dei comuni finalizzati alla libera circolazione e soggiorno dei cittadini U.E. e loro familiari. (art.2, c.11, legge 24 dicembre 2007, n.244).
9. La minore imposta accertata dai comuni dall'anno 2008 per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale e certificata al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2008 su modello approvato con DM da emanare entro il 28 febbraio 2008, sarà compensata da trasferimento statale di pari ammontare. (art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).
- 9.1. Il trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale a ciascun comune sarà erogato, per il 50%, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

9.2. Eventuali conguagli sulle somme trasferite e relative modalità di determinazione saranno definiti con D.M. da emanare entro il 30 giugno 2008.

9.3. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio, è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007. (art.1, c.287, legge 24 dicembre 2007, n.244).

10 Per gli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario, un importo di 30 milioni di euro annui è attribuito a province e comuni che estinguono anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con utilizzo dell'avanzo di amministrazione. (art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

10.1. L'attribuzione interviene a fronte degli indennizzi, penali ed altri oneri strettamente correlati all'estinzione anticipata in aggiunta al residuo debito, su richiesta degli enti interessati e sulla base di apposita certificazione approvata con D.M. da emanarsi entro il 30 ottobre 2007.

11. A decorrere dall'anno 2004 i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'art.12, c.1, legge 28 dicembre 1986, n.730, sono consolidati nella misura attribuita per l'anno 2003. (art.3, c.51, legge 24 dicembre 2003, n.350; circolare ministero interno direzione centrale finanza locale, 26 gennaio 2005, n. F.L. 1/05).

11.1. Il personale di cui al punto precedente è quello assunto in relazione ai terremoti:

- del 1968 in Sicilia;
- del 1979 in Umbria e Lazio;
- del 1980 in Campania e Basilicata;
- del 1984 in Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Campania.

11.2. È venuto meno l'obbligo, per i comuni interessati, di certificare il mantenimento del requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi a pena di riduzione del contributo nella misura del 10% annuo. (art.1, c.53, legge 30 dicembre 2004, n.311).

12. Per l'anno 2007, a valere sul fondo ordinario e fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è incrementato in misura pari al 40%, qualora il rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 30%. (art.1, c.703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

12.1. Per gli anni 2008 e 2009, il rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione complessiva, ai fini della fruizione dell'incremento del contributo ordinario e fino allo stesso importo complessivo dell'anno 2007, scende dal 30% al 25%. (art.1, c.703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.2, c.10, legge 24 dicembre 2007, n.244).

12.2. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.

13. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario e fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è incrementato in misura pari al 30%, qualora il rapporto tra popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 5%. (art.1, c.703, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296;

circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).).

13.1. La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale.

14. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario e fino ad un importo complessivo di 20 milioni di euro, è attribuito un contributo complessivo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. (art.1, c.703, lett. d, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

15. Per il solo anno 2008, ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non sono rientrati nei parametri popolazione residente ultrasessantacinquenne / popolazione complessiva o popolazione residente di età inferiore a cinque anni / popolazione complessiva e non hanno, quindi, fruito dell'incremento sul fondo ordinario di cui ai precedenti punti 12 e 13, sono destinati 100 milioni di euro aggiuntivi sul fondo ordinario, da ripartire in proporzione / alla popolazione residente. (art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244).

15.1. L'incremento è subordinato alla verifica degli effettivi risparmi di spesa che saranno quantificati dal ministero dell'economia e finanze sui costi della politica, a seguito delle certificazioni che saranno rese dagli enti locali entro il 30 giugno 2008, a fronte dei quali è stato ridotto di 313 milioni di euro il fondo ordinario. (art.2, c.31 e 32).

15.2. L'incremento sarà, quindi, commisurato all'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, se superiori a 213 milioni di euro e per la parte eccedente.

16. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti e fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, è concesso un ulteriore contributo a favore dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. (art.1, c.703, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296 circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).).

16.1. Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio, in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti. (art. 94, c. 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

16.2. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, esclusa l'attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, non è finanziato dal 2005. Il contributo sul fondo era riservato per l'80% ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane.

17. Per l'anno 2008 è confermato il contributo di 103,291 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo. (tabella F allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.244).

18. A decorrere dall'anno 2006, un fondo di 220 milioni di euro è destinato anche agli enti locali a fronte dei maggiori oneri contrattuali del biennio 2004-2005, per la quota di incremento dello 0,70% rispetto alla complessiva crescita delle retribuzioni del 5,01% derivante dall'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto del Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005. (art.1, c.178, legge 23 dicembre 2005, n.266).

18.1. I trasferimenti sono attribuiti a seguito del riparto del fondo con i criteri e le modalità approvati con D.M. 18 ottobre 2006 (in G.U. n.260 dell'8 novembre 2006).

18.2. Ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a decorrere dall'anno 2006, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) unità di personale a tempo determinato e indeterminato comunicate in sede di conto annuale 2004;
- b) benefici medi pro-capite decorrenti dal 31 dicembre 2005, a valere sull'anno 2006 previsti dal CCNL.

18.3. Sono esclusi dal riparto gli enti che non hanno presentato il conto annuale del personale.

19. Un fondo annuo dell'ammontare massimo di 33.569.698,00 è destinato a favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni e compiti amministrativi loro conferiti. **(art.52, c.8, legge 23 dicembre 2000, n.368).**

19.1. Il fondo viene utilizzato in caso di effettive sopravvenute esigenze valutate dalla presidenza del consiglio dei ministri.

19.2. Il fondo è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite in attuazione dell'art.118 della Costituzione. **(art.1, c.60, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

20. Ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. **(art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5).**

20.1. Gli enti interessati devono produrre richiesta di attribuzione del contributo presentando apposita certificazione su modello allegato alla circolare del Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96. **(in G.U. n.243 del 16 ottobre 1996).**

21. A decorrere dall'anno 2008, una quota di 5 milioni di euro del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali è destinata agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini della valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria. **(art.3, c.138, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

22. Agli enti locali è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale dipendente dalla società per azioni FIME assunto dagli enti stessi. **(art.1, legge 23 luglio 1998, n.251).**

22.1. Per l'anno 2002 e per ogni anno successivo, gli enti locali richiedono il rimborso delle spese sostenute a mezzo di certificazione da trasmettere all'ufficio territoriale del governo competente per territorio che, a sua volta, dovrà, trasmetterli, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al ministero dell'interno, pena la mancata erogazione del contributo. **(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 13 maggio 2002, n. F.L. 12/2002).**

23. Con D.M. 1 settembre 2000, n.318, è stato approvato il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali. **(in G.U. n.257 del 3 novembre 2000).**

23.1. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni. **(art.1.-quater, c.7, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).**

23.2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facenti parte delle unioni di comuni sono considerati come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. **(art.1.-quater, c.8, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).**

23.3. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

23.4. Ai comuni derivanti da procedure di fusione spettano il 15% del totale dei fondi erariali annualmente destinati.

23.5. Alle unioni di comuni spettano il 60% del totale dei fondi.

23.6. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano il 25% dei fondi.

23.7. In caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali, i contributi spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione e al territorio oggetto di variazione. **(art.27, c.5, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

24. Per il triennio 2008-2009, il fondo nazionale per la montagna è finanziato con 50 milioni di euro per ciascun anno. **(art.2, c.40, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

25. A decorrere dall'anno 2008, è istituito il fondo per lo sviluppo delle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro. **(art.2, c.41, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

25.1. Il fondo è destinato a finanziare interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

26. Per effetto della riforma delle comunità montane, il fondo ordinario assegnato alle comunità medesime è ridotto di 33,4 milioni di euro, per l'anno 2008, e di 66,8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009. **(art.2, c.16, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

27. Dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'Ici per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali. **(art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

27.1. L'aumento dei trasferimenti statali interviene se i minori introiti sono superiori a euro 1.549,37 ed allo 0,50% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

27.2. Qualora per effetto della determinazione definitiva della rendita catastale dei fabbricati di categoria D dovesse derivare un introito superiore, almeno del 30%, rispetto a quello conseguito prima dell'autodeterminazione, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. **(art.64, c.2).**

27.3. La riduzione si attua e permane a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta definitiva, anche a seguito della definizione dei ricorsi.

27.4. Con decreto Ministero interno 1 luglio 2002, n.197, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi e per la riduzione nei casi di cui al precedente punto. **(in G.U. n.214 del 12 settembre 2002).**

27.5. Al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, devono inviare al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita certificazione attestante il minor gettito Ici.

27.6. A decorrere dall'anno 2007, il termine del 30 giugno per l'invio della certificazione è perentorio, a pena di decadenza dell'assegnazione del trasferimento. **(art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

27.7. Analoga certificazione, relativa al maggior gettito, deve essere presentata dai comuni per i quali deve procedersi alla riduzione dei trasferimenti.

27.8. Il trasferimento statale assegnato viene rideterminato, per tutti gli anni in riferimento, a eguito della revisione in aumento dei criteri di determinazione della rendita catastale degli opifici e degli immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali. (art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311).

27.9. La certificazione deve essere presentata solo se è avvenuta una variazione rispetto alla precedente, ovvero in caso di perdita accertata e non certificata. (circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2007, n. F.L. 9/2007).

27.10. I comuni che hanno presentato certificazione e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare ulteriori richieste, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali.

28. La minore entrata derivante dall'esenzione dell'Ici degli immobili destinati alla attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto, viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, ragguagliato per ciascun comune al gettito riscosso nell'esercizio 2002. (art.2, c.2, legge 1 agosto 2003, n.206).

28.1. I trasferimenti aggiuntivi non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

28.2. Le modalità per la quantificazione del minore gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con D.M. 25 maggio 2005.

29. La minore entrata derivante dall'esenzione dell'imposta pubblicitaria o del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle insegne viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguaglio all'esercizio 2001. (art.10, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).

29.1. I trasferimenti aggiuntivi, a decorrere dal 2002, non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

29.2. Le modalità per la quantificazione del minor gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con decreto del Ministero economia e finanze 7 gennaio 2003. (in G.U. n.79 del 4 aprile 2003).

29.3. Entro il 19 maggio 2003 i comuni hanno trasmesso alle prefetture competenti per territorio il modello di certificazione approvato con il predetto D.M. attestante le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di esenzione.

29.4. L'erogazione del trasferimento complessivo avviene a favore dei soli enti che hanno fatto pervenire al Ministero interno le certificazioni entro il 20 novembre 2003. (circolare telegrafica Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 10 novembre 2003, n. F.L. 36/2003).

29.5. Per gli enti ai quali sono stati restituiti i certificati con istruttoria e che non li hanno rinviati, i pagamenti avverranno successivamente.

30. A decorrere dall'anno 2007, la maggiorazione di 10 milioni di euro sui trasferimenti ordinari a favore dei comuni facenti parte delle province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano è attribuita per il 40% ai soli comuni confinanti con i territori delle province autonome e per il restante 60% agli altri comuni delle province interessate. (art.1, c.494, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dell'art.1, c.709, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

30.1. Il riparto è affettuato per il 90% in base alla popolazione e per il 10% in base al territorio.

31. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione provinciale 1% all'Irpef, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. (art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.152, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).

32. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione comunale dello 0,69% al gettito dell'Irpef, i trasferimenti statali sono ridotti in misura proporzionale alla riduzione del fondo ordinario, pari alla quota di compartecipazione, tale da garantire l'invariazione delle risorse. (art.1, c.190, legge 27 dicembre 2006, n.296).

32.1. La riduzione dei trasferimenti, determinata, per l'anno 2007, sul gettito Irpef 2005, nella misura dell'11,07% del fondo ordinario, resta consolidata negli anni successivi. (circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

33. I trasferimenti erariali sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante agli enti locali dalle modifiche apportate all'Irpef. (art.1, c.10, legge 27 dicembre 2006, n.296).

33.1. Le modalità attuative sono definite con D.M. che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007. (art.1, c.10 e 322).

Trasferimenti statali enti commissariati

1. A decorrere dall'anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie degli enti locali commissariati per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali, previa presentazione di richiesta. (art.1, c.704, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007)).

1.1. Il trasferimento a rimborso degli oneri ha vincolo di destinazione per spese di investimento.

2. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, agli enti locali i cui organi siano stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso e che si trovino in tale condizione al 1° gennaio di ciascun anno, è corrisposto un contributo, fino ad un importo complessivo di 30 milioni di euro annui, da destinare alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche. (art.1, c.707, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

2.1. Al riparto delle somme si provvede in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, quale parametro pro-capite, in favore degli enti locali che si trovino nella situazione sopra evidenziata alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 2007, 1° gennaio 2008 e 1° gennaio 2009.

2.2. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

3. I trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione all'Irpef spettanti per l'intero esercizio in favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria, sono erogati in unica soluzione. (art.1, c.705, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

3.1. Qualora la richiesta pervenisse ad esercizio già avviato, l'anticipazione complessiva riguarderà gli importi ancora da erogare.

4. A decorrere dall'anno 2007, gli oneri per il personale assegnato, in posizione di comando o distacco, agli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono posti a carico dello Stato. **(art.1, c.706, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

4.1. Gli oneri, qualora anticipati dai comuni, sono rimborsati sul finanziamento autorizzato di 5 milioni di euro annui. **(circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 febbraio 2007, n. F.L. 3/2007, e 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

5. In favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui consigli sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso è disposta una anticipazione dei trasferimenti statali, previa predisposizione di un piano di risanamento della situazione finanziaria da parte della Commissione straordinaria ed approvazione dello stesso con decreto del ministro dell'interno. **(art.145 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.6, c.1 bis, D.L. 29 marzo 2004, n.80, nel testo della conversione in legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).**

5.1. L'importo dell'anticipazione è pari all'ammontare dei residui attivi dei titoli I e III risultanti dell'ultimo rendiconto approvato, entro il limite massimo di cinque annualità dei trasferimenti statali correnti e della quota di compartecipazione Irpef, al netto degli importi già corrisposti per l'esercizio in corso. **(art.145 bis, c.1).**

5.2. Le compensazioni ed i conguagli per il recupero dell'anticipazione saranno effettuati a decorrere dall'esercizio successivo sui trasferimenti erariali correnti e sulle quote di compartecipazione al gettito Irpef.

Trasferimenti statali - fondo Iva

1. Le risorse erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate a soggetti esterni agli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vanno ad alimentare un fondo da ripartire agli enti interessati. **(art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.711, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Le disposizioni per l'attivazione del fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contimento delle tariffe, sono dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33.

1.2. Per l'attribuzione del contributo spettante per gli anni a decorrere dal 2001, gli enti devono attestare gli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, intendendosi per servizi non commerciali quelli assoggettati ad Iva che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta.

1.3. **La modifica intervenuta con la legge finanziaria 2007, che limita la contribuzione statale ai soli casi di esternalizzazione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, si applica dal 1° gennaio 2007. (art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.4. L'attestazione degli oneri per Iva, sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dagli affidatari dei predetti servizi, deve essere inviata, con l'apposito modello di certificazione,

entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio. **(Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L./1/2004).**

1.5. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 31 marzo non consentirà la partecipazione al riparto del fondo.

1.6. **La certificazione limitata agli oneri per Iva sui soli servizi a tariffa decorre dall'anno 2007, ossia da quella da presentare entro il 31 marzo 2008.**

1.7. **Resta ferma la validità delle certificazioni presentate fino al 31 marzo 2007.**

1.8. L'erogazione del contributo spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, nella misura del 50% dello stanziamento di iniziale dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Il pagamento della seconda rata, per la quale non è fissata la scadenza, sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

1.9. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli enti locali titolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi. **(art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472).**

2.1. Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico. **(in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001).**

2.2. Per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno. **(Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L./1/2004).**

2.3. Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime dall'anno 2001, il modello di certificazione degli oneri da sostenere deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno.

2.4. Per l'attribuzione della seconda rata dei contributi spettanti per gli anni 2001 e successivi, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2.5. L'erogazione della prima rata del contributo sarà effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

2.6. L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

2.7. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Trasferimenti statali – Erogazione

1. Nelle more della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, i contributi sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministero interno 21 febbraio 2002. **(art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

1.1. I contributi ordinario, consolidato e perequativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre.

1.2. Il contributo sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, quale concorso statale sulle rate di ammortamento dei mutui, è erogato in due rate, rispettivamente, per il 60% entro il mese di maggio e per il restante 40% entro il mese di ottobre.

1.3. Il contributo a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questo assimilati, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

1.4. Il contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, è erogato in unica rata entro il mese di giugno

1.5. Il contributo compensativo del minor importo Ici accertato per effetto dell'ulteriore detrazione sulle abitazioni principali, è erogato per il 50% entro il 16 giugno e per il 50% entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. (art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.6. I contributi previsti da altre disposizioni normative, se non diversamente disciplinato, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili.

2. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti. (**art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289**)

2.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.

2.2. In caso di incapienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

3. Il recupero delle maggiori somme corrisposte ai comuni con popolazione da oltre 5.000 abitanti in via preventiva nel periodo 2000-2004 per addizionale sui consumi di energia elettrica, è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009. (**art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, nel testo modificato dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005**).

3.1. Il recupero delle maggiori somme come sopra corrisposte ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, è effettuato con rateizzazione in otto anni, dal 2005 al 2012.

3.2. In termini di competenza, le operazioni di recupero non conducono alla riduzione dei trasferimenti statali sulla previsione di bilancio, bensì a minori accertamenti di entrata per la quota di addizionale non portata in detrazione dei trasferimenti negli anni pregressi.

4. Con D.M. dell'economia e finanze 9 ottobre 2006, n.293, è stato adottato il regolamento per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali. (**in G.U. n.295 del 20 dicembre 2006**).

4.1. I versamenti possono essere effettuati anche con bonifico bancario o postale a decorrere dal 19 giugno 2007.

4.2. Gli enti locali per i quali le erogazioni dei trasferimenti sono disposte con accredito sul conto corrente bancario o postale, devono comunicare entro il 31 dicembre 2007 al ministero interno, direzione centrale finanza locale, il codice IBAM, quello ABI e CAB. (**circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 novembre 2007, n. F.L. 28/2007**).

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili

1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, inizialmente istituita nella misura di leuro per passeggero imbarcato e per il solo anno 2004, è diventata

permanente. (**art.2, c.11, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art.7 quater, aggiunto al D.L. 29 marzo 2004, n.80, dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n.140**).

1.1. L'addizionale nella misura di 1 euro per passeggero imbarcato è versata all'entrata del bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente per i primi 30 milioni di euro.

1.2. La parte eccedente i 30 milioni di euro affluisce in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e, per una quota pari al 40% del fondo medesimo, viene ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi, secondo la media delle seguenti percentuali:

a) superficie di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;

b) superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

1.3. La quota del fondo ripartita a favore dei comuni sede di aeroporto o confinanti con essi è raddoppiata, passando dell'iniziale 20% al 40% del fondo medesimo. (**art.2, c.11, legge 24 dicembre 2003, n.350, nel testo modificato dall'art. 6 quater, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.44**).

1.4. La quota dell'introito annuale spettante ai comuni beneficiari potrà essere determinata e attribuita solo nell'esercizio successivo a quello di riferimento. (circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489).

2. Con D.M. 8 maggio 2006 sono disciplinate le modalità di ripartizione della quota del 40% del fondo a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale. (**in G.U. n.133 del 17 maggio 2006**).

2.1. Il fondo è ripartito attribuendolo ai comuni, in acconto, sulla base dei dati di traffico relativi all'anno precedente, in proporzione diretta al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti.

2.2. La definizione dei conguagli sarà operata una volta divulgati i dati definitivi del traffico annuale.

2.3. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più comuni, il riparto tra i comuni interessati è disposto secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime.

3. L'addizionale comunale è incrementata di un euro, passando a 2 euro per passeggero imbarcato. (**art.6 quater, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43**).

3.1. L'incremento dell'addizionale è versata al bilancio dello Stato e da questi acquisita definitivamente.

4. Dall'anno 2007, l'addizionale è incrementata di ulteriori 50 centesimi, passando a 2,50 euro per passeggero imbarcato. (**art.1, c.1328, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

4.1. L'incremento è acquisito dallo Stato e destinato a finanziare i servizi antincendi negli aeroporti.

Addizionale comunale all'Irpef

1. Con il D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, al quale fanno riferimento gli articoli ed i commi senza alcuna altra indicazione, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, c.10, della legge 27 dicembre 1997, n.449. (**in G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998**)

2. L'aliquota base dell'addizionale è determinata con D.M. ancora da emanare, con equivalente riduzione delle aliquote Irpef. (**art. 1, c. 2**).

2.1. Il gettito derivante dall'aliquota base dell'addizionale è destinato a coprire gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. (**art. 48, c. 10, lett. b, legge 27 dicembre 1997, n. 449**).

2.2. L'attribuzione della risorsa è contestuale alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. (**art. 7, c. 1, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112**).

2.3. Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002. (**art.67, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448**).

3. I comuni hanno facoltà di deliberare, con atto regolamentare di competenza del Consiglio, una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base (in atto "zero"), per un importo massimo annuo dello 0,8%. (**art. 1, c. 3, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. a, legge 27 dicembre 2006 n.296**)

3.1. Dal 2007 non è valida la norma che prevedeva l'aliquota massima applicabile dello 0,5%, con un incremento massimo annuo dello 0,2% fino al raggiungimento del predetto limite.

3.2. I comuni possono determinare l'aliquota aggiuntiva anche in mancanza del D.M. con il quale verrà fissata l'aliquota base. (**art. 1, c. 3**).

3.3. L'applicazione dell'addizionale è facoltativa anche per i comuni dissestati. (**circolari Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 9 dicembre 1998, n. F.L. 34/98, e 17 dicembre 1998, n. F.L. 37/98**).

4. I consigli comunali possono stabilire una soglia di esenzione dell'addizionale, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (**art.1, c.3 bis, aggiunto dall'art.1, c.142, lett. a bis, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

5. La deliberazione di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare facoltativamente a partire dall'anno successivo, per un importo massimo annuo dello 0,8% deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere per i periodi d'imposta dell'anno successivo. (**art.1, c.3, nel testo sostituito dall'art.1, c.142, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

5.1. Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per deliberare l'aliquota dell'addizionale è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio. (**art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

5.2. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

5.3. L'esecutività della deliberazione, viene differita alla data di pubblicazione su sito informatico.

5.4. Le modalità per la pubblicazione e l'individuazione del sito sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

5.5. Con D.M. 31 maggio 2002 è stato individuato il sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei comuni relative all'addizionale comunale all'Irpef. (**in G.U. n.130 del 6 giugno 2002**).

5.6. La pubblicazione sul sito internet denominato www.finanze.it deve essere effettuata a cura dell'ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e finanze, al quale i comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica

dell'aliquota dell'addizionale Irpef devono inviare copia conforme all'originale della deliberazione.

5.7. L'invio deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite fax, oppure per estratto mediante posta elettronica.

5.8. Una volta intervenuta la pubblicazione, gli effetti della variazione di aliquota si producono sin dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito. (**circolare Ministero economia e finanze, Agenzia delle entrate, 22 ottobre 2001, n.92**).

6. Dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2006, le aliquote di addizionale applicabili non potevano essere superiori a quelle in vigore per l'anno 2002. (**art. 3, c. 1, lett. a, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.51, legge 30 dicembre 2004, n.311**).

6.1. La sospensione della facoltà di aumentare l'aliquota è cessata dal 2007 (**art. 1, c.51, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1, c.144, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

7. Al pagamento dell'addizionale sono tenuti tutti i contribuenti sui redditi dei quali risulta dovuta l'Irpef. (**art. 1, c. 4**).

7.1. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce. (**art. 1, c. 4, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. b, n.2, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

8. Fino all'anno 2006, la ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è stata effettuata dal Ministero dell'interno e l'accertamento contabile dei proventi è avvenuto sulla base delle comunicazioni annuali delle somme spettanti, come segue:

- attribuzione a titolo d'acconto, entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sull'intero importo delle somme versate, in base a dati statistici forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni;

- attribuzione definitiva degli importi dovuti, sulla base di dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno, con conguaglio anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. (**art.1, c.7, nel testo sostituito dall'art.25, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448**).

9. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale avrebbe dovuto essere eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo. (**art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

9.1. Con decreto del ministero economia e finanze 5 ottobre 2007 sono stabilite le modalità operative per l'effettuazione del versamento diretto ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2008. (**in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007**).

9.2. La ripartizione delle somme a favore dei comuni è operata dall'Agenzia delle entrate, che provvede all'accredito degli importi sui relativi conti correnti postali.

9.3. I comuni devono procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a "Comune di- Addizionale comunale all'Irpef". (**circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 ottobre 2007, n. F.L. 21/2007**).

10. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo. (**art.1, c.4, D.Lgs 28 settembre 1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. b, n.2, legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'art.40, c.7, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222**).

10.1. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva.

10.2. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'Irpef.

10.3. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. **(art.1, c.5, nel testo sostituito dall'art.1, c.142, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Compartecipazione comunale all'Irpef

1. Non sono state prorogate dall'anno 2007 le disposizioni in materia di compartecipazione gettito Irpef nella misura del 6,50%. **(art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Per effetto del venir meno della compartecipazione comunale all'Irpef del 6,50%, i trasferimenti correnti e quelli spettanti ad altro titolo che, in caso di insufficienza dei primi, erano stati ridotti nella misura sufficiente al recupero integrale della ex compartecipazione, sono integralmente ripristinati. **(art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una compartecipazione dello 0,69% al gettito Irpef, determinata sul gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. **(art.1, c.189, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. L'importo complessivo della compartecipazione per l'anno 2007 è determinato in 851 milioni di euro, pari all'11,07% dei trasferimenti a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario. **(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n.F.L.5/2007).**

2.2. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali ordinari, in misura annua costante.

2.3. La decurtazione è effettuata in misura proporzionale alla riduzione del fondo ordinario, pari alla quota di compartecipazione, tale da garantire l'invarianza delle risorse. **(art.1, c.190).**

2.4. A decorrere dall'anno 2008, l'incremento del gettito compartecipato rispetto al 2007 derivante dalla dinamica dell'Irpef, ferma restando la decurtazione sul trasferimento ordinario 2007, consolidata, è ripartito ai comuni con criteri che tengano conto, primariamente, delle finalità perequative e di promozione dello sviluppo economico. **(art.1, c.191).**

2.5. La ripartizione dell'incremento sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006. **(art.1, c.702).**

2.6. I criteri di riparto dell'incremento di gettito sono definiti con D.M.

3. A decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione Irpef è elevata alla misura dello 0,75%. **(art.1, c.192, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

4. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dai comuni, il Ministero dell'interno, in caso di insufficienza dei trasferimenti, è autorizzato a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione comunale all'Irpef. **(art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289)**

4.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.

4.2. In caso di incapienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.

Addizionale provinciale all'Irpef

1 L'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, istituisce una addizionale provinciale all'Irpef, il cui gettito è destinato a coprire gli oneri delle funzioni e dei compiti trasferiti alle province ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 **(gli articoli ed i commi senza alcun'altra indicazione nei punti che seguono, sono riferiti al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, modificato dal predetto art. 12 legge 133/1999).**

2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è determinata con DM da emanare con equivalente riduzione delle aliquote Irpef. **(art. 1, c.2).**

2.1. L'applicazione decorre dall'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota.

2.2 L'attribuzione della risorsa sarà contestuale alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. **(art. 7, c. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).**

2.3. Le modalità di attribuzione delle risorse derivanti dall'introduzione dell'addizionale sono disciplinate dall'art. 2.

2.4. Il D.M. di determinazione dell'aliquota base, per la parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 novembre 2002. **(art.67, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

Compartecipazione provinciale all'Irpef

1. Per l'anno 2008 è confermata, la compartecipazione provinciale al gettito Irpef, in misura pari all'1% del riscosso in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente. **(art.1, c.3, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2. Il provento è ripartito alle province dal Ministero interno, in proporzione dell'imposta netta dovuta dai contribuenti su base territoriale di domicilio fiscale. **(art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.152, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1 Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. **(art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.338)**

2.2. La decurtazione è effettuata prioritariamente sui trasferimenti correnti e solo in caso di insufficienza dei questi viene effettuata sui trasferimenti spettanti ad altro titolo. **(nota metodologica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 marzo 2006).**

2.3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti statali risulti insufficiente al recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa viene corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province, entro il 30 ottobre 2006, l'importo previsionale del gettito ed il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti, per l'anno 2008. **(art.67, c.5, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.152, legge 23 dicembre 2005, n.266).

3.1. L'importo del gettito 2008 della compartecipazione è erogato in quattro rate di uguale importo nel corso dell'anno 2008.

3.2. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali comunicati dal Ministero interno; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati consuntivi 2007, operando i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

4. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute alle province, il Ministero dell'interno, in caso di insufficienza dei trasferimenti, è autorizzato a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione provinciale all'Irpef. (**art. 31, c. 14, legge 27 dicembre 2002, n. 289**)

4.1. Su richiesta dell'ente, può procedersi alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti.

4.2. In caso di incapienza dei trasferimenti e della compartecipazione, può procedersi alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare

5. È assicurata l'invarianza del gettito tributario che dovesse essere ridotto per effetto dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese per incentivi agli investimenti. (**art.64, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289**).

5.1. Le misure compensative saranno definite con D.M..

5.2. La quantificazione delle minori entrate conseguenti ai crediti d'imposta per gli esercizi pregressi sarà quantificata da un comitato tecnico che sarà istituito con D.M.. (**art.64, c.2**).

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

1. L'addizionale sui consumi elettrici è sostituita dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. **art.6, D.L. 28 novembre 1988, n.511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, nel testo sostituito dall'art.5, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, in suppl. ord. n.77 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2007).**

2. L'addizionale comunale è determinata in:

- Euro 18,58 per mille kwh (ex lire 36 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensile;
- Euro 20,40 per mille kwh (ex lire 39,5 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case. (**art.6, c.1, lett. a, b**).

3. L'addizionale provinciale è determinata in euro 9,30 per mille kwh (ex lire 18 per kwh) per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. (**art.6, c.1, lett. c**).

3.1. Le province hanno facoltà di aumentare da euro 9,30 fino a euro 11,40 l'addizionale provinciale con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. (**art.6, c.2**).

3.2. La misura dell'addizionale deve essere deliberata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la misura applicata nell'anno precedente. (**art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

3.3. Le deliberazioni di incremento dell'addizionale provinciale sono pubblicate su sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del ministero economia e finanze, con modalità che saranno stabilite con provvedimento da emanare.

3.4. Con decreto del ministero economia e finanze 11 giugno 2007, sono stabilite le modalità operative per la pubblicazione nel sito internet del dipartimento per le politiche fiscali del Mef delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. (**in G.U. n.141 del 20 giugno 2007**).

3.5. Le deliberazioni provinciali concernenti variazioni, anche in estratto, devono essere inviate, mediante posta elettronica (dpf.accise@finanze.it), entro trenta giorni dell'intervenuta esecutività.

3.6. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

4. Le addizionali all'accisa sull'energia elettrica hanno decorrenza dal 1° giugno 2007. (**art.9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26**).

5. L'ente liquidatore delle addizionali sui consumi di energia elettrica deve garantire a comuni e province il diritto di verificare, mediante l'accesso alle informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione. (**c.10, c.12, legge 13 maggio 1999, n.133**).

6. Le modalità ed i termini per la trasmissione dei dati inerenti all'addizionale agli enti locali che ne fanno richiesta sono stabiliti con provvedimento direttoriale da emanare entro il 28 febbraio 2007. (**art.1, c.152, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

6.1. L'emanato provvedimento direttoriale dell'agenzia delle dogane prevede che:

- dal 1° giugno 2007, gli enti locali possono richiedere all'agenzia delle dogane, attraverso il servizio telematico doganale-Edi, i dati relativi ai soggetti distributori ed alle dichiarazioni di consumo, già in possesso dell'agenzia;
- dal 1° luglio 2007 saranno disponibili le informazioni delle dichiarazioni di consumo 2007 presentate alla scadenza del 20 febbraio 2007;
- per le annualità successive, le informazioni saranno disponibili entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di consumo presentate dai distributori;
- dal 1° luglio 2008, saranno resi disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (**provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007**).

6.2. Le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico doganale-Edi ed i modelli per la richiesta sono resi disponibili entro il 1° giugno 2007 sul portale dell'agenzia (www.agenziadogane.gov.it).

6.3. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati saranno rese disponibili sul portale dell'agenzia a partire dal 1° giugno 2007.

6.4. Con nota 31 maggio 2007, prot. N.3717, dell'agenzia delle dogane, sono fornite le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico dogane-Edi ed il modello per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del sistema.

7. Nell'anno 2003, per gli anni precedenti, i conguagli delle addizionali sono stati operati sulla base di dati stimati che, sottoposti a verifica, hanno consentito di accertare la necessità di recuperare nei confronti dei comuni una quota di maggiori introiti. (**circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005**).

7.1. Sulla base dei nuovi dati, sono stati rideterminati la quota annuale di aumento/detrazione

dei trasferimenti ed i relativi conguagli per gli anni pregressi.

7.2. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva è effettuato con rateizzazione in cinque anni, dal 2005 al 2009, per i comuni con popolazione da 5.000 abitanti in su, e in otto anni, dal 2005 al 2012, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. **(art.2, D.L. 31 marzo 2005, n.44, nel testo della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).**

8. Con D.M. da emanare, sono individuate le province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale. **(art.1, c.153, legge 27 dicembre 2006, n.296; nel testo modificato dall'art.6, c.6, D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n.127).**

8.1. Il limite di spesa fissato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è elevato ad 8 milioni.

Imposta provinciale di trascrizione

1. L'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la commessa addizionale provinciale sono abolite dal 1° gennaio 1999. **(art. 51, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

2. Le province possono istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico avente competenza nel proprio territorio. **(art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

2.1. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo sportello telematico dell'automobilista. **(art.3, c.2, D.L. 14 marzo 2005, n.35, nel testo modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.80).**

2.2. L'istituzione dell'imposta e la misura della tariffa sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

3. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 51 del D.Lgs. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. **(art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

3.2. Il regolamento non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Qualora la scadenza del 31 dicembre per la deliberazione di bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento, qualora non ancora adottato, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. **(art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

4.1. Nei casi di cui al punto precedente, gli aumenti dell'Ipt sono retroattivi e, tuttavia non devono essere richieste sanzioni e interessi moratori per le somme non riscosse. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 17 luglio 2007, n.20957).**

5. La tariffa dell'imposta è stabilita con decreto del ministro delle finanze, in misura tale da garantire il complessivo gettito delle abolite imposta erariale e addizionale provinciale. **(art. 56, c. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

5.1. Con D.M. 27 novembre 1998, n. 435, sono state approvate le misure dell'imposta. **(in G.U. 17 dicembre 1998, n. 294).**

5.2. Le province possono aumentare la tariffa determinata con decreto ministeriale fino ad un massimo del 30 per cento (20% fino all'anno 2006). **(art. 56, c. 2, nel testo modificato dall'art.1, c.154, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.3. L'aumento della tariffa può essere deliberato anche successivamente al 1999, con deliberazione da adottare entro la data fissata per l'approvazione del bilancio.

5.4. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dal momento dell'entrata in vigore della deliberazione. **(art.56, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo aggiunto dall'art.54, c.1, lett. b, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

5.5. Qualora l'aumento sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione, opera dalla data della notifica stessa.

5.6. Fino a tutto il 2006, poiché nella disciplina del tributo non esiste alcun meccanismo che consenta di prorogare di anno in anno gli aumenti tariffari, il mantenimento delle tariffe aumentate era condizionato all'adozione di apposita deliberazione annuale confermativa.

5.7. Dall'anno 2007, in caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la tariffa applicata nell'anno precedente. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

6. Quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, è dovuta una sola imposta. **(art. 56, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

7.La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta, nonché i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni possono essere gestiti direttamente dalla provincia, oppure:

- a) affidati mediante convenzione ad azienda speciale, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
- b) ai concessionari per la riscossione e ai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;
- c) allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico. **(art. 56, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

7.1. L'affidamento al concessionario del pubblico registro automobilistico, che dovrà riversare le somme riscosse alla tesoreria della provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità ed inviare alla provincia stessa la relativa documentazione, è effettuato a condizioni da stabilire tra le parti.

8. Non si estendono all'Ipt le esenzioni dalle tasse automobilistiche per i veicoli e motoveicoli che hanno compiuto il 30° anno dalla loro costruzione ed a quelli di particolare interesse storico e collezionistico che hanno compiuto il 20° anno dalla loro costruzione.

8.1 Per gli autoveicoli e per i motocicli che presentano tali caratteristiche, l'imposta si applica in misura forfettaria. **(art. 63, c. 4, legge 21 novembre 2000, n. 342).**

8.2. Sugli importi stabiliti in misura forfettaria non può essere esercitata la facoltà di deliberare aumenti fino al 20 per cento.

9. L'esenzione prevista per i veicoli adattati in funzione delle esigenze dei soggetti portatori di handicap è estesa anche:

- a) ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- b) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. **(art. 30, c.7, legge 23 dicembre 2000, n. 388).**

9.1. L'esenzione è riconosciuta a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti portatori di handicap **(art.1, c.36, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

9.2. In caso di trasferimento prima di due anni dall'acquisto e salvo che i disabili cedenti ne

debbano acquistare uno nuovo in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, è dovuta l'imposta. **(art.1, c.37).**

10. L'esenzione dall'imposta sugli atti di acquisto conclusi nel periodo 8 luglio / 31 dicembre 2002 e 13 gennaio / 31 marzo 2003, per la disciplina dell'accesso agli ecoincentivi, si applica esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al PRA siano state presentate entro i 60 giorni successivi alla data di acquisto. **(art.1, c.323, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

11. L'imposta è ridotta ad 1/4 per:

- a) gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè non siano adatti al trasporto di cose;
- b) i rimorchi ad uso abitazione per campeggi e simili. **(art. 56, c. 6, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

12. Le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro che si applicavano alla IET devono ritenersi valide anche per l'IPT. **(risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 17 aprile 2000, n. 49/E).**

12.1. Sono, quindi, applicabili le seguenti esenzioni e agevolazioni:

- atti e procedimenti del giudice di pace che non eccedono i due milioni;
- atti relativi a finanziamenti agevolati;
- operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni;
- atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi.

13. Sono escluse dall'imposta le cessioni dei contratti di locazione finanziaria o leasing nel caso in cui il concessionario sia una banca oppure un soggetto sottoposto alla vigilanza consolidata della banca d'Italia o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.107 del D.Lgs. 385/1983. **(risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 ottobre 2000, n.151/E).**

14. Non sono dovute formalità di trascrizione o annotazione per i veicoli trasferiti in dipendenza di atti di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente. **(art.56, c.6, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).**

15. A decorrere delle formalità presentate al Pra dal 15 gennaio 2000, le sanzioni per l'omessa o ritardata registrazione dei passaggi di proprietà si riducono dal 400% dell'imposta alla misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471. **(art. 56, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

15.1. La nuova sanzione è pari al 30% dell'imposta evasa, salvo le riduzioni disposte dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 473.

Imposta R.C. auto

1. In sede di devoluzione alle province da parte dei concessionari, per l'anno 2003, del gettito dell'imposta R.C. auto il Ministero interno provvederà all'eventuale recupero della riduzione dei trasferimenti, qualora non sia stato possibile operarla a motivo dell'inesistenza o dell'insufficienza degli stessi negli anni 1999 e seguenti, per effetto del passaggio a carico dello Stato del personale ATA degli istituti statali di ogni ordine e grado, del maggior gettito dell'addizionale base provinciale sui consumi di energia elettrica, dell'imposta R.C. auto e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA. **(art. 31, c. 12, legge 27 dicembre 2002, n. 289).**

1.1. Con D.M. 17 novembre 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il recupero. **(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).**

1.2. Per l'importo da recuperare per le annualità fino al 2002, le province possono operare una rateizzazione decennale, a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 30 novembre 2004, per la prima rata, ed entro il 15 luglio di ciascun anno successivo e con l'obbligo di inviare, entro 10 giorni dal versamento, comunicazione dell'avvenuto adempimento al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale.

1.3. Per l'importo da recuperare annualmente dall'anno 2003, le province provvedono al versamento annualmente dovuto entro il 30 novembre 2004, per l'annualità 2003, ed entro il 15 settembre di ciascun anno successivo, con l'obbligo di inviare, entro 10 giorni dal versamento, comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale.

1.4. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, relativi sia al recupero rateizzato delle annualità fino al 2002 e sia al recupero delle somme dall'anno 2003, i concessionari della riscossione provvedono a decurtare dalle devoluzioni del gettito dell'imposta le somme non versate ed i relativi interessi di ritardato pagamento, riversandole in favore dello Stato.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali per il recupero di somme dovute dalle province nei rapporti tra queste e lo stato o tra province medesime, in conseguenza a errate attribuzioni di somme dovute a titolo d'imposta effettuate negli anni 1999 e 2000 dai concessionari della riscossione. **(art.3, c.37, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

3. L'imposta R.C. auto è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o ai danni causati dalla loro circolazione. **(art.1 bis, c.1, legge 29 ottobre 1961, n.1216, nel testo modificato dall'art.1, c.320, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con deliberazione da adottare prima dell'approvazione del bilancio di previsione, i consigli comunali determinano l'aliquota dell'imposta da un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille; l'aliquota può essere diversificata entro tale limite. **(art.6, c.1 e 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo modificato dall'art.1, c.156, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Dall'anno 2007, la competenza a determinare l'aliquota Ici è attribuita al consiglio Comunale.

1.2. Dall'anno 2007 non è più in vigore la norma che prevedeva in mancanza di deliberazione l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille, per cui, in caso di mancata approvazione entro il 31 marzo 2007, le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2006. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2. Con deliberazione di natura regolamentare da adottare prima dell'approvazione del bilancio di previsione, i comuni possono stabilire riduzioni e detrazioni dall'imposta, nonché modalità di riscossione:

- a) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- b) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili **(art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265);**

- c) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (**art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504**);
- d) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (**art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504**);
- e) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (**art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504**);
- f) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (**art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446**);
- g) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (**art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662**);
- h) **l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti – tipo fino all'esenzione dell'imposta. (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244)**;
- i) l) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (**art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431**);
- m) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (**art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148**);
- n) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dell'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (**art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266**);
- o) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (**art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446**);
- p) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale (**artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504**).

3. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota Ici devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta ufficiale, su modello definito con D.M. (**art. 52, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. s. D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506**).

3.1. L'adempimento non assume rilevanza giuridica, ossia non è condizione di efficacia della deliberazione e non è sostitutiva delle altre forme di pubblicizzazione. (**circ. Minist. finanze, 13 febbraio 1998, n. 49/E, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998**).

3.2. La richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata entro il termine ultimo del 15 maggio al Ministero di grazia e giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti - via Arenula 70, Roma, con lettera in fac-simile nella circolare e duplice copia del dispositivo della deliberazione adottata.

3.3. Nelle more della definizione con D.M. del modello di cui al punto 3., la deliberazione unitamente alla richiesta di pubblicazione in G.U., deve essere inviata anche al Ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio per il federalismo fiscale, ai fini dell'inserimento sul sito internet del Ministero. (**circolare Ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, 16 aprile 2003, n.3/Dpf**).

3.4 Alla disposizione normativa di pubblicità e in sostituzione della pubblicazione in G.U. sarà data attuazione con la pubblicazione sul sito internet del dipartimento politiche fiscali. (**circolare Ministero economia e finanza, 16 aprile 2003, n.3, in G.U. n.123 del 29 maggio 2003**).

4. Ai fini dell'imposta, si considerano, comunque, fabbricabili i terreni con destinazione edificatoria attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'avvenuta adozione degli strumenti urbanistici attuativi. (**art.36, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248**).

4.1. La previsione normativa interviene in via interpretativa e, quindi, con effetto anche per il passato.

5. Dall'anno 2008, è concessa una ulteriore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino a concorrenza dell'imposta e comunque per un importo non superiore a 200 euro, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale. (**art.8, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1994, n.504, dall'art.1, c.5, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

5.1. La detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica, nei casi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi.

5.2. L'ulteriore detrazione per l'abitazione principale si aggiunge a quella oggetto di potestà regolamentare dei comuni (minimo 103,29 euro).

5.3. Sono esclusi dall'ulteriore detrazione, i palazzi storici (A9), le ville (A8) e le case di lusso (A1). (**art.8, c.2 ter**).

5.4. La minore imposta accertata dai comuni e certificata al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2008 su modello approvato con D.M. da emanare entro il 28 febbraio 2008, sarà compensata da trasferimento statale di pari ammontare. (**art.1, c.7. legge 24 dicembre 2007, n.244**).

5.5. Il trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale a ciascun comune sarà erogato, per il 50%, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

5.6. Eventuali conguagli sulle somme trasferite e relative modalità di determinazione saranno definiti con D.M. da emanare entro il 30 giugno 2008.

5.7. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio, è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007. (**art.1, c.287, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

6. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. (art.8, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 2002, n.504, nel testo modificato dall'art.1, c.173, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).

6.1. Dall'anno 2008, i coniugi non assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai quali i comuni avevano facoltà di estendere i benefici della detrazione e dell'aliquota ridotta nell'esercizio della propria potestà regolamentare (nota ministero economia e finanza, ufficio federalismo fiscale, 3 aprile 2007, n.4440), hanno titolo ad applicare l'imposta con l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale ed a fruire delle detrazioni regolamentare e di legge. (art.6, c.3 bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, dall'art.1, c.6, lett. b, legge 24 dicembre 2007, n.244).

6.2. Le agevolazioni sono proporzionate alla quota posseduta e sono applicabili soltanto qualora il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

7. Fino all'anno d'imposta 2000 compreso, l'eventuale riduzione di aliquota sugli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale si applica alla sola abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze. (art. 30, c. 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.18, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 7 marzo 2001, n.3/FL).

7.1. La limitazione non si applica nei comuni che abbiano esplicitamente indicato nelle deliberazioni di determinazione dell'Ici o nel relativo regolamento l'equiparazione delle pertinenze alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata. (art. 30, c. 13, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

7.2. Dal 1° gennaio 2001, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale dei residenti si applica anche alle sue pertinenze, venendosi a configurare un complesso unitario di beni, indipendentemente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione delle aliquote anche alle pertinenze. (circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 25 maggio 1999, n.114/E, in G.U. n.125 del 31 maggio 1999).

8. A decorrere dall'anno 2009, i comuni possono deliberare una aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. (art.6, c.2 bis aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, dall'art.1, c.6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244).

8.1. L'aliquota agevolata è applicabile per la durata massima di tre anni, per gli impianti termici solari, e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

8.2. Le modalità di fruizione saranno stabilite con apposito regolamento attuativo.

9. Sono esenti da Ici, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane che saranno individuate dal Cipe, per gli immobili dalle stesse possedute ed utilizzate. (art.1, c.341, lett. c, 341 bis e 341 quater, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art.2, c.562, legge 24 dicembre 2007, n.244).

9.1. Sono escluse dall'agevolazione le imprese operanti nei settori della costruzione navale e di automobili, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

9.2. Le condizioni, i limite e le modalità di applicazione dell'esenzione saranno definiti con D.M. da emanare entro il 31 gennaio 2008.

10. I comuni possono disporre la riduzione dell'aliquota sugli immobili interessati dai programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari destinati ad essere locate quali abitazioni principali a canone speciale, alla cui attuazione è finalizzato il fondo per l'edilizia a canone speciale, oggetto di specifiche convenzioni con le imprese di costruzione. (art.3, c.115, legge 24 dicembre 2003, n.350).

10.1. La riduzione della aliquota è disposta nell'ambito delle convenzioni.

11. L'esenzione degli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, si applica anche ai consorzi tra enti territoriali e unità sanitarie locali, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (art. 31, c. 19, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

11.1. Gli immobili dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, trasferiti alle società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici ed ai fondi comuni d'investimento immobiliare, continuano a godere dello stesso trattamento di esenzione fino a quando non saranno rivenduti.

(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 7 aprile 2005, n.1/Dpf).

12. L'esenzione dall'imposta riservata ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto è estesa agli immobili destinati alle attività di oratorio e similari, considerati pertinenza degli edifici di culto. (art.2, c.1, legge 1 agosto 2003, n.206).

12.1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da Ici, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art.8, c.3, della Costituzione. (art.1, c.1).

12.2. Le confessioni religiose che, oltre alla chiesa cattolica, hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'apposita norma costituzionale sono:

- Tavola Valdese;
- Unione delle chiese Avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia. (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 12 luglio 2005, n. F.L. 28/2005).

12.3. Le minori entrate per effetto dell'esenzione, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito Ici riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate dallo Stato con modalità stabilite con D.M. 25 maggio 2005, sulla base della certificazione resa dai comuni entro il termine perentorio del 29 agosto 2005. (art.2, c.2, legge 1 agosto 2003, n.206).

12.4. trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

13. Sono esenti dall'imposta gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano natura esclusivamente commerciale utilizzati dai seguenti soggetti di cui all'art.73 (ex art.87), c.1, lett. c, del D.P.R. 917/1986:

- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (art.7, c.2 bis, aggiunto

al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248, nel testo integrato dall'art.1, c.133, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e modificato dall'art.39, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

13.1. Sono, altresì, esenti dall'imposta, con effetto retroattivo, gli immobili destinati esclusivamente alle attività di religione o di culto, ossia quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

13.2. Con riferimento ad eventuali pagamenti eseguiti dai soggetti utilizzatori degli immobili ora esenti per le attività cui sono destinati fino al 2 dicembre 2005, non si fa luogo a rimborso o restituzione d'imposta.

14. Gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale possono essere esentati dall'imposta, ovvero possono fruire di riduzioni dell'aliquota o di detrazioni dall'imposta. (art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266).

15. Per i fabbricati oggetto di condono edilizio l'imposta è dovuta, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, salvo che i lavori di ultimazione o di utilizzazione dell'immobile siano successivi a tale data. (art.2, c.41, legge 24 dicembre 2003, n.350).

15.1. L'imposta è dovuta sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione dell'illecito edilizio.

15.2. Nelle more dell'attribuzione della rendita castale, il versamento dell'annualità 2003 e successive deve essere effettuato, a titolo di acconto, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta, in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 20 dicembre. (comunicato ministero economia e finanza, 26 maggio 2005).

16. È soppressa la norma che prevedeva il consorso alla determinazione della rendita catastale degli opifici e degli altri immobili costruiti per l'esercizio di attività industriali o commerciali anche delle parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso. (art.1, c.540, legge 30 dicembre 2004, n.311, abrogato dall'art.4, c.1, lett. d, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80).

16.1. Le parti mobili collegate strutturalmente in via provvisoria al suolo, ai fabbricati e alle costruzioni stabili, alle quali può accedersi, mediante qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, concorrono alla determinazione della rendita catastale solo limitatamente agli opifici ed agli altri immobili costruiti per l'esercizio delle centrali elettriche (art.1 quinquies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44 dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).

16.2. All'accertamento della maggiore imposta per effetto del maggiore valore catastale, conseguirà la rideterminazione dei trasferimenti erariali assegnati dall'anno 2001 in compensazione del minor gettito Ici sulle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, a termini dell'art.64 della legge 388/2000. Sulla entità e modalità di recupero sono forniti chiarimenti dal Ministero dell'interno.(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).

17. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa deve essere presentata al comune di ubicazione una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. (art.10, c.6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo sostituito dall'art.1, c.173, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).

17.1. L'adempimento deve essere eseguito dal curatore o dal commissario liquidatore entro 90 giorni dalla data di nomina.

17.2. Curatori o commissari liquidatori devono, altresì, versare l'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

18. Dal 1° gennaio 1998 la soggettività passiva per gli immobili concessi in locazione finanziaria è assunta dal locatario finanziario.(art. 58, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

18.1. Il momento che segna il passaggio della soggettività è quello della consegna al locatario dell'immobile oggetto del leasing. (circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 18 maggio 1999, n. 109/E, in G.U. n. 123 del 28 maggio 1999).

19. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario, a far data dall'1 gennaio 2001. (art.3, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 7 marzo 2001, n.3/FL).

19.1. I concessionari di aree demaniali sono tenuti al pagamento dell'imposta a prescindere dal titolo giuridico, sia esso di detenzione o di possesso, in base al quale è utilizzato il bene immobile. (risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n.1/DPF).

20. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. (art.19, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).

21. L'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini Ici per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. (art.15, c.2, legge 18 ottobre 2001, n.383).

21.1 Copia della dichiarazione di successione è trasmessa a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da parte dell'ufficio delle entrate presso il quale tale dichiarazione è stata presentata.

22. Con D.M. 9 marzo 2007, sono stati aggiornati per l'anno 2007 i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili. (in G.U. n.63, del 16 marzo 2007).

22.1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, relativamente ai quali l'imposta corrisposta in precedenza a un solo comune sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati devono regolare con accordi i relativi rapporti finanziari. (art.27, c.11, legge 28 dicembre 2001, n.448).

22.2. Il Ministero interno è delegato ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali.

23. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la richiesta di contributi agricoli comunitari da parte dei soggetti interessati deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi i fabbricati inclusi nell'azienda agricola. (art.2, c.33, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

23.1.Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. (art.2, c.35).

23.2. L'agenzia del territorio e l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) individueranno i fabbricati fiscalmente ex rurali e quelli non risultanti in catasto per gli

aggiornamenti catastali. (art.2, c.36, nel testo sostituito dall'art.1, c.399, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).

7.1. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio.

23.4. Il requisito della ruralità sussiste esclusivamente per gli immobili utilizzati quale abitazione da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese, dai familiari conviventi a carico, dai coadiuvati e dai pensionati agricoli, nonché per gli immobili strumentali necessari allo svolgimento dell'attività agricola. (art.9, c.3, lett. a e a-bis, c.3 bis e 3 ter, D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nel testo sostituito dall'art.42 bis, aggiunto al D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n.222).

23.5. La perdita del requisito della ruralità per effetto della modifica normativa di cui al punto precedente, deve essere dichiarata al catasto entro il 30 novembre 2007. (art.2, c.38).

23.6. È escluso il rimborso dell'Ici eventualmente versata per i periodi d'imposta fino al 2007 sugli immobili aventi il requisito della ruralità, degli agricoltori, dalle cooperative agricole e loro consorzi. (art.2, c.4, legge 24 dicembre 2007, n.244).

23.7. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (art.2, c.39).

23.8. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

23.9. I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale

24. Non possono essere compresi nella categoria catastale E, attualmente non assoggettata all'imposta, gli immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale. (art.2, c.40, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

24.1. La disposizione riguarda i fabbricati accatastati nelle categorie:

E/1, stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;

E/2, ponti di proprietà degli enti locali soggetti a pedaggio;

E/3, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (quali le edicole ed i chioschi);

E/4, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (quali i mercati);

E/5, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

E/6, fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale;

E/9, edifici a destinazione particolare, non compresi nelle precedenti categorie.

24.2. Le unità immobiliari di cui alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 che hanno una autonomia funzionale e reddituale in quanto destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, devono essere assoggettati a revisione della qualificazione e della rendita catastale. (art.2, c.41).

24.3. Entro il 3 luglio 2007, i soggetti intestatari devono provvedere a richiedere la revisione.

24.4. Qualora i soggetti intestatari non provvedano, i comuni possono intervenire con segnalazioni, collaborando con l'agenzia del territorio. (art.2, c.44).

24.5. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetti dal 1° gennaio 2007. (art.2, c.43).

24.6. Le modalità tecniche e operative per l'attuazione saranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio. (art.2, c.42; provvedimento 2 gennaio 2007, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2007).

24.7. Qualora i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili non adempiano entro il 3 luglio 2007 a dichiarare come autonome le unità immobiliari soggette a revisione, provvede l'agenzia del territorio, con oneri a carico dei soggetti obbligati. (art.4, c.1, provvedimento agenzia del territorio 2 gennaio 2007).

24.8. L'avvio delle procedure è comunicato al comune territorialmente competente.

24.9. Entro il 2 aprile 2007 l'agenzia del territorio rende disponibile ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali di cui al precedente punto 20.1. (art.4, c.2).

24.10. La revisione della qualificazione delle unità immobiliari e della rendita catastale si applica anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costituzione o variante, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costituzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite. (art.3, c.2).

24.11. Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni. (art.4, c.2).

24.12. Gli aspetti peculiari introdotti dalla norma sono definiti in dettaglio dalla circolare dell'agenzia delle entrate 13 aprile 2007, n.4.

24.13. Il maggior gettito Ici derivante dalle revisioni sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (art. 2, c.46, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

24.14. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

25. A decorrere dal 3 ottobre 2006, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 40%. (art. 2, c. 45, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

25.1. La disposizione riguarda gli immobili destinati a finalità di pubblico interesse, quali collegi, ospizi, caserme, case di cura, ospedali, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, gallerie, musei, cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto e magazzini sotterranei per deposito di derrate alimentari.

25.2. Il maggior gettito Ici derivante dalle rivalutazioni sarà compensato da minore erogazione dei trasferimenti statali. (art.2, c. 46, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

25.3. La riduzione dei trasferimenti statali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

26. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali (precedente punto 23.), dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale (precedente punto 24.), nonché dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (precedente punto 24.), sarà certificato da ogni singolo comune interessato. (art. 2, c. 39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

26.1. Le modalità per la certificazione saranno definite con decreto ministeriale.

26.2. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale dell'Ici effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio 2007.(art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).

27. I comuni richiedono agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio la revisione del classamento catastale delle unità immobiliari private site in microzone del territorio comunale per le quali il valore medio di mercato si discosta in modo significativo dal valore catastale utilizzato per l'Ici. (art.1, c.335, legge 30 dicembre 2004, n.311).

27.1. Il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite dall'art.1 del provvedimento direttoriale dell'Agenzia del territorio 16 febbraio 2005. **(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).**

27.2. Con circolare dell'agenzia del territorio, 1 agosto 2005, n.9, sono disciplinate le fasi di attuazione del processo.

27.3. La revisione è attivabile qualora la soglia di scostamento minimo tra il rapporto di microzona e quello medio del comune è superiore o inferiore al 35%, salvo che detta soglia, solo con finalità incrementative, sia stata modificata con specifico provvedimento dell'amministrazione comunale.

27.4. Il livello minimo di significatività delle unità immobiliari presenti in ciascuna microzona, tale da consigliarne l'esclusione dal processo di revisione, è fissato nel 5% del valore medio.

27.5. L'attività di revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate nelle microzone deve essere successiva a quella di accertamento connessa al successivo punto 23. **(circolare agenzia del territorio, 4 agosto 2005, n.10).**

28. In presenza di unità immobiliari private non dichiarate in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione di atti di aggiornamento. **(art.1, c.336, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

28.1. La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio.

28.2. In caso di inadempienza dei soggetti privati interessati entro 90 giorni dalla notificazione, l'agenzia del territorio provvede all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento, notificando al comune le risultanze del classamento e la relativa rendita.

28.3. Le rendite catastali attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'omessa presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza della indicazione della data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta. **(art.1, c.337).**

28.4. Gli oneri per il servizio reso dall'agenzia del territorio sono a carico dei soggetti interessati inadempienti, nei confronti dei quali si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da un minimo di 258,00 a un massimo di 2.066,00 euro.

28.5. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 30 giugno 2005 sono stabilite le modalità per la determinazione degli oneri per il servizio. **(in G.U. n. 153 del 4 luglio 2005).**

28.6.Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 febbraio 2005 sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione della disciplina. **(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).**

28.7. Con circolare dell'agenzia del territorio 4 agosto 2005, n.10, sono fornite indicazioni per l'attività di accertamento, che deve precedere quella della revisione del classamento nelle microzone di cui al precedente punto 27.

28.8. Gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio forniscono ogni supporto e collaborazione con i comuni, i quali, a loro volta, devono indicare un proprio referente designato per l'organizzazione delle attività e lo scambio informativo.

28.9. Con circolare dell'agenzia del territorio 3 gennaio 2006, n.1/2006, sono forniti ulteriori chiarimenti sulle procedure di riclassificazione.

29. È soppressa dal 1° gennaio 2007 la norma che prevedeva la determinazione del valore con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto. **(art.1, c.173, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

30. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate, ciascuna pari al 50% dell'Ici dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. **(art.10, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504).**

30.1. Il versamento della prima rata può essere effettuato dal 1° gennaio al 16 giugno; la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre. **(art.10, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo modificato dall'art.37, c.13, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

30.2. Resta confermata la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.

30.3. Qualora nel corso dell'anno un immobile venga destinato ad altro uso, l'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente per detta fattispecie.

30.4. Nei casi di acquisto di immobile nel corso dell'anno precedente, l'imposta della prima rata deve essere calcolata sulla somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente.

30.5. Nei casi di possesso di immobile ad anno già iniziato, l'imposta deve essere calcolata proporzionalmente ai mesi di possesso.

30.6. I comuni che hanno esercitato il potere regolamentare di riscuotere direttamente il tributo sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale, e non più tramite il concessionario della riscossione, devono informare adeguatamente i contribuenti e mettere a disposizione gratuita i bollettini. **(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 29 aprile 1999, n. 96/E, in G.U. n. 107 del 10 maggio 1999).**

30.7.Le somme erroneamente versate dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario devono da questo essere riversate al comune, con diritto a commissione.

31. I concessionari del servizio nazionale della riscossione sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. **(art.2, c.2 bis, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione, 31 marzo 2005, n.43).**

31.1. Le somme saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione del contribuente.

31.2. Termini, modalità di presentazione delle dichiarazioni, sistema di versamento e di impiego delle somme sono stabilite con D.M. 22 novembre 2005. **(in G.U. n.13 del 17 gennaio 2006).**

31.3. All'attività di formazione gratuita del personale dei comuni addette alla gestione dei tributi ed alla promozione di attività di informazione del contribuente provvede l'ANCI, attraverso un apposito soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio Anci-C.N.C. per la fiscalità locale.

32. L'imposta può essere liquidata in occasione della dichiarazione dei redditi e versata con l'utilizzo del modello F24. **(art.37, c.55, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).**

32.1. La modalità di pagamento con il modello F24 non può essere eliminata dal regolamento comunale. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 31 gennaio 2007, n.1184).**

32.2 La disposizione supera la necessità della preventiva sottoscrizione di convenzione con l'agenzia delle entrate, attribuisce al contribuente la facoltà di optare per tale modalità di pagamento e non può formare oggetto di diversa regolamentazione da parte del comune

32.3 Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, 26 aprile 2007, n.71336, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione. **(in G.U. n.104 del 7 maggio 2007).**

32.4. L'accreditamento ai comuni delle somme riscosse dall'Agenzia delle entrate con i modelli F24 è operato giornalmente. **(art.6).**

32.5. Entro nove giorni lavorativi dalla riscossione, l'Agenzia delle entrate trasmette ai comuni, tramite il sistema SIATEL, un flusso informativo contenente il dettaglio delle informazioni relative alla riscossione dell'imposta. **(art.7).**

32.6. Qualora non sia possibile la trasmissione telematica, il flusso sarà reso mensilmente, per le riscossioni del mese precedente.

32.7. I comuni devono fornire all'agenzia delle entrate le coordinate bancarie o postali sulle quali accreditare le somme riscosse. **(art.8).**

32.8. Il servizio di riscossione tramite il modello F24 è completamente gratuito e non comporta alcun costo a carico dei comuni. **(comunicato stampa agenzia entrate, 26 maggio 2007).**

33. L'abrogazione dell'art.59, c.1, lett. n, del dlgs 15 dicembre 1997, n.446, disposta dall'art.1, c.175, legge 27 dicembre 2006, n.296, non impedisce ai comuni di disporre con regolamento, a termini dell'art.52 dello stesso dlgs 496/1997, le modalità di riscossione del tributo. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, 31 gennaio 2007, n.1184).**

34. A decorrere dell'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, salvo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico. **(art.37, c.53, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo modificato dall'art.1, c.174, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

34.1. L'obbligo permane, comunque, fino alla data entro la quale, stabilita al 31 dicembre 2006, l'Agenzia del territorio è tenuta ad assicurare la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali. **(art.37, c.54).**

34.2. I servizi di fornitura telematica dei dati catastali sono attivati dal 30 dicembre 2006. **(circolare Agenzia del territorio, 15 dicembre 2006, n.7).**

34.3. I costi a carico dei comuni sono unicamente quelli di connessione.

34.4. L'effettiva circolazione e fruizione dei dati catastali è stata accertata con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 18 dicembre 2007. **(in G.U. n.297 del 22 dicembre 2007).**

34.5. Permangono, quindi, per l'anno 2007 gli obblighi dichiarativi di variazioni Ici intervenute nell'anno 2006, da adempiere su apposito modello di dichiarazione. **(provvedimento direttoriale ministero economia e finanze, ufficio federalismo fiscale, 26 aprile 2007, prot.10484).**

35. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio è disciplinato l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. **(in G.U. n.107 del 10 maggio 2007).**

35.1. Dal 1° giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastali è consentito previo accreditamento con le modalità previste per i servizi telematici dell'agenzia delle entrate.

35.2. Dal 1° gennaio 2008, l'accesso telematico alle banche dati è consentito, su istanza, mediante la stipulazione di apposita convenzione.

36. Nei casi di pagamento dell'imposta mediante modello F24 con compensazione di tributi erariali, l'eventuale pagamento eccedente l'imposta dovuta riversata al comune dall'agenzia delle entrate non deve essere restituita a quest'ultima, ma resta attribuita al comune medesimo, che dovrà rimborsare le eventuali somme incassate in eccedenza rispetto all'importo Ici effettivamente dovuto al contribuente. **(risoluzione agenzia delle entrate, 9 luglio 2007, n.159/E).**

37. 'E soppressa la disposizione in forza della quale, a decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi Irpef ed Ires, avrebbero dovuto essere specificate tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento Ici, compreso l'imposta pagata nell'anno precedente. **(art.1, c.101 e 102, legge 27 dicembre 2006, n.296, soppressi dall'art.39, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).**

37.1. L'Agenzia delle entrate, in sede di controllo delle dichiarazioni, non è più tenuta a verificare il versamento dell'Ici relativo a ciascun fabbricato nell'anno precedente e trasmettere l'esito del controllo ai comuni competenti. **(art.1, c.103, soppresso).**

37.2. A decorrere dall'anno 2007, l'importo dell'Ici sugli immobili dovuta nell'anno precedente deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi. **(art.1, c.104, nel testo modificato dall'art.39, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).**

38. Non è soggetto passivo Ici e, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'imposta, l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto. **(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 18 ottobre 2007, n.5/DPF).**

39. Non è soggetto passivo Ici e, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'imposta, il coniuge separato o divorziato, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale. **(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 18 ottobre 2007, n.5/DPF).**

40. I comuni trasmettono annualmente, per via telematica, all'Agenzia del territorio, i dati risultanti dal controllo eseguito, ove discordanti da quelli catastali. **(art.1, c.105, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

40.1. Con D.M. saranno stabiliti modalità e termini per l'attuazione.

41. Il contributo all'istituto per la finanza locale dovuto dai concessionari della riscossione aumenta dello 0,6 allo 0,8 per mille del gettito Ici. (art.1, c.3, D.M. 22 novembre 2005, nel testo modificato dall'art.1, c.251, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Imposta di scopo

1. I comuni possono deliberare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata a parziale copertura di spese per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, escluso le manutenzioni;
- c) arredo urbano;
- d) parchi e giardini;
- e) parcheggi pubblici;
- f) restauri;
- g) conservazione beni artistici e architettonici;
- h) spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) edilizia scolastica, comprese le manutenzioni. **(art.1, c.145 e 149, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. L'elencazione delle opere pubbliche la cui realizzazione può essere finanziata con l'imposta di scopo, non deve intendersi meramente esemplificativa, ma tassativa. **(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 8 ottobre 2007, n.3/DPF).**

5.3. Il gettito complessivo dell'imposta non può superare il 30% della spesa da finanziare. **(art.1, c.150).**

6. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile Ici un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. **(art.1, c.147, legge 27 dicembre 2006, n. 296).**

6.1. Per la disciplina, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Ici. **(art.1, c.148).**

7. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni. **(art.1, c.147, legge 27 dicembre 2006, n. 296).**

7.1. Nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi. **(art.1, c.151).**

8. La deliberazione consiliare istituita dell'imposta deve determinare:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) la spesa da finanziare;
- c) l'aliquota;
- d) eventuali esenzioni, riduzioni o detrazioni;
- e) le modalità di versamento. **(art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n. 296).**

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. Le tariffe base dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni possono essere aumentate fino ad un massimo del 20% . **(art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449).**

1.1. Per le superfici superiori al metro quadrato, la misura dell'aumento delle tariffe può essere estesa fino al 50%. **(art.11, c.10, legge 27 dicembre 1997, n.449).**

2. Le tariffe devono essere deliberate dalla giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio. **(art.3, c.5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.2. Nel caso che il termine di pagamento dell'imposta abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie che incidono sulla quantificazione dei tributi aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento. **(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2002, n.1).**

2.3. Alla deliberazione, adottata in virtù della potestà regolamentare, deve essere data la massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. **(circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/F.L.).**

2.4. Se le modifiche regolamentari e tariffarie intervengono senza che sia stata stabilita la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.

3. Le tariffe possono essere adeguate con DPCM senza alcun riferimento alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo. **(art. 37, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).**

3.1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi mezzo, è stata adeguata di euro 3,10 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, come segue:

comuni di classe I	da	euro 16,53	a	euro 19,62
comuni di classe II	da	euro 14,46	a	euro 17,56
comuni di classe III	da	euro 12,39	a	euro 15,49
comuni di classe IV	da	euro 10,33	a	euro 13,43
comuni di classe V	da	euro 8,26	a	euro 11,36.

(D.P.C.M. 16 febbraio 2001, in G.U. n.89 del 17 aprile 2001).

3.2. La tariffa rideterminata decorre dal 1° marzo 2001

3.3.La rideterminazione delle tariffe non può, tuttavia, trovare applicazione prima del recepimento delle tariffe medesime con apposita deliberazione comunale. **(ordinanza Consiglio di Stato, 19 settembre 2001, n.5206).**

4. I comuni possono, con proprio regolamento, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. **(art. 62, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

4.1. Qualora non venga istituito e regolamentato il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, continua ad essere applicata l'imposta.

5. I comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. **(art.4, c.1, D.Lgs.15 novembre 1993, n.507).**

6. Non hanno finalità pubblicitaria ma sola informativa e, pertanto, non sono soggetti ad imposta, i cartelli ed i tabelloni, collocati nelle stazioni di servizio di distribuzione di carburanti, che informano la clientela sui prezzi del carburante espressi in lire e in euro.

(risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 29 gennaio 2002, n.2/Dpf).

7. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva. **(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).**

7.1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali, di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. **(art.2 bis, c.6, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13 dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).**

7.2. L'esenzione si applica soltanto alle "insegne di esercizio", ossia ai mezzi pubblicitari che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi. **(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2001, n.1).**

7.3. Le insegne di esercizio esenti da imposta possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte d'ingresso, relativamente ai luoghi dove si trova sia la sede legale o principale e sia le sedi secondarie.

7.4. In caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5 metri quadrati. **(art.2 bis, c.6, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13 dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).**

7.5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie. **(art.2 bis, c.5, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13 dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).**

7.6. Per effetto della superiore disposizione, non deve più considerarsi valida l'interpretazione fornita precedentemente dal Ministero dell'economia e finanze con la circolare 8 febbraio 2001, n.2, per la quale l'esenzione fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva era da considerare una franchigia concessa dal legislatore da computare in detrazione da eventuale superficie imponibile, nel complesso delle insegne di esercizio esposte, superiore a tale limite.

7.7. E' data facoltà ai comuni, con norma regolamentare, di prevedere l'esenzione anche per le insegne di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati.

7.8. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. **(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.1, c.311, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

8. L'imposta non è dovuta, senza vincolo di superficie, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto di terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. **(art.13, c.4 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. 6 bis, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo modificato dall'art.5 bis, aggiunto al D.L. 28 dicembre 2001, n.452, dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n.16).**

8.1. L'esenzione si applica anche alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà. **(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 18 aprile 2002, n.2).**

8.2. Il beneficio dell'esenzione per i soggetti che effettuano come attività meramente strumentale il trasporto della merce prodotta, è circoscritto all'indicazione della ditta, fra i cui elementi può essere fatto rientrare, oltre all'indirizzo, anche il marchio, a condizione che sia identificativo sia del prodotto commercializzato o del servizio fornito che dell'impresa stessa. **(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n.2).**

8.3. L'esenzione deve essere riconosciuta, a prescindere dalla titolarità giuridica degli autoveicoli, anche ai veicoli noleggiati o presi in leasing.

9. Le minori entrate tributarie derivanti dall'esenzione di cui ai precedenti punti 7 e 8, viene compensata in integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguaglio all'entità riscossa nell'esercizio 2001. **(art.10, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

9.1. Sono escluse dalla compensazione le esenzioni connesse alle eventuali deliberazioni con cui l'ente innalza il limite dimensionale di 5 metri quadrati delle insegne a cui accordare l'esenzione.

9.2. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

9.3. Le modalità per la quantificazione del minor gettito dell'imposta e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono state stabilite con D.M. 7 gennaio 2003. **(in G.U. n. 79 del 4 aprile 2003).**

10. Per le associazioni sportive dilettantistiche, anche costituite in società di capitale senza fine di lucro, la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerare in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. **(art.90, c.11 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289, aggiunto dall'art.1, c.470, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.7 octies, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art.1, c.128, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

10.1. La pubblicità, in qualunque modo realizzata, è esente dall'imposta, anche nelle ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari, che non riguardino specificatamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti terzi, e che siano visibili anche dall'esterno **(nota ministero economia e finanze, ufficio federalismo fiscale, 3 aprile 2007, n.1576).**

11. Nei casi di pubblicità effettuata sui impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazioni o di concessione. **(art.9, c.7, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).**

11.1. I canoni di locazione o di concessione devono essere commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario. **(art.9, c.7, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).**

11.2. La commisurazione dei canoni dell'imposta all'effettiva occupazione è applicabile ai soli canoni di concessione e non anche per quelli di locazioni. **(risoluzione Ministero finanze, 24 aprile 2001, n.6/FL).**

12. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su strutture appositamente adibite, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti anche per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi. **(art.12, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).**

12.1. Il criterio di calcolo della superficie imponibile è quello relativo all'intera installazione pubblicitaria solo se la parte non coperta dal marchio abbia le caratteristiche proprie o della

componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. **(risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 6 marzo 2003, n.2/Dpf).**

12.2. Le strutture su cui sono situati i messaggi pubblicitari che hanno l'esclusiva funzione di sorreggere le insegne, non possono fare parte integrale della superficie da sottoporre a imposizione.

13. Nel regolamento per l'applicazione dell'imposta deve essere stabilita la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, dai quali non è più escluso il concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. **(art.3, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).**

14. Abrogata dalla legge finanziaria 2007, dall'anno 2008 diventa facoltativa la disposizione sull'esonero della tariffa per i manifesti:

- dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- relativi ed attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- relativi ad annunci mortuari. **(art.6, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. a, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.2, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

14.1. L'esenzione si applica alle affissioni negli appositi spazi, pari al 10% degli spazi totali, che i comuni devono riservare. **(art.20.2, c.1, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.2, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

14.2. Dal 1° gennaio 2007 è soppressa la norma che, per l'affissione dei manifesti di cui al punto 14. al di fuori degli spazi riservati, prevedeva la riduzione al 50% della tariffa. **(art.20, c.1 bis, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311, soppresso dall'art.1, c.176, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

14.3. Dal 1° gennaio 2007 è soppressa la norma che prevedeva, nel caso di installazione di manifesti esenti da tariffa in violazione, la responsabilità personale del soggetto colto in flagranza, e non già solidale. **(art.23, c.4 bis, e art.24, c.5ter, aggiunti al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. d ed e, legge 30 dicembre 2004, n.311, soppresso dall'art.1, c.176, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

14.4. Analoga soppressione è disposta in tema di responsabilità personale e non solidale per le violazioni alle norme sul codice della strada. **(art.23, c.13 quinquies, aggiunto al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, dall'art.1, c.481, legge 30 dicembre 2004, n.311, soppresso dall'art.1, c.176, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

14.5. Analoga soppressione è disposta in tema di responsabilità personale e non solidale per le violazioni alle norme per la disciplina della propaganda elettorale. **(art.6 e 8, legge 4 aprile 1956, n.212, nel testo modificato dall'art.1, c.482, legge 30 dicembre 2004, n.311, soppresso dall'art.1, c.176, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

14.6. Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva relativa alle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica sono a carico dell'esecutore materiale e del committente, in solido.

(art.15, c.3 e 19, legge 10 dicembre 1993, n.515, nel testo modificato dall'art.1, c.483, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.1, c.178, legge 27 dicembre 2006, n.296).

14.7. Le spese sostenute dal comune per la rimozione dei manifesti abusivi sono a carico dei soggetti per conto dei quali sono stati affissi, salvo prova contraria. **(art.20.1. D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.1, c.157, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

15. Al fine di contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, i comuni adottano un piano di repressione dell'abusivismo con contestuale recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. **(art.24, c.5 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, aggiunto dall'art.10, c.1, lett. d, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

15.1. Per favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo, con norma regolamentare possono essere definite misure agevolative sugli accertamenti e sul contenzioso, anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.

15.2. La definizione agevolativa può essere estesa agli accertamenti non definitivi ed ai procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni commesse fino al 30 settembre 2001, relativamente a:

- pagamento di canoni di locazioni o di concessione dovuti per gli impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune;
- pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette.

15.3. Il funzionario responsabile ed i concessionari possono utilizzare le banche dati di soggetti pubblici o loro concessionari, utili agli accertamenti incrociati.

15.4. I concessionari, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, sono tenuti a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano di repressione dell'abusivismo ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano.

16. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma in forza della quale le violazioni ripetute e continuative delle norme in materia di affissioni e pubblicità per le affissioni di manifesti politici o di striscioni o di mezzi simili commesse fino al 31 dicembre 2004 potevano essere sanate con il versamento, entro il 31 maggio 2005, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari a 100 euro per anno e per provincia. **(art.20 bis, c.2, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.1, c.480, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.177, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

16.1. Il termine per effettuare il versamento, a pena di decadenza, è prorogato al 30 settembre 2008. **(art.20.2, c.2, aggiunto al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, dall'art.2, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

16.2. Il versamento deve essere eseguito a favore della tesoreria del comune competente o, qualora le violazioni siano state compiute in più comuni della stessa provincia, a favore della tesoreria della provincia.

16.3. A seguito della richiesta di ristoro dei comuni interessati, da presentare a pena di decadenza entro il 30 settembre 2005, la provincia avrebbe provveduto al riparto delle somme.

16.4. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia avrebbe destinato le somme al settore ecologia.

17. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere

servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica. **(art.18, c.3 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).**

18. Sono aumentate da 103 a 206 euro e da 1032 a 1549 euro le sanzioni, minima e massima, per le violazioni delle norme regolamentari e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti. **(art.24, c.2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507).**

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I comuni possono prevedere che le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente siano sottoposte ad un regime autorizzatorio e assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa. **(art.62, c.1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).**

1.1. Con l'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, viene esclusa l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

1.2. L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

2. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 62 del D.Lgs. 446/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. **(art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

2.1. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari non ha natura di entrata tributaria. **(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 novembre 1998, n. 256/E, in G.U. n. 261 del 7 novembre 1998).**

3.1. Il relativo regolamento non è, pertanto, soggetto a trasmissione al Ministero delle finanze.

4. La tariffa del canone, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non deve essere superiore di oltre il 25% rispetto alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deliberata nell'anno solare antecedente a quello in cui viene adottato il canone. **(art.62, c.2, lett. d, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).**

5. Entro il 2 giugno 2005 e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni rideterminano, ove occorra, la misura del canone. **(art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

5.1. A decorrere dall'esercizio 2006, la tariffa del canone terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat.

6. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, fino a 5 metri quadrati di superficie complessiva. **(art.2 bis, c.1, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13, dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).**

6.1. L'esenzione si applica soltanto alle "insegne di esercizio", ossia ai mezzi pubblicitari che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi. **(circolare Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 8 febbraio 2002, n.1).**

6.2. Le insegne di esercizio esenti da canone possono essere esposte presso la sede dove si svolge un'attività, non necessariamente sulle vetrine o sulle porte d'ingresso, relativamente ai luoghi dove si trova sia la sede legale o principale e sia le sedi secondarie.

6.3. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie fino a 5

metri quadrati. **(art.2 bis, c.6, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13, dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).**

6.4. Per insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, il canone è dovuto per l'intera superficie. **(art.2 bis, c.5, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13, dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).**

6.5. È data facoltà ai comuni, con norma regolamentare, di prevedere l'esenzione anche per le insegne di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati.

6.6. Con D.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali il canone è dovuto per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. **(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.1, c.311, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

7. Le minori entrate tributarie derivanti dall'esenzione del canone di cui al precedente punto 6, viene compensata integralmente da trasferimento aggiuntivo statale, con ragguaglio all'entità riscossa nell'esercizio 2001. **(art.2 bis, c.2, aggiunto al D.L. 22 febbraio 2002, n.13, dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n.75).**

7.1. Sono escluse dalla compensazione le esenzioni connesse alle eventuali deliberazioni con cui l'ente innalza il limite dimensionale di 5 metri quadrati delle insegne a cui accordare l'esenzione.

7.2. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzioni per effetto di altre disposizioni di leggi.

7.3. Le modalità per la quantificazione del minor gettito del canone e l'erogazione del correlato trasferimento aggiuntivo sono stabilite con decreto ministeriale.

8. L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per l'indicazione della ditta, del marchio e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto sui veicoli utilizzati, non si estende al canone. **(circolare ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, 26 maggio 2004, n.2).**

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap)

1. Qualora non venga istituito e regolamentato dagli enti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche continua ad essere applicata la tassa. **(art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

2. Agli effetti della tassa, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, individuabili quali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali. **(art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

3. Le agevolazioni sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche gravati da canoni concessori non ricognitori, sino alla completa esenzione del pagamento della tassa, possono essere disposti, relativamente ai rapporti non conclusi, anche con effetto retroattivo. **(art. 31, c. 27, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

3.1. Gli enti possono, altresì, sempre per i rapporti non conclusi inerenti alla tassa, determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

3.2. L'atto da adottare per disporre le agevolazioni è di competenza consiliare. **(art. 17, c. 63, legge 15 maggio 1997, n. 127).**

4. I comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa in relazione ai seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) manutenzione straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per la realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a metano relativi agli edifici;
- f) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- g) eliminazione delle barriere architettoniche;
- h) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- i) realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- l) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo alle installazioni di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia;
- m) realizzazione di opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica. **(art. 1, c. 4 e 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel testo modificato dall'art. 6, c. 15, legge 23 dicembre 1999, n. 488).**

4.1. I comuni possono deliberare la riduzione della tassa, fino all'esenzione, per la esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. **(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

5. La disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della tosap. **(art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

5.1. Se l'azienda titolare dell'atto concessorio ha più rapporti con lo stesso utente, al quale eroga più servizi, dovrà corrispondere tante somme a titolo di Tosap o Cosap quanti sono i servizi resi.

5.2. Per la variata modalità di commisurazione del tributo, le Aziende devono presentare, per l'anno 2000, denuncia iniziale, mentre per gli anni successivi la denuncia dovrà essere presentata solo in caso di variazione delle utenze dichiarate.

5.3. Dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di eventuali altri canoni riscossi dall'ente per la medesima occupazione quali, ad esempio, il canone previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992, recante il nuovo codice della strada e non più, come in passato, per la medesima concessione.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. **(art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

6.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,65 euro.

6.2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

6.3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno

precedente.

6.4. Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.5. Il canone è versato in unica soluzione dal titolare dell'atto concessorio entro il 30 aprile ciascun anno su c.c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità (ad esempio, ratizzazione) diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.

6.6. Nel caso che il termine di pagamento della Tosap permanente abbia scadenza nel mese di gennaio o comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere deliberato il differimento dei termini di pagamento. **(circolare Ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n. 1/FL)**

6.7. Alla deliberazione, adottata in virtù della potestà regolamentare, deve essere data la massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

6.8. Se le modifiche regolamentari e tariffarie intervengono senza che sia stata stabilita la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi.

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap)

1. Le province e i comuni possono prevedere che le occupazioni di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio siano assoggettate, anziché alla Tosap, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione. **(art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

1.1. L'istituzione del canone e la determinazione delle tariffe sono previste con atto regolamentare di competenza consiliare.

1.2. Il canone applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tosap e ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture. **(art.10, c.1, legge 1 agosto 2002, n.166).**

2. Il regolamento deve essere informato ai criteri di cui all'art. 63 del D.Lgs. 46/1997 ed adottato non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. **(art. 52, c. 1, 2 e 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

2.1. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione del regolamento è stabilito entro la data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3. Qualora venga deliberato il passaggio dalla Tosap al Cosap dopo l'inizio dell'esercizio, al fine di evitare versamenti del tributo scadenti nei primi mesi dell'anno, può essere deliberato il differimento dei termini e, in mancanza, disposta la compensazione tra gli importi dovuti a titolo di tributo o di canone senza alcun aggravio di interessi e sanzioni a carico del contribuente. **(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 19 gennaio 2000, n.13/E).**

4. Agli effetti del canone, si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti, individuabili quali strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali. **(art. 63, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

4.1. Con norma regolamentare, i passi carrabili possono essere esclusi dall'applicazione del canone. **(circolare Ministero finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, 21 dicembre 2000, n.195).**

5. Nei confronti delle occupazioni abusive, il canone deve essere maggiorato fino al 50%, **(art. 63, c. 2, lett. g, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

5.1. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5.2. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori al canone maggiorato e superiori al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, c. 4 e 5, del D.Lgs. 205/1992 e la rimozione a proprie spese delle opere abusive. **(art. 63, c. 2, lett. g-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. **(art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 1, c. 1, lett. aa, n. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).**

6.1. La misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,65 euro.

6.2. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria prevista per i comuni per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

6.3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.4. Gli importi del canone sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.5. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno su c.c.p., salvo che i comuni e le province non abbiano previsto termini e modalità diversi e ne abbiano dato comunicazione alle aziende.

6.6. La nuova disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della tosap. **(art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

7. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non ha natura di entrata tributaria. **(circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 3 novembre 1998, n. 256/E, in G.U. n. 261 del 7 novembre 1998).**

7.1. Il relativo regolamento non è, pertanto, soggetto a trasmissione al Ministero delle finanze.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. **(art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).**

1.1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2008 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. **(art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.2. Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006 e 2007, comporta il mantenimento della tassa anche nei comuni che avrebbero dovuto sopprimerla o che avrebbero voluto passare al sistema della tariffa. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 19 marzo 2007, n.2586).**

1.3. Il mantenimento è obbligatorio anche nel caso di intervenuta delibera di regime tariffario che avrebbe dovuto avere decorrenza, non concretamente applicato. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 5 aprile 2007, n.6415).**

1.4. La tassa di smaltimento dei rifiuti urbani avrebbe dovuto restare, in vigore:

- negli anni fino al 2006 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
- negli anni fino al 2006 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;
- negli anni fino al 2007 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e in tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa.

(art. 49, c. 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.134, legge 23 dicembre 2005, n.266).

2. I comuni avrebbero potuto, comunque, attivare il sistema tariffario in via sperimentale, in luogo dell'applicazione della tassa, anche prima del termine previsto per l'entrata in vigore della tariffa. **(art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).**

3. Per tutti gli anni durante i quali resterà in vigore la tassa, è riproposta la norma (art. 31, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n.448) in forza della quale, salvo l'adozione sperimentale del regime tariffario, continuano ad essere applicati i criteri di commisurazione della tassa vigenti nell'anno 1998. **(art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).**

4. Per tutti gli anni durante i quali resterà in vigore la tassa, è riproposta la norma (art.31, c.23, legge 23 dicembre 1998, n.448) in forza della quale, ai fini della determinazione delle tariffe, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%. **(art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).**

4.1. La determinazione deve essere assunta con provvedimento consiliare.

5. I regolamenti di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe non sono soggetti al controllo del Ministero finanze. **(art. 31, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

6. In materia di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. **(art.1, c.184, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

7. La superficie di riferimento delle unità immobiliari private a destinazione ordinaria censite in catasto non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. **(art.70, c.3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nel testo modificato dall'art.1, c.340, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.183, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

7.1. Per gli immobili già denunciati, la modifica delle superfici inferiori all'80% sarà

eseguita d'ufficio e comunicata agli interessati, incrociando i dati in possesso del comune con quelli dell'agenzia del territorio, secondo modalità che saranno definite con provvedimento direttoriale dell'agenzia.

7.2. Per gli immobili mancanti, agli atti catastali, degli elementi necessari per la determinazione della superficie, i soggetti privati, su richiesta del comune, devono presentare all'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile per l'eventuale conseguente modifica della superficie di riferimento.

7.3. Con determinazione dell'agenzia del territorio 9 agosto 2005, sono state definite le modalità d'interscambio, incrocio e allineamento dei dati tra comuni e uffici provinciali dell'agenzia del territorio. **(in G.U. n.195 del 23 agosto 2005).**

7.4. Con circolare dell'agenzia del territorio, 7 dicembre 2005, n.13/2005, sono forniti chiarimenti e indicazioni operative sulla fornitura ai comuni delle superfici catastali e incrocio dei dati comunali con quelli catastali per gli immobili a destinazione ordinaria.

8. Fino a quando il regolamento comunale non disciplinerà gli aspetti diversi dall'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota, le attribuzioni diverse dall'apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli sono ancora di competenza della direzione generale delle entrate, ivi compreso il potere di autorizzare l'emissione del ruolo principale in tre rate. **(risoluzione Ministero finanze, dipartimento entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, 22 aprile 1998, n.5/28549).**

8.1. A seguito della verifica delle superfici soggette all'applicazione della tassa con correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal comune, deve essere iscritta a ruolo solo la tassa sulla superficie accertata, senza altri oneri e soprattasse. **(art. 24, c. 38, legge 27 dicembre 1997, n. 449).**

9. La consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al concessionario della riscossione è fissata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia oppure è stato notificato l'avviso di accertamento. **(art. 72, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo modificato dall'art. 31, c.24, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

10. Le norme che disciplinano la riscossione della tassa tramite ruolo non rappresentano un principio inderogabile e, pertanto, possono essere derogate dall'ente locale con apposita deliberazione che stabilisce una diversa forma di riscossione. **(Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio per il federalismo fiscale, 30 luglio 2002, n.8).**

10.1. La forma alternativa di riscossione deliberata dall'ente deve garantire il rispetto dell'obbligo di semplificazione dei compiti del contribuente ed il pagamento frazionato delle somme.

10.2. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse. **(art.36, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

11. Per lo smaltimento in discarica continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 36/2003, con l'eccezione delle discariche cui si conferiscono materiali di materia cementizia contenente amianto. **(art.1, c.184, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. b, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dalla tariffa, che sostituisce la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. **(art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).**

1.1. La Tarsu è soppressa a decorrere dalla emanazione del regolamento ministeriale di disciplina dei criteri generali per la definizione delle componenti di costo ai fini della determinazione della tariffa (regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro il 29 ottobre 2006) ed al compimento degli adempimenti per la sua applicazione.

1.2. È tenuto al pagamento della tariffa chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producono rifiuti urbani.

1.3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale, dall'Autorità di ambito in misura da assicurare l'integrale copertura dei costi, che comprendono anche:

- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- i costi accessori, quali le spese di spezzamento delle strade.

1.4. La copertura integrale dei costi a mezzo della tariffa deve essere assicurata gradualmente, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'emanando regolamento ministeriale.

1.5. La tariffa è applicata e riscossa, anche mediante convenzione con l'agenzia delle entrate, dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata.

2. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per l'applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. **(art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).**

2.1. **Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2008 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2.2. Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006 e 2007 anche per l'anno 2008, di cui al precedente punto 2.1, comporta la non applicazione della tariffa anche nei comuni che avrebbero dovuto adottarla.

2.3. Il sistema tariffario, con copertura totale del costo del servizio, avrebbe dovuto essere applicato secondo le seguenti articolazioni:

- nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%;
- nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85%;
- nel 2008, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e per tutti i comuni con popolazione fino a 5.000. **(art. 11, c. 1, D.P.R. 158/99, e art. 49, c. 1, D.Lgs. 5**

febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.4, c.116, legge 24 dicembre 2003, n.350;art.1, c.523, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.134, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

3. L'adozione obbligatoria del metodo normalizzato e del sistema tariffario può essere anticipata in via sperimentale anche prima del termine di cui sopra. **(art. 49, c. 1 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).**

4. Ai fini della determinazione della tariffa, deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani, con allegata relazione. **(art. 8)**

4.1. Il piano finanziario e la relazione devono essere trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti. **(art. 9, c. 1).**

4.2. All'approvazione e alla presentazione del piano finanziario e della relazione i comuni sono tenuti a provvedere:

- entro il 31 dicembre 2005, se l'entrata in vigore della tariffa è per il 2007;

- entro il 31 dicembre 2006, se l'entrata in vigore della tariffa è per il 2008. **(art. 49, c. 4 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, aggiunto dall'art. 33, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 31, c. 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.4, c.116, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.523, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.134, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

4.3. Il piano finanziario e la relazione devono, negli anni successivi, essere approvati e presentati entro il 30 giugno di ciascun anno. **(art. 9, c. 1).**

Diritto provinciale per recupero e autosmaltimento rifiuti

1. Con D.M. 21 luglio 1998, n. 350, è stato approvato il regolamento per la determinazione del diritto annuale di iscrizione in appositi registri delle imprese che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti dovuto alla provincia territorialmente competente. **(in G.U. n. 238 del 12 ottobre 1998).**

1.1. Il diritto annuale, dovuto dal 1° gennaio 1998, deve essere versato sul c/c postale della provincia entro il 30 aprile di ciascun anno.

Tributo provinciale ambientale

1. Il tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, determinato in misura non inferiore all' 1% e non superiore al 5% delle tariffe stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è soppresso, per effetto della soppressione della tassa, con specifica norma che abroga l'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504. **(art.264, c.1, lett. n, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).**

2. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe ed al compimento degli adempimenti per la loro applicazione, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. **(art.238, c.11, e art.264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).**

2.1. **Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2008 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2.2. Il mantenimento del regime adottato nel 2006 e 2007 anche per l'anno 2008, consente il mantenimento del tributo provinciale ambientale.

Tributi locali

1. Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296)**

1.1. I regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio.

1.2. **Per l'anno 2008, il termine è fissato al 31 marzo 2008. (D.M. 20 dicembre 2007).**

1.3. In caso di mancata approvazione entro il 31 marzo 2008, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2007. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.4. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).**

2. Gli enti locali non hanno competenza ad individuare ed istituire nuovi tributi, in quanto l'art.23 della costituzione prevede una riserva di legge in materia. **(risoluzione Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 2 aprile 2002, n.5/Dpf).**

2.1. La podestà regolamentare, pur espandendosi fino al punto di consentire all'ente locale di non applicare le disposizioni di legge, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all'art.23 della costituzione.

3. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. **(art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).**

4. Gli enti locali possono cedere a terzi, a titolo oneroso, anche i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. **(art.76, legge 21 dicembre 2000, n.342).**

4.1. I rapporti con il cessionario sono regolati da convenzione

4.2. Gli enti locali sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori.

4.3. L'operazione di cessione è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, salvo a dover registrare in termini fisso gli atti di cessione.

5. Comuni e province possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero finanze aventi ad oggetto l'espletamento di attività di consulenza in ordine alle procedure adottate in tema di liquidazione, accertamento e riscossione, senza che ciò comporti l'esercizio di funzioni ispettive o di controllo. **(art.78, c.1 e 2, legge 21 novembre 2000, n.342).**

6. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa deliberazione, al Ministero finanze direzione centrale per la fiscalità locale entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi. **(art. 52, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e circolare Ministero finanze, 29 dicembre 2000, n.241/E).**

6.1. I regolamenti sulle entrate tributarie ed ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi sono resi pubblici mediante avviso in G.U. da trasmettere, anche in via telematica.

7. I regolamenti possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale. **(art. 50, legge 27 dicembre 1997, n. 449).**

7.1. Con previsione nei medesimi regolamenti, può essere introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

7.2. Le sanzioni vigenti possono essere ridotte, con regolamentazione della previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidività.

7.3. Gli enti locali possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano loro integralmente attribuiti, nonché l'esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni. **(art. 13, c. 1 e 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289).**

7.4. Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, con conseguente sospensione del procedimento giurisdizionale ed estinzione del giudizio. **(art. 13, c. 2)**

7.5. La tempistica e le procedure sono deliberate dai consigli degli enti entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, fermo restando che il termine minimo entro il quale i contribuenti devono adempiere ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti non può essere fissato in meno di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

7.6. Le eventuali sanatorie fiscali già deliberate nell'anno 2003 possono essere prorogate o possono essere previste nuove definizioni agevolate per quei contribuenti che ancora non si sono avvalsi di tale facoltà. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, 14 maggio 2004, n.2195/2004/Dp/Uff.).**

8. L'oggetto della giurisdizione tributaria viene individuato in tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. **(art.2, c.1, D.Lgs.31 dicembre 1992, n.546, nel testo sostituito dall'art.12, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448, e integrato dall'art.3 bis, c.1, lett. a, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248).**

8.1. Il raccordo fra la nuova e la vecchia disciplina e gli esatti limiti del disposto ampliamento della giurisdizione formano oggetto della circolare Ministero economia e finanze, Agenzia dell'entrate, 21 marzo 2002, n.25/E.

8.2. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. **(art.2, c.2, D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546, nel testo integrato dall'art.3 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248).**

9. Gli enti locali individuano gli organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, o di revoca in autotutela di atti illegittimi o infondati, nonché del potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato, relativamente

ai tributi di loro competenza. **(art. 2-quater, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 30 settembre 1994, n. 564).**

10. Gli enti locali possono prevedere forme spontanee di riscossione dei propri tributi, secondo modalità che facilitino il pagamento e velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse. **(art.36, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

11. Ai distretti produttivi, la determinazione dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali viene operata su base concordataria per almeno un triennio. **(art.1, c.368, n.5, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

11.1. I distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare in ciascun anno dalle imprese appartenenti al distretto. **(art.1, c.368, n.11).**

12. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio delle dichiarazioni omesse, infedeli o incomplete e degli omessi, ritardati o parziali versamenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere o sono stati effettuati. **(art.1, c.161, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

12.1. L'irrogazione o la contestazione delle sanzioni amministrative tributarie deve essere effettuata entro lo stesso termine.

12.2. I nuovi termini si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. **(art.1, c.171).**

13. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. **(art.1, c.163, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

13.1. I nuovi termini si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. **(art.1, c.171).**

14. Le notifiche degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive possono essere eseguite da messo notificatore nominato dal dirigente dell'ufficio competente. **(art.1, c.158, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

14.1. Il messo notificatore nominato, previa partecipazione a corso di formazione e superamento di un esame di idoneità, esercita le sue funzioni nell'ambito del territorio dell'ente. **(art.1, c.159 e 160).**

15. I poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nell'ambito del territorio dell'ente, possono essere conferiti a soggetti nominati dal dirigente dell'ufficio competente. **(art.1, c.179, 180 e 182, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

15.1. Sono escluse dai poteri conferibili le contestazioni delle violazioni al codice della strada. **(art.1, c.180).**

16. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'euro. **(art.1, c.166, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

17. La compensazione di crediti e debiti per tributi locali è regolamentata da ciascun ente impositore. **(art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

18. L'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo è regolamentato da ciascun ente impositore. **(art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

18.1. In mancanza di regolamentazione, l'importo minimo è di 12 euro.

18.2. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 16, 17 e 18 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. **(art.1, c.171).**

19. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. **(art.1, c.164, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

19.1.1. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

19.2. I nuovi termini si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007. **(art.1, c.171).**

Interessi sui tributi locali

1. Ciascun ente locale avrebbe potuto prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse non superiori a tre punti percentuale rispetto al tasso d'interesse legale, anziché quelle fissate dalle specifiche discipline. **(art. 13, c. 3, legge 13 maggio 1999, n. 133).**

1.1. Tale misura avrebbe potuto essere applicata retroattivamente anche ai ritardati rimborsi ai contribuenti. **(c. 4).**

2. Dal 1° gennaio 2007, gli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi locali sono fissati nei limiti dell'interesse legale maggiorato di tre punti. **(art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. La nuova misura degli interessi si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007. **(art.1, c.171).**

2.2. La facoltà regolamentare degli enti locali sulla misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, può essere esercitata nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 20 aprile 2007, n.6464).**

2.3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

2.4. La stessa misura degli interessi, con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, deve essere applicata sulle somme dovute ai contribuenti a titolo di rimborso.

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale, pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. **(art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, nel testo della conversione nella legge 2 dicembre 2005, n.248).**

1.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 18 novembre 2005, saranno stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e delle ulteriori materie per le quali potranno partecipare all'accertamento fiscale.

1.2. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati e, comunque, incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

2. L'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette ai comuni i dati

delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno precedente. **(art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. Le modalità di trasmissione saranno definite con provvedimento direttoriale. **(art.1, c.54).**

3. I soggetti gestori o concessionari del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati sugli immobili insistenti nel territorio comunale per i quali il servizio è istituito acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. **(art.1, c.106, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3.1. Con provvedimento direttoriale saranno approvati modello e specifiche tecniche di trasmissione. **(art.1, c.107).**

Partecipazione 5 per mille Irpef

1. A titolo iniziale e sperimentale, per l'anno finanziario 2006, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. **(art.1, c.337, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

1.1. Le modalità di richiesta e di riparto delle somme sono stabilite con DPCM. **(art.1, c.340).**

2. La partecipazione è riferita all'imposta relativa all'anno 2005. **(art.31, c.2, D.L. 30 dicembre 2005, n.273).**

3. Con D.P.C.M. 20 gennaio 2006 sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente. **(in G.U. n.22 del 27 gennaio 2006).**

3.1. Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

3.2. Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

4. La partecipazione dei comuni non è stata riproposta nel 2007 e 2008. **(art.1, c.1234, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Tariffe e prezzi pubblici

1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio. **(art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).**

1.1. I comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e deliberare tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali in favore delle famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. **(art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).**

2. Per l'anno 2008, il termine è fissato al 31 marzo 2008. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; D.M. 20 dicembre 2007).**

2.1. In caso di mancata approvazione entro il 31 marzo 2008, le tariffe si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2007. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.2. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).**

3 La modifica di tariffe e prezzi pubblici può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi a servizi stessi. **(art.54, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).**

3.1. L'incremento delle tariffe in corso d'esercizio non ha effetto retroattivo.

Entrate extra tributarie

1. Le notifiche degli atti di invito al pagamento possono essere eseguite da messo notificatore nominato dal dirigente dell'ufficio competente. **(art.1, c.158, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Il messo notificatore nominato, previa partecipazione a corso di formazione e superamento di un esame di idoneità, esercita le sue funzioni nell'ambito del territorio dell'ente. **(art.1, c.159 e 160).**

2. I poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nell'ambito del territorio dell'ente, possono essere conferiti a soggetti nominati dal dirigente dell'ufficio competente. **(art.1, c.179, 180 e 182, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. Sono escluse dai poteri conferibili le contestazioni delle violazioni al codice della strada. **(art.1, c.180).**

Servizi a domanda individuale

1. Il termine per deliberare le tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Tariffa servizio idrico integrato

1. Il corrispettivo del servizio è costituito dalla tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, che sarà determinata dall'Autorità d'ambito nell'osservanza delle disposizioni dell'emanando decreto ministeriale di definizione delle componenti di costo. **(art.154, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).**

1.1. La tariffa è applicata dai soggetti affidatari del servizio idrico integrato.

1.2. Le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o siano temporaneamente inattivi. **(art.155).**

1.3. In pendenza dell'affidamento della gestione del servizio locale al gestore, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi, salvo che non si trovino in condizioni di dissesto.

2. La riscossione volontaria della tariffa del servizio idrico integrato può essere effettuata attraverso il mod. F24, previa convenzione con l'agenzia delle entrate. **(art.156, c.3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, nel testo sostituito dall'art.2, c.10, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

2.1. La riscossione, sia volontaria che coattiva, può, altresì, essere affidata a soggetti iscritti all'albo, a seguito di procedimento a evidenza pubblica.

2.2. Anche la riscossione coattiva mediante ruolo della tariffa del servizio idrico integrato può essere affidata ai concessionari della riscossione. **(art.17, c.2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, nel testo modificato dall'art.2, c.11, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

Tariffe per la cremazione

1. Con D.M. 16 maggio 2006 sono stati adeguati i limiti massimi delle tariffe comunali per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri determinate con D.M. 1 luglio 2002. **(in G.U. n.136 del 14 giugno 2006).**

1.1. Le tariffe sono da intendersi riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'Iva. **(art.1, c.3, D.M. 1 luglio 2002).**

1.2. Per i comuni, i servizi prestati nell'ambito cimiteriale nella veste di pubblica autorità sono, comunque, esclusi dall'assoggettamento ad Iva.

2. I limiti tariffari previsti dal D.M. 16 maggio 2006 sono validi a decorrere dal 1 maggio 2006 e fino al 31 dicembre 2006. **(art.3).**

2.1. A decorrere dal 2007 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito nel Dpef.

2.2. A cadenza triennale, i valori rivalutati annualmente sono riallineati rettificandoli in base ai coefficienti ISTAT di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro. **(art.5, c.2, D.M. 1 luglio 2002).**

Concessioni di beni demaniali marittimi

1. Ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento, è attribuita una quota del 20% dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi per insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. **(art.1, c.583, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Concessione idroelettrica

1. I soggetti titolari delle concessioni sono tenuti a versare, per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico che affluisce ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro annui. **(art.1, c.486, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Sanzioni a contraffattori di merci

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate da organi di polizia locali per violazione alle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale sono attribuite per il 50% all'ente locale competente e per il 50% allo Stato. **(art.1, c.8, D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n.80, periodo aggiunto dall'art.2, c.4 bis, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).**

Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada

1. La quota a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada è pari al 50%. (**art. 208, c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285**).

1.1. Alle preesistenti finalità è aggiunta la spesa per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale. (**art.208, c.4, primo periodo, nel testo modificato dall'art.5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 30 giugno 2005, n.115, dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n.168**).

1.2. Alle preesistenti finalità è, altresì, aggiunta la destinazione ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. (**art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007**).

1.3. Con delibera di giunta da adottarsi annualmente, il 50% dei proventi, per quote, devono, pertanto, essere destinati ad una o più delle seguenti finalità:

- studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
- redazione dei piani urbani di traffico;
- educazione stradale;
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- miglioramento della circolazione sulle strade;
- potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
- fornitura di mezzi tecnici ai servizi di polizia stradale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- (quota non inferiore al 10%) interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela dei pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili;
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro.

1.4. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono comunicare al Ministero dei lavori pubblici le deliberazioni adottate sulla destinazione dei proventi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono aggiornate, con cadenza biennale, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat. (**art.195, c.3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285**).

2.1. Con D.M. 29 dicembre 2006 sono state aggiornate le tabelle degli importi delle sanzioni minime e massime, con un adeguamento rispetto a quelle vigenti dal 1° gennaio 2005 e con decorrenza 1 gennaio 2007. (**G.U. n.302 del 30 dicembre 2006**).

3. Le sanzioni sono arrotondate all'unità di euro, per eccesso se la frazione di euro decimale è pari o superiore a 50 centesimi, o per difetto se inferiore. (**art.195, c.3 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, dall'art.1, c.529, legge 30 dicembre 2004, n.311**).

3.1. Gli arrotondamenti si applicano in tutti i casi in cui l'importo è quantificato direttamente dal codice della strada o dal prefetto; restano i centesimi per tutti i pagamenti nei quali la cifra da versare è il risultato di un calcolo. (**circolare ministero interno, 30 dicembre 2004, n.300/A/1/36006/101/3/3/14**).

4. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni disposto per migliorare i livelli di sicurezza nella circolazione, sono destinate al finanziamento di corsi volti

all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. (**art.6-ter, aggiunto al D.L. 3 agosto 2007, n.117, dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n.160**).

4.1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 3 febbraio 2008 sarà provveduto all'attuazione.

5. La notifica dei verbali è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre i 150 gironi fissati dall'art.201 del codice stradale, purchè la spedizione sia avvenuta prima di tale scadenza. (**circolare ministero interno, dipartimento pubblica sicurezza, 20 agosto 2007, n.300/A/1/26466/127/9**).

6. Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada se la cartella non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. (**art.3, c.35 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dall'art.1, c.153, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni di regolamenti comunali e provinciali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. (**art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.16, legge 16 gennaio 2003, n.3**).

1.1. Le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali si applicano anche all'inosservanza delle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (**art.7-bis, c.1-bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 1-quater, c.5 aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n.116**).

2. Gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie sono aggiornati con DPCM che avrebbe dovuto essere adottato entro il 28 febbraio 2006. (**art.1, c.329, legge 23 dicembre 2005, n.266**).

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati sono devoluti alle province, per essere destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. (**art.263, D.Lgs. 5 aprile 2006, n.152**).

3.1. Sono devoluti ai comuni i proventi derivanti da violazione al divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.

4. Le sanzioni amministrative tributarie devono essere contestate o irrogate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere o sono stati effettuati. (**art.1, c.161, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

Corrispettivo carta d'identità elettronica

1. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. (**art.7 vices quater, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43, nel testo modificato dall'art.1, c.1305, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

1.1. Con D.M. 16 febbraio 2007 è stato determinato in euro 20,00 l'importo delle spese da porre a carico dei richiedenti e da riversare al ministero economia e finanze. (**in G.U. n.61 del 14 marzo 2007**).

1.2. Sulla base del numero delle carte d'identità per le quali è stato effettuato il versamento, il ministero economia e finanze riassegna trimestralmente al Ministero dell'interno le somme spettanti ai comuni per il successivo trasferimento.

1.3. Con D.M. 11 aprile 2007 sono stabilite le modalità di riassegnazione delle somme ai singoli comuni. **(in G.U. n.113 del 17 maggio 2007).**

1.4. L'erogazione della quota di euro 0,70 per ogni carta di identità elettronica rilasciata è effettuata con cadenza trimestrale.

1.5. Nell'ipotesi di somme dovute ai comuni inferiori a 50,00 euro, il versamento sarà effettuato nei trimestri successivi, al raggiungimento della soglia o, comunque, in occasione dell'ultimo versamento trimestrale all'esercizio.

Diritto di notifica

1. Con D.M. 3 ottobre 2006, il diritto di notifica a favore del comune che provvede con propri messi comunali alla notificazione di atti della pubblica amministrazione non eseguite mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge, già fissato in euro 5,56 per ogni singolo atto notificato, dal 1° aprile 2006 è elevato ad euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. **(in G.U. n.211 dell'11 settembre 2003, G.U. n.250 del 27 ottobre 2003 e G.U. n.254 del 31 ottobre 2006).**

1.1. Il diritto è aggiornato ogni tre anni con decreto ministeriale.

1.2. Il comune richiede alle singole amministrazioni pubbliche, con cadenza trimestrale, la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

Diritti di segreteria

1. Sono elevati da un valore minimo di 51,65 euro ad un valore massimo di 516,46 euro i diritti di segreteria sugli atti di autorizzazione edilizia e denuncia di inizio dell'attività, sempre escluso quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche. **(art.10, c.10, lett. c, D.L. 18 gennaio 1993, n.2, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68, nel testo modificato dall'art.1, c.50, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

Proventi licenze taxi

1. Una quota non superiore al 20% dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso di nuove licenze per il servizio taxi resta attribuito al Comune che le ha assegnate. **(art.6, c.1, lett. b, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. La quota di competenza comunale può essere utilizzata per iniziative finalizzate al controllo, al miglioramento ed alla sicurezza degli autoservizi pubblici non di linea.

Interessi attivi

1. È del 2,25%, con decorrenza 1° gennaio 2007, il tasso di interesse annuo posticipato sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere **(era del 3,50% dal 1° luglio 2000 al 31 ottobre 2001; del 3,05% dal 1° al 30 novembre 2001; del 2,75% dal 1° dicembre 2001 al 30 giugno 2003; dell'1,75% dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2006).** **(D.M. 19 dicembre 2006, in G.U. n.299 del 27 dicembre 2006).**

Tassa sui concorsi

1. È abolita la tassa sui concorsi pubblici. Con propria norma regolamentare, ciascun ente potrà prevedere un diritto per la partecipazione a concorsi fino a un massimo di euro 10,33. **(art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131, nel testo modificato dall'art.23, legge 24 novembre 2000, n.340).**

Proventi dei permessi di costruire

1. Dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di edilizia approvato con D.P.R. 380/2001, non ha più effetti l'abrogato art.12 della legge 28 gennaio 1977, n.10. **(art.136, c.2, lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380; art.2, D.L. 20 giugno 2002, n.122, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n.185).**

1.1. La disposizione abrogata disponeva il vincolo di destinazione sui proventi delle concessioni e delle sanzioni alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione della aree da espropriare per la realizzazione di programmi pluriennali, nonché, nel limite massimo del 30%, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

1.2. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per violazioni in materia urbanistica potevano, altresì, essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, senza alcun limite percentuale. **(art. 49, c. 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449).**

1.3. Per l'entrata relativa agli oneri per permessi di costruire, da qualificarsi come tributaria, l'accertamento è effettuato sulla base degli introiti effettivi. **(Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, principio contabile n.2, punto 20, approvato l'8 gennaio 2004).**

1.4. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).**

1.5. Per i ministeri dell'interno e dell'economia e finanze, i proventi dei permessi di costruire hanno natura tributaria, in linea, peraltro, con la giurisprudenza tributaria e, pertanto, la loro previsione in bilancio dovrebbe essere allocata al titolo I dell'entrata.

1.6. La precedente allocazione al titolo IV era motivata dal vincolo di destinazione. **(risoluzione ministero dell'interno, 16 settembre 1992, n.3014).**

1.7. Nel sistema di codifica dei titoli di entrata, nonostante le contesse di cui ai precedenti punti, il codice gestionale SIOPE colloca i permessi da costruire all'entrate del titolo IV. **(D.M. 14 novembre 2006).**

1.8. I proventi da permessi di costruire e relative sanzioni non sono idonei a fronteggiare spese prevedibili in via continuativa, data la loro aleatorietà e irripetibilità, e quindi le spese finanziate con i proventi stessi sono da definirsi "una-tantum". **(risoluzione ministero dell'interno, 16 settembre 1992, n.3014).**

2. I proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni potevano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006. **(art.1, c.43, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

2.1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la destinazione al finanziamento di spese correnti

resta confermata, come per l'anno 2007, nella misura limite del 50%, cui può aggiungersi una quota non superiore ad un ulteriore 25% destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, per cui la quota minima da destinare a spese di investimento è il residuo 25%. (art.2, c.8, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3. I comuni possono disporre della riduzione del contributo correlato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione, ovvero l'esenzione dai contributi stessi, relativamente agli immobili interessati dai programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliare destinate ad essere locate quali abitazioni principali a canone speciale, alla cui attuazione e finalizzato il fondo per l'edilizia a canone speciale, oggetto di specifiche convenzioni con le imprese di costruzioni. (art.3, c.115, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. La riduzione o l'esenzione dei contributi è disposta nell'ambito delle convenzioni

4. I comuni non dissestati possono stabilire condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni. (art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865).

5. I comuni possono deliberare la riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione d'interventi di recupero del patrimonio edilizio. (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

6. Sugli immobili statali concessi a privati ai fini della riqualificazione e riconversione, è dovuto dal concessionario un importo non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione, all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. (art.3 bis, c.3, D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n.410, aggiunto dall'art.1, c.259, legge 27 dicembre 2006, n.296).

7. Per il mancato o ritardato versamento del contributo di costruzione sono ridotte le sanzioni, con l'aumento del contributo in misura pari al:

- a) 10%, se il versamento avviene nei successivi 120 giorni (era 20%);
- b) 20%, se dopo il superamento dei primi 120 giorni, il versamento avviene entro i successivi 60 giorni (era il 50%);
- c) 40%, se dopo il superamento dei termini sub a) e b), il ritardo non si protrae oltre i successivi 60 giorni (era il 100%). (art.42, c.2, lett. a, b, c, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo sostituito dall'art.27, c.17, legge 28 dicembre 2001, n.448).

8. Ai fini dell'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, può essere determinato dal comune un incremento fino ad un massimo del 10 per cento dei diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi (art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

8.1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

9. Il 50 per cento delle somme riscosse dallo Stato per condono edilizio a titolo di conguaglio dell'obbligazione, è devoluto al comune interessato con modalità stabilite da D.M.. (art.32, c.41, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

9.1. Con D.M. 14 gennaio 2004 sono stabilite le modalità di versamento dell'obbligazione. (in G.U. n.14 del 19 gennaio 2004).

9.2. Con risoluzione dell'agenzia delle entrate 22 gennaio 2004, n.4/E, è stato istituito il relativo codice tributo.

10. Gli oneri concessori relativi al condono edilizio per gli immobili appartenenti a Ferrovie

dello Stato S.p.a. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate, sono ridotti al 10%. (allegato 1 e art.1, c.6 ter, lett. d, aggiunto al D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dall'art.1, c.88, legge 23 dicembre 2005, n.266).

10.1. Per gli immobili già venduti dalle società, la somma da corrispondere è ridotta al 30%.

10.2. Il versamento deve essere eseguito entro il 31 dicembre 2008.

11. I comuni possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del rilascio del permesso di costruire di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale. (art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Plusvalenze patrimoniali

1. Le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di patrimonio, inclusi i beni immobili, possono essere destinate oltre che per spese correnti aventi carattere non permanente, debiti fuori bilancio, e spese di funzionamento non ripetitive, anche per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. (art.3, c.28, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.66, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Le plusvalenze da considerare ai fini del precedente punto devono risultare dalla differenza tra l'entrata derivante dalla cessione del bene patrimoniale e la spesa sostenuta al momento dell'acquisto, al netto degli ammortamenti. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).

1.2. Non partecipano al calcolo delle plusvalenze le quote di ammortamento considerate solo nel conto economico senza che vi sia stato accantonamento delle quote medesime con l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione e la confluenza dello stesso nell'avanzo di amministrazione.

2. Le entrate derivanti da plusvalenze patrimoniali sono strettamente correlate alle dismissioni dei beni e, pertanto, in contabilità finanziaria devono essere considerate a tutti gli effetti entrate del titolo IV. (circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 7 aprile 2004, n.39656).

SPESE

Piani triennali di contenimento

1. Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali degli uffici;
- b) delle autovetture di servizio;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. (art.2, c.594, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. In caso di eventuali dismissioni di dotazioni strumentali, il piano è corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell'operazione in termini di costi e benefici. (art.2, c.596).

1.2. Nel piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali devono essere indicate le misure atte a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo. (art.2, c.595).

1.3. Per la razionalizzazione delle autovetture di servizio, può farsi ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo. (art.1, c.594, lett. b).

2. I piani triennali devono essere resi pubblici attraverso l'URP e sul sito istituzionale dell'Ente. (art.1, c.598).

3. A consuntivo annuale, una relazione deve essere trasmessa agli organi di controllo interni ed alle sezioni regionali della Corte dei conti. (art.1, c.597).

Rimborsi e indennizzi

1. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente.(art.21 quinquies, c.1 bis, aggiunto alla legge 7 agosto 1990, n.241, dall'art.13, c.8 duodevices, D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.40).

Studio o ricerca e consulenza

1. Non possono essere affidati incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente se non previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi devono essere previsti. (art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2. I limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza sono fissati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.1. L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2.2. Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art.3, c.57).

3. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente. (art.3, c.18, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4. Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. (art.1, c.127, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.3, c.54, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

5. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266).

5.1. L'obbligo di trasmissione si applica anche agli enti locali, in quanto il valore precettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. (deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n.4).

5.2. La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

5.3. Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

5.4. Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

6. Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. (deliberazione Corte conti, 15 luglio 2005, n.6; circolari

dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n.4).

6.1. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.

6.2. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

7. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, i rapporti di consulenza sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Contratti di collaborazione

1. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'Ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
- la provata competenza dell'incaricato. **(art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti per le collaborazioni esterne ad altro contenuto di professionalità, di cui all'art.110, c.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

(art.7, c.6 ter, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. **(art.7, c.6 bis, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

3. Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'Ente accessibili al pubblico per via telematica. **(art.53, c.14, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.34, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

4. Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. **(art.1, c.127, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.3, c.54, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

4.1. In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

5. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. **(art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

6. Nel coordinamento ripilogativo che segue sono riproposte le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi forniti dalla Corte dei conti con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle sezioni riunite, ed i chiarimenti forniti dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolare 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85/1.2.3.3, una prima volta, e

15 luglio 2005, n.4, una seconda volta, dopo il deliberato della Corte e con riferimento ad esso.

6.1. Il ricorso a rapporti di collaborazione è consentito solo per prestazioni di elevata professionalità a fronte di particolari esigenze cui non possa sopperirsi con personale in servizio.

6.2. Le esigenze che possono essere fronteggiate con affidamento di incarichi a terzi devono, altresì, essere temporanee, non riguardare compiti che sono o devono essere svolti da dipendenti dell'ente.

6.3. Gli incarichi di studio e consulenza rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

6.4. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

6.5. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

6.6. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

6.7. L'esigenza di fabbisogni quantificabili e definiti nel tempo deve essere soddisfatta attraverso contratti di lavoro a tempo determinato.

6.8. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

6.9. Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.

6.10. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

6.11. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

6.12. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

6.13. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

6.14. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

6.15. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6.16. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

6.17. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

Prestazioni professionali

1. A decorrere dal 4 luglio 2006 sono abrogate tutte le disposizioni che, con riferimento alle attività nel settore dei servizi professionali e intellettuali, prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi restabili. **(art.2, c.1, lett. a, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni rese nell'ambito del S.S.N. o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. **(art.2, c.2).**

1.2. Nelle procedure ad evidenza pubblica, l'ente appaltante può utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. **(art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

1.1. L'obbligo di trasmissione si applica anche agli enti locali, in quanto il valore precettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. **(deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n.4).**

1.2. La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

1.3. Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

1.4. Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

1.5. Devono essere trasmessi tutti i provvedimenti che riguardino "convegni, mostre e pubblicità" e quelli che autoqualificano le spese come "rappresentanza" o "relazioni pubbliche" ed imputano le medesime a specifico capitolo di bilancio.

Sedi di rappresentanza all'estero

1. È fatto divieto a province e comuni, anche in forma associata, di acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri, di istituire uffici o strutture per la promozione economica, commerciale, turistica e di coprire con fondi derivanti da trasferimenti statali le relative spese. **(art.1, c.597 e 598, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Alle spese eventualmente sostenute in violazione conseguirà riduzione, in pari misura, dei trasferimenti statali. **(art.1, c.599).**

Gestione autovetture

1. Gli enti locali, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per il loro parco autovetture, autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti almeno una quota del 20% del totale. **(art.52, c.14, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

2. A decorrere dall'anno 2006 è venuto meno il vincolo della spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. **(art.1, c.12, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

Personale

1. La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è correlata alla programmazione di bilancio, dove deve trovare copertura specifica e distinta rispetto alle altre spese. **(art.48, c.4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).**

1.1. La disponibilità finanziaria da destinare alla contrattazione collettiva deve, quindi, essere stanziata in bilancio in modo che sia consentita la sua esatta valutazione. **(circolare dipartimento funzione pubblica, 16 dicembre 1998, n. 10/98).**

1.2. La competenza consiliare è limitata allo stanziamento delle risorse in bilancio.

1.3. I contratti divengono efficaci trascorso il 50° giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, anche se non è ancora conclusa la procedura di certificazione. **(art.47, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.1, c.548, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2. **Agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.** **(art.3, c.146, legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato **(per gli enti locali, indicazione di principio).** **(art.1, c.134 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

3.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi **(per gli enti locali, indicazione di principio).** **(art.1, c.195 e 200).**

3.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. **(art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

3.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. **(art.1, c.193).**

3.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (art.1, c.196).

3.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. (art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

3.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

3.7. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. (art.40 bis, c.2).

3.8. Il modello di rilevazione dei costi è predisposto dal Ministero dell'economia e finanze.

3.9. Il comitato di settore del comparto autonomie locali di cui all'art.41, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265, e il governo possono procedere a verifiche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. (art.40 bis, c.1).

4. Sono nulle e non possono essere applicate le clausole dei contratti integrativi dai quali derivino oneri non previsti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale. (art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

5. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244).

5.1. Il principio della riduzione può essere derogato con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i vincoli finali del patto di stabilità per l'esercizio in corso;
- b) il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
- c) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217;
- d) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003.

6. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296).

6.1. Eventuali deroghe al tetto di spesa devono essere supportate da analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217, ridotto del 15%;
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003, ridotto

del 20%. (art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, nel testo modificato dall'art.3, c.121, legge 24 dicembre 2007, n.244).

7. 'E da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. (circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

8. 'E escluso che la quota sul 50% delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada possa essere destinata ad eventuali miglioramenti retributivi del personale in servizio. (circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

9. Rientrano tra le spese di personale, di cui all'intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

10. Nelle more di eventuali, nuove istruzioni per l'anno 2008, con circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sono state fornite puntuali indicazioni sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18 febbraio 2005, in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e relativo glossario, è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):

- a) competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (1101);
- b) straordinario per il personale a tempo indeterminato (1102);
- c) altre competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato (1103);
- d) competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (1104), ivi compreso:
 - il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art.90 Tuel);
 - il personale dirigente, di alta specializzazione ed i funzionari dell'area direttiva (art.110 Tuel);
- e) spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro:
 - contratto di formazione lavoro (1105);
 - lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente (1105);
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità (1105);
 - personale in convenzione ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (1105);
 - somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (1305);
- f) rimborsi spese per personale comandato (1106);
- g) straordinario al personale per consultazioni elettorali (1107);
- h) arretrati dell'anno in corso (1108);
- i) arretrati di anni precedenti (1109);

- j) contributi effettivi a carico dell'ente sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1111, 1112, 1113 e 1114);
 - k) interventi assistenziali (1121, 1122, 1123, 1124);
 - l) buoni pasto (1327);
 - m) mense (1328);
 - n) Irap sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1701);
 - = Spesa per il personale da conto del bilancio 2004 a detrarre, in quanto escluse dai limiti di spesa:
 - A) spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - B) spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati a termini dell'art.1, c.243, legge 266/2005 (per il solo anno 2006)
 - C) spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e poste a rimborso;
 - D) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
 - E) spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso;
 - F) emolumenti per arretrati relativi al rinnovo contrattuale;
 - = Limite di spesa complessiva;
 - + oneri per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ;
 - + spese di cui alle precedenti lettere da A) ad E), che devono intendersi escluse sia dall'anno in riferimento (2004) che dall'esercizio interessato (2008);
 - + spese per il personale trasferito dalle regioni negli anni 2005-2006 e 2007 per l'esercizio di funzioni delegate;
 - = Spesa per il personale sostenibile.
- 10.1.** Sono escluse dalla spesa di personale le spese per la formazione (Cod. Siope 1309) e le indennità di missione e rimborso spese viaggi (Cod. Siope 1330).
- 11.** Per i soli enti locali che presentano avanzi di amministrazione nei rendiconti degli ultimi tre esercizi (2002, 2003 e 2004) sono escluse dal computo della spesa per il personale sostenibile negli anni 2006-2008 le spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso dell'anno 2005. (**art. 204 ter, aggiunto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo della legge di conversione 4 agosto, n. 248**)
- 12.** Al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa concorrono, quali indicazioni di principio, le misure riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale dell'area dirigenziale e dei segretari. (**art.1, c.200, legge 23 dicembre 2005, n.266**).
- 12.1.** Concorrono, altresì, al conseguimento dell'obiettivo gli interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, per la parte eventualmente eccedente la riduzione obbligatoria del 10% alle indennità di funzione e gettoni di presenza. (**art.1, c.201**).
- 13.** Le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, le cui economie restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. (**art.1, c.205 e 206**).
- 13.1.** Gli Enti locali devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, certificata dall'organo di revisione.

13.2. Il mancato invio della documentazione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. (**art.1, c.204 bis, aggiunto dall'art.30, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248**).

13.3. Al monitoraggio e verifica degli adempimenti provvede un tavolo tecnico costituito con DPCM entro il 30 settembre 2006, le cui risultanze sono trasmesse, con cadenza annuale, alla Corte dei conti, ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico.

13.4. È soppresso l'obbligo del monitoraggio e delle verifiche, nel contesto del patto di stabilità interno, per le province, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, con la trasmissione trimestrale delle informazioni per la verifica del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa.

13.5. È soppresso l'obbligo per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, per le comunità montane con popolazione fino a 50.000 abitanti e gli altri enti locali di cui al TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 della trasmissione di apposita certificazione che consenta la verifica del rispetto dell'obiettivo del contenimento della spesa.

13.6. Gli adempimenti previsti in materia di contenimento della spesa di personale potranno essere oggetto di valutazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Lavoro straordinario

1. Non possono essere erogati compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. (art.3, c.83, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Debiti fuori bilancio

1. Le deliberazioni consiliari di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmesse all'Organo di revisione ed alla procura regionale della Corte dei conti. (**art. 23, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289**).

Riscaldamento immobili

1. Le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla riconversione degli impianti di riscaldamento, al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibile e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale. (**art.61, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388**).

Risparmio energetico

1. Possono essere avviate gare di appalto per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica. (**art.2, c.149, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286**).

1.1. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio, che è finalizzato al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta (**art.2, c.150**).

Affitti passivi

1. Gli enti che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici, possono avvalersi dell'Agenzia del demanio o della struttura individuata dal Ministero tesoro. **(art.62, c.3, legge 28 dicembre 2000, n.388).**

Tarsu delle scuole

1. L'onere relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle scuole è da intendersi a carico degli enti locali ai quali spetta la gestione degli edifici scolastici. **(circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 gennaio 1999, n. F.L. 3/99).**

1.1. La scuola rimane soggetto passivo dei rapporti tributari, per cui il comune deve provvedere alla iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, salvo che non abbia previsto con norma regolamentare l'esenzione integrale della tassa, motivata dall'interesse della collettività locale all'adeguato svolgimento dell'attività delle scuole pubbliche.

Organi collegiali e altri organismi

1. I comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative non individuate fra quelli indispensabili dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze, sono soppressi. **(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

1.1. La soppressione decorre dal mese successivo all'adozione del provvedimento da parte della giunta e del consiglio, che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

1.2. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia.

2. Non si applica agli enti locali la riduzione automatica del 10% delle somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati presenti negli enti locali e negli enti da essi controllati. **(art.1, c.64, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

3. Nell'anno 2006 la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, avrebbe dovuto essere ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. **(art.29, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

3.1. La riduzione non si applicava agli organi di direzione, amministrazione e controllo. **(art.29, c.7).**

3.2. La disposizione di contenimento della spesa, non direttamente ed automaticamente applicabile agli enti locali, costituisce norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. **(art.29, c.6).**

3.3. Gli Enti locali si adeguano al principio con atti di natura regolamentare che realizzino le finalità, tenuto conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- regolarizzazione delle competenze;
- limitazione delle strutture di supporto;
- diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- riduzione dei compensi;
- indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, per la soppressione automatica dell'organo;
- previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati. **(art.29, c.2).**

3.4. I regolamenti avrebbe dovuto essere adottati entro l' 1 novembre 2006. **(art.29, c.3).**

3.5. Le linee di indirizzo sono contenute nella circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'attuazione del programma di governo, 21 novembre 2006. **(in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2007).**

Agenzia segretari

1. La quota da versare al fondo di mobilità dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, è ridotta del 90% per i comuni fino a 500 abitanti, del 73% per i comuni da 501 a 1.000 abitanti e del 60% per i comuni da 1001 a 3.000 abitanti. **(deliberazione consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia).**

Compenso revisori

1. Con D.M. 20 maggio 2005 sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base annuo spettante ad ogni componente degli organi di revisione degli enti locali, da ultimo fissati con il D.M. 31 ottobre 2001. **(in G.U. n.128 del 4 giugno 2005).**

1.1. Con il medesimo decreto sono rideterminate le medie nazionali della spesa corrente preventiva annuale pro-capite e della spesa preventiva annuale pro-capite per investimenti, al di sopra delle quali è applicabile la maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per ciascun indicatore.

3.5. I limiti massimi del compenso sono da intendersi al netto dell'Iva.

3.6. L'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo e, pertanto, decorre dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare adottata.

2. Non si applica agli enti locali la riduzione automatica del 10% delle somme riguardanti i compensi agli organi di controllo. **(art.1, c.64, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Indennità e compensi variabili

1. Per il triennio 2006-2008 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999, 2000 - 2002 e 2003-2005. **(art.1 , c.212, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

2. Per il triennio 2006-2008 le indennità di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, continuano a essere corrisposti nella stessa misura del 1996. **(art.1 , c.212, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

3. Per il triennio 2006-2008 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita. **(art.1 , c.212, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. **(art.1, c.223, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Amministratori locali

1. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con decreto ministeriale ed è rinnovata ogni tre anni. **(art. 23, c. 9, 10 e 11, legge 3 agosto 1999, n. 265).**

1.1. Con D.M. 4 aprile 2000, n.119 sono state fissate le indennità di funzione per i sindaci e per i presidenti delle province ed i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali, in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica degli enti, con decorrenza 28 maggio 2000. (in G.U. n. 110 del 13 maggio 2000).

1.2. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all'anno.

1.3. L'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettorale abbia avuto una durata superiore a 30 mesi. (art.1, c.719, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2. Dall'anno 2006 sono ridotti del 10% rispetto alla misura in godimento alla data del 30 settembre 2005:

- le indennità di funzione dei sindaci, dei presidenti di provincia e di comunità montana e dei componenti degli organi esecutivi;
- le indennità di funzione dei presidenti dei consigli provinciali, comunali, circoscrizionali e degli uffici di presidenza dei consigli degli enti;
- le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane;
- le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali degli amministratori e consiglieri in ragione della carica rivestita. (art.1, c.54, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2.1. Una relazione sull'attuazione della rideterminazione in riduzione delle indennità e utilità avrebbe dovuto essere trasmessa al ministero dell'economia e finanze entro il 30 novembre 2006. (art.1, c.61).

3. Dal 1° gennaio 2008, non hanno più diritto all'aspettativa:

- a) i consiglieri comunali e provinciali;
- b) i presidenti delle circoscrizioni comunali, salvo che i comuni non rientrino nelle aree metropolitane;
- c) i consiglieri circoscrizionali;
- d) i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;
- e) i componenti degli organi delle unioni di comuni;
- f) i componenti degli organi dei consorzi tra enti locali. (art.81, c.1, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.24, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3.1. I consiglieri in aspettativa durante lo svolgimento del mandato elettivo devono farsi carico degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

4. Dal 1° gennaio 2008, le indennità agli amministratori locali subiscono le seguenti modifiche:

- a) i gettoni di presenza per le effettive partecipazioni a consigli e commissioni non possono essere trasformati in indennità di funzione;
- b) l'ammontare complessivo mensile di gettoni di presenza dei consiglieri non può superare l'importo pari ad un quarto (rispetto al precedente 1/3) dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;
- c) i consiglieri circoscrizionali, anche nei comuni non capoluogo di provincia, hanno titolo a percepire gettoni di presenza;
- d) nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali;
- e) le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza per mandati elettivi presso enti diversi;

f) le indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci, dei vice presidenti delle province e degli assessori sono articolati in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia;

g) le indennità del presidente e degli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite nella misura massima del 50% di quelle previste per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione, del consorzio o alla popolazione montana della comunità;

h) le indennità di funzione non possono essere aumentate negli enti locali in dissesto e in quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno. (art.82, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.25, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza.

5. I gettoni di presenza continuano a non poter essere corrisposti ai consiglieri che rivestono la carica di parlamentari nazionali ed europei o di consiglieri regionali. (art.83, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.26, legge 24 dicembre 2007, n.244).

5.1. Sono soppressi i compensi per la partecipazione ad organi o commissioni collegate alle funzioni istituzionali, salvo le disposizioni previste per le associazioni degli enti locali.

5.2. Le indennità di funzione per le cariche incompatibili non sono cumulabili e, fino alla rimozione dell'incompatibilità o all'esercizio dell'opzione, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

6. Dal 1° gennaio 2008, per le missioni, autorizzate, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese. (art.84, D.Lgs 18 agosto 2007, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244).

6.1. La misura del rimborso forfettario è fissata con D.M. da emanare.

6.2. Il dirigente competente può liquidare il rimborso spese solo se la richiesta è corredata della documentazione delle spese di viaggio e di quella delle spese di soggiorno effettivamente sostenute, nonché di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

6.3. 'E confermato il regime del rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente.

7. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è cessato l'obbligo della presentazione annuale della certificazione sui dati della spesa sostenuta per gli amministratori. (circolare Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 ottobre 2000, n. F.L. 19/2000).

7.1. Con circolare telegrafica 12 maggio 2005, n.17, il ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, ricorda l'intervenuta abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle spese sostenute per i propri amministratori a titolo di aspettative, indennità e rimborsi.

Assicurazione amministratori

1. Sono nulli i contratti degli enti locali per l'assicurazione degli amministratori contro i rischi connessi alla carica ricoperta e riguardanti la responsabilità per danni cagionati

allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. (art.3, c.59, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. I contratti in corso al 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia il 30 giugno 2008.

1.2. In caso di violazione, l'amministratore che pone in essere il contratto o che lo proroga ed il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi contrattuali.

Contributi a società sportive

1. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche non devono più dimostrare l'avvenuta iscrizione al registro istituito presso il CONI. (art. 90, c. 22, legge 27 dicembre 2002, n. 289, abrogato dall'art.4, c.6 quater, aggiunto al D.L. 22 marzo 2004, n.72, dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n.128).

Informazione e comunicazione

1. Una quota non inferiore al 2% delle risorse correnti deve essere destinata a spese per la comunicazione e informazione pubblica. (Direttiva Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002, in G.U. n.74 del 28 marzo 2002).

2. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. (art.10, c.1, delibera n.129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art.1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 7 marzo 2005, n.139/05/CONS, in G.U. n.67 del 22 marzo 2005).

2.1. La comunicazione deve essere eseguita, con modello telematico, entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso. (art.10, c.2).

2.2. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui non sia stata impegnata alcuna spesa. (art.10, c.3).

Materiale riciclato

1. Con decreto Ministero ambiente e tutela del territorio, sono stabilite le metodologie di calcolo e la definizione del materiale riciclato in base alle quali le regioni sono tenute ad adottare le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici e le società di prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. (art.52, c.56, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Con D.M. 8 maggio 2003, n.2003, sono state dettate le norme per l'esecuzione. (in G.U. n.180 del 5 agosto 2003).

Energia elettrica

1. Dal 1° giugno 2007 è cessata l'esenzione dall'accisa sui consumi di energia elettrica destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche e degli esterni di edifici e altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso. (art.52, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, lett. m, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, e art.9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, in suppl. ord. n.77 alla G.U. n.68 del 22 marzo 2007).

Spese di investimento

1. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono spese di investimento:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della pubblica amministrazione;
- h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. (art.3, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. 'E stata dichiarata incostituzionale (sentenza 425/2004) la norma (art.3, c.20) che attribuiva al ministro dell'economia il potere, con proprio D.M., di disporre modifiche alle predette tipologie di investimenti.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. (art.3, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. Le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. (art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266).

1.1. L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. (art.1, c.67).

1.2. L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.

2. Con deliberazione dell'Autorità 10 gennaio 2007, entrata in vigore il 1° febbraio 2007, sono state stabilite le modalità attuative sulle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati. (in G.U. n.12 del 16 gennaio 2007).

2.1. Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in quattro fasce a seconda del valore della gara.

2.2. Il pagamento del contributo deve avvenire al momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

2.3. Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura coattiva.

2.4. Con comunicato dell'Autorità 13 luglio 2006 sono state indicate le coordinate del c/c/p sul quale devono essere versati i contributi. **(in G.U. n.167 del 20 luglio 2006).**

Debiti verso lo Stato

1. Con istanza motivata al ministero economia e finanze può essere richiesto un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari, anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. **(art.1, c.155, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

MUTUI

Regole per l'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (**art. 119 Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 5, legge 18 ottobre 2001, n. 3; art.202, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.3, c.16, legge 24 dicembre 2003, n.350**).

2. Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché i relativi contratti, sono nulli. (**art. 30, c. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289**)

2.1. Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni in violazione possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percipita al momento della violazione stessa.

3. Costituiscono indebitamento consentito:

- a) l'assunzione di mutui;
- b) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- c) le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrate;
- d) le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione;
- e) le cartolarizzazioni accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche;
- f) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche.
- g) le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati dai fornitori di beni e servizi. (**art.13, c.17, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.739 e 740, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

4. Le operazioni di indebitamento di cui alla lett. g del precedente punto 3., aggiunte dal 1° gennaio 2007, sono le cessioni e le cartolarizzazioni dei crediti vantati dai fornitori per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.

4.1. Sono escluse le predette operazioni deliberate prima del 4 settembre 2006 e completate entro il 31 marzo 2007

4.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma. (**in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007**).

5. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro un limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura di bilancio.

5.1. Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano di perdite. (**art.3, c.19, legge 24 dicembre 2003, n.350**).

6. Ai fini del ricorso all'indebitamento costituiscono spese di investimento:
 - a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;
 - b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
 - d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
 - e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
 - f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali;
 - g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della pubblica amministrazione;
 - h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
 - i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse nazionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. (**art.3, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350**).

6.1. È stata dichiarata incostituzionale la norma che consentiva di disporre modifiche alle predette tipologie di indebitamento al ministro dell'economia con proprio decreto (sentenza 425/2004).

7. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. (**art.3, c.21, legge 24 dicembre 2003, n.350**).

Limite spesa per interessi

1. Nel calcolo del tetto per interessi quale limite massimo per l'assumibilità di mutui devono essere considerati anche gli interessi sui prestiti obbligazionari precedentemente contratti. (**art.204, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.27, c.7, lett. c, legge 28 dicembre 2001, n.448**).

2. Il limite massimo degli interessi per indebitamento già ridotto dal 25 al 12 per cento dal 1° gennaio 2005 è elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 2007. (**art.204, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.206, nel testo modificato dall'art.1, c.44, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.1, c.698, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

3. Gli enti che al 1° gennaio 2005 superino, per interessi sull'indebitamento già assunto, il limite massimo del 15 per cento, sono tenuti a ridurre progressivamente il loro livello di indebitamento, rientrando nella soglia entro il 2010. (**art.1, c.45, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1, c.698, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

3.1. La riduzione dell'indebitamento deve consentire il contenimento degli interessi passivi sotto la soglia del:

- 20% entro la fine dell'esercizio 2008;
- 15% entro la fine dell'esercizio 2010.

Ammortamento

1. È ridotta da 10 a 5 anni la durata minima degli ammortamenti previsti nei contratti di mutuo. **(art.204, c.2, lett. a, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.68, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

2. È possibile articolare diversamente la decorrenza dell'ammortamento dei mutui, come segue:

- dal 1° luglio dello stesso anno, per i contratti di mutuo stipulati nel primo semestre dell'anno;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo. **(art.204, c.2, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.68, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

Prestiti obbligazionari

1. È soppressa la disposizione sull'obbligo del collocamento alla pari e sulla corresponsione degli interessi, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o tasso variabile. **(art.35, c.6, primo periodo, legge 23 dicembre 1994, n.724, abrogato dall'art.41, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

2. È soppresso l'obbligo di comunicazione al Ministero economia e finanze delle emissioni disposte sui mercati esteri. **(art.3, D.M. 5 luglio 1996, n.420, abrogato dall'art.41, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

5. Nel caso di emissione di prestiti obbligazionari effettuata congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono rilasciare garanzie fidejussorie relative all'ammontare complessivo delle operazioni. **(art.207, c.1 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dall'art.1, c.68, lett. d, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

5.1. Gli altri enti emittenti rilasciano contestualmente garanzie fidejussorie a favore dell'ente capofila, per le quote di prestito di rispettiva competenza.

5.2. Ai fini del calcolo del limite di interessi, la garanzia pretata dall'ente capofila concorre solo per la quota parte effettivamente a carico dello stesso.

6. Gli enti locali e loro consorzi possono emettere titoli obbligazionari con rimborso di capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo ammortamento del debito, oppure previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. **(art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo modificato dall'art.1, c.70, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.74, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

6.1. Non è più consentita l'operazione di cui al punto precedente a mezzo di contrazione di mutui.

6.2. Con circolare 28 giugno 2005 del ministero economia e finanze ragioneria generale dello Stato, sono forniti chiarimenti per la corretta interpretazione della norma. **(in G.U. n.154 del 15 luglio 2005).**

6.3. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito non si applica il principio di

accentramento del deposito presso il tesoriere. **(art.1, c.69, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

Aperture di credito

1. Alle forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge per il finanziamento delle spese di investimento si aggiunge la contrazione di aperture di credito. **(art.205 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo sostituito dall'art.1 sexies, c.1, lett. a, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).**

1.1. Le condizioni per l'attivazione delle aperture di credito e la disciplina per l'utilizzo e la contabilizzazione delle operazioni sono le stesse di quelle per l'assunzione di mutui.

1.2. I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica e contenere le specifiche clausole e condizioni indicate all'art.205 bis del D.Lgs. 267/2000.

2. I criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile sono definiti con apposito decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere adottato entro il 13 agosto 2005. **(art.1 sexies, c.2, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44 dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 88).**

2.1. Con D.M. 3 marzo 2006 è stato determinato che le aperture di credito:

- hanno una durata massima di tre anni;
- il costo globale massimo applicabile, per le operazioni regolate a tasso fisso, è fissato nella misura del tasso pari all'Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04%;
- il costo globale massimo applicabile, per le operazioni regolate a tasso variabile, è fissato nella misura del tasso pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato dello 0,08%.

(in G.U. n.54 del 6 marzo 2006).

2.2. Le aperture di credito sono soggette al monitoraggio previsto per le altre forme di indebitamento. I modelli per la comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni avrebbero dovuto essere definiti con il medesimo D.M. sulla misura massima del tasso.

Cassa depositi e prestiti

1. La Cassa dd.pp. è trasformata in società per azioni – CDP S.p.a.. **(art.5, c. 1 e 3, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

1.1. La CDP S.p.a. finanzia le spese di investimento degli enti locali e le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici. **(art.5, c.7).**

Accesso al credito e monitoraggio

1. L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze. **(art.41, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

1.1. Il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali è stato emanato con D.M. 1 dicembre 2003, n.389/2003. **(in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).**

1.2. Sul predetto regolamento, applicabile solo alle operazioni derivate effettuate ed agli ammortamenti costituiti successivamente alla data del 4 febbraio 2004 il Ministero dell'economia e finanze, direzione generale del debito pubblico, ha chiarito alcuni aspetti interpretativi con circolare 27 maggio 2004. **(in G.U. n.128 del 3 giugno 2004).**

1.3. Entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, gli enti locali sono tenuti a comunicare al ministero dell'economia e finanze i dati relativi a:

- a) utilizzo del credito a breve termine presso le banche;
- b) mutui accessi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
- c) operazioni derivate concluse;
- d) titoli obbligazionari emessi;
- e) operazioni di cartolarizzazione concluse.

1.4. Con D.M. 3 giugno 2004 sono stati approvati i modelli relativi alle predette comunicazioni. **(in G.U. n.168 del 20 luglio 2004).**

1.5. Dal 1° gennaio 2005, con le stesse scadenze previste per le altre forme di indebitamento, gli enti locali sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle operazioni di aperture di credito. **(art.205 bis, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.6. In allegato al decreto del ministro dell'economia e finanze, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° aprile 2005, saranno definiti i modelli relativi alle comunicazioni sulle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di aperture di credito. **(art.205 bis, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.1, c.68, lett. c, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

2. Per le operazioni di finanziamento a medio o a lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, gli enti locali sono tenuti a comunicare preventivamente le caratteristiche delle stesse al dipartimento del tesoro.

2.1. Le operazioni di emissione di obbligazioni possono essere concluse entro venti giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione da parte del dipartimento del tesoro; in tutti gli altri casi, le operazioni possono essere concluse nei termini indicati dagli enti.

2.2. Il dipartimento del tesoro, entro dieci giorni dalla data in cui il competente ufficio del dipartimento del tesoro invia all'ente richiedente conferma della ricezione della comunicazione, può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato.

2.3. Per le operazioni soggette al controllo del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le comunicazioni devono essere inviate anche a quest'ultimo.

2.4. Non sono soggette a comunicazione preventiva le operazioni di provvista con oneri a carico dello Stato.

3. I contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammontare del capitale da rimborsare o per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, possono essere conclusi con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

3.1. I fondi accantonati per l'ammortamento potranno essere investiti esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche dell'unione europea e non potranno essere ulteriormente strutturati mediante operazioni derivate.

3.2. La selezione degli emittenti dei titoli deve essere conforme allo spirito di riduzione del rischio creditizio.

3.3. La scadenza degli investimenti deve essere vincolata alla durata del fondo di ammortamento.

3.4. Nel caso in cui una società pubblica, sui cui titoli sono stati investiti i fondi accantonati per l'ammortamento, venga privatizzata, è opportuno che i titoli medesimi vengano sostituiti dal momento in cui detta sostituzione non comporti una perdita per il fondo.

4. Le operazioni in strumenti derivati ammessi sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute, possono essere indicizzate solo a parametri monetari dei Paesi del G7 ed è consentita la conclusione dei contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

4.1. Non sono ammesse operazioni derivate riferite ad altre operazioni derivate preesistenti.

4.2. La conclusione dei contratti è consentita soltanto con intermediari contraddistinti da un rating non inferiore a BBB/Baa2/BBB, certificato da Standard & Poor's, Moody's e FitchRating; qualora i rating attribuiti dalle agenzie siano difformi tra loro, deve essere preso in considerazione quello più basso. **(Comunicato di rettifica in G.U. n.279 del 27 novembre 2004).**

5. I contratti con i quali si pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi al dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e finanze. **(art.41, c.2 bis, legge 28 dicembre 2001, n.448, aggiunto dall'art.1, c.737, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.1. La trasmissione deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti ed è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.

5.2. La trasmissione deve essere effettuata al ministero economia e finanze, dipartimento del Tesoro (Fax 06.47613197 o e.mail dt.direzione2.ufficio4@tesoro.it). **(ministero economia e finanze, 31 gennaio 2007, in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007).**

5.3. Le operazioni in violazione sono comunicate alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza. **(art.41, c.2 ter, legge 28 dicembre 2001, n.448, aggiunto dall'art.1, c.737, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.4. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma. **(in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007).**

6. Gli elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio devono essere conservati per almeno 5 anni. **(art.1, c.738, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

6.1. L'organo di revisione deve vigilare sul corretto e tempestivo adempimento.

6.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, al fine di una corretta applicazione della norma. **(in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007).**

Mutui a carico dello Stato

1. Le rate di ammortamento dei mutui a totale carico dello stato, per le operazioni finanziarie dal 1° gennaio 2005, sono pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato. **(art.1, c.75 e 77, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.1. Costituiscono nuove operazioni finanziarie anche le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 28 giugno 2005, in G.U. n.154 del 5 luglio 2005).**

2. Gli enti locali beneficiari di mutui le cui rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziari da altre amministrazioni pubbliche, iscrivono il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale. **(art.1, c.76, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

3. Con circolare Cassa DD.PP. 7 dicembre 2006, n.1268, sono stabilite le nuove condizioni di prestiti a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato, senza pre-ammortamento.

Gestione del debito

1. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati devono consentire la riduzione del costo finale del debito e garantire dall'esposizione ai rischi di mercato. **(art.1, c.736, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Le operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, tenuto conto del contenimento dei rischi di crediti assunti.

1.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, ai fini di una corretta applicazione della norma. **(in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007).**

1.3. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati non costituiscono indebitamento e non sono soggette al rilascio di delegazioni di pagamento. **(circolare ministero economia e finanze, 22 giugno 2007, n.6301, in G.U. n.151 del 2 luglio 2007).**

2. Le operazioni finanziarie sui derivati devono essere informate alla massima trasparenza; i relativi contratti devono contenere le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in apposito D.M. da emanare. **(art.1, c.381 e 382, legge 14 dicembre 2007, n.244).**

2.1. Il ministero dell'economia e finanze verifica la conformità dei contratti al D.M.

2.2. Il sottoscrittore degli strumenti finanziari anche derivati deve attestare espressamente di essere a piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche delle operazioni. **(art.1, c.383).**

2.3. Gli oneri e gli impegni finanziari derivanti delle operazioni devono essere evidenziati in apposita nota allegata al bilancio.

2.4. Il rispetto di tutte le prescrizioni di cui sopra è elemento costitutivo di efficacia dei contratti. **(art.1, c.384).**

2.5. L'eventuale inosservanza comporta comunicazione delle violazioni alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Rimborso anticipato

1. Le azioni per la riduzione del disavanzo finanziario annuo supportano anche l'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare del debito e il prodotto interno lordo. **(art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448).**

1.1. È soppressa la norma in forza della quale, ai fini della riduzione del debito, gli enti possono anche procedere al rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, senza applicazione di penale, attraverso piani finanziari almeno quinquennali. **(art.1, c.699, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2. Le province ed i comuni possono estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. **(art.187, c.2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.13, legge 24 dicembre 2007, n.244; art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, 222).**

2.1. A fronte dell'indennizzo, penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata, è attribuito dal ministero dell'interno, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata.

2.2. I contributi sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, per il triennio 2007-2009, su richiesta degli enti e sulla base di certificazione approvata con DM che avrebbe docuto essere emanato entro il 30 ottobre 2007.

Conversione e rinegoziazione

1. Gli enti locali e loro consorzi possono convertire i mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996 mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o la rinegoziazione dei mutui stessi, anche con altri istituti. **(art.41, c.2, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

1.1. La conversione dei mutui è possibile solo in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva.

Debiti fuori bilancio

1. Il ricorso ad indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. **(art.119 Costituzione, nel testo sostituito dall'art.5, legge 18 ottobre 2001, n.3).**

1.1. Per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente, l'assunzione di mutui è consentita limitatamente alla copertura dei debiti medesimi maturati fino al 7 novembre 2001. **(art.41, c.4, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

2. Con circolare Cassa dd.pp. 27 maggio 2003, n.1251, sono stati forniti chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio e disposizioni sulla procedura di finanziamento. **(in G.U. n.127 del 4 giugno 2003).**

2.1 Con comunicato Cassa dd.pp. 18 giugno 2003 sono state apportate integrazioni ai fini dell'istruttoria dell'adesione e dell'erogazione dei finanziamenti. **(in G.U. n.144 del 24 giugno 2003).**

3. Con comunicato Cassa dd.pp. 8 aprile 2004 sono state ridefinite alcune problematiche applicative **(in G.U. n.83 del 16 aprile 2004).**

3.1. I debiti fuori bilancio di parte corrente maturati fino al 7 novembre 2001 e, quindi, finanziabili con mutuo sono quelli che alla predetta data presentano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, condizioni rilevabili dalla data dell'atto da cui deriva il debito:

- data di deposito della sentenza;
- data di emissione della parcella;
- data di emissione della fattura;
- data di approvazione, da parte dell'ente locale, del rendiconto dell'azienda o consorzio;
- data di altro atto.

3.2. Sono, altresì, finanziabili con mutuo gli interessi e la rivalutazione monetaria per la quota calcolabile fino al 7 novembre 2001, pur in presenza di atti con data decorrente dall'8 novembre 2001, qualora riconoscibili e riconosciuti come debito a norma di legge.

3.3. Nei casi di procedure espropriative, anche illegittimamente condotte, è ammissibile a finanziamento l'importo indicato nel provvedimento conclusivo dell'esproprio, indennità ovvero risarcimento danni, a prescindere dal termine dell'8 novembre 2001, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria nelle misure, relativamente a questi ultimi, seguenti:

- fino al 7 novembre 2001, per accordi bonari, decreti di esproprio o sentenze adottati o depositati a tale data;
- fino alla data di deposito, per sentenze depositate successivamente al 7 novembre 2001;
- fino alla data di adozione, per accordi bonari o decreti di esproprio sottoscritti o adottati successivamente al 7 novembre 2001.

3.4. Le spese correnti liquidate da sentenza esecutiva di primo grado depositata fino al 7 novembre 2001 sono ammesse a finanziamento a prescindere dal maggior importo eventualmente risultante da successiva sentenza di grado superiore o dall'atto transattivo.

3.5. Sono, altresì, finanziabili le parcelle professionali emesse fino al 7 novembre 2001, cui abbia fatto seguito un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento, depositato a decorrere dall'8 novembre 2001.

3.6. In tutti i casi di finanziamento di spese di natura corrente, la documentazione istruttoria del mutuo, per l'adesione, deve essere integrata da specifica attestazione con analitico sviluppo del calcolo.

Certificazione

1. Con D.M. da emanare deve essere approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2007, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. **(art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n.85).**

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2008 e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'istituto per il credito sportivo.

SERVIZI PUBBLICI

Qualità dei servizi

1. Con direttiva del dipartimento della funzione pubblica 19 dicembre 2006, viene richiamata l'attenzione delle amministrazioni sulla qualità ed il miglioramento continuo delle prestazioni pubbliche, partendo dal ricorso all'autovalutazione. (in G.U. n.226 del 28 settembre 2007).

2. **Gli enti locali, al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità dei servizi pubblici, sono tenuti, in sede di stipula dei contratti di servizio, a definire una "carta della qualità dei servizi", d'intesa con le associazioni imprenditoriali interessate. (art.2, c.461, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Esternalizzazione ed efficienza servizi

1. Gli enti locali e le aziende e società controllate devono promuovere azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. **(art.24, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

2. Anche in deroga a vigenti disposizioni, gli enti locali sono autorizzati:

- ad acquistare sul mercato servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere economie di gestione;
- a costituire soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento dei servizi svolti in precedenza;
- ad attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni Consip, lo svolgimento di servizi svolti in precedenza.

(art.29, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

2.1. Con D.P.R. saranno definiti la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe, nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario. **(art.29, c.5).**

2.2. Per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, gli enti locali possono stipulare con la Consip specifiche convenzioni. **(art.29, c.6).**

3. Gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori. **(art.35, c.14, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

4. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 24 marzo 2004, sono fornite indicazioni per promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità dei servizi percepita dai cittadini. **(in G.U. n.80 del 5 aprile 2004).**

5. Gli enti locali possono avvalersi degli applicativi informatici e dei servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici da razionalizzare e per i quali sono da eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, individuati dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) e in relazione ai quali saranno stipulati contratti-quadro per l'acquisizione e per l'erogazione. **(art.1, c.195, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

Servizi a domanda individuale

1. I servizi inerenti i collegamenti con le centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi, sono compresi tra i servizi a domanda individuale resi dagli enti locali. **(artt.172, c.1 lett. e), e 243, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1 bis aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.273, dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n.51).**

Servizio idrico integrato

1. È prorogata al 31 dicembre 2007, la durata del periodo durante il quale sono mantenute vigenti le concessioni rilasciate senza procedura ad evidenza pubblica. **(art.113, c.15 bis e 15 ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

2. Gli enti locali, attraverso l'autorità d'ambito territoriale ottimale, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo. **(art.142, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152).**

2.1. La partecipazione degli enti locali all'ATO, cui è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, è obbligatoria. **(art.148).**

2.2. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita al soggetto che risulterà affidatario del servizio idrico integrato, così come allo stesso soggetto sono trasferite le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato. **(art.153).**

2.3. Il personale comunale che alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio operava nel settore è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato. **(art.173).**

2.4. Con D.M. 2 maggio 2006 sono disciplinate le modalità ed i termini di aggiudicazione della gestione del servizio e della scelta del socio privato preventiva alla costituzione delle società miste. **(in G.U. n.113 del 17 maggio 2006).**

3. **Entro il 1° luglio 2008, al fine di migliorare l'efficienza e del risparmio di spesa, le regioni ridefiniscono gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio nel rispetto dei seguenti criteri:**

- attribuzione delle funzioni alla provincia corrispondente, quale ATO prioritario;
- attribuzione delle funzioni alla regione o alla provincia autonoma interessata, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale;
- attribuzione delle funzioni, in alternativa a quanto sub a) e b), a forma associativa tra i comuni;
- destinazione delle economie alla manutenzione delle reti e delle infrastrutture di supporto ed al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali. **(art.2, c.38, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

3.1. Nel caso di attribuzione delle funzioni a forma associativa tra i comuni, la partecipazione dei sindaci o loro delegati deve essere gratuita.

3.2. Sono fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere al momento della rideterminazione degli ATO e trasferimento delle funzioni.

Servizio gestione integrata dei rifiuti

1. Entro il 1° luglio 2008, al fine di migliorare l'efficienza e del risparmio di spesa, le regioni ridefiniscono gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) **attribuzioni delle funzioni alla provincia corrispondente, quale ATO prioritario;**
- b) **attribuzioni delle funzioni alla regione o alla provincia autonoma interessata, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale;**
- c) **attribuzione delle funzioni in alternativa a quanto sub a) o b), a forma associativa tra i comuni;**
- d) **destinazione delle economie alla manutenzione delle reti e delle infrastrutture di supporto ed al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali. (art.2, c.38, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Nel caso di attribuzioni delle funzioni a forma associativa tra i comuni, la partecipazione dei sindaci o loro delegati deve essere gratuita.

1.2. Sono fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere al momento della rideterminazione degli ATO e trasferimento delle funzioni.

Funzioni catastali

1. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite. (art.1, c.195, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. È esclusa la possibilità di esercitare le funzioni affidandole a società private, pubbliche o miste.

1.2. È possibile stipulare convenzioni decennali con l'Agenzia del territorio, a titolo non oneroso, per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali. (art.1, c.197).

1.3. Da un emanando DPR decorrerà l'efficacia dell'attribuzione della funzione di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio. (art.1, c.196).

1.4. Con provvedimento direttoriale 13 novembre 2007 dell'Agenzia del territorio sono definite specifiche modalità d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale. (art.1, c.198).

1.5. L'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito delle attività realizzate. (art.1, c.200).

1.6. L'Agenzia del territorio fornisce assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. (art.1, c.199).

2. Con D.P.R. 14 giugno 2007 sono individuate le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei comuni ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte. (in G.U. n.154 del 5 luglio 2007).

2.1. Con comunicato di rettifica è pubblicato lo schema tipo di convenzione da adottare. (in G.U. n.184 del 9 agosto 2007).

2.2. I comuni possono provvedere alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali attraverso una delle seguenti modalità:

- gestione diretta autonoma;
- gestione diretta attraverso Unione dei comuni o altre forme associative;
- gestione diretta da parte della comunità montana di appartenenza;

- gestione affidata all'agenzia del territorio.

2.3. La soglia minima degli ambiti della gestione associata è di 40 mila abitanti.

2.4. I comuni possono optare per una delle tre aggregazioni di funzioni A, B o C, in ordine progressivo di complessità.

2.5. Le modalità di gestione – diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la comunità montana di appartenenza – e l'opzione sull'aggregazione di funzioni – A, B o C – che si intendono esercitare, devono essere espresse con deliberazione consiliare che, una volta esecutiva, deve essere inviata a mezzo Racc. A.R. all'Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, entro il 3 ottobre 2007.

2.6. Nei casi di mancata espressione di volontà di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni, si intende operante la convenzione con l'Agenzia del territorio per la gestione affidata di tutte le funzioni catastali.

2.7. I comuni che non hanno deliberato nei termini, ovvero che hanno deliberato l'assunzione della gestione diretta delle funzioni, possono deliberare entro il 15 luglio 2009 l'esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni (modificando la scelta operata entro il 3 ottobre 2007), che potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009.

3. Un fondo annuale, a decorrere dal 2006, comunque incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008, costituito con le maggiori entrate conseguenti alle imposte ipotecarie e catastali, è destinato al finanziamento delle attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. (art.2, c.66, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

4. Con D.M. 6 settembre 2005 è stata approvata la convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato, che autorizza i comuni a collegarsi al sistema informatico dell'agenzia del territorio, al fine di fornire al pubblico il servizio di visura catastale. (in G.U. n.210 del 9 settembre 2005).

Attività culturali

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo di 20 milioni di euro assegnato al ministero per i beni e le attività culturali è destinato all'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie di progetti per interventi in materia di attività culturali. (art.1, c.1136 e 1137, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. La domanda recante il progetto, cofinanziato al 50% fino all'importo massimo di 1 milione di euro, deve pervenire entro il 31 maggio 2007 al ministero per i beni e le attività culturali. (avviso ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, 27 marzo 2007).

Ambiente e beni culturali

1. Sono abrogate le norme che prevedevano, dall'anno 2005, il finanziamento degli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali (art.1, c.28 e 29, legge 30 dicembre 2004, n.311, soppressi dall'art.3, c.24, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2007, devono essere riversate allo stato.

Servizi per l'impiego

1. Per l'implementazione dei servizi per l'impiego, è autorizzata una spesa di 27.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 51.645.690 per l'anno 2008, a valere sul fondo per l'occupazione. (art.1, c.1165, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Lotta al randagismo

1. **È attribuita ai comuni, singoli o associati, la competenza ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. (art.4, c.1, legge 14 agosto 1991, n.281, nel testo sostituito dall'art.1, c.829, legge 27 dicembre 2006, n.296, e modificato dall'art.2, c.370 e 371, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Alla realizzazione dei piani di sterilizzazione è destinato il trasferimento, in favore dei comuni, di una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui alla legge contro il randagismo.

1.2. I comuni devono provvedere, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti ed alla costruzione di rifugi per i cani.

1.3. **Ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane e affidata la gestione diretta o convenzionata di canili e gattili sanitari. (art.4, c.1, legge 14 agosto 1991, n.281, nel testo aggiunto dell'art.2., c.371, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Fornitura libri scolastici

1. I comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo, nonché la fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. (art. 27, c. 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 53, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1.1 Le categorie degli studenti aventi i requisiti per fruire delle agevolazioni sono state fissate con il decreto di cui ai successivi punti.

1.2. **Per il finanziamento della spesa per l'anno 2008, è ripartito ai comuni un fondo di 103,291 milioni di euro pari a quello del 2007. (Tabella F allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2. Con D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, sono state dettate le disposizioni attuative. (in G.U. n. 218 del 16 settembre 1999).

2.1. Chiarimenti sull'applicazione del D.P.C.M. 320/99 e sui criteri per la determinazione del reddito per potere accedere ai benefici, sono stati forniti con circolare congiunta del Ministero pubblica istruzione e Ministero interno, 23 settembre 1999, n. FL 24/99.

3. Con D.P.C.M. 4 luglio 2000, n.226, è stato approvato il regolamento sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. (in G.U. n.191 del 17 agosto 2000).

3.1. Ai fini dell'erogazione del beneficio, il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole.

Assistenza agli alunni con handicap

1. Fino a quando non saranno diversamente attribuite dal legislatore, le funzioni assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado, da esercitare direttamente o in regime di convenzione con i comuni, restano di competenza delle province. (circolare Ministero interno, direzione centrale autonomie, 14 ottobre 1999, n. 18/99).

Politiche sociali

1. La dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali è integrata, per il triennio 2006-2008, di 300 milioni di euro annui. (art.18, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

2. Una quota del fondo di 100 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2012, derivante dal maggior gettito Iva sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, è destinato al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi per la fornitura di energia per usi civili. (art.1, c.362 e 364, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Per l'attuazione degli interventi, possono essere stipulati accordi tra governo, regioni ed enti locali. (art.1, c.365).

3. **Un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è destinato ad interventi in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. (art.1, c.340 e 342, legge 27 dicembre 2006, n.236, nel testo sostituito dall'art.2, c.561 e 563, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

3.1. La definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche urbane comprendenti le circoscrizioni o quartieri, formeranno oggetto di deliberazione Cipe.

Prestazioni agevolate

1. **Una nuova formulazione in materia di dichiarazione sostitutiva unica sostituisce la precedente di cui all'art.4 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.109. (art.1, c.344, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Politiche della famiglia

1. Un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 è istituito al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia. (art.19, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. Il fondo è incrementato di 210 milioni per l'anno 2007 e di 180 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. (art.1, c.1250, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2. **Gli enti locali definiscono ed attuano, con le regioni, un programma sperimentale di interventi per favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. (art.1, c.1251, lett. c bis, aggiunta alla legge 27 dicembre 2006, n.296, dall'art.2, c.462, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2.1. **Gli interventi possono essere finanziati con il fondo delle politiche per la famiglia.**

Circolazione e soggiorno cittadini U.E.

1. **Contributi a favore dei comuni, fino ad un importo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sono destinati a finanziare iniziative per la libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari. (art.2, c.11, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. **Le modalità di riparto e di erogazione dei contributi sono determinate con D.M.**

Politiche giovanili

1. Un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 è istituito per promuovere il diritto dei giovani alla formazione professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. **(art.19, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

Pari opportunità

1. Un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 è istituito al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. **(art.19, c.3, D.L. 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. Il fondo è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. **(art.1, c.1261, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Attività edilizia

1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, disciplinano l'attività edilizia. **(art. 2, c.4, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).**

1.1. Il regolamento deve contenere la disciplina delle modalità costruttive e, nel caso che il comune intenda istituire la commissione edilizia, indicare gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. **(art.4).**

1.2. I comuni provvedono, anche in forma associata, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia. **(art.5).**

2. Il permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione può essere rilasciato solo se è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in misura tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa. **(art.4, c.1 bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, aggiunto dall'art.1, c.350, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. Per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio. **(art.2, c.282, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

3. Alla domanda di permesso a costruire, per i casi di opere per le quali risulti sufficiente la denuncia di inizio attività, deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale derivante dalle opere realizzate, ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifica al classamento. **(art.23, c.7, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo modificato dall'art.1, c.558, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

3.1. In mancanza di documentazione, si applica la sanzione di euro 516,00.

4. Il codice fiscale dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei progettisti dell'opera deve essere indicato nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni. **(art.6, c.1, lett. e-bis, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, dall'art.1, c.332, lett. a, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

4.1. È soppresso l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti di concessione in materia edilizia ed urbanistica rilasciate ai sensi della legge 10/1997, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera. **(art.2, c.14, lett. a, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).**

5. I fabbricati nuovi, ogni altra stabile costruzione nuova da considerare immobile urbano ed i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quelle dei soggetti all'imposta, devono essere dichiarati all'ufficio tecnico erariale entro 30 giorni da quando sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati e non più entro il 31 gennaio dell'anno successivo. **(art.28, c.1, R.D. 13 aprile 1939, n.652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, nel testo modificato dall'art.34 quinquies, c.2, lett. a, aggiunto al D.L. 10 gennaio 2006, n.4, dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n.80).**

5.1. Analogamente, devono essere presentate le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliare già censite.

5.2. La nuova disciplina che, fra l'altro, prevede l'attivazione di un processo di cooperazione tra l'agenzia del territorio ed i comuni, si applica agli eventi verificatisi dal 12 marzo 2006. **(circolare ministero economia e finanze, agenzia del territorio, 11 aprile 2006, n.3/2006).**

6. È disposto l'obbligo, da parte degli uffici pubblici, di comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, ai permessi di costruire e ad ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia. **(art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

7. I comuni che attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile devono darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. **(art.31, c.20, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

8. Negli strumenti urbanistici devono essere definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale. **(art.1, c.258, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

8.1. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

9. Per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, gli strumenti urbanistici possono consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi delle capacità edificatorie prevista per gli ambiti di cui al precedente punto 8. **(art.1, c.259, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Impianti fotovoltaici

1. Gli impianti fotovoltaici di cui sono responsabili gli enti locali rientrano nella tipologia di impianti con integrazione architettonica per l'applicazione delle tariffe incentivanti ventennali. **(art.2, c.173, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti è rilasciata a seguito di un procedimento unico. **(art.2, c.174).**

Pubblica istruzione

1. Gli enti locali sono rappresentati nell'organismo paritetico di coordinamento per la sperimentazione in aree specifiche di un modello organizzativo volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia nella spesa. **(art.2, c.417, 418, 419, 420, 423, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Criteri e metodi del modello organizzativo ed aree specifiche della sperimentazione sono stabilite con atto di indirizzo del ministro della pubblica istruzione, da adottare entro il 31 marzo 2008.

1.2. Le proposte avanzate dall'organo paritetico di coordinamento, che opera a titolo gratuito, sono adottate con proprie provvedimenti dalle amministrazioni competenti.

1.3. Le economie realizzate nel triennio della sperimentazione decorrente dall'anno scolastico 2008/2010, saranno destinate alle istituzioni pubbliche che vi hanno concorso, per le finalità di miglioramento della qualità del settore.

2. Un fondo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, e destinato a comuni e province che gestiscono licei linguistici, quale concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo. (art.2, c.426, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Servizi idrici, del gas e energia elettrica

1. È disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).

1.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti. (art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo, anche tacito, o della modifica del contratto stesso, intendendo come modifica anche le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario.

1.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie delle entrate e del territorio 16 marzo 2005. (in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).

2. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche. (art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Le modalità ed i termini delle comunicazioni sono definiti con circolare dell'agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e del contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44.

2.2. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile nei casi di forniture temporanee – contratti di durata inferiore al bimestre e contratti di soccorso e di riserva programmata – e di contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica.

2.3. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali degli immobili utilizzati dagli enti pubblici nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. (risoluzione agenzia entrate, 8 agosto 2007, n.214/E).

2.4. Nel caso in cui un unico contratto di fornitura si riferisca a più immobili legati da un vincolo pertinenziale o da un rapporto di accessorietà, è sufficiente inserire nel modello di comunicazione i dati catastali dell'immobile principale.

3. Il codice fiscale degli utenti dei servizi idrici e del gas deve essere indicato nei relativi contratti. (art.6, c.1, lett. g-ter, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. a, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311; circolare agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e del contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44).

Impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio degli enti locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. (art.90, c.24, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Qualora l'ente locale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e con le modalità di affidamento che saranno disciplinate con legge regionale. (art.90, c.25).

1.2. L'affidamento dovrà essere coerente con i criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, che devono essere determinati previamente.

2. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. (art.90, c.26, legge 27 dicembre 2002, n.289).

2.1. La messa a disposizione deve essere compatibile con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.

Parità uomo-donna nel lavoro

1. I datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere, a partire dall'1 ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

Attività di informazione e di comunicazione

1. Con direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica, sono forniti gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla legge 7 giugno 2000, n.150. (in G.U. n.74 del 28 marzo 2002).

1.1. Le pubbliche amministrazioni devono dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, Portavoce e ufficio Stampa, e di comunicazione, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, nonché promuovere il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.

1.2. Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni, gli uffici stampa e gli URP possono essere costituiti in forma consorziata tra Enti locali che raggruppano una popolazione residente non inferiore a 25.000 unità.

1.3. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuna amministrazione deve adottare il piano annuale di comunicazione, soggetto a verifica attraverso sondaggi, studi e ricerche.

Sponsorizzazioni e convenzioni

1. Al fine di favorire l'innovazione, di conseguire risparmi di spesa e di migliorare la qualità dei servizi, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile. (art. 43, c. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Per le medesime finalità, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o

privati dirette a fornire consulenza o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. (art. 43, c. 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2.1. Le consulenze o i servizi aggiuntivi sono resi a titolo oneroso, con riserva del 50% dei ricavi netti ad economie di bilancio.

Dismissioni di attività

1. Sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche le norme privatistiche per il passaggio dei dipendenti a società private, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali.

(art. 44, c. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1.1. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere il personale adibito alle funzioni trasferite per un periodo di tempo concordato, comunque non inferiore a cinque anni.

Trasporto pubblico locale

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà. (art.1, c.1 quinquies, legge 31 gennaio 1994, n.97, aggiunto dall'art.15, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Gli acquisti di beni e servizi da adibire al trasporto pubblico locale possono essere effettuati anche mediante contratti di leasing operativo. (art.4, c.155, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3. I Comuni possono prevedere che soggetti non pubblici svolgano, in ambito comunale e intercomunale, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico. (art.12, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

3.1. I soggetti trasportatori devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e non fruire di finanziamenti da parte del Comune.

3.2. I Comuni sede di scalo ferroviario sono, comunque, tenuti a consentire l'accesso allo scalo ai trasportatori autorizzati da tutti i Comuni del bacino servito.

3.3. I Comuni disciplinano:

- l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo;
- eventuali specifiche modalità in particolari contesti urbani e di traffico;
- eventuali zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. (art.12, c.2).

3.4. Le infrazioni possono essere rilevate anche fotograficamente o telematicamente e contestate in via posticipata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. Un fondo di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, di 41 milioni di euro, per l'anno 2008, e di 50 milioni di euro, per l'anno 2009, costituito con le maggiori entrate conseguenti all'introduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, è destinato alla sicurezza ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale. (art.2, c.54, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

5. Dall'anno 2008 non è più previsto alcun trasferimento statale aggiuntivo per il finanziamento di spese correnti, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali. (art.1, c.301, legge 24 dicembre 2007, n.244).

5.1. Il riversamento delle somme agli enti locali da parte delle regioni deve avvenire entro quattro mesi dalla loro acquisizione, salvo modalità di maggior favore per gli enti.

Mobilità alternativa

1. Un fondo di 4 milioni di euro annui, per il triennio 2008/2010, è finalizzato a favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. (art.1, c.321, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Mobilità urbana

1. I Comuni possono bandire concorsi straordinari, anche in eccedenza alla vigente programmazione numerica, per l'assegnazione di licenze per il servizio taxi, a titolo oneroso oppure gratuito, fissando criteri selettivi per le graduatorie. (art.6, c.1, lett. b, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. I proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove licenze sono ripartite tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune, per una quota non inferiore all'80%.

2.2. I Comuni possono, altresì:

- disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;
- rilasciare titoli autorizzatori stagionali o temporanei, per fronteggiare periodi di prevedibile incremento della domanda o particolari eventi straordinari;
- disciplinare l'utilizzo, in via sperimentale, di veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per determinate categorie di utenti;
- autorizzare servizi innovativi, con obblighi di servizio e tariffe differenziate;
- fissare tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti;
- istituire un comitato permanente di monitoraggio sulla qualità del servizio offerto. (art. 6, c. 1, lett. a, c, d, e, f, g).

2. Un fondo per la mobilità sostenibile di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane ed al potenziamento del trasporto pubblico. (art.1, c.1121, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento del programma istituito con decreto ministero ambiente e tutela del territorio e del mare 3 agosto 2007. (in G.U. n.255 del 2 novembre 2007).

2.2. Una quota non inferiore al 5% è destinata alla mobilità ciclistica. (art.1, c.1123).

Abitazioni in locazione

1. I comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione di accordi su contratti - tipo di locazione. (art.2, c.3, legge 9 dicembre 1998, n.431).

1.1. Gli accordi sui contratti-tipo sono depositati presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

1.2. Con D.M. 30 dicembre 2002 sono definiti i criteri generali per la realizzazione degli accordi. (in G.U. n.85 dell'11 aprile 2003)

1.3. In mancanza di iniziativa dei comuni o in caso di mancata definizione degli accordi, le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti-tipo sono stati definiti con decreto ministeriale 14 luglio 2004. (in G.U. n.266 del 12 novembre 2004).

2. E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, anche d'intesa

con i comuni limitrofi, di promuovere accordi per la definizione di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. **(art.5, c.3, legge 9 dicembre 1998, n.431).**

2.1. Con D.M. 10 marzo 2006 sono definite le condizioni per la stipula dei contratti di locazione transitori e dei contratti per studenti universitari, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero per la mancata definizione degli accordi. **(in G.U. n.119 del 24 maggio 2006).**

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione massimo biennali da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è libero. **(art.2, c.3, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).**

3.1. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione di durata triennale da destinare, mediante concessione amministrativa, agli inquilini in grave disagio abitativo soggetti a provvedimenti esecutivi di rilascio. Il canone è stabilito sulla base degli accordi locali e dei criteri di cui ai precedenti punti 1.2. o 1.3. **(art.2, c.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).**

3.2. Sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni, relativi ai contratti stipulati di cui ai precedenti punti 3. e 3.1., il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad erogare un contributo una-tantum, per ciascun contratto stipulato, nella misura di:

- euro 5.000 per i comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
- euro 4.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
- euro 3.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti. **(art.2, c.7 lett. a) e 8, art.3, c.1 e art.4, D.L. 13 settembre 2004, n.240, convertito nella legge 12 novembre 2004, n.269).**

3.3. Con circolare del ministero infrastrutture e trasporti, 10 marzo 2005, n.452, sono fornite illustrazioni sui soggetti destinatari del contributo, sulla misura dello stesso e sui necessari adempimenti per conseguirlo. **(in G.U. n.63 del 17 marzo 2005).**

4. Gli enti locali possono concedere in locazione gli immobili di loro proprietà destinati dallo strumento urbanistico generale, nelle more della sua attuazione, alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto, fino alla data di inizio dei lavori connessi a tale attività. **(art.27, c.19, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

4.1. Il contratto di locazione, a titolo oneroso, ha valore di titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo.

4.2. L'intento di prosecuzione della locazione può essere comunicato da una delle parti almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto. La stipulazione del nuovo contratto deve avvenire entro i 60 giorni successivi.

Lavori agricoli e forestali

1. I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori agricoli e forestali, quali:

- a) l'aratura;
- b) la semina;
- c) la potatura;
- d) la falciatura;
- e) la mietitrebbiatura;

- f) i trattamenti antiparassitari;
- g) la raccolta di prodotti agricoli;
- h) Il taglio dei boschi. **(art.17, c.1, legge 31 gennaio 1994, n.97, nel testo sostituito dall'art.15, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

1.1. L'importo dei lavori non può superare 25.823 euro per ogni anno.

2. **Gli enti locali possono assegnare i seguenti servizi in affidamento diretto a cooperative e loro consorzi che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani in materia di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, a condizione che l'importo dei servizi affidati non sia superiore a 190.000,00 euro l'anno:**

- a) servizi tecnici attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione dell'ambiente;
- b) servizi tecnici attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione del paesaggio. **(art.2, c.134, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2.1. **Alle cooperative di produzione agricolo-forestale possono, inoltre, essere affidati i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.**

Tutela dei consumatori

1. **I comuni possono stipulare convenzioni non onerose con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con altri enti interessati per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi dei beni e servizi praticati ai consumatori finali. (art.2, c.196 e 197, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. **Le convenzioni tipo e le procedure standard potranno essere disciplinate dagli organismi rappresentativi degli enti interessati. (art.2, c.198).**

Pubblici esercizi

1. Dal 4 luglio 2006, sono soppresse le commissioni che, su richiesta del sindaco, erano chiamate a rendere parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di bevande alcoliche. **(art.11, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. **Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.**

Protezione civile

1. **Fra le calamità naturali si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche. (art.94, c.4, legge 27 dicembre 2002).**

Servizi demografici

1. **Le comunicazioni relative ai matrimoni ed ai decessi devono essere fornite all'Inps in via telematica, entro 15 giorni dall'evento. (art.31, c.19, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

1.1. **Le specifiche tecniche della trasmissione in via telematica sono definite dall'Inps.**

1.2. **Le Banche dati del casellario delle pensioni sono messe a disposizione dei comuni.**

2. **Il responsabile dell'ufficio anagrafe del comune è soggetto a sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro nei casi di violazione dell'obbligo di comunicazione all'Inps dei decessi. (art.46, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

Commissione elettorale

1. La tenuta e la revisione delle liste elettorali non è più competenza della commissione elettorale comunale ma, dal 1° gennaio 2008, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. (art.2, c.30, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. La commissione elettorale comunale mantiene la competenza della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle funzioni di scrutatore e della nomina degli scrutatori.

1.2. La partecipazione alle commissioni elettorali è gratuita, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Spettacolo e attività teatrali

1. La dotazione del fondo unico per lo spettacolo è integrata, per il triennio 2006-2008, di 50 milioni di euro annui. (art.18, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

2. Con D.M. 27 febbraio 2003 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione di contributi infavore delle attività teatrali. (in G.U. n.76 dell'1 aprile 2003).

2.1. Con D.M. 21 aprile 2004 sono state apportate modifiche al D.M. 27 febbraio 2003 sui criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali. (in G.U. n.120 del 24 maggio 2004).

2.2. Con D.M. 21 luglio 2005 il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al contributo è rinviato dal 15 settembre al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale è richiesto il contributo. (in G.U. n.213 del 13 settembre 2005).

Servizi di polizia

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal nuovo codice della strada spetta anche ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali. (art.12, c.1, lettera d-bis, aggiunta al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, dall'art.1, c.1, lett. a, D.L. 27 giugno 2003, n.151, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.214).

2. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con il ministero dell'interno per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini. (art.1, c.439, legge 27 dicembre 2006, n.296).

2.1. Il supporto degli enti può essere di natura logistica o finanziaria.

Documenti di interesse culturale

1. Gli enti locali sono tenuti ad inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della epubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del ministero della giustizia, un esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo. (art.6, legge 15 aprile 2004, n.106).

Digitalizzazione attività amministrativa

1. Un fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è finalizzato al finanziamento di progetti degli enti locali relativi ad interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa. (art.1, c.893, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.1. Nella valutazione dei progetti da finanziare, è data priorità a quelli che utilizzano e/o sviluppano applicazioni software a codice aperto. (art.1, c.895).

1.2. I criteri di distribuzione ed erogazione del fondo sono stabiliti con D.M. 18 giugno 2007. (in G.U. n.180 del 4 agosto 2007).

1.3. L'importo del finanziamento a carico del fondo non può essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto.

1.4. Gli ambiti di intervento dei progetti da presentare sono:

a) la gestione integrata della logistica e della infomobilità nel trasporto pubblico locale, mobilità urbana ed extraurbana;

b) i sistemi di misurazione della qualità dei servizi pubblici locali;

c) la gestione digitale integrata dei servizi fiscali e catastali;

d) l'integrazione ed il potenziamento dei sistemi informativi del lavoro.

1.5. Con i bandi da emanare saranno indicate le procedure selettive alle quali possono partecipare comuni, province e comunità montane, anche per aggregazioni omogenee.

1.6. Gli ambiti di intervento dei progetti da presentare con i finanziamenti per le annualità 2008 e 2009 potranno essere modificati con decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2008.

Documentazione in formato elettronico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica. (art.7 vices ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).

1.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.

1.2. Entro il 31 ottobre 2005, i comuni che non vi abbiano ottemperato devono provvedere alla predisposizione dei necessari collegamenti all'indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione.

1.3. Le prime istruzioni operative sono state fornite dal ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, con circolare 18 aprile 2005, n.20.

1.4. I soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M. che, in sede di prima attuazione, avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 maggio 2005. (art. 7 vices quater).

1.5. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato in euro 30,50 l'importo delle spese da porre in carico dei soggetti richiedenti. (in G.U. n. 113 del 17 maggio 2006).

1.6. Con D.M. 16 febbraio 2007 l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è stato rideterminato in euro 20,00. (in G.U. n.60 del 14 marzo 2007).

1.7. L'importo è riscosso dai comuni all'atto della presentazione della richiesta della carta d'identità elettronica.

1.8. Le somme riscosse sono riversate dai comuni il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su apposito conto corrente postale, dandone comunicazione al ministero dell'interno.

1.9. Con circolare telegrafica del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n.21/2007, è comunicato il conto corrente postale dedicato per il versamento delle somme.

1.10. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate per la quota parte dei Comuni, quali proventi specificatamente destinati alla copertura dei costi del servizio. **(art. 7 vicies quater, c. 2, nel testo modificato dall'art. 34 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).**

1.11. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. **(art.7 vicies quater, c.2, nel testo modificato dall'art.1, c.1305, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2. Con D.M. 2 agosto 2005 sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani di sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE. **(in suppl. ord. n.155 alla G.U. n.218 del 19 settembre 2005).**

3. Con D.M. interno 8 novembre 2007, che sostituisce i precedenti emanati, sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronico. **(in suppl. ord. n.229 alla G.U. n.261 del 9 novembre 2007).**

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, non è più consentito l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica. (art.35, D.l. 31 dicembre 2007, n.248).

Autenticazione sottoscrizioni

1. Dal 4 luglio 2006, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere effettuata dagli uffici comunali previo pagamento dei soli diritti di segreteria. **(art.7, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che abroga l'art.1, c.390 e 391, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

1.1. L'individuazione dell'ufficio tenuto ad autenticare ed i requisiti prescritti per il funzionario abilitato, sono rimessi all'autodeterminazione dei singoli enti. **(circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale autonomie, 27 ottobre 2006, n.3).**

Certificazione dei costi

1. Con D.M. 26 marzo 2007 sono stati approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2006/2008. **(in G.U. n.83 del 10 aprile 2007).**

1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima. **(art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente. **(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale **(art.242, c.2).**

2.2. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. **(art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.3. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. **(in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).**

2.4. La tabella approvata con il predetto D.M. 10 giugno 2003 costituisce allegato al certificato sul conto del bilancio degli anni 2002 e 2003, permettendo l'individuazione degli enti da considerare deficitari per gli esercizi 2004 e 2005.

2.5. Per l'esercizio 2006, in mancanza di tabella di rilevazione dei parametri allegata alla certificazione del conto di bilancio 2004, non sono individuabili enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie.

3. L'adempimento della certificazione, per l'anno 2006, resta, pertanto, a carico dei soli enti dissestati.

4. Il termine perentorio per la trasmissione dei certificati all'ufficio territoriale del governo competente per territorio è fissato al 31 marzo 2007, per la certificazione relativa all'anno 2006, al 31 marzo 2008, per la certificazione relativa all'anno 2007 e al 31 marzo 2009, per la certificazione relativa all'anno 2008.

5. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari. **(art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

LAVORI PUBBLICI

Programma triennale

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. **(D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163).**

1.1. Il programma triennale e gli elenchi annuali sono adottati sulla base di schemi tipo definiti con D.M., a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto. **(D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163).**

1.2. Il D.M. 21 giugno 2000, una prima volta sostituito dal D.M. 22 giugno 2004, con il quale erano stati approvati le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, è stato sostituito dal D.M. 9 giugno 2005. **(in G.U.n.150 del 30 giugno 2005).**

1.3. Nella procedura di redazione ed approvazione è confermata la scadenza del 30 settembre per la redazione dello schema di programma e del relativo elenco annuale o del suo aggiornamento. **(art.1, c.2).**

1.4. Il termine per la deliberazione dello schema da parte della giunta è confermato anch'esso al 15 ottobre.

1.5. Dopo l'adozione, lo schema di programma triennale, ovvero il suo aggiornamento, e l'elenco annuale è affisso all'albo per 60 giorni consecutivi. **(art.5, c.1).**

1.6. Il programma triennale dei lavori pubblici, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno, è deliberato dal consiglio unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. **(art.1, c.3).**

2. Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio di previsione. **(art.172, c.1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

3. Il programma triennale, il suo aggiornamento e l'elenco annuale sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici. **(D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163,; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554).**

3.1. L'obbligo della trasmissione è assolto con l'invio, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, di una comunicazione attestante:

- a) l'adozione ed approvazione del programma triennale;
- b) gli estremi dei relativi provvedimenti;
- c) l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito internet dell'Ente. **(comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002, in G.U. n.260 del 6 novembre 2002).**

4. Il programma triennale, l'elenco annuale e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati sugli appositi siti internet predisposti, rispettivamente, dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome. **(art.5, c.4, D.M.9 giugno 2005).**

4.1. Ciascun ente deve individuare un referente della pubblicazione, il quale deve accreditarsi presso gli appositi siti internet per l'inserimento dei dati. **(art.1, c.4).**

5. Gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di euro inclusi nel programma devono essere dotati di studi di fattibilità sintetici. **(art.2, c.2, D.M. 9 giugno 2005).**

5.1. Gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro inclusi nel programma devono essere dotati di studi di fattibilità. **(art.2, c.3).**

5.2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. **(art.2, c.4).**

5.3. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, che deve essere corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia, è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare. **(art.4, c.1 e 2).**

5.4. La verifica che gli interventi inclusi nel programma siano dotati di progettazione preliminare approvata deve essere eseguita nel momento della approvazione da parte del consiglio, per cui non è necessario che al momento dell'approvazione della proposta di programma delle OO.PP. da parte della Giunta entro il 15 ottobre e della sua pubblicazione l'elenco annuale sia corredato dai progetti preliminari. **(D.M. 4 agosto 2000, in G.U. n.228 del 29 settembre 2000).**

6. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la sola pubblicazione all'albo dell'atto che li approva. **(art.5, c.3, D.M.9 giugno 2005)**

6.1. Gli adeguamenti al programma annuale che vengono inseriti in fasi intermedie non necessitano, di norma, di pubblicità o di atti per il riavvio del procedimento. La procedura è rimessa a ciascuna amministrazione. **(art.4, c.3).**

Utilizzazione economie

1. Le economie su finanziamenti con mutui a carico dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative, possono finanziare, previa autorizzazione del Ministero competente, ulteriori lavori relativi al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia. **(art. 20, c. 1, legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel testo sostituito dall'art.8, legge 17 maggio 1999, n. 144).**

Attività urbanistico - edilizia

1. I comuni sono supportati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'applicazione di misure di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, di incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio e di definizione degli illeciti edilizi. **(art.32, c.5, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

1.1. Con circolare del ministero infrastrutture e trasporti, 7 dicembre 2005, n.2699, sono fornite indicazioni esplicative, nei limiti delle competenze dello Stato, anche alla luce delle sentenze in materia della Corte costituzionale. **(in G.U. n.52 del 3 marzo 2006).**

2. Un fondo di rotazione di 50 milioni di euro è costituito presso la Cassa dd.pp. per la concessione ai comuni di anticipazioni sui costi per la demolizione delle opere abusive e sulle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. **(art.32, c.12, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

2.1. Per l'anno 2008, il fondo è incrementato di 10 milioni di euro. **(art.2, c.340, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2.2. Le anticipazioni devono essere restituite al fondo, senza interessi ma comprensive di una quota pari allo 0,1% in ragione d'anno sul capitale erogato in anticipazione per spese di gestione del fondo, entro 60 giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi. **(D.M. 23 luglio 2004, in G.U. n.218 del 16 settembre 2004).**

2.3. Qualora le anticipazioni non vengano restituite entro cinque anni dalla data di concessione, provvede il Ministero dell'interno, trattenendo le somme dai trasferimenti in

favore dei comuni a qualsiasi titolo, unitamente alla quota delle spese di gestione del fondo ed agli interessi di mora al saggio di interesse legale.

2.4. Con circolare della Cassa Depositi e Prestiti 28 ottobre 2004, n.1254, sono state fissate le caratteristiche operative del fondo. **(in G.U. n.260 del 5 novembre 2004).**

2.5. Con circolare della Cassa depositi e prestiti 2 febbraio 2006, n.1264, è stata aggiornata la procedura istruttoria del fondo e rese pubbliche le condizioni generali del contratto di anticipazione su risorse del fondo per la demolizione delle opere abusive.

3. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso. **(art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo sostituito dall'art.32, c.49 ter, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n.326).**

4. Entro i successivi quindici gironi dalla notifica di sospensione dei lavori, il dirigente o responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. **(art.27, c.3, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo aggiunto dall'art.2, c.341, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

5. Gli immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed alle società controllate si presumono costruiti in conformità alla legislazione vigente al momento della loro edificazione. **(art.1, c.88, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

5.1. Entro il 31 dicembre 2008 può essere richiesta al comune una dichiarazione sostitutiva della concessione edilizia, che ha lo stesso valore giuridico di quella finalizzata ad attestare la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

5.2. La dichiarazione sostitutiva rilasciata dal comune ha gli stessi effetti di una concessione in sanatoria, salvo che, entro 60 gironi dalla richiesta, il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile e lo notifici alla società interessata.

5.3. La sanatoria è ammessa, a favore degli acquirenti, anche per gli immobili già venduti dalla società.

Interventi infrastrutturali

1. Un fondo di 200 milioni di euro annuale, per quindici anni, a decorrere dal 2007, finanzia una serie di opere pubbliche individuate nella norma. **(art.1, c.78, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Ristrutturazione edilizia

1. Con circolare Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 agosto 2003, n.4174, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia. **(in G.U. n.274 del 25 novembre 2003).**

Permesso di costruire

1. Dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio ed a caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche. **(art.1, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2. Dall'anno 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili. **(art.4, c.1 bis, aggiunto al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dell'art.1, c.289, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2.1. La previsione del vincolo deve essere inserita nei regolamenti edilizi comunali.

Espropriazioni

1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene e non più sulla media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato. **(art.37, c.1, D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, nel testo modificato dall'art.2, c.89, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25%.

2. Le modifiche di cui ai punti precedenti e le ulteriori apportate alle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso al 1° gennaio 2008, salvo che l'indennità di espropriazione sia stata condivisa, accettata o divenuta irrevocabile. **(art.2, c.90, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Riqualficazione urbana

1. È soppresso il fondo di 103 milioni di euro destinato alla riqualficazione urbana dei comuni. **(art.2, c.6, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Territorio e ambiente

1. Un fondo per il ripristino del paesaggio di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree riconosciute dall'Unesco, al risanamento e ripristino dei luoghi e ad eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire. **(art.2, c.404, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Gli interventi e le modalità attuative sono individuati con D.M. da emanare. **(art.2, c.405).**

1.2. Le regioni possono finanziare gli interventi, a concorso, con risorse proprie. **(art.2, c.406).**

2. Sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dalle comunità montane, è definito un programma di interventi per mitigare il pericolo idrogeologico ed incentivare la permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina. **(art.2, c.332, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

3. Una spesa di 5 milioni di euro è autorizzata per il finanziamento di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. **(art.2, c.331, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Risanamento edifici pubblici

1. Un fondo di 5 milioni di euro, per l'anno 2008, è destinato al risanamento degli edifici pubblici per interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto. **(art.2, c.440/443, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Il programma di risanamento, con priorità, fra gli altri, agli edifici scolastici, sarà approvato con D.M. da emanare entro il 31 marzo 2008.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga alla normativa vigente, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali gli interventi di:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia. **(art.2, c.23, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

Piste ciclabili

1. Le nuove costruzioni di strade extraurbane secondarie, di strade urbane di scorrimento, di strade urbane di quartiere e di strade locali, devono avere, per il loro intero sviluppo, una ista ciclabile adiacente. **(art. 13, c. 4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 10, c.1, legge 19 ottobre 1998, n. 366).**

2. In caso di manutenzione straordinaria delle strade, gli enti proprietari provvedono a realizzare piste ciclabili adiacenti, purchè l'intervento sia conforme al programma pluriennale e salvo comprovati problemi di sicurezza. **(art. 14, c. 2 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall'art. 10, c.2, legge 19 ottobre 1998, n. 366).**

3. Una quota non inferiore al 5% del fondo per la mobilità sostenibile istituito per gli anni 2007/2009 con una dotazione annuale di 90 milioni di euro, è destinata ad interventi di mobilità ciclistica. **(art.1, c.1323, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Impianti sportivi

1. All'adeguamento degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 unità, finalizzato a contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni, provvedono le società utilizzatrici degli impianti medesimi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **(art.1 quater, c.5 bis, D.L. 24 febbraio 2003, n.28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n.88, aggiunto dall'art.10, c.1, D.L. 8 febbraio 2007, n.8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n.41).**

Impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare

1. Province, comuni capoluogo di provincia e comuni in cui insistono territori facenti parte di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla legge 394/1991, possono presentare al ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, entro il 27 dicembre 2007, domanda di cofinanziamento per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici di alto pregio architettonico/paesaggistico ed elevata replicabilità negli edifici pubblici **(comunicato ministero ambiente, tutela del territorio e del mare, in G.U. n.126 dell'1 giugno 2007 e relativo bando).**

1.1. I progetti sono cofinanziabili fino ad esaurimento della disponibilità di €2.628.559,85.

2. Province e comuni proprietari di edifici ospitanti scuole medie inferiori o superiori, possono presentare al ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, a partire dal 1° luglio 2007, domanda di cofinanziamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici (comunicato ministero ambiente, tutela del territorio e del mare, in G.U. n.126 dell'1 giugno 2007 e relativo bando).

2.1. I progetti sono cofinanziabili fino ad esaurimento della disponibilità di €4.700.000,00

3. Le pubbliche amministrazioni possono presentare al ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, domanda di cofinanziamento per la realizzazione di impianti

termici per la produzione di calore a bassa temperatura su edifici pubblici **(comunicato ministero ambiente, tutela del territorio e del mare, in G.U. n.126 dell'1 giugno 2007 e relativo bando).**

3.1. I progetti sono cofinanziabili fino ad esaurimento della disponibilità di € 10.334.422,17

Viabilità

1. Per il triennio 2007-2009, una quota di 350 milioni e di 150 milioni annui del fondo per le aree sottoutilizzate è destinata all'ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria, rispettivamente, in Sicilia e Calabria. **(art.1, c.1152 e 1152 bis, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art.2, c.538, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Il riparto delle risorse tra le province della Regione siciliana e della Regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, è attuato con D.M.

Edilizia residenziale pubblica

1. Un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, finanziato nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, è finalizzato al recupero o adattamento funzionale di alloggi di proprietà ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto, alla locazione o alla costruzione di alloggi. **(art.21, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).**

1.1. Gli alloggi sono da destinare prioritariamente a favore dei conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000,00 euro.

2. I soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica devono assicurare tutte le informazioni necessarie al pubblico, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet. **(art.21, c.4 bis, aggiunto al D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dalla legge di conversione 29 novembre 2007 n. 222).**

Opere di urbanizzazione secondaria

1. Nell'ambito dei poteri pianificatori del proprio territorio, gli enti locali possono prevedere che le sedi di servizio e le caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. **(art.31, c.7, lett. b, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Edilizia scolastica

1. L'impegno ventennale di 15,493 milioni di euro, a decorrere dal 2000, per i mutui Cassa DD.PP. da contrarre dal 1999 da comuni e province per l'attivazione di opere di edilizia scolastica, si traduce in finanziamenti per 199 milioni di euro con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. **(art. 50, c. 1, lett. m, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

2. Per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e le modalità ivi previsti, sono state rese disponibili risorse per mutui, assumibili negli anni del 1998 al 2013 con la Cassa DD.PP., con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. **(art. 1, c. 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135).**

2.1. Gli interventi da realizzare che trovano finanziamento riguardano l'acquisto ed il riattamento di immobili; la costruzione, il completamento, le ristrutturazioni, le manutenzioni straordinarie e la riconversione di edifici scolastici; la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività; l'acquisizione di aree, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo, nonché le relative indagini; gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione.

2.2. Il terzo piano triennale (2003-2005) di attuazione del piano di edilizia scolastica ha previsto un impegno dal 2004 di 30,987 milioni di euro per 15 anni ed un impegno dal 2003 di 10,00 milioni di euro, sempre per 15 anni. **(art.45, c.1, e tabella 2 allegata, legge 28 dicembre 2001, n.448; tabella 1, allegata alla legge 27 dicembre 2002, n.289).**

2.3. Per l'anno 2007 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro e per gli anni 2008 e 2009 una spesa di 100 milioni di euro ciascuno. **(art.1, c.625, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.4. Il 50% delle risorse 2007-2009 è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

2.5. Per il finanziamento degli interventi, per l'ammontare come sopra, lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono in parti uguali.

2.6. Con D.M. 16 luglio 2007 è attivato il piano triennale 2007/2009 per complessivi 250 milioni di euro e ripartite le risorse tra le Regioni e Province autonome. **(in G.U. n.172 del 26 luglio 2007).**

3. Per l'adeguamento strutturale e antisismico del sistema scolastico e per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti a rischio sismico, il fondo per interventi strutturali è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008. **(art.2, c.276, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

3.1. Con DPCM da emanare sarà definita l'utilizzazione delle risorse. **(art.2, c.277).**

3.2. Gli interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico, ed a tali misure sono subordinati i finanziamenti. **(art.2, c.281).**

Trasporto pubblico locale

1. Per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale, è istituito un fondo di 113 milioni di euro, per l'anno 2008, di 130 milioni di euro, per l'anno 2009, e di 110 milioni di euro, per l'anno 2010. **(art.1, c.304, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Una quota non superiore al 20% del fondo è destinata al completamento delle opere in corso di realizzazione.

1.2. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato alla realizzazione o all'esistenza di parcheggi di interscambio.

1.3. La ripartizione delle risorse tra le finalità del fondo sarà operata con D.M..**(art.1, c.305).**

Segnaletica stradale

1. L'attività di manutenzione della segnaletica stradale è ricondotta alla categoria dei lavori pubblici. **(determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 10 dicembre 2003, n.22/2003, in G.U. n.301 del 30 dicembre 2003).**

1.1. La normativa in tema di lavori pubblici va applicata anche nel caso in cui le previste forniture di materiali abbiano valore economico prevalente rispetto alle attività di lavorazione.

Incentivi per la progettazione

1. Nei casi di progettazione interna, la costituzione del fondo dove affluisce il 2% (fino al 31 dicembre 2003 era l'1,50%) del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, non è oggetto di contrattazione decentrata. **(art. 18, c. 1, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

1.1. Al fondo affluisce, altresì, il 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva redatto dall'ufficio. **(art.18, c.2).**

1.2. Il fondo è ripartito tra il personale degli uffici tecnici, il coordinatore unico, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.

1.3. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri di ripartizione per ogni singola opera o atto di pianificazione, che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera. **(art. 18, c. 1 bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109).**

1.4. Il gravame degli oneri accessori, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda del 2%. **(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.207, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

2. Il regolamento definisce limiti e modalità per la stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, il cui onere è da porsi integralmente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici. **(art.17, c.3, legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo modificato dall'art.145, c.89, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

Sponsorizzazioni

1. È possibile applicare contratto di sponsorizzazione alla realizzazione di opere pubbliche. **(determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 5 dicembre 2001, n.24, in G.U.n.8 del 10 gennaio 2002).**

1.1. Sono sponsorizzabili la progettazione nei suoi vari livelli, le prestazioni accessorie e l'esecuzione dei lavori o delle opere.

1.2. Nell'ambito della sponsorizzazione possono rientrare anche la diretta realizzazione di attività progettuali o di esecuzione da parte dello sponsor.

Locazione finanziaria

1. È consentito ricorrere alla locazione finanziaria nei casi di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. **(art.1, c.907, 908 e 912, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Fondo rotativo per la progettualità

1. Il fondo istituito presso la Cassa DD.PP. per la progettualità di investimenti pubblici è stato riformato con la sostituzione integrale della disciplina originaria dettata ai commi 54, 56 e 57 dell'art.1 della legge 28 dicembre 1995, n.549. **(art.70, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

1.1. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, le procedure, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del fondo sono stabiliti dalla Cassa DD.PP. con circolare 25 febbraio 2003, n.1250. **(in G.U. n. 66 del 20 marzo 2003)**

1.2. I soggetti ammessi a fruire del fondo sono gli enti locali, le aziende speciali degli stessi enti ed i consorzi partecipati oltre che dagli enti locali anche da altri soggetti pubblici.

1.3. Le spese necessarie al finanziamento dell'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, ossia per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, per studi di prefattibilità e fattibilità, elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, valutazioni di impatto ambientale ed ogni rilevazione e ricerca necessaria, possono essere integralmente finanziate con anticipazioni sul fondo, nel limite massimo del 10 per cento del costo presunto dell'opera.

1.4. Le disposizioni relative al fondo si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione. (**art.94, c.13, legge 27 dicembre 2002, n.289**).

1.5. La dotazione del fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa dd.pp.; almeno il 30%, fino al 31 dicembre 2006 è riservato alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. (**art.9, c.1 bis, aggiunto al D.L. 9 novembre 2004, n.266, della legge di conversione 27 dicembre 2004, n.306**).

1.6. La soglia minima per accedere al fondo è fissata in 250 mila euro, per interventi di competenza di comuni fino a 5.000 abitanti, e in 1 milione di euro per gli altri enti. La soglia è riferita alle spese per lavori e forniture connesse all'opera, al netto di Iva. Non sussiste soglia minima per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

1.7. Le erogazioni devono essere rimborsate entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria da parte dell'ente.

Fondo rotativo per le opere pubbliche

1. **È soppresso il fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP) istituito presso la Cassa DD.PP. nel 2003. (art.71, c.1/5, legge 27 dicembre 2002, n.289, abrogati dall'art.2, c.270, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Fondo di garanzia per le opere pubbliche

1. **Con una dotazione che sarà stabilita dalla Cassa DD.PP. a valere sulle risorse dell'abrogato fondo rotativo per le OO.PP., è istituito presso la Cassa DD.PP. medesima un fondo di garanzia per le opere pubbliche. (art.2, c.264 e 265, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. **Il fondo è finalizzato al sostegno di lavori realizzati con contratti di concessione per le infrastrutture strategiche, a mezzo garanzia prestata in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o gestione delle opere. (art.2, c.266 e 267).**

1.2. **Limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, saranno regolamentati dalla Cassa DD.PP..(art.268).**

Fondo di rotazione per interventi ambientali

1. **Con D.M. 14 ottobre 2003 sono disciplinate le modalità di accesso e di funzionamento del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349. (in G.U. n.99 del 28 aprile 2004).**

1.1. **Possono beneficiare dei finanziamenti sul fondo gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto di danno ambientale, per gli interventi di disinquinamento, messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.**

Territori montani

1. **I coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali:**

- a) lavori di forestazione;
- b) lavori di costruzione di piste forestali;
- c) lavori di arginatura;
- d) lavori di sistemazione idraulica;
- e) lavori di difesa dalle avversità atmosferiche;
- f) lavori di difesa dagli incendi boschivi. (**art.17, c.1, legge 31 gennaio 1994, n.97, nel testo sostituito dall'art.15, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388**).

1.1. **L'importo dei lavori non può superare 25.822,85 euro per ogni anno.**

2. **Gli enti locali possono assegnare i seguenti lavori in affidamento diretto a cooperative e loro consorzi che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani in materia di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, a condizione che l'importo dei lavori affidati non sia superiore a 190.000,00 euro l'anno:**

- a) **lavori attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione dell'ambiente;**
- b) **lavori attinenti alla valorizzazione, gestione e manutenzione del paesaggio. (art.2, c.134, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. **A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono finanziate dal mercato di competenza. (art.1, c.65, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

1.1. **L'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza. (art.1, c.67).**

1.2. **L'Autorità può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso e determinare la relativa tariffa.**

2. **Con deliberazione dell'Autorità 10 gennaio 2007, entrata in vigore il 1° febbraio 2007, sono state stabilite le modalità attuative sulle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati. (in G.U. n.12 del 16 gennaio 2007).**

2.1. **Il contributo da versare all'Autorità è dovuto dalle amministrazioni che bandiscono la gara e dalle imprese che vi partecipano, con importi scaglionati in quattro fasce a seconda del valore della gara.**

2.2. **Il pagamento del contributo deve avvenire al momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.**

2.3. **Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'avvio della procedura coattiva.**

2.4. **Con comunicato dell'Autorità 13 luglio 2006 sono state indicate le coordinate del c/c/p sul quale devono essere versati i contributi. (in G.U. n.167 del 20 luglio 2006).**

Sicurezza nei cantieri

1. **L'Ente committente è solidalmente responsabile, a decorrere dal 1° ottobre 2006, del mancato rispetto dell'obbligo di identificazione del personale occupato nel cantiere edile, in tutti i casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o**

lavoratori autonomi. **(art. 36 bis, c. 3 e 4, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. Chiarimenti operativi sulla previsione normativa sono forniti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, con circolare n.29 del 28 settembre 2006.

2. Con determinazione 26 luglio 2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, relativamente agli appalti di lavori pubblici. **(in G.U. n.185 del 10 agosto 2006).**

2.1. A decorrere dal 23 ottobre 2006, le stazioni appaltanti devono comunicare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

- a) le gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza e delle previsioni contenute nei piani di sicurezza rilevate dal CSE;
- b) le gravi inosservanze rilevate nel quadro delle attività ispettive e di controllo degli organi deputati alla vigilanza nei cantieri.

(comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 28 settembre 2006, in G.U. n.247 del 23 ottobre 2006).

2.2. Le comunicazioni devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'assunzione dei provvedimenti o accertamenti.

3. Indicazioni operative sulla disciplina sono fornite dal ministero delle infrastrutture con circolare 3 novembre 2006, n.1733. **(in G.U. n.261 del 9 novembre 2006).**

Certificati di esecuzione lavori

1. I certificati di esecuzione dei lavori dovranno essere rilasciati esclusivamente utilizzando la procedura informatica. **(comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 6 luglio 2006, in G.U. n.159 dell'11 luglio 2006).**

1.1. Ai fini dell'utilizzo della procedura informatica, deve essere richiesto preventivo accredito al servizio.

1.2. Nessun documento cartaceo dovrà essere più trasmesso all'Autorità.

1.3. Non saranno presi in considerazione certificati trasmessi in modo difforme.

(comunicato Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 18 ottobre 2006, in G.U. n.247 del 23 ottobre 2006).

PUBBLICO IMPIEGO

Programmazione del fabbisogno di personale

1. Gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale, le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese del personale. (art. 39, c. 1 e 19, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1.1. La programmazione deve prevedere l'eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale), con numero dei lavoratori e motivazioni che ne determinano il ricorso, e deve essere integrata, per l'anno 2008, dal piano per la progressiva stabilizzazione dei precari 2008-2010. (circolare dipartimento funzione pubblica, UPPA, 12 febbraio 2007, n.2; art.3, c.94, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2. L'organo di revisione accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3. Le politiche di reclutamento del personale devono essere adeguate al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. (art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Gli atti di programmazione del fabbisogno del personale devono essere trasmessi al Ministero economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.

Dotazioni organiche

1. L'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. (art.6, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.1. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, non possono essere determinate, in presenza di vacanza di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. (art.6, c.1, nel testo aggiunto dall'art.11, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80).

1.2. I dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale. (circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06, in G.U. n.141 del 20 giugno 2006).

2. I comuni con popolazione superiore e 3.000 abitanti e le province hanno dovuto provvedere nel 2003 - 2006 alla rideterminazione delle dotazioni organiche, tenuto conto:

- a) di accrescere l'efficienza delle amministrazioni;
- b) di razionalizzare il costo del lavoro e contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) di utilizzare al meglio le risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale, garantendo pari opportunità e pari condizioni rispetto a quelle del lavoro privato;
- d) del processo di riforma delle amministrazioni;

- e) delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
 - f) dei processi di trasferimento di funzioni. (art.34, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).
3. Oltre ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, erano esclusi dall'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche:

- gli enti terremotati;
- gli enti colpiti da calamità naturali;
- gli enti in dissesto finanziario;
- le unioni di comuni;
- le comunità montane. (art.2, c.1, D.P.C.M. 12 settembre 2003, in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

4. Fino a quando non siano stati perfezionati i provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche, le dotazioni sono provvisoriamente determinate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali, alla stessa data, sono in corso di espletamento procedure di reclutamento, mobilità o riqualificazione del personale, e fatti salvi i posti formalmente istituiti successivamente al 29 settembre 2002, ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni. (art.34, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.6, D.P.C.M. 12 settembre 2003).

4.1. Gli esiti dell'attività di rilevazione del personale di ruolo presente in servizio al 31 dicembre 2002 sono fissati con un provvedimento formale. (circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 11 aprile 2003, n.2125).

4.2. La rilevazione non deve tenere conto del personale non di ruolo o ottenuto in comando e deve, invece, computare il proprio personale di ruolo comandato verso altre amministrazioni.

5. Le dotazioni organiche rideterminate devono assicurare il rispetto dei seguenti vincoli:

- a) invarianza della spesa;
- b) dotazioni non superiori al numero dei posti di organico complessivamente vigenti alla data del 29 settembre 2002. (art.34, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

5.1. Con D.P.C.M. 12 settembre 2003, entrato in vigore il 29 ottobre 2003, è stato definito l'ambito applicativo delle disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche. (in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

6. Le province ed i comuni con popolazione da 5.000 abitanti, esclusi gli enti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno dovuto procedere alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche entro i limiti di spesa determinati come segue:

- + spesa relativa al personale in servizio al 31 dicembre 2004, comprensiva del trattamento accessorio;
- + spesa per procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004;
- + spesa per mobilità avviate dagli enti di destinazione alla data dell'1.1.2005;
- + spese connesse a processi di trasformazione o soppressioni di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza;
- + incremento percentuale, differenziato per tipologia di enti;
- = spesa complessiva nuova dotazione organica. (art.2, D.P.C.M. 15 febbraio 2006, in G.U. n.52 del 3 marzo 2006).

6.1. La spesa complessiva della nuova dotazione organica come sopra determinata non poteva essere superiore a quella della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004 ridotta in misura non inferiore al 5%.

6.2. È possibile procedere a successiva rideterminazione delle dotazioni organiche negli anni 2006 e 2007 soltanto nei casi di passaggi di personale in attuazione di decentramento amministrativo, di processi di ristrutturazione e privatizzazioni di pubbliche amministrazioni o in situazioni di eccedenza, nonché del personale docente di cui all'art.35 della legge 289/2002.

7. Hanno valore di principio e costituiscono norme di indirizzo, per gli enti locali, le disposizioni che dispongono per le amministrazioni pubbliche una rideterminazione delle dotazioni organiche che apporti riduzione alla spesa complessiva dei posti in organico. (**art.1, c.93, legge 30 dicembre 2004, n.311**).

7.1. Ai fini della riduzione, devono essere adottate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.

8. Gli enti locali che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi devono adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. (art.3, c.70, legge 24 dicembre 2007, n.244).

8.1. I provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, per gli effetti derivanti sul personale dell'ente, devono essere adottati sentite le organizzazioni sindacali e comportano la rideterminazione della dotazione organica.

8.2. Fino alla rideterminazione della dotazione organica, le dotazioni organiche dell'ente sono pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione o partecipazione in società, consorzi o altri organismi. (art.3, c.31).

Uffici legali

1. Con apposite convenzioni, possono essere istituiti, tra più comuni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio. (art.2, c.12, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Trattenimento in servizio

1. Dal 4 luglio 2006, è soppressa la facoltà di mantenere in servizio i pubblici dipendenti fino al compimento del settantesimo anno di età. (**art.33, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248**).

1.1. Le autorizzazioni già disposte alla data del 3 luglio 2006 continuano a mantenere la loro validità. (**art.33, c.2**).

Assunzione di personale

1. Alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno, che hanno realizzato l'obiettivo 2006, non si applicano limiti di assunzione di personale. (**art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

2. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, non soggetti al patto di stabilità interno, possono procedere ad assunzione di personale nei limiti delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente. (**art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

2.1. Restano ferme le assunzioni in forza del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, non operate, consentite per gli anni 2005 e 2006. (**in G.U. n.52 del 3 marzo 2006**).

2.2. Le assunzioni possono essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva

effettuabile, in termini di equivalenza della spesa riferita alle cessazioni verificatesi. (**note presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, UPPA, 22 maggio 2006, n.5/06, e ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 19 maggio 2006, n.76037**).

2.3. La modalità di computo è valida anche per le progressioni verticali, fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali di accesso al pubblico impiego e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e delle dotazioni organiche vigenti.

3. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. (**art.34 bis, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440**).

3.1. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di ricezione, per conoscenza, da parte del dipartimento della funzione pubblica della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (**art.34 bis, c.2 e 4**).

3.2. Sono nulli gli accordi, gli atti, o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. (**art.30, c.2, periodo aggiunto dall'art.16, c.1, lett. b, legge 28 novembre 2005, n.246**).

3.3. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto. (**art.34, c.5**).

3.4. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento della graduatorie.

4. Dal 1° gennaio 2007 sussiste l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e le instaurazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto. (**art.9, c.2, D.L. 1 ottobre 1996, n.510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n.608, nel testo modificato dall'art.1, c.1180, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

4.1. Indirizzi operativi sugli adempimenti sono forniti dal ministero del lavoro e della presidenza sociale, direzione generale del mercato del lavoro, 4 gennaio 2007, n.440.

4.2. L'obbligo di comunicazione sussiste qualunque sia la modalità di assunzione e grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione.

4.3. Ulteriori indirizzi operativi sono forniti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale del lavoro, con circolare 14 febbraio 2007, n.13.

4.4. Formano oggetto della comunicazione:

- ⇒ I rapporti di lavoro subordinato;
- ⇒ I rapporti di lavoro autonomo reso in forma coordinata e continuativa;
- ⇒ I contratti di lavoro a progetto;
- ⇒ Le collocazioni occasionali di lavoro autonomo;
- ⇒ I tirocini di formazione e orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

4.5. Il termine per inviare la comunicazione di assunzione con nuova modulistica dall'11 gennaio 2008 e in via telematica dall'1 marzo 2008, scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.

4.6. Formano oggetto della comunicazione anche:

- ⇒ La trasformazione del rapporto di lavoro;
- ⇒ La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- ⇒ L'anticipata risoluzione di contratto a termine;
- ⇒ La proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato;
- ⇒ La proroga e la cessazione anticipata delle collaborazioni.

4.7. Nei casi di assunzione a tempo indeterminato con utilizzo di graduatoria di concorso vigente, non sussiste l'obbligo della preventiva comunicazione ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265. (**parere dipartimento funzione pubblica, 15 ottobre 2003, n.179/2003**).

5. Negli enti soggetti per gli anni 2005, 2006 e 2007 a limitazione delle assunzioni, i termini di validità delle graduatorie sono prorogati di un triennio. (**art.1, c.100, legge 30 dicembre 2004, n.311**).

5.1. Il predetto termine decorre, in ogni caso, dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa e non fa riferimento all'anno solare di attinenza.

5.2. La proroga è applicabile a tutte le graduatorie in vigore alla data dell'1 gennaio 2005, indipendentemente che lo fossero perché in corso la vigenza ordinaria triennale o perché prorogate da norme di legge. (**parere dipartimento funzione pubblica, ufficio UPPA, 7 marzo 2006, n.1**).

6. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (**art.35, c.5 ter, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall'art.3, c.87, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

7. Nell'anno 2008, i bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato possono prevedere:

- a) una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007;
- b) il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima del 28 settembre 2007, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente a tale data. (**art.3, c.106, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

8. La trasformazione a tempo pieno dei rapporti con contratti di lavoro a tempo parziale del personale che ne abbia fatto richiesta, ha precedenza rispetto alle assunzioni di personale a tempo pieno. (**art.3, c.101, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

8.1. La trasformazione può avvenire nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia di assunzioni.

9. Il termine già fissato al 2010 per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato per il 100% delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, è rinviato al 2011. (**art.1, c.103, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1, c.537, legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'art.3, c.105, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

10. Le assunzioni derivanti da leggi speciali, al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precario e dei lavoratori socialmente utili, sono comunicate al ministero dell'economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, e al dipartimento della funzione pubblica. (**art.1, c.3, D.P.C.M. 15 febbraio 2006, in G.U. n.52 del 3 marzo 2006**).

11. L'assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, è condizionato alla programmazione triennale del fabbisogno del personale. (**art.35, c.5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165**).

11.1. Gli enti locali disciplinano nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

12. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e di almeno una lingua straniera. (**art.37, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165**).

5. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. (**art.35, c.5 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.1, c.230, legge 23 dicembre 2005, n.266**).

13.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

13.2. La mobilità è, quindi, consentita solo ed esclusivamente per i dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'ente di origine per almeno 5 anni consecutivi.

Stabilizzazione precari

1. Il fondo 2007 di 5 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008. (art.1, c.417 e 420, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.97, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. I criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse agli enti che ne facciano richiesta, compreso i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione, sono stabiliti con DPCM da adottare entro il 30 aprile 2007. (**art.1, c.418, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

1.2. Agli enti destinatari delle risorse è fatto divieto, salvo responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi. (**art.1, c.419**).

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico e nel rispetto dei tetti di spesa, alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato. (art.1, c.558, legge 27 dicembre 2006, n.296, art.3, c.90, lett. b), legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.1. Per gli anni 2008 e 2009, può procedersi alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- che al 1° gennaio 2008 sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativo;
- che consegua, successivamente al 1° gennaio 2008, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2007;
- che sia stato in servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni nel quinquennio 2002/2006 o 2003/2007.

2.2. La stabilizzazione è diretta se il personale che ne beneficia è stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

2.3. Alla stabilizzazione del personale assunto con procedure diverse da quelle di cui al punto

precedente si provvede previo espletamento di prove selettive.

3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, non soggetti al patto di stabilità interno, possono procedere alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato avente i requisiti di cui al precedente punto 2.1., con le modalità di cui ai punti 2.2. e 2.3., nei limiti delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente e nel rispetto del tetto di spesa. (art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296; parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 19 settembre 2007, n.18/07).

4. Entro il 30 aprile 2008, gli enti locali predispongono, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e sentite le organizzazioni sindacali, un piano per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale:

- a) personale con contratto di lavoro a tempo determinato avente i requisiti di cui al precedente punto 2.1.;
- b) personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 1° gennaio 2008 e che alla stessa data abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, presso la stessa amministrazione, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007. (art.3, c.94, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. 'E escluso dalle procedure di stabilizzazione relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa il personale di diretta collaborazione degli organi politici.

4.2. Con DPCM da adottare inderogabilmente entro il 31 marzo 2008 vengono disciplinati i requisiti e le condizioni per assimilare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini della stabilizzazione, tipologie contrattuali diverse di lavoro flessibile. (art.3, c.96, legge 24 dicembre 2007, n.244).

5. Nelle more delle procedure di stabilizzazione il personale con contratto a tempo determinato può continuare a prestare servizio. (art.3, c.92 e 95, legge 24 dicembre 2007, n.244).

6. Il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, può essere inquadrato, a domanda, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2007. (art.1, c.559, legge 27 dicembre 2006, n.296).

7. Non rientrano nella categoria dei lavoratori precari destinati alla stabilizzazione i dipendenti a tempo determinato che fruiscono del cumulo dei redditi derivanti da pensione di anzianità con quelli relativi a lavoro dipendente. (nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 18 dicembre 2007, n.48967).

Mobilità

1. Con il semplice consenso dell'amministrazione di appartenenza, è possibile ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni. (art.30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

1.1. In tutte le ipotesi di mobilità volontaria, occorre sempre mantenere al dipendente la posizione economica goduta nell'ente di provenienza. (nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 13 novembre 2006, n.10).

2. Il ricorso alle procedure di mobilità tra enti locali di regioni diverse è consentito soltanto nell'ipotesi in cui l'ente ricevente abbia un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli che seguono, per fascia demografica:

Comuni. con popolazione

da	a	999 abit.	rapporto	1/143
“ 1.000	“	2.999 “	“	1/150
“ 3.000	“	9.999 “	“	1/158
“ 10.000	“	59.999 “	“	1/143
“ 60.000	“	249.999 “	“	1/120
“ 250.000	“		“	1/90

Province. con popolazione

da	a	299.999 abit.	rapporto	1/780
“ 300.000	“	499.999 “	“	1/975
“ 500.000	“	999.999 “	“	1/1.24
“ 1.000.000	“	2.000.000 “	“	1/1.155
“ 2.000.000			“	1/1.500

(art.19, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

3. Può essere disposta l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o presso imprese private, per singoli progetti e con il consenso dei dipendenti interessati, sulla base di appositi protocolli di intesa fra le parti. (art.23 bis, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.5, c.1, D.L. 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43).

4.'E consentito il trasferimento per la mobilità anche intercompartimentale, nel rispetto delle dotazioni organiche, purchè siano stati rispettati gli obiettivi del patto di stabilità interno. (art.1, c.47, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.Con D.P.C.M. che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2003, saranno stabilite procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni. (art.34, c.21, legge 27 dicembre 2002, n.289).

6. Prima di avviare le procedure di assunzione di personale, gli Enti locali sono tenuti a comunicare l'area, il livello, la sede di destinazione e, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per i quali si intende bandire il concorso, alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. (art.34 bis, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 17 marzo 2003, n.1440).

6.1. Non sussiste, per gli enti locali, la condizione della prioritaria immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o di fuori ruolo che abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. (art.30, c.2 bis).

6.2. All'avvio delle procedure concorsuali può procedersi decorsi due mesi dalla data di ricezione, per conoscenza, da parte del dipartimento della funzione pubblica, della comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (art.34 bis, c.2 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

6.3. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. (art.30, c.2, periodo aggiunto dall'art.16, c.1, lett. b, legge 28 novembre 2005, n.246).

6.4. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto. (art.34, c.5).

6.5. Sono escluse dalla procedura di preventiva comunicazione le mobilità volontarie ed i casi di scorrimento della graduatorie.

7. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. (art.35, c.5 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.1, c.230, legge 23 dicembre 2005, n.266).

7.1. la disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

7.2. La mobilità è, quindi, consentita solo ed esclusivamente per i dipendenti che abbiano prestato servizio presso l'ente di origine per almeno 5 anni consecutivi.

7.3. La disposizione si riferisce alle amministrazioni che presentano, dal punto di vista organizzativo, un'articolazione delle sedi sul territorio e, pertanto, non trova applicazione nei confronti degli enti locali. (parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 9 marzo 2006, n.2).

8. Ai fini della mobilità collettiva, le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. (art.6, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.11, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80).

9. Non sono applicabili le procedure di mobilità al personale dipendente da società per azioni a maggioranza pubblica, in quanto tali società sono soggetti di natura privatistica. (nota dipartimento funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, 22 settembre 2006, n. UPPA 6/06).

Dirigenti

1. Ai fini del concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente, il requisito della anzianità di servizio svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, necessario per la partecipazione di dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, è ridotto da cinque a tre anni nei casi in cui il dipendente sia in possesso di diploma di specializzazione conseguito presso scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M.. (art.28, c.2, lett. a, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.14, c.1, legge 29 luglio 2003, n.229).

2. L'accesso alla carriera dirigenziale è consentita soltanto ai possessori del diploma di laurea, di cui al vecchio ordinamento, o di nuova laurea specialistica e non già anche ai possessori di laurea triennale di primo livello. (circolare dipartimento funzione pubblica, 6 novembre 2005, n.4/05).

3. Nell'ambito dell'autonomia regolamentare e organizzativa riconosciuta dall'ordinamento vigente, gli enti locali possono, mediante espressa previsione nel proprio regolamento interno, consentire l'accesso anche in assenza dei requisiti previsti dall'art.28 del D.Lgs. 165/2001. (parere dipartimento funzione pubblica, ufficio UPPA, 6 febbraio 2006, n.4).

4. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti a soggetti che hanno un'età inferiore a quella prevista quale tetto per il trattenimento in servizio del personale a tempo indeterminato, ossia 67 anni. (art.33, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Segretari comunali e provinciali

1. I segretari comunali e provinciali impegnati dal Ministero dell'interno per l'attività istruttoria delle pratiche relative agli enti locali in stato di dissesto finanziario, sono collocati

fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dagli ordinamenti di appartenenza, ma comunque non oltre il limite massimo di cinque anni. (art.1-septies, aggiunto al D.L. 31 marzo 2003, n.50, della legge di conversione 20 maggio 2003, n.116).

2. A decorrere dall'anno 2008, una quota di 5 milioni di euro del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali è destinata agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini della valorizzazione del ruolo, e della funzione dei segretari comunali e alla razionalizzazione della struttura retribuita della categoria. (art.3, c.138, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.1. Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini di cui sopra sono assicurati da misure definite in sede di rinnovo contrattuale.

3. I segretari che alla data dell'11 giugno 2003 sono inseriti nella graduatoria dei funzionari non utilmente collocati per l'assunzione di uno dei posti scelti e di coloro che non hanno accettato il trasferimento e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali di Governo, sono assegnati agli stessi uffici, nel limite dei posti disponibili. (art.10, c.4, legge 5 giugno 2003, n.131).

4. Durante il periodo in cui il segretario è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso. (art.101, c.2 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.3 quater, D.L. 28 maggio 2004, n.136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186).

5. È ridotto da 4 a 2 anni il periodo massimo di "disponibilità" dei segretari comunali o provinciali non confermati, revocati o comunque privi di incarico. (art.101, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.46, lett. a, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6. È ridotto da 4 a 2 anni il periodo per il collocamento d'ufficio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche dei segretari comunali e provinciali che non abbiano prestato servizio in qualità di titolari in altra sede. (art.101, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.46, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).

7. Nei casi di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, anche i segretari iscritti nelle fasce A e B possono essere collocati nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione in vigore presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso. (art.1, c.48, legge 30 dicembre 2004, n.311).

7.1. La norma si interpreta nel senso che è possibile la collocazione in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, con spettanza del trattamento economico corrispondente. (art.16, c.4, legge 28 novembre 2005, n.246).

8. I segretari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni e si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla sezione speciale dell'albo, sono inquadrati nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio al 1° gennaio 2005, oppure di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso degli interessati. (art.1, c.49, legge 30 dicembre 2004, n.311).

9. I comuni fino a 5.000 abitanti di regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, possono

stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio di funzioni associate, al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, purchè non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **(art.3 quater, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88).**

9.1. La norma apporta una deroga alla disciplina posta dall'art.10 del D.P.R. 465/1997 in materia di convenzioni di segreteria, che consente tale strumento soltanto ai comuni ricompresi nell'ambito della competenza territoriale della medesima sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. **(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).**

Contrattazione integrativa

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. **(art.1, c.194, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

1.1. I risparmi derivanti non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi. **(art.1, c.195).**

1.2. Per gli enti locali, la predetta disciplina costituisce indicazione di principio. **(art.1, c.200).**

2. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. **(art.1, c.193).**

3. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni sulla contrattazione integrativa. **(art.1, c.196).**

4. Sono nulle e non possono essere applicate le clausole dei contratti integrativi dai quali derivino oneri previsti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale. **(art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.14, legge 16 gennaio 2003, n.3).**

Incarichi a contratto

1. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;

- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL. **(circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).**

2. Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale. **(art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

3. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o di funzionari nell'area direttiva, sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. **(art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

4. Non possono essere affidati incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente se non previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi devono essere previsti. (art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. I limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza sono fissati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. (art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.2. L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4.3. Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art.3, c.57).

5. Gli incarichi individuali per esigenze alle quali non può farsi fronte con personale in servizio, possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. (art.7, c.6, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.3, c.76, legge 24 dicembre 2007, n.244).

5.1. Sono esclusi dal precetto i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (art.7, c.6 quater, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.77, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Forme contrattuali flessibili

1. Gli enti locali possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile solo per esigenze stagionali o per periodi non superiore a tre mesi. (art.36, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Sono fatte salve, in deroga ai predetti limiti, le sostituzioni per maternità, il cui provvedimento di assunzione deve contenere il nominativo della persona da sostituire.

1.2. Non è consentito in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale. (art.36, c.2).

1.3. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali può ricorrersi ad assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, la cui durata, non rinnovabile, non può essere superiore a sei mesi. (art.36, c.3).

1.4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. (art.36, c.4).

1.5. In caso di violazione, è fatto divieto di assunzioni a qualsiasi titolo nel triennio successivo. (art.36, c.6).

2. L'assunzione o l'impiego di lavoratori in violazione di disposizioni imperative non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. (art.36, c.6, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244).

2.1. Il lavoratore assunto in violazione ha diritto al risarcimento del danno.

2.2. Le somme pagate devono essere recuperate dagli enti nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

3. Non sono soggetti alle disposizioni limitative e sanzionatorie di cui ai precedenti punti 1 e 2:

a) i lavoratori assunti per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;

b) gli incarichi dirigenziali;

c) gli incarichi per gli organi di direzione, consultivi e di controllo;

d) i lavoratori assunti per lo svolgimento di programmi o attività con finanziamenti con fondi comunitari o con il fondo per le aree sottoutilizzate.

(art.36, c.7 e 11, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4. Non sono, altresì, soggetti alle predette disposizioni limitative e sanzionatorie gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, con dotazione organica non superiore a 15 unità, limitatamente alla sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. (art.36, c.9, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244).

4.1. Nel contratto di lavoro a termine deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

5. Gli incarichi individuali per esigenze alle quali non può farsi fronte con personale in servizio, possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.(art.7, c.6, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.3, c.76, legge 24 dicembre 2007, n.244).

5.1. Sono esclusi dal precetto i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (art.7, c.6 quater, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.77, legge 24 dicembre 2007, n.244).

6. Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale sono:

- le convenzioni;

- le collaborazioni coordinate e continuative per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità. (art.36, c.1, D.Lgs. 30

marzo 2001, n.165).

6.1. Per il personale in convenzioni occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste dall'art.110, c.6, del TUEL;

- incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, a termini dell'art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

- convenzioni a termini degli artt.13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004.

6.2. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa occorre fare riferimento alla fattispecie di cui all'art.47, lett. c bis, del TUIR.

7. Oltre al presupposto giuridico della temporaneità e della eccezionalità, l'attivazione di contratti di lavoro di cui al precedente punto 6. è condizionata a preventivi presupposti procedurali di:

- accertamento se non sia possibile acquisire personale temporaneo mediante convenzione con altri enti;

- valutazione circa l'opportunità di attivare contratti di somministrazione di lavoro temporaneo;

- valutazione circa l'opportunità di esternalizzazione e appalto dei servizi. (art.36, c.1 bis).

8. Con circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06, fra l'altro, è ricordata la necessità di procedere sempre e comunque a procedure selettive. (in G.U. n.141 del 20 giugno 2006).

9. Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme flessibili di lavoro di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale. (art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

10. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296 ; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

11. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che hanno realizzato l'obiettivo nell'anno precedente, nel triennio 2007-2009 riservano una quota non inferiore al 60% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di personale a tempo determinato ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio per almeno complessivi 12 mesi alla data del 29 settembre 2006. (art.1, c.560, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.78, legge 24 dicembre 2007, n.244).

11.1. Sono escluse le collaborazioni aventi natura di nomina politica.

Personale ex Ente poste italiane

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 dicembre 2008, termine entro il quale il personale può essere inquadrato in ruolo nei limiti dei posti in organico. (art.3, c.112, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. I trattamenti economici accessori possono essere riconosciuti ai dipendenti in part-time anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato. (art. 39, c. 25, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Fino a quando non sarà diversamente disposto con atto normativo da ciascun ente, la

procedura per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è avviata con la presentazione di domanda da parte del dipendente, con l'indicazione dell'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere, e si conclude con l'accettazione esplicita o con il silenzio-assenso decorsi 60 giorni dalla domanda, oppure con motivato diniego o differimento. **(art. 1, c. 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e art.39, c.27, legge 27 dicembre 1997, n.449).**

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con atto normativo da ciascun ente, i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sono destinati.

- per il 50% a incentivare la mobilità, ovvero, esperite inutilmente le procedure di mobilità, per nuove assunzioni;
- per il 20% al miglioramento della produttività individuale e collettiva, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata;
- per il 30% ad economie di bilancio. **(art. 39, c. 27; art. 1, c. 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e art.39, c.27, legge 27 dicembre 1997, n.449).**

4. La contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative del lavoro a tempo parziale, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi. **(art. 31, c. 41, legge 23 dicembre 1998, n. 448).**

5. La trasformazione a tempo pieno dei rapporti con contratti di lavoro a tempo parziale del personale che ne abbia fatto richiesta, ha precedenza rispetto alle assunzioni di personale a tempo pieno. (art.3, c.101, legge 24 dicembre 2007, n.244).

5.1. La trasformazione può avvenire nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni in materia di assunzioni.

Ripristino rapporto di impiego

1. I pubblici dipendenti sospesi dall'impiego o posti in quiescenza anticipatamente a seguito di un procedimento penale, possono ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, qualora siano prosciolti nel giudizio penale che ha causato l'interruzione del rapporto purchè il atto non sussista o l'imputato non lo abbia commesso, o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2004. **(art.3, c.57, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

1.1. Alle sentenze di proscioglimento sono equiparati i provvedimenti che dichiarano di non doversi procedere per una causa estintiva del reato, pronunciati dopo una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il soggetto non lo ha commesso. **(errata-corrige in G.U. n.144 del 22 giugno 2004).**

1.2. Il ripristino o prolungamento del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, ha durata pari al periodo complessivo della sospensione ingiustamente subita.

1.3. Le riassunzioni non sono soggette a limite e vincolo alcuno.

1.4. Le modalità attuative sono stabilite dall'art. 2 del D.L. 16 marzo 2004, n.66, convertito dalla legge 11 maggio 2004, n.126.

Congedo per assistenza ai disabili

1. Il congedo straordinario della durata di due anni per l'assistenza di familiari disabili può essere fruito a prescindere dall'anzianità di cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap. **(art.42, c.5, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151).**

Trasferimento provvisorio

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore. **(art.42 bis, c.1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151).**

1.1. L'assegnazione, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, è condizionata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

1.2. L'assenso deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla domanda, così come l'eventuale dissenso che, però, deve essere motivato.

1.3. Il posto temporaneamente lasciato libero non costituisce disponibilità ai fini di una nuova assunzione. **(art.42 bis, c.2).**

Rapporto di lavoro

1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi di enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza. **(art.1, c.557, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.1. Con parere del consiglio di Stato, Sez. 1^a, n.2141/2005, del 25 maggio 2005, sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma. **(circolare ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie, 21 ottobre 2005, n.2/2005).**

1.2. L'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

1.3. La seconda attività lavorativa può essere prestata sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, quale deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, o di lavoro autonomo, restando escluse le prestazioni d'opera professionale.

1.4. Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, ferma restando la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza, si pone la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro.

Aspettative e permessi

1. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, le informazioni relative ai dipendenti beneficiari di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. **(art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).**

1.1. Le informazioni devono essere fornite, in via telematica, anche con dati negativi.

1.2. Il mancato invio è considerato come il verificarsi di una situazione di fatto con potenzialità lesiva e segnalato agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Ferie

1. Il CCNL del comparto regioni ed autonomie locali prevede che le ferie vanno godute effettivamente senza poter essere sostituite da erogazioni economiche, se non nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. E tuttavia, qualora a seguito di effettiva impossibilità del reale godimento delle ferie non riferibile alla volontà del lavoratore, il dipendente rifiuti di goderne tardivamente o l'ente non lo consenta per concrete esigenze organizzative degli uffici, deve conseguire il pagamento dell'indennità risarcitoria. **(parere dipartimento funzione pubblica, ufficio P.P.A./ROM, 23 novembre 2005, n.DFP/42252/05).**

Contratto di somministrazione (ex lavoro interinale)

1. Il contratto di somministrazione, che sostituisce il lavoro interinale, si applica anche alle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. **(artt. 20 e seguenti e art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276).**

1.1. Le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in tema di lavoro interinale mantengono la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti. **(art.86, c.3).**

2. L'utilizzo di contratti di somministrazione di lavoratori a tempo determinato è condizionato ai provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale, ove deve essere previsto il numero dei lavoratori da utilizzare, ed al riscontro dei casi e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano l'ente al ricorso a tali contratti. **(circolare dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, 12 febbraio 2007, n.2).**

2.1. La somministrazione irregolare costituisce forma di responsabilità contabile amministrativa, con carico ai dirigenti del risarcimento danno.

Contratti di formazione e lavoro

1. La vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro (ora sostituiti dai contratti di inserimento) trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione. **(art.86, c.9, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276).**

1.1. Gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia non trovano più applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro, bensì soltanto nei confronti di soggetti svantaggiati.

2. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti scaduti nell'anno 2005 e prorogati nell'anno 2006 e 2007 possono essere effettuate unicamente nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. **(art.1, c. 243, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art.1, c.528, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.100, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2.1. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato, nell'attesa delle procedure di conversione, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

2.2. Le disposizioni sono applicabili oltre che ai contratti scaduti nel 2005 e prorogati nel 2006 anche a quelli in essere al 30 settembre 2006 e prorogati nel 2007.

Personale attività dismesse

1. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissioni di attività non essenziali, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito nell'amministrazione che ha operato la dismissione. **(art.44, c.3, legge 27 dicembre 1997, n.449)**

Lavori socialmente utili

1. I comuni possono richiedere l'assistenza di Italia lavoro s.p.a. per la predisposizione di piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro. **(art.41, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

2. Gli enti locali possono affidare ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, lo svolgimento delle attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo, per una durata non superiore a 60 mesi. **(art. 6, c. 2, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81).**

3. Anche in caso di affidamento d'incarico di collaborazione coordinata e continuativa spetta agli enti locali l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun soggetto. **(circolare Ministero lavoro, 14 gennaio 2003, n.105).**

4. **Le convenzioni concernenti l'utilizzo di lavoratori socialmente utili devono essere trasmesse al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello Stato. (art.36, c.5, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.3, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. **(art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468).**

1.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono procedere alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. **(art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.2. **Le assunzioni, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono essere effettuate anche in soprannumero, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale pari a quella dell'anno 2004. (art.43 D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).**

1.3. Sono, quindi, legittimi, nei predetti comuni, gli ampliamenti o la rimodulazione della dotazione organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU. **(circolare ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, 17 ottobre 2007, n.14, in G.U. n.254 del 31 ottobre 2007; note dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 dicembre 2007, n.50327 e n.50569).**

1.4. **Nei casi di assunzione in soprannumero, non potrà procedersi ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.**

1.5. Il limite massimo complessivo di assunzioni resta fissato in 2.450 unità.

1.6. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

1.7. Ai fini del rispetto del limite di spesa non superabile, sulla complessiva spesa di personale incide soltanto la quota non coperta dall'incentivo a carico del fondo per l'occupazione, per cui la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare di €9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

2. Le istruzioni operative per le assunzioni di cui ai punti precedenti sono dettate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, con circolare 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e, a seguito del D.L. 159/2007, con circolare 17 ottobre 2007, n.14.

2.1. Le assunzioni, nelle categorie A, B1 e B2 e nel limite massimo delle 2.450 unità, dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007, prescindendo dal vincolo delle cessazioni intervenute nell'anno 2006, purchè siano a tempo indeterminato, pieno o parziale.

2.2. L'incentivo di euro 9.296,22 annuo per ciascuna assunzione comporta la decadenza da ulteriori benefici posti a carico del fondo per l'occupazione ed è riconosciuto per intero sia nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo pieno che per le assunzioni a tempo parziale.

2.3. La domanda per procedere alla stabilizzazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2007 (data del timbro postale della racc. a.r.), corredata dalle richieste dichiarazioni e deliberazioni.

2.4. La domanda, conforme ai criteri di cui alla circolare 14/2007, dovrà essere nuovamente presentata anche dai comuni che vi avevano già provveduto entro la precedente scadenza del 2 agosto 2007.

2.5. Entro il 30 marzo 2008, il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata in G.U.

2.6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i comuni procedono alle assunzioni ammesse al finanziamento e trasmettono, entro i successivi trenta giorni, al ministero, la relativa documentazione. In mancanza di quest'ultimo adempimento nei termini, interviene la decadenza dalla procedura.

2.7. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'erogazione dell'incentivo 2008 a seguito della presentazione della documentazione.

2.8. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni successivi, ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo, i comuni dovranno presentare apposita istanza corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica.

Formazione

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza. **(art.19, c.14, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

1.1. Nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione, possono essere concessi incentivi sotto forma di borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai corsi di laurea o può provvedersi al relativo rimborso.

1.2. Con la direttiva 13 dicembre 2001 della Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, sono forniti indirizzi sulle politiche di formazione del personale, per migliorare la qualità dei processi formativi e responsabilizzare i dirigenti sulla

necessità di valorizzare le risorse umane, nonché sulle risorse finanziarie destinate alla formazione. **(in G.U. n.26 del 31 gennaio 2002).**

1.3. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, devono attivare sistemi di governo della formazione, istituendo o rafforzando strutture preposte alla programmazione e alla gestione delle attività formative.

2. Le singole amministrazioni devono predisporre annualmente, entro il 31 marzo, un piano di formazione del personale nel quale sono indicati:

- gli obiettivi da perseguire;
- le risorse finanziarie necessarie, interne e comunitarie;
- le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari;
- le attività di formazione interne, gestite in forma diretta, con l'individuazione dei dirigenti e funzionari da coinvolgere in tali attività. **(art.7 bis, c.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).**

2.1. Il piano di formazione deve tenere conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni.

2.2. Nella predisposizione dei piani annuali di formazione del personale devono essere attuate anche politiche di formazione finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. **(art.13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).**

3. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri 6 agosto 2004 sono state dettate le linee guida per i progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni, le cui indicazioni possono essere utili anche per gli enti locali. **(in G.U. n.229 del 29 settembre 2004).**

4. Gli enti locali possono avvalersi, per la formazione dei loro dirigenti, della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale. **(art.1, c.582, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5. Per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti, le pubbliche amministrazioni si avvalgono di istituzioni o organismi formativi, pubblici o privati, inseriti in apposito elenco nazionale tenuto dall'Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. **(art.1, c.583, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.1. Alla scelta dell'istituzione formativa si procede mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5.2. In mancanza di regolamento che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007, non è ancora data attuazione alla disposizione. **(art.1, c.585).**

6. Per l'attività di formazione del personale comunale necessaria all'espletamento dei compiti connessi alle funzioni catastali trasferite ai comuni dal 1° novembre 2007, l'Agenzia del territorio fornisce assistenza e supporto. **(art.1, c.199, legge 27 dicembre 2006, n.269).**

Dottorato di ricerca

1. Il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerche senza borsa di studio, mantiene il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza presso l'amministrazione con la quale è instaurato il rapporto di lavoro. **(art.2, comma 1, legge 13 agosto 1984, n.476, periodo aggiunto dall'art.52, c.57, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

1.1. Qualora il rapporto di lavoro cessi nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Banca dati

1. 'E istituita presso la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. **(art.19, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in suppl. ord. n.93 alla G.U. n.112 del 16 maggio 2005).**

Fondo progettazione

1. 'E in vigore dal 26 maggio 2000, il regolamento per la ripartizione tra tecnici e altri componenti dell'ufficio tecnico incaricati delle prestazioni professionali inerenti la realizzazione delle opere pubbliche. **(D.M. 2 novembre 1999, n.555, in G.U. n.108, dell'11 maggio 2000).**

1.1. Il regolamento sostituisce il precedente approvato con D.M. 7 aprile 1998.

2. Con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 settembre 2000, n. 43/2000, sono forniti chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo dell'incentivo alla progettualità. **(in G.U. n. 230 del 2 ottobre 2000).**

3. Destinatari dell'incentivo per la progettazione, pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sono il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori, sulla base di apposito regolamento nel quale sono fissati i criteri da seguire per la ripartizione delle somme. **(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

3.1. Rientrano tra i destinatari non soltanto i professionisti abilitati all'esercizio della professione, ma anche i tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio almeno dal 18 dicembre 1993, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3.2. Soggetti destinatari dell'incentivo sono, ancora:

- a) il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione;
- b) l'incaricato del collaudo statico, che può coincidere con il collaudatore finale oppure con uno dei tre membri della commissione di collaudo;
- c) il responsabile del procedimento, anche nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna;

3.3. Non è da ricomprendere fra i soggetti destinatari dell'incentivo il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

3.4. L'ambito oggettivo di attribuzione del compenso si estende anche:

- a) alle perizie di varianti e suppletive, necessarie ad integrare un progetto originario viziato da errore progettuale, redatte da tecniche dell'amministrazione, limitatamente all'importo della perizia;
- b) agli atti di pianificazione comunque denominati, quali per esempio i regolamenti edilizi.

3.5. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, in relazione al principio che collega necessariamente il diritto agli incentivi all'espletamento di un'attività di progettazione.

3.6. In caso di mancata previsione dell'incentivo nel quadro economico, qualora l'ente sia dotato di un regolamento interno, l'accertamento può essere operato anche tardivamente mediante l'approvazione di un nuovo quadro economico.

4. Il gravame degli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico degli enti, è ricompreso all'interno della quota lorda del 2%. **(art.3, c.29, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

4.1. La disposizione ha effetto retroattivo. **(art.1, c.207, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

4.2. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. **(art.1, c.223).**

Compensi professionali avvocatura

1. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico dell'ente. **(art.1, c.208, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

1.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. **(art.1, c.223).**

Rimborsi, indennità e compensi rivalutabili

1. Per il triennio 2006-2008 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999, 2000 – 2002 e 2003-2005. **(art.1, c.212, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

2. Per il triennio 2006-2008 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita. **(art.1, c.212, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

3. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. **(art.1, c.223, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

4. Non sono dovute indennità o incentivi al personale pubblico transitato in società e soggetti di diritto privato, costituiti per effetto di privatizzazione di servizi e funzioni pubbliche, che abbia prestato consenso al trasferimento. **(art.1, c.124, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

Progressioni verticali

1. In ottemperanza al parere espresso dal Consiglio di Stato, commissione speciale pubblico impiego, nell'adunanza del 9 novembre 2005, le progressioni verticali sono equiparate alle nuove assunzioni, rientrano nella progressione triennale dei fabbisogni, sono soggette alla disciplina generale del concorso pubblico e rientrano nei limiti imposti dal blocco delle assunzioni. **(circolare dipartimento funzione pubblica, 25 gennaio 2006).**

2. 'E illegittima la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno e lo scorrimento delle graduatorie di una procedura verticale interna ad una certa distanza temporale. **(nota dipartimento funzione pubblica, UPPA, 31 ottobre 2006, n.9).**

Indennità di trasferta

1. Gli enti locali sono tenuti ad adottare, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge e contrattuali, determinazioni per la soppressione dell'indennità di trasferta. **(art.1, c.214, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

2. Oltre alle indennità di trasferta, sono soppresse dal 1° gennaio 2006 le seguenti indennità supplementari che erano dovute in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio relativi a missioni all'interno e all'estero:

- 10% del costo del biglietto a tariffa intera, per i viaggi in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizi di linea, terrestre o marittimo;
- 5% del costo del biglietto, per i viaggi compiuti in aereo;
- euro 000,103291379 per ogni chilometro percorso, per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione. **(art.1, c.213, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

2.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dei contratti o accordi collettivi. **(art.1, c.223).**

3. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo, anche per il personale dirigente, spetta nel limite delle spese per la classe economica. **(art.1, c.216, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

3.1. La limitazione, per il personale dirigente, è rimasta in vigore nel solo anno 2006, in quanto non si applica dal 1° gennaio 2007. **(art.1, c.468, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3.2. La limitazione non si applica, altresì, anche per il personale non dirigente, ai voli transcontinentali superiori a cinque ore.

Collocamento obbligatorio

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni. **(art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80).**

Forme pensionistiche complementari

1. La disciplina del TFR di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, non si applica al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. **(art.23, c.6).**

Festività coincidenti con la domenica

1. Non si applica ai dipendenti degli enti locali la disposizione che prevede la retribuzione compensativa delle festività ricadenti di domenica. **(art.1, c.224, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

1.1. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati fino al 31 dicembre 2005.

Sanatoria edilizia

1. I diritti e gli oneri per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia possono essere utilizzati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. **(art.32, c.40, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

Attività lavorativa in favore di società sportive dilettantistiche

1. Lo svolgimento di attività lavorativa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purchè a titolo gratuito e fuori dall'orario di lavoro, è consentito previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. **(art.90, c.23, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

1.1. Non risulta più obbligatoria la previa autorizzazione.

1.2. È consentita esclusivamente la corresponsione di emolumenti tali da configurarsi come indennità di trasferta e rimborso spese, in ragione della natura prettamente volontaria e gratuita delle prestazioni. **(circolare agenzia entrate, 22 aprile 2003, n.21/E).**

Parità e pari opportunità

1. Le pubbliche amministrazioni devono predisporre piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro. **(art.48, D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).**

1.1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 23 maggio 2007, sono emanate le misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. **(in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).**

1.2. Entro il 20 febbraio di ogni anno deve essere redatta e trasmessa al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'ente locale, una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso.

Benessere organizzativo

1. Con direttiva della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 24 marzo 2004, nel contesto delle politiche di gestione delle risorse umane, sono fornite motivazioni, indicazioni e strumenti per l'adozione di misure finalizzate ad accrescere il benessere organizzativo. **(in G.U. n.80 del 5 aprile 2004).**

Personale dell'area di vigilanza

1. La norma programmatica contenuta nell'art.7, c.5, del Ccnl del 31 marzo 1999, per la quale "gli enti adottano tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI qualifica funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali", non consente un automatico passaggio nella categoria D del personale dell'area di vigilanza in posizione di coordinamento e controllo. **(comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).**

Passaggi di carriera

1. Nei casi di passaggi di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, con eventuale conseguente attribuzione di assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza fra il maggiore stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello minore spettante nella nuova posizione, alla determinazione dell'assegno personale concorre il solo trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi. **(art.1, c.226, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Retribuzione individuale di anzianità

1. La disciplina degli articoli 26 e seguenti del Ccnl del 5 ottobre 2001, relativa alla conservazione della maggiore retribuzione goduta, non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali. **comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).**

Posizioni organizzative

1. La disciplina relativa all'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa è soggetta a concertazione, secondo le previsioni dell'art.16, c.2, del Ccnl del 31 marzo 1999. **(comunicato ARAN 18 dicembre 2003, in G.U. n.6 del 9 gennaio 2004).**

1.1. 'E da escludere la competenza della contrattazione decentrata integrativa ad introdurre ipotesi ulteriori di revoca rispetto a quelli fissati dal Ccnl.

2. Nei comuni privi di dirigenza, qualora all'interno del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 siano conservate risorse prima riferite al salario accessorio di dipendente al quale è attribuita la titolarità di posizione organizzativa, dette risorse devono essere decurtate dal fondo e destinate a finanziare la nuova retribuzione di posizione. **(parere ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, 25 gennaio 2006, n.2587).**

Mansioni superiori

1. Lo svolgimento di mansioni superiori è consentita esclusivamente in due casi:

- a) vacanza di un posto in organico per sei mesi prorogabili fino ad un anno, qualora già avviata la procedura per l'assunzione del personale mancante;
- b) sostituzione temporanea di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. **(parere dipartimento funzione pubblica 21 novembre 2003, n.183/03).**

1.1. Al di fuori delle ipotesi previste al precedente punto 1. l'assunzione di mansioni superiori è nulla ed il dirigente che ha conferito l'incarico ne risponde personalmente.

Cumulo di incarichi – attività di formazione

1. Le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione sono escluse dagli obblighi della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato, di quello posto a carico dei soggetti che erogano i compensi di darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza, di quello posto a carico delle amministrazioni pubbliche che hanno conferito o autorizzato l'incarico di darne comunicazione annuale al dipartimento della funzione pubblica. **(art.53, c.6, lett. f bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, aggiunta dall'art.7 novies aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, della legge di conversione 31 marzo 2005, n.43).**

Buoni pasto

1. Non è consentito attribuire buoni pasto a fronte di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. **(parere dipartimento funzione pubblica, 5 novembre 2003, n.181/03).**

2. Le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. **(art.51, c.2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917).**

2.1. Qualora la misura del buono pasto attribuita dagli enti ai propri dipendenti ecceda euro 5,29, la quota eccedente è da assoggettare alle ritenute fiscali e previdenziali ed è gravata dagli oneri accessori a carico dell'ente. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 maggio 2006, n.24).**

2.2. In nessun caso il buono pasto può essere monetizzato.

Equo indennizzo

1. Per le infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita e non più l'onere di sostenere le spese di cura. **(art.68, c.8, D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, nel testo sostituito dall'art.1, c.219, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

1.1. Sono abrogate le norme regolamentari che disciplinavano il rimborso delle spese di cura. **(art.1, c.220, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

1.2. Sono soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali. **(art.1, c.221).**

1.3. Le disposizioni sulla soppressione del rimborso delle spese di cura costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. **(art.1, c.223).**

2. L'equo indennizzo dovuto a seguito di lesioni a causa di servizio deve essere computato esclusivamente sullo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive, anche se fisse e continuative. **(art.1, c.210, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

2.1. La disposizione decorre dalle domande presentate dal 1° gennaio 2006. **(art.1, c.211).**

2.2. La disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi. **(art.1, c.223).**

Controversie sui rapporti di lavoro

1. L'esistenza di controversie dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi rilevanti devono essere comunicati alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – e al ministero dell'economia e finanza, che possano intervenire nel processo. **(art.61, c.1 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.1, c.133, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

2. L'ARAN può intervenire nelle vertenze di lavoro che coinvolgono personale pubblico, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. **(art.63 bis, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.1, c.134, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

Estensione giudicati

1. 'E prorogato fino al 31 dicembre 2008 il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale. **(art.1, c.132, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.25, D.L. 31 dicembre 2007, n.248).**

Rappresentanza processuale

1. La rappresentanza nel processo tributario, oltre al capo dell'amministrazione, è riconosciuta al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero negli enti privi di figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio. **(art.11, c.3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, nel testo sostituito dall'art.3 bis, c.1, aggiunto al D.L. 31 marzo 2005, n.44, della legge di conversione 31 maggio 2005, n.88; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 20 giugno 2005, n.23/2005).**

1.1. La disposizione innovativa retroagisce ai giudizi in corso al 31 maggio 2005. (**art.3 bis, c.2, aggiunto al D.Lgs. 31 marzo 2005, n.44, dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n.88**).

PATRIMONIO PUBBLICO

Beni culturali

1. I beni culturali immobili che saranno individuati con D.M., che richiedono interventi di restauro e per l'uso dei quali non è attualmente corrisposto agli enti alcun canone, possono essere dati in concessione a soggetti privati. (art.1, c.303, 304 e 305, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Il concessionario deve impegnarsi a:

- realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione, recuperandole, poi, dal canone di concessione, entro il limite massimo del canone stesso;
- rendere fruibile il bene da parte del pubblico, con i tempi e le modalità stabilite nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

2. Al fine di consentire la verifica della sussistenza dell'interesse culturale dei beni mobili loro appartenenti, gli enti forniscono i dati relativi ai beni da sottoporre a verifica alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici competente per territorio. (D.M. 27 settembre 2006, in G.U. n.262 del 10 novembre 2006).

3. Gli enti locali possono stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti, i cui interessi sono a carico dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato. (art.1, c.323, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3.1. Con D.M. da emanare entro il 31 gennaio 2008 sono definite modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. (art.1, c.324).

Immobili ad uso abitativo

1. Entro il 31 marzo 2008, previa ricognizione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, ad esclusione dei beni infrastrutturali, utile all'adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo, devono essere trasmessi al ministero dell'economia e finanze i dati relativi ai predetti beni sui quali sono vantati diritti reali o si abbia la disponibilità. (art.2, c.599, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Piano di valorizzazione

1. Un piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali è predisposto, d'intesa con gli enti locali e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, dal ministero dell'economia e finanze. (art.1, c.313 e 314, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano, gli enti locali promuovono la formazione dei programmi da attuare. (art.1, c.315 e 316).

1.2. I programmi, approvati dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, devono essere ratificati entro 90 giorni dall'emanazione dei decreti presidenziali, a pena di decadenza. (art.1, c.317).

Ristrutturazione e ricostruzioni

1. L'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili inutilizzati può

essere affidata in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto. (art. 19, c. 6, legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1.1.A fronte dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto, gli enti si impegnano a fare utilizzare ai finanziatori gli edifici adattati, ristrutturati o ricostruiti ad un prezzo corrispettivo commisurato al valore del bene ed allo sforzo finanziario sostenuto.

2. Gli enti locali possono ottenere in concessione o locazione per 50 anni immobili dello Stato sui quali si obbligano ad eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazioni particolarmente onerose. (art.14, c.2 bis, aggiunto al D.P.R. 13 settembre 2005, n.296, dall'art.1, c.261, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Opere abusive

1. I comuni acquisiscono di diritto, gratuitamente, le opere abusive realizzate nelle aree naturali protette, qualora manchino gli organismi di gestione delle aree. (art.1, c.1104, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Trasferimento di immobili dello Stato

1. Gli alloggi costruiti a cura della protezione civile possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati. (art.46, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388).

2. Gli enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto di beni immobili demaniali che non formano oggetto di dismissioni, solo se di valore pari o superiore a 250.000. (art.1, c.436 e 437, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3. Gli enti locali hanno diritto di prelazione all'acquisto di beni immobili del ministero della difesa se di valore pari o superiore a 250.000. (art.27, c.13 quater, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dall'art.3, c.2, lett. a, D.L. 17 giugno 2005, n.106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n.156).

3.1. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere e delle relative condizioni, da parte dell'agenzia del demanio.

3.2. Agli enti locali può essere riconosciuta una quota del maggior valore dei beni immobili in uso al ministero della difesa e non più utili, determinato per effetto delle valorizzazioni di cui agli accordi di programma stipulati. (art.27, c.13 bis, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dall'art.1, c.263, legge 27 dicembre 2006, n.296).

3.3. Possono essere effettuate permutate con immobili statali in uso al ministero della difesa. (art.3, c. 15 ter, D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n.410, aggiunto dall'art.1, c.262, legge 27 dicembre 2006, n.296).

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. (art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4.1. L'Agenzia del demanio comunica la propria disponibilità all'eventuale cessione entro il 31 agosto di ogni anno. (art.80, c.5).

5. Le aree patrimoniali o demaniali dello Stato sulle quali i comuni hanno realizzato, entro il 31 dicembre 2004, opere di urbanizzazione, possono essere trasferite in proprietà al patrimonio indisponibile comunale con vincolo decennale di inalienabilità. (art.1, c.434, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5.1. Il trasferimento in proprietà è a titolo oneroso ed avviene su richiesta del comune presentata all'agenzia del demanio territorialmente competente.

5.2. Il corrispettivo è determinato sulla base di parametri aggiornati annualmente dell'8% a decorrere dal 1° gennaio 2006. **(elenco 3, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n.311).**

5.3. Contestualmente al trasferimento, sono corrisposte dai comuni le somme dovute per l'occupazione delle aree fino alla data di stipulazione dell'atto. **(art.1, c.435).**

5.4. Con risoluzione agenzia delle entrate 18 maggio 2005, n.65, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dei versamenti per il trasferimento in proprietà e per le somme dovute per l'occupazione.

6. I beni immobili confiscati per effetto delle disposizioni contro la mafia, possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, ai comuni ove l'immobile è sito, oppure alla provincia. **(art.2, undecies, comma 2, lett. b, legge 31 maggio 1965, n.575, nel testo sostituito dall'art.1, c.202, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

6.1. Alla destinazione del bene, in uso diretto o in concessione, l'ente deve provvedere entro un anno dal trasferimento, decorso il quale il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

7. È vietata la dismissione temporanea dei beni immobili assegnati in uso gratuito dallo Stato. **(art.1, c.216, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

8. **Gli alloggi statali assegnati ai profughi sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni nel cui territorio sono ubicati. (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

8.1. Entro 120 giorni dalla volturazione, i comuni accertano eventuali difformità urbanistico-edilizie.

8.2. **È confermato il vincolo di destinazione per i soli immobili interessati alle procedure di acquisto a favore dei soggetti assegnatari degli alloggi, purchè le domande siano state presentate entro il 30 dicembre 2005, e per le assegnazioni in locazione sulla base di bandi riservati alla categoria dei profughi con procedure espletate prima del trasferimento ai comuni.**

Cartolarizzazione del patrimonio

1. Gli enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione di società a.r.l. con l'oggetto esclusivo di realizzare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare. **(art.84, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

1.1. I beni immobili da dismettere, previa delibera dell'organo competente dell'ente, possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite. **(art.84, c.3).**

1.2. L'inclusione dei beni nelle delibere non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti. **(art.84, c.4).**

1.3. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione devono darne comunicazione preventiva al Ministero economia e finanze. **(art.84, c.8).**

2. È ammessa la cartolarizzazione anche dei crediti dello stato e di altri enti pubblici. **(art.15, c.1, legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo modificato dall'art.84, c.9, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Acquisizione di immobili

1. È soppresso il vincolo che limitava gli enti locali alla acquisizione di immobili oggetto di cartolarizzazione a quelli non aventi uso residenziale da destinare a finalità istituzionali, potendosi ora procedere anche all'acquisto di unità immobiliari residenziali, nell'ambito delle

operazioni di cartolarizzazione, che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori. **(art.3, c.17 bis, D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 dicembre 2001, n.410, aggiunto dall'art.26, c.8, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

1.1. Per l'acquisizione, possono essere costituite società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedure di evidenza pubblica.

1.2. Gli immobili residenziali acquisiti devono essere assegnati a soggetti in particolari condizioni di disagio economico.

2. Agli enti locali è riconosciuto diritto di prelazione, in caso di alienazione, sui beni immobili non più strumentali delle Ferrovie dello Stato spa o delle società controllate ubicati in aree naturali protette in territori sottoposti a vincolo paesaggistico. **(art.1, c.6 ter 1., D.L. 25 settembre 2001, n.351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n.410, aggiunto dall'art.1, c.265, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

CONTRATTI E APPALTI

Costo della sicurezza

1. Nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti affidatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. **(art.86, c.3 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.123, nel testo sostituito dall'art.8, legge 3 agosto 2007, n.123).**

1.1. Il costo relativo alla sicurezza deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

1.2. Il costo relativo alla sicurezza non può essere, comunque, soggetto a ribasso d'asta. **(art.86, c.3 ter aggiunto).**

Contratti di locazione

1. 'E obbligatoria la registrazione dei contratti di locazione o che, comunque, costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliare o loro porzioni. **(art.1, c.349, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.1. I contratti non registrati sono nulli.

Clausole compromissorie

1. 'E fatto divieto di inserire nei contratti per lavori, forniture e servizi clausole compromissorie o di sottoscrivere compromessi. **(art.3, c.19, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. In caso di violazione, le clausole o i compromessi sottoscritti sono nulli e viene a determinarsi, in capo al responsabile dei procedimenti, illecito disciplinare e responsabilità erariale.

1.2. Per i contratti già sottoscritti al 1° gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la competenza arbitrale prevista deve essere declinata e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. **(art.3, c.21).**

1.3. I collegi arbitrali eventualmente costituiti nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2007 decadono automaticamente e le spese relative restano integralmente compensate tra le parti.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1° luglio 2008. **(art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248).**

Servizi sostitutivi di mensa

1. Con D.P.C.M. 18 novembre 2005, sono state disciplinate l'attività di emissione dei buoni pasto e le procedure per l'aggiudicazione del servizio mensa reso a mezzo di buoni pasto. **(in G.U. n.13 del 17 gennaio 2006).**

1.1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro.

3. L'aggiudicazione della fornitura deve essere effettuata sulla base di gara di appalto di servizi, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto tra qualità-prezzo.

2. Con circolare 27 aprile 2006 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche comunitarie, sono stati forniti chiarimenti relativi alle gare per l'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa. **(in G.U. n.167 del 20 luglio 2006).**

Fornitura di personal computer

1. Con circolare del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) 1 giugno 2006, n.50, si raccomanda l'utilizzo del benchmark MobileMark 2005 negli appalti per la fornitura di personal computer di tipo notebook. **(in G.U. n.134 del 12 giugno 2006).**

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

1. Sono estese anche ai beni e servizi che non hanno rilevanza nazionale le convenzioni che il Ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura. **(art. 26, rubricazione e c.1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, lett. a,b, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e ripristinato dall'art. 15, c. 6 bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).**

1.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a..**(D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000).**

1.2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con D.M., sono individuate le tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. **(art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consip pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. **(art.24, c.6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

2.1. Entro il 31 marzo il ministero economia e finanze, attraverso Consip S.p.a., predispone e mette a disposizione strumenti di valutazione della comparabilità di beni e servizi e per l'utilizzo dei detti parametri. **(art.2, c.572, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

3. Su richiesta degli enti locali, la Consip S.p.a. può fornire, anche nelle sue articolazioni territoriali, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi. **(art.3, c.172, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.160, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

4. Le regioni possono costituire centrali di acquisto, che espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti aventi sede nel medesimo ambito territoriale. **(art.1, c.455, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5. 'E imposto agli enti locali l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, sono obbligati ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. **(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191; art. 1, c.159, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.1. Gli acquisti con ricorso a procedure telematiche soggiacciono agli stessi parametri di qualità e di prezzo come limite massimo.

5.2. Sono esclusi dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. **(art.26, c.3,**

legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n.191).

5.3. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto deve allegare al contratto medesimo una dichiarazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni. **(art.26, c.3 bis, legge 23 dicembre 1999, n.488, aggiunto dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).**

5.4. La stipulazione di contratti in violazione comporta addebito di responsabilità amministrativa e patrimoniale

5.5. Ai fini della determinazione del danno, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

6. Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione. **(art.26, c.3 bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488 dell'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).**

6.1. Gli uffici preposti al controllo di gestione esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. **(art.26, c.4, legge 23 dicembre 1999, n.488).**

6.2. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

6.3. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

7. Il Ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip. **(art.28, c.1 e 2, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Mercato elettronico

1. Con D.P.R. 4 aprile 2002, n.101, è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi. **(in G.U. n.125 del 30 maggio 2002).**

1.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che per l'approvvigionamento di beni o servizi anche di importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 euro optino di effettuare acquisti attraverso procedure telematiche.

1.2. Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di applicare le disposizioni regolamentari. **(art.2, c.4).**

1.3. Gli acquisti sono soggetti ai limiti massimi dei parametri di prezzo qualità dei beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni Consip. **(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168).**

Aziende agricole

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, possono assumere in appalto lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano, nonchè lavori agricoli e forestali, per importi non superiori a 25.822 euro. **(art.17, c.1, legge 31 gennaio 1994, n.97, nel testo sostituito dall'art.15, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

2. Le medesime aziende agricole possono assumere in appalto l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà. **(art.17, c.1 quinquies, legge 31 gennaio 1994, n.97, aggiunto dall'art.15, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

SOCIETA' PUBBLICHE

Società strumentali all'attività dell'Ente

1. Le società a capitale misto o interamente pubblico costituite o partecipate dalle Regioni e dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi la cui utilità è rivolta agli Enti stessi, nonché per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, sono ad oggetto sociale esclusivo e sono obbligate:

- ad operare esclusivamente con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- a non svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- a non partecipare in altre società o enti. **(art.13, c.1 e 2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. Entro il 4 luglio 2008, le società devono cessare le attività non compatibili. (art.13, c.3, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).

1.2. I contratti conclusi dal 4 luglio 2006 in violazione sono nulli, salvo che siano stati conclusi in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data. **(art.13, c.4, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.3. È soppresso l'obbligo del ricorso alle procedure pubbliche per la cessione delle società. **(art.1, c.720, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Partecipazione in società

1. Possono essere costituite società solo se hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o se producono servizi di interesse generale. **(art.3, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. Analogamente per l'assunzione o il mantenimento, direttamente o indirettamente, di partecipazione, anche di minoranza, in società.

1.2. Entro il 30 giugno 2009, gli enti locali devono cedere a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni che non hanno i requisiti di cui al punto 1. **(art.3, c.29).**

2. Il mantenimento delle partecipazioni in società che presentino i presupposti di cui al punto 1 e l'assunzione di nuove partecipazioni devono formare oggetto di deliberazione motivata. **(art.3, c.28).**

3. Gli enti locali che costituiscono o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, devono adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni dovranno esercitare. **(art.3, c.30, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

3.1. I provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, per gli effetti derivanti sul personale dell'ente, devono essere adottati sentite le organizzazioni sindacali e comportano la rideterminazione della dotazione organica.

3.2. Fino alla rideterminazione della dotazione organica, le dotazioni organiche dell'ente sono pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente alla costituzione o partecipazione in società, consorzi o altri organismi. **(art.3, c.31).**

3.3. I provvedimenti di trasferimento delle risorse devono essere asseverati dall'organo di revisione e dagli organi di controllo interno. **(art.3, c.32).**

3.4. Gli organi di revisione e di controllo interno trasmettono una relazione al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello stato e segnalano eventuali inadempienze alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Organi di amministrazione

1. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri 13 luglio 2007, sono chiariti dubbi sollevati in merito all'interpretazione delle norme dettate ai commi 725 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n.296, cui fa riferimento la disciplina di cui ai punti sottoriportati. **(in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).**

1.1. L'ambito di applicazione delle disposizioni si estende anche alle società partecipate indirettamente dall'ente locale, con riferimento ai consigli di amministrazione tradizionali oppure ai consigli di gestione nel caso di sistema dualistico.

1.2. Le disposizioni sul tetto ai compensi trovano applicazione dal 1° gennaio 2007.

2. Il sindaco, l'assessore o il consigliere di un ente locale che assume la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, non ha titolo a percepire emolumenti a carico della società. **(art.1, c.718, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3. Nelle società partecipate al 100% da un solo ente locale, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione non può superare, rispettivamente, l'80% ed il 70%, delle indennità spettanti al sindaco o presidente della provincia, a seconda che la partecipazione sia, rispettivamente, di un comune o di una provincia. **(art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3.1. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsiasi altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

4. Nelle società a totale partecipazione pubblica di più enti locali, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione è calcolato in percentuale, rispettivamente, dell'80% e del 70% dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico maggioritario e, in caso di quote paritarie, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. **(art.1, c.726, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

4.1. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsiasi altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

5. Nelle società a partecipazione mista di enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione, può essere incrementato, rispetto a quello determinato come ai precedenti punti 2. e 3. **(art.1, c.728, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

5.1. L'incremento è proporzionale alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura dell'1% per ogni 5% di partecipazione dei soggetti diversi, qualora la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50%, e nella misura del 2% per ogni 5% di partecipazione dei soggetti diversi, qualora la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.

5.2. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ed è esclusa qualsiasi altra remunerazione che faccia superare il tetto ai compensi.

6. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a partecipazione pubblica di enti locali, i rimborsi spese e le indennità di missione sono attribuiti alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per gli amministratori locali. **(art.1, c.727, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

7. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione nella società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dagli enti locali non può essere superiore a tre o, al massimo, cinque qualora il capitale sociale interamente versato sia pari o superiore all'importo determinato con DPCM da emanare entro il 30 giugno 2007. **(art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

7.1. L'importo del capitale sociale minimo perchè il numero dei componenti del consiglio di amministrazione possa essere non superiore a cinque è fissato nella misura di due milioni di euro. **(D.P.C.M. 26 giugno 2007, in G.U. n.182 del 7 agosto 2007).**

7.2. Entro il 22 novembre 2007 devono essere stati adeguati gli statuti delle società.

8. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali nella società miste non può essere superiore a cinque. **(art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

8.1. Gli statuti delle società devono essere stati adeguati entro il 22 novembre 2007.

9. Le limitazioni ed i vincoli di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6. e 7. non si applicano alle società quotate in borsa. **(art.1, c.733, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

10. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale partecipazione pubblica, chi ha ricoperto incarichi analoghi nei cinque esercizi precedenti ed ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. **(art.1, c.734, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

10.1. La norma si riferisce sia alle società a totale o parziale capitale pubblico, sia agli enti ed alle aziende pubbliche, con la sola esclusione degli enti territoriali.

10.2. La perdita d'esercizio nei soggetti a contabilità privatistica è identificabile nel risultato negativo del conto economico, mentre nei soggetti a contabilità finanziaria deve riferirsi al disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione.

10.3. Per gli esercizi anteriori al 2007, deve considerarsi rilevante soltanto la perdita che esprime un risultato di gestione negativo non conforme alla programmazione gestoria.

10.4. Nei casi in cui l'amministrazione abbia ereditato una situazione di bilancio fortemente negativa, il divieto di nomina non si applica qualora il risultato di esercizio sia pari o migliore di quello atteso.

10.5. Qualora nel corso dell'esercizio sopravvenga un onere imprevisto indipendente dalle scelte gestorie, ai fini del calcolo del risultato d'esercizio, la relativa posta passiva va ripartita su più esercizi.

Obblighi di comunicazione

1. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;

- trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante. **(art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. La comunicazione, in via telematica e su apposito supporto magnetico, deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.

1.2. In caso di mancata o incompleta comunicazione, è fatto divieto di erogare ai consorzi, alle società o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi somme a qualsiasi titolo. **(art.1, c.588).**

1.3. In caso di mancata o incompleta comunicazione e di mancato rispetto del divieto di cui al punto precedente, i trasferimenti statali all'ente sono ridotti, nell'anno dell'inadempienza, in misura pari alla spesa sostenuta nel medesimo anno. **(art.1, c.589).**

1.4. Il dipartimento della funzione pubblica ha predisposto la procedura informatica per consentire alle amministrazioni pubbliche l'invio delle informazioni. **(comunicato dipartimento funzione pubblica, 13 aprile 2007).**

1.5. La procedura informatica, denominata CONSOC, deve essere attivata dal responsabile GEDAP dell'ente (responsabile per l'invio dei dati relativi ai distacchi, alle aspettative ed ai permessi sindacali) che potrà essere anche il responsabile del procedimento CONSOC, creando, comunque, un nuovo utente, oppure dovrà consegnare al diverso responsabile individuato dall'amministrazione il codice identificativo e la password.

1.6. Il sito internet cui accedere è www.consoc.it.

1.7. I dati relativi all'adempimento possono essere inviati anche oltre la data del 30 aprile 2007. (comunicato dipartimento funzione pubblica, 30 aprile 2007).

2. I dati raccolti dal dipartimento della funzione pubblica sono esposti nel sito web del dipartimento stesso e riferiti alle camere. **(art.1, c.591, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3. Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici sono pubblicati, unitamente ai relativi compensi, nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici. **(art.1, c.735, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3.1. L'ente deve individuare il responsabile tenuto a curare la pubblicazione.

3.2. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

3.3. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro.

3.4. La sanzione, irrogata dal prefetto, si applica anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Pagamenti

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. **(art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).**

1.1. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.2. Le modalità di attuazione saranno stabilite con regolamento ministeriale.

1.3. La disposizione si applica anche alle società a prevalente partecipazione pubblica.

Clausole compromissorie

1. 'E fatto divieto alle società interamente pubbliche o partecipate maggioritariamente da pubbliche amministrazioni di inserire nei contratti per lavori, forniture e servizi clausole compromissorie o di sottoscrivere compromessi. (art.3, c.20, legge 24 dicembre 2007, n.244).

1.1. In caso di violazione, le clausole o i compromessi sottoscritti sono nulli e viene a determinarsi, in capo al responsabile dei procedimenti, illecito disciplinare e responsabilità erariale.

1.2. Per i contratti già sottoscritti al 1° gennaio 2008 e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la competenza arbitrale prevista deve essere declinata e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. (art.3, c.21).

1.3. I collegi arbitrali eventualmente costituiti nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2007 decadono automaticamente e le spese relative restano integralmente compensate tra le parti.

1.4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano dal 1° luglio 2008. (art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Gestione separata Inps

1. Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo occasionale ed i professionisti privi di cassa di categoria. **(circolare Inps, 1 febbraio 2006, n.11).**

2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps. **(art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4).**

2.1. Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio è aumentato al 17,30% nel 2004, ed al 17,50% nel 2005; è del 17,70% nel 2006 e avrebbe dovuto crescere solo dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%. **(art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

2.2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica è elevata al 23%. **(art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.3. L'aliquota del 23% è aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 23,50%. (18,20 nel 2006 maggiorato dell'1% sulla quota di reddito eccedente il limite, per l'anno 2006, di euro 39.297,00). **(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).**

2.4. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15% e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al 16%. **(art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.5. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori assicurati previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal 10% al 16%,

2.6. Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure dall'anno 2007:

- 16%, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 16%, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 16%, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 23,50, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio.

2.7. La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef, con un massimale di euro 87.187,00. (nota Inps 31 gennaio 2007, n.2647).

2.8. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

2.9. L'incremento contributivo non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota. **(art.1, c.772, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3. La tutela relativa alla maternità, alla paternità e agli assegni al nucleo familiare è adeguata alle forme e modalità previste per il lavoro dipendente.

4. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. **(art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

4.1. Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente. **(circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103).**

4.2. Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.

4.3. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, di cui ai precedenti punti da 2.6 a 2.8. **(circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Collaborazioni coordinate e continuative - Inail

Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4, sono ricordati gli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, di riordino della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel tempo, l'Inail è intervenuta con proprie circolari e deliberazioni; si ripropone con la predetta disciplina.

1. A decorrere dal 16 marzo 2000, l'obbligo assicurativo antinfortunistico è esteso, oltre che ai lavoratori dell'area dirigenziale, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per soggetti che svolgono le attività di cui all'art.1 del DPR 30 giugno 1965, n.1124 o che, in relazione alle mansioni alle quali sono adibiti, si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore condotti personalmente. **(artt.4 e 5, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).**

2. Per le assunzioni e le cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, sussiste l'obbligo di comunicare contestualmente all'Inail il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio. **(art.14, c.2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38).**

3. Con nota 13 marzo 2000 della direzione centrale rischi dell'Inail sono state fornite le prime istruzioni utili sul D.Lgs. n.38/2000.

4. Con circolare 11 aprile 2000, n.32 della direzione centrale prestazioni dell'Inail sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

4.1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad assicurazione sono quelli per i quali esiste il rischio infortunistico, in quanto l'attività svolta comporta l'utilizzo di mezzi e attrezzature, compreso l'uso diretto di macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, che siano potenzialmente qualificabili come fonte di rischio, e quelli che per lo svolgimento delle proprie mansioni comportano l'uso di veicoli a motore personalmente condotti.

4.2. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo coloro che, pur frequentando ambienti ove siano presenti videotermini o macchine d'ufficio, non ne facciano un uso diretto.

4.3. Sono, altresì, esclusi coloro che utilizzano l'autovettura non già quale strumento per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore, bensì soltanto per raggiungere il luogo di lavoro.

4.4. Non sono, infine, soggetti ad assicurazione obbligatoria i rapporti di lavoro autonomo occasionale e quelli connessi all'esercizio di una professione abituale.

5. Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Regime sanzionatorio

1. È inasprito il regime sanzionatorio per tardivi ed omessi versamenti di contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali. **(art.116, c.8, 9 e 10, legge 23 dicembre 2000, n.388).**

1.2. Al pagamento delle sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni è tenuto il dirigente responsabile, il quale è, altresì, sottoposto a sanzioni disciplinari. **(art.116, c.11).**

Attività socialmente utili

1. I compensi percepiti dagli anziani impiegati in attività socialmente utili promosse dagli enti locali non sono imponibili ai fini contributivi. **(circolare Inps, 9 dicembre 1999, n. 213).**

Buoni pasto

1. Le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. **(art.51, c.2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917).**

1.1. Qualora la misura del buono pasto attribuita dagli enti ai propri dipendenti ecceda euro 5,29, la quota eccedente è da assoggettare alle ritenute previdenziali ed è gravata dagli oneri accessori a carico dell'ente. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 maggio 2006, n.24).**

Contributi Inpdap

1. Con decorrenza dal 1° luglio 2006, le amministrazioni pubbliche devono effettuare i versamenti utilizzando il modello di pagamento unificato F24. **(nota Inpdap, 27 giugno 2006, n.11).**

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva, per la quota a carico del lavoratore dipendente, è incrementata dello 0,3%. **(art.1, c.769, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3. Anche gli enti locali soggetti a tesoreria unica, a far data dal 19 giugno 2007, possono eseguire i versamenti dei contributi a mezzo bonifico bancario o postale **(D.M. 9 ottobre 2006, n.293, in G.U. n.295 del 20 dicembre 2006; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 maggio 2007, n.20, in G.U. n.114 del 18 maggio 2007).**

Versamenti

1. Per gli enti titolari di partita Iva, i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico. **(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; DPCM 4 ottobre 2006, in G.U. n.233 del 6 ottobre 2006).**

1.1. Con circolare dell'Agenzia delle entrate 29 settembre 2006, n.30/E, sono forniti chiarimenti interpretativi della disposizione.

1.2. Gli enti non titolari di partita Iva restano esclusi dall'obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo.

2. Gli enti tenuti ad eseguire i pagamenti di ritenuta alla fonte tramite versamenti diretti in tesoreria dello Stato, dovranno utilizzare i servizi dell'Agenzia delle entrate o del sistema bancario o postale.

2.1. Nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti correnti bancari o postali, potrà essere utilizzato il mod. F24 cartaceo.

2.2. In casi residuali ed eccezionali, sarà, comunque, possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Codice fiscale

1. Il codice fiscale dei soggetti dichiaranti, degli esecutori e dei progettisti dell'opera deve essere indicato nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni. **(art.6, c.1, lett. e-bis, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, dall'art.1, c.332, lett. a, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.1. 'E' soppresso l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti di concessione in materia edilizia ed urbanistica rilasciate ai sensi della legge 10/1997, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera. **(art.2, c.14, lett. a, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).**

2. Il codice fiscale degli utenti dei servizi idrici e del gas deve essere indicato nei relativi contratti. **(art.6, c.1, lett. g-ter, aggiunta al D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. a, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311; circolare agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44).**

3. Sulle distinte, ovvero sui titoli di spesa, per i versamenti diretti in tesoreria dei tributi, è obbligatorio, dal 15 maggio 2005, l'indicazione del codice fiscale dell'ente. **(art.4 ter, aggiunto al D.L. 14 marzo 2005, n.35, dalla legge di conversione 15 maggio 2005, n.80).**

Comunicazioni

1. 'E' disposto l'obbligo, da parte degli uffici pubblici, di comunicare all'anagrafe tributaria le notizie relative alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, ai permessi di costruire e ad ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia. **(art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.1. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione dei dati da parte degli uffici comunali. **(in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006).**

1.2. La trasmissione dei dati, a partire da quelli relativi all'anno 2005, deve essere effettuata utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet.

1.3. Le comunicazioni relative all'anno solare precedente devono essere effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno successivo.

2. 'E' disposto l'obbligo, da parte dei soggetti che erogano energia elettrica, servizi idrici e del gas, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. **(art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).**

2.1. A decorrere dal 1° aprile 2005, devono essere richiesti i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei nuovi contratti. **(art.1, c.333, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

2.2. Per i contratti in essere, i dati identificativi catastali devono essere acquisiti in occasione del rinnovo, anche tacito, o della modifica del contratto stesso, intendendo come modifica le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario.

2.3. Le informazioni analitiche da acquisire che individuano unicamente le unità immobiliari sono state stabilite con provvedimento direttoriale delle agenzie dell'entrata e del territorio 16 marzo 2005. **(in G.U. n.68 del 23 marzo 2005).**

2.4. Le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere trasmesse esclusivamente con modalità telematiche. **(art.7, c.11, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.4, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

2.5. Le modalità ed i termini delle comunicazioni sono definiti con circolare dell'agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, 19 ottobre 2005, n.44.

2.6. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali dell'immobile nei casi di forniture temporanee – contratti di durata inferiore al bimestre e contratti di soccorso e di riserva programmata – e di contratti di fornitura di energia per usi di illuminazione pubblica.

2.7. Non sussiste obbligo di comunicare i dati catastali degli immobili utilizzati dagli enti pubblici nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. **(risoluzione agenzia delle entrate, 8 agosto 2007, n.214/E).**

2.8. Nel caso in cui un unico contratto di fornitura si riferisca a più immobili legati da un vincolo pertinenziale o da un rapporto di accessorietà, è sufficiente inserire nel modello di comunicazione i dati catastali dell'immobile principale.

2.9. L'omessa comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile, da parte del soggetto erogatore del servizio è punita con la sanzione amministrativa da € 206,00 a € 5.164,00. **(art.20, c.2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473).**

2.10. La comunicazione contenente dati incompleti o inesatti è punita con la stessa sanzione dell'omessa comunicazione, ridotta alla metà.

2.11. La sanzione non si applica al soggetto erogatore di servizi che non abbia ricevuto i dati dell'utente o per il mancato o impossibile accatastamento dell'immobile.

2.12. Nei casi di mancata o inesatta comunicazione dei dati catastali da parte dell'utente al soggetto erogatore, si applica, in capo all'utente, la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 2.065,00. **(art.13, c.1, lett. c, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.2, c.14, lett. d, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).**

2.13. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione da parte dei soggetti erogatori. **(in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007).**

2.14. La trasmissione dei dati deve essere effettuata, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

3. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati. **(in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).**

3.1. La trasmissione dei dati deve essere effettuata, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

4. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate 2 ottobre 2006 sono disposti modalità e termini di comunicazione degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici. **(in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).**

4.1. La trasmissione dei dati deve essere effettuata, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Contributi a società sportive

1. Sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4% tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro. **(circolare agenzia entrate, 22 aprile 2003, n.21/E).**

1.1. Sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4% anche i contributi corrisposti alle associazioni sportive dilettantistiche se destinati allo svolgimento di attività commerciali.

Contributi ad associazioni

1. Le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, che sono individuate con D.M. da emanare entro il 30 gennaio 2006, sono equiparate ai soggetti esenti da Ires. **(art.1, c.185, 186 e 187, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. I contributi corrisposti alle predette associazioni non sono, pertanto, soggetti alla ritenuta d'acconto del 4%

Ritenuta su redditi diversi

1. La ritenuta d'imposta del 20%, a titolo d'acconto, deve essere operata anche sui compensi che costituiscono redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. **(art.25, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nel testo modificato dall'art.36, c.24, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

Trattamenti di fine rapporto

1. **Con D.M. da emanare entro il 31 marzo 2008 sono stabiliti i criteri per la riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. (art.2, c.504, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Certificazioni

1. Il termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta delle certificazioni relative all'anno precedente, è anticipato dal 15 marzo al 28 febbraio di ciascun anno. **(art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. d, n.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007. **(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

Dichiarazioni

1. Dal mese di gennaio 2009, con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte. **(art.44 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dall'art.1, c.121, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1.1. **Con decreti ministeriali saranno definite le modalità attuative e si provvederà alla semplificazione e armonizzazione degli ordinamenti. (art.1, c.122 e 123, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

2. Non è più consentita la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta inclusa nel modello unico della dichiarazione annuale unificata Irap e Iva. **(art.37, c.10, lett. c, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

2.1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenenti i dati fiscali e contributivi è anticipata dal 30 settembre al 31 marzo di ogni anno. **(art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

2.2. **Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod. 770, è posticipato dal 31 marzo al 31 luglio di ciascun anno. (art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Versamenti

1. Per i titolari di partita Iva, i versamenti dell'imposta trattenuta, devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico. **(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).**

1.1. Con circolare dell'Agenzia delle entrate 29 settembre 2006, n.30/E, sono forniti chiarimenti interpretativi della disposizione.

1.2. Gli enti non titolari di partita Iva restano esclusi dall'obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo.

2. Gli enti tenuti ad eseguire i pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in tesoreria dello Stato, non sono soggetti al versamento telematico delle ritenute operate e potranno continuare ad effettuare versamenti diretti in tesoreria.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli Enti sottoposti ai vincoli della tesoreria unica, devono utilizzare il nuovo modello "F24 enti pubblici" per il versamento delle ritenute alla fonte. **(provvedimento direttore agenzia delle entrate, 8 novembre 2007).**

3.1. Con risoluzione agenzia delle entrate 12 dicembre 2007, n.367/E, sono stati istituiti i codici tributo.

3.2. Con circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 novembre 2007, n.37, sono dettate le modalità operative di versamento. **(in G.U. n.291 del 15 dicembre 2007).**

Addizionale comunale all'Irpef

1. **Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo.(art.1, c.4, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. b, n.2, legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'art.40, c.7, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222)).**

1.1. **L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva.**

1.2. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'irpef.

1.3. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. **(art.1, c.5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, nel testo sostituito dall'art.1, c.142, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.4. Le modalità di versamento dell'acconto a mezzo F24 sono state precisate ed istituito il codice tributo da utilizzare. **(risoluzione agenzia delle entrate, 6 febbraio 2007, n.20/E).**

1.5. Le predette modalità di versamento mediante F24 non sono dirette agli enti locali, che devono continuare ad eseguire i versamenti mediante giroconto di tesoreria. **(nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 13 aprile 2007, n.8778).**

2. Con circolare agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n.15/E, sono chiarite le disposizioni relative agli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta.

2.1. I sostituti d'imposta determinano l'acconto tenendo conto delle esenzioni deliberate dai comuni, sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente. **(circolare agenzia entrate, 20 aprile 2007, n.23/E).**

2.2. Qualora in sede di conguaglio il reddito risulterà superiore alla fascia di esenzione, la ritenuta operata non dovrà essere gravata di sanzioni e interessi.

2.3. Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di soggetto che avrebbe avuto titolo a fruire dell'esenzione, la restituzione potrà essere effettuata nel corso dell'anno e, comunque, in sede di conguaglio.

Assistenza fiscale

1. Il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate ai sostituiti, è anticipato dal 20 ottobre al 15 luglio. **(art.17, c.1, lett. c, D.M. finanze 31 maggio 1999, n.164, nel testo modificato dall'art.37, c.12, lett. c, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007, per cui inciderà sul modello da trasmettere nel 2007 relativo al periodo d'imposta 2006. **(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

2. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta per ogni dichiarazione Mod. 730 elaborata e trasmessa è elevato da euro 11,89 ad euro 12,13. **(D.M. 21 maggio 2007, in G.U. n.157 del 9 luglio 2007).**

2.1. Il compenso spetta in misura doppia in caso di dichiarazione congiunta.

3. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta per ogni dichiarazione Mod. 730 elaborata e trasmessa è dovuto in tutti i casi in cui il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione, qualunque sia il debito e credito per ciascuna imposta o addizionale risultante, e nei casi in cui dalla dichiarazione del contribuente non tenuto alla presentazione emerga un debito o un credito superiore a 12 euro. **(art.1, c.137, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.3 bis, aggiunto al D.L. 10 gennaio 2006, n.4, dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n.80).**

3.1. Il diritto al compenso è cessato, conseguentemente, nei casi di dichiarazione presentata da soggetti non tenuti alla presentazione dalla quale emerge un debito o un credito per ciascuna imposta o addizionale inferiore a 12 euro.

Buoni pasto

1. Le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29. **(art.51, c.2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917).**

1.1. Qualora la misura del buono pasto attribuita dagli enti ai propri dipendenti ecceda euro 5,29, la quota eccedente è da assoggettare alle ritenute fiscali. **(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 maggio 2006, n.24).**

Ticket trasporto

1. Il ticket trasporto a dipendenti non avente il requisito dell'affidamento a terzi del servizio di trasporto collettivo, condizione necessaria ad escluderlo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, è soggetto a ritenuta, salvo che, unitamente ad eventuali altri fringe benefits erogati, il valore non superi nel periodo d'imposta euro 258,23. **(risoluzione agenzia entrate, 5 giugno 2007, n.126/E).**

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettivi, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione. **(art.50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.17, nel testo sostituito dall'art.2, c.36, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

1.1. Restano, pertanto attribuibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le indennità agli amministratori e consiglieri.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Manutenzioni

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, l'aliquota sulle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2008 per le manutenzioni, anche ordinarie, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si applica nella misura agevolata del 10%. (art.1, c.18, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Contributi di urbanizzazione

1. Non sono rilevanti ai fini Iva le cessioni, nei confronti dei comuni, di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. (art.51, legge 21 novembre 2000, n.342).

1.1. Non rientra nel campo di applicazione dell'Iva il contributo di urbanizzazione versato dal concessionario. (risoluzione ministro finanze, Agenzia entrate, 16 novembre 2000, n.207).

1.2. È rilevante ai fini Iva la cessione ai comuni, a scomputo dei contributi, di aree e opere che non rientrano tra quelle di urbanizzazione, costituendo la fattispecie operazione imponibile. (risoluzione Ministero economia e finanze, Agenzia delle entrate, 14 gennaio 2003, n.6).

Cessioni di aree

1. Non si considerano operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali e, conseguentemente, sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva, le assegnazioni effettuate dai comuni di aree edificabili sia acquisite mediante un procedimento di esproprio e sia acquisite al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa nell'espletamento dell'attività istituzionale. (risoluzione agenzia delle entrate, 30 luglio 2003, n.160).

Cessione di fabbricati

1. Qualora il cedente sia un soggetto Iva, sono esenti dall'imposta le cessioni di terreni e di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria. (art. 10, c. 1, n. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

2. Sono esenti dall'imposta le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati aventi i seguenti requisiti:

- a) abitativi, effettuate dalle imprese di costruzione o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, se i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da oltre quattro anni;
- b) abitativi, effettuate da imprese soggette ad Iva, diverse da quelle costruttrici o di recupero edilizio, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori;
- c) strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, effettuate dalle imprese di costruzione o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, con lavori di costruzione o di recupero ultimati da oltre quattro anni, se l'Ente locale acquista il fabbricato in relazione allo svolgimento di attività commerciali soggette ad Iva e le operazioni esenti rappresentano meno del 75% del volume d'affari;

- d) strumentali, effettuate da imprese soggette ad Iva diverse da quelle costruttrici o di recupero edilizio, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori, se l'acquisto è in relazione allo svolgimento di attività soggetta ad Iva e se le operazioni esenti rappresentano meno del 75% del volume d'affari. (art. 8, c. 1, n. 8, 8 bis e 8 ter,

D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare ministero economia e finanze, 4 agosto 2006, n. 27/E).

2.1. Le cessioni di fabbricati strumentali di cui al punto precedente, lettere c) e d), a prescindere dalla posizione Iva dell'Ente locale, sono in ogni caso imponibili qualora l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità in sede di contratto.

2.2. Sono, conseguentemente, imponibili ad aliquota 20% le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati aventi i seguenti requisiti:

- a) abitativi, effettuate dalle imprese di costruzione o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, se i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da meno di quattro anni;
- b) strumentali, effettuate dalle imprese di costruzione o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, se i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da meno di quattro anni;
- c) strumentali, effettuate dalle imprese di costruzione o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, se i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da oltre quattro anni e se l'Ente locale acquista il fabbricato:
 - per svolgervi attività istituzionale, non soggetta ad Iva;
 - per svolgervi attività commerciale soggetta ad Iva e le operazioni esenti rappresentano almeno il 75% del volume d'affari;
- d) strumentali, effettuate da imprese soggette ad Iva diverse da quelle costruttrici o di recupero edilizio, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori, se l'Ente locale acquista il fabbricato con la destinazione di cui alla precedente lettera c);
- e) strumentali, a prescindere dalla posizione Iva dell'Ente locale, qualora l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità in sede di contratto.

3 Dal 1° gennaio 2007, sono imponibili le cessioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese costruttrici o esecutrici di interventi di recupero, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente qualora entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni. (art.10, c.1, n.8 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel testo modificato dall'art.1, c.330, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Locazione immobili

1. Qualora il locatore sia un soggetto Iva, sono esenti dall'imposta:

- a) le locazioni e gli affitti di terreni e di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria;
- c) le locazioni e gli affitti di fabbricati abitativi, comprese le pertinenze, le scorte e, in genere, i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili. (art.10, c.1, n.8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel testo sostituito dall'art.35, c.8, lett. a, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare agenzia entrate, 16

novembre 2006, n.33/E).

2. Dal 1° gennaio 2007, sono imponibili le cessioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese costruttrici o esecutrici di interventi di recupero, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o a condizione che il contratto di locazione abbia durata non inferiore a quattro anni. **(art.10, c.1, n.8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel testo modificato dall'art.1, c.330, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3. Qualora il locatore sia un soggetto Iva, sono imponibili ad aliquota 20% le locazioni di fabbricati strumentali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, qualora l'Ente locale non utilizzi l'immobile per svolgere attività soggetta ad Iva o svolga operazioni esenti per almeno il 75% del volume d'affari. **(art. 10, c. 1, n. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare agenzia entrate, 16 novembre 2006, n.33/E).**

3.1. Sono esenti le locazioni di immobili strumentali utilizzati dall'Ente locale per l'esercizio di attività soggette ad Iva e le operazioni esenti poste in essere rappresentano meno del 75% del volume d'affari.

3.2. Le locazioni dei fabbricati strumentali, a prescindere dalla posizione Iva dell'Ente locale, sono in ogni caso imponibili qualora il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità in sede di contratto.

Canoni per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche

1. I canoni per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche, pur non avendo natura tributaria, sono riscossi dai comuni nell'ambito dell'attività di pubblica autorità e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta. **(risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25).**

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

Canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari, pur non avendo natura tributaria, sono riscossi dai comuni nell'ambito dell'attività di pubblica autorità e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta. **(risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25).**

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

Diritti sulle pubbliche affissioni

1. Le entrate per diritti sulle pubbliche affissioni, avendo natura tributaria, non costituiscono corrispettivo per mancanza del presupposto oggettivo e, conseguentemente, sono esclusi dall'imposta **(risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25).**

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria. L'aggio relativo alle sole operazioni di riscossione, trattandosi di entrate tributarie, è esente dall'imposta.

Tariffe di igiene ambientale giornaliera

1. Le tariffe di igiene ambientale costituiscono corrispettivo di un servizio sottoposto alla disciplina del diritto comune e, pertanto, sono imponibili all'aliquota ridotta del 10% prevista per la gestione dei rifiuti urbani o speciali ad essi assimilati. **(risoluzione Agenzia entrate, 5 febbraio 2002, n.25).**

1.1. L'aggio riconosciuto al concessionario a fronte del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle predette entrate costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibili, soggetto ad imposta nella misura ordinaria.

2. Sono soggette all'aliquota agevolata del 10% tutte le fasi di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, ivi compreso l'utilizzo della frazione secca all'impianto di termovalorizzazione, con produzione di energia elettrica, ed il recupero dei materiali metallici. **(risoluzione agenzia delle entrate, 17 gennaio 2006, n.14/E).**

Gestione impianti di fognatura e depurazione

1. Le operazioni consistenti nella pulizia di catodoie e pozzetti stradali, nella rimozione del sedime del fondo dei pozzetti, nella disostruzione dei sifoni, nella pulizia dei sottopassi e dei sovrappassi, nonché nella manutenzione delle etichette, sono qualificabili come operazioni di gestione di impianti di fognatura e di depurazione e, pertanto, soggette all'aliquota ridotta del 10%. **(risoluzione agenzia entrate, 7 settembre 2007, n.240/E).**

Gestione dei rifiuti

1. Le prestazioni consistenti nello smaltimento dei prodotti residui e adeguamento bocchette sono riconducibili fra le operazioni di gestione dei rifiuti e, pertanto, soggette all'aliquota ridotta del 10%. **(risoluzione agenzia entrate, 7 settembre 2007, n.240/E).**

Collaborazioni coordinate e continuative

1. Le prestazioni di servizio inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, aventi qualificazione reddituale di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, restano escluse dall'ambito di applicazione del tributo in quanto carenti del presupposto soggettivo. **(art.5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e circolare Ministero finanze, dipartimento entrate, 16 novembre 2000, n.207/E).**

1.1. Restano assoggettate all'imposta le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale.

Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni

1. I compensi erogati a soggetti che esercitano pubbliche funzioni diverse da quelle conseguenti a carichi elettive, quali i componenti di commissione ed i revisori, sono attribuibili ai redditi di lavoro autonomo qualora siano resi da soggetti che esercitano un'arte o una professione. **(art.50, lett. f, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.17).**

1.1. La prestazione resa viene, pertanto, attratta nella sfera dell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato della funzione e l'operazione è rilevante ai fini dell'Iva. **(risoluzione agenzia delle entrate, 10 maggio 2004, n.68/E).**

Rimborsi e compensazioni

1. Nel caso di compensazione Iva per importi superiori a 10.000,00 euro, deve essere effettuata comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l'operazione, dell'importo e della tipologia di credito oggetto della successiva compensazione. **(art.1, c.30, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. La mancata comunicazione dell'Agenzia delle entrate entro il terzo giorno successivo, vale come silenzio assenso.

Liquidazione e versamento

1. 'E soggetto a sanzione penale l'omesso versamento dell'imposta dovuta a seguito di dichiarazione annuale, superiore a 50.000,00 euro, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. **(art.10 ter, aggiunto al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, dell'art.35, c.7, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. 'E sanzionata penalmente anche la compensazione con crediti non spettanti o inesistenti che comporti il mancato versamento di imposta dovuta per ammontare superiore a 50.000,00 euro. **(art.10 quater, aggiunto al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, dell'art.35, c.7, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.2. Per i casi di compensazione di debiti d'imposta con crediti non spettanti o inesistenti, il delitto si perfeziona nel momento in cui si procede a compensazioni che, sommati agli importi già utilizzati, superano la soglia di 50.000,00 euro.

1.3. La nuova disposizione sanzionatoria si applica a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006, riguardanti l'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005. **(circolare ministero economia e finanze, 4 agosto 2006, n.28/E).**

2. Dal 1° gennaio 2007 i pagamenti dell'imposta devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico. **(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; DPCM 4 ottobre 2006, in G.U. n.233 del 6 ottobre 2006).**

2.1. Con circolare dell'Agenzia delle entrate 29 settembre 2006, n.30/E, sono forniti chiarimenti interpretativi della disposizione.

2.2. Gli enti non titolari di partita Iva restano esclusi dall'obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo.

2.3. Gli enti tenuti ad eseguire pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in tesoreria dello Stato, dovranno utilizzare i servizi dell'Agenzia delle entrate o del sistema bancario o postale.

2.4. Nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti correnti bancari o postali, potrà essere utilizzato il mod. F24 cartaceo.

2.5. In casi residuali ed eccezionali, sarà, comunque, possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte.

Elenco clienti e fornitori

1. Entro il 29 aprile di ciascun anno, a decorrere dall'anno d'imposta 2006, deve essere presentato in via telematica, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti. **(art. 8**

bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. Gli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità di presentazione sono individuati con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, 25 maggio 2007. **(in suppl. ord. n.139 alla G.U. n.136 del 14 giugno 2007).**

Dichiarazione annuale

1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle dichiarazioni Iva con modello unificato unitamente a quella ai fini Irap, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun anno. **(art.2, c.2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

1.1. La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007. **(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Istituzione

1. L'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. (art.1, c.43, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Soggettività passiva

1. L'attività esercitata dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta a far data dall'1° gennaio 1998. (art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, ossia i soggetti esclusi dall'assoggettamento ad Ires, sono soggetti passivi Irap. (art. 3, c. 1, lett. e bis).

1.2. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzata la base imponibile. (art. 15).

Base imponibile

1. La base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente rilevanti ai fini previdenziali, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. (art. 10 bis, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. Concorrono alla formazione della base imponibile determinata con il metodo retributivo i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a prescindere dalla rilevanza o meno che assumono ai fini dell'imposizione previdenziale. (risoluzione Ministero finanze, agenzia delle entrate, 16 febbraio 2001, n.24).

1.2. Le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa.

2. Qualora siano svolte anche attività commerciali, la base imponibile per tali attività può essere determinata con le modalità previste per le società ed enti commerciali, anziché con il sistema retribuito. (art. 10 bis, c. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

2.1 L'opzione deve essere operata all'inizio del periodo d'imposta e, quindi, in sede di primo acconto mensile, ed è vincolante per un triennio. (circolare Ministero finanze, 20 dicembre 2000, n.234/E).

2.2. Se le attività commerciali sono gestite in contabilità ordinaria, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali ed i costi.

2.3. Se le attività commerciali sono gestite in contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni e/o prestazioni e delle rimanenze finali e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle rimanenze iniziali e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali.

2.4. Se le attività commerciali sono gestite in contabilità semplificata, in presenza di costi deducibili non specificatamente riferibili alle attività commerciali, tali costi sono computati per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi correlati alle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

2.5. Nei casi di opzione per la determinazione della base imponibile delle attività commerciali nei modi come sopra, cioè con le modalità previste per le società ed enti commerciali, la base imponibile per le attività non commerciali costituita dall'ammontare delle retribuzioni e dei compensi è ridotta dell'importo di essi specificatamente riferibile alle attività commerciali o, qualora non siano specificatamente riferibili, dell'importo a queste imputabile in base al rapporto tra ammontare dei ricavi e degli altri proventi correlati alle attività commerciali e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti.

3. I contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile Irap, ancorché gli stessi siano esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi. (art.3, c.2 quinquies, aggiunto al D.L. 24 settembre 2002, n.209, dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n.265, nel testo sostituito dall'art.5, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3.1. Formano eccezioni al predetto concorso, esclusivamente:

- a) i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini Irap;
- b) i contributi per i quali la legge istitutiva o altre leggi speciali prevedono l'esclusione dalla base imponibile Irap.

Versamenti

1. Gli enti che adottano il sistema retributivo versano l'acconto mensile Irap con le preesistenti modalità, applicando l'aliquota dell' 8,50% all'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente. (art.30, c.5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).

1.1. Gli enti che hanno optato per la determinazione della base imponibile, relativamente alle attività commerciali, con i criteri previsti per le società commerciali, devono versare l'acconto Irap, per dette attività, con scadenze e le modalità stabilite per le imposte sui redditi.

2. Dal 1° gennaio 2007 per gli enti titolari di partita Iva, i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico. (art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; DPCM 4 ottobre 2006, in G.U. n.233 del 6 ottobre 2006).

2.1. Con circolare dell'Agenzia delle entrate 29 settembre 2006, n.30/E, sono forniti chiarimenti interpretativi della disposizione.

2.2. Gli enti non titolari di partita Iva restano esclusi dall'obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo.

3. Gli enti tenuti ad eseguire pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in tesoreria dello Stato, dovranno utilizzare i servizi dell'Agenzia delle entrate o del sistema bancario o postale.

3.1. Nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti correnti bancari o postali, potrà essere utilizzato il mod. F24 cartaceo.

3.2. In casi residuali ed eccezionali, sarà, comunque, possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli Enti sottoposti ai vincoli della tesoreria unica, devono utilizzare il nuovo modello "F24 enti pubblici" per il versamento dell' Irap. (provvedimento direttore agenzia delle entrate, 8 novembre 2007).

4.1. Con risoluzione agenzia delle entrate 12 dicembre 2007, n.367/E, sono stati istituiti i codici tributo.

4.2. Con circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 novembre 2007, n.37, sono dettate le modalità operative di versamento. **(in G.U. n.291 del 15 dicembre 2007).**

Dichiarazione

1. La dichiarazione Irap è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta. **(art.19, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).**

1.1. La dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. **(art.19, c.3).**

2. Non è consentita la presentazione tramite banca o ufficio postale della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (la scadenza è, comunque, anticipata dal 31 luglio al 30 giugno). **(art.2, c.2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

2.1. Il termine per la presentazione esclusivamente in via telematica della sola dichiarazione fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun anno.

2.2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione Irap con modello unificato unitamente a quella ai fini Iva, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun anno. **(art.2, c.2 e 3, e art.3, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

2.3. La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 1° maggio 2007. **(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).**

3. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, la dichiarazione annuale non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. **(art.1, c.52, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Indennità e gettoni amministratori

1. Le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive (indennità consiglieri e amministratori locali) sono assimilate al reddito di lavoro dipendente. In relazione ad esse risulta irrilevante l'ulteriore attività esercitata dal percettore del reddito e, conseguentemente, sui soggetti percettori non può gravare nessuna somma a titolo di Irap. **(risoluzione agenzia delle entrate 28 settembre 2007, n.274/E).**

1.1. I compensi erogati concorrono alla determinazione della base imponibile dell'ente.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

Esclusione dall'assoggettamento

1. I comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. **(art.74, c.1, Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344).**

1.1. L'esclusione dall'assoggettamento all'Ires è confermativa dell'esclusione Irpeg prevista dal precedente testo (art.88) del Tuir.

IMPOSTE INDIRETTE

Immobili

1. Sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione, associazioni riconosciute. **(art.1, c.275, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1, c.576, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Contratti di locazione e cessione immobili

1. È obbligatoria la registrazione dei contratti di locazione o che, comunque, costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliare o loro porzioni. **(art.1, c.349, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.1. I contratti non registrati sono nulli.

2. I contratti di locazione di terreni, aree e fabbricati abitativi, esenti da Iva, sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale del 2%. **(art.5, c.2, e art.40, c.1, D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nel testo modificato dall'art.35, c.10, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare ministero economia e finanze, 4 agosto 2006, n. 27/E).**

2.1. I contratti di locazione di immobili strumentali sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità ad Iva al quale la locazione è soggetta. **(circolare agenzia delle entrate, 16 novembre 2006, n.33/E).**

3. Per i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, che devono essere obbligatoriamente registrati, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione per l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità, con effetto dal 4 luglio 2006. **(art. 35, c. 10 quinquies, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248; circolare agenzia delle entrate, 16 novembre 2006, n.33/E).**

3.1. Le modalità ed i termini degli adempimenti e per il versamento dell'imposta sono stati stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 14 settembre 2006. **(in G.U. n.220 del 21 settembre 2006).**

3.2. La dichiarazione deve essere presentata per via telematica.

3.3. L'adempimento può essere assolto con le modalità non telematiche dalle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

3.4. Il termine per la presentazione, a decorrere dal 1° novembre 2006, già fissato al 30 novembre 2006, è rinviato al 18 dicembre 2006. **(provvedimento direttore agenzia entrate, 29 novembre 2006, n.2006/186637, in G.U. n.282 del 4 dicembre 2006).**

SCADENZARIO ANNO 2008

Dei termini fissati dalla manovra finanziaria 2008 e di quelli previsti dalle disposizioni riportate nell'Osservatorio che hanno influenza sui bilanci e sulla gestione degli enti locali

SCADENZA NON DEFINITA DALLA LEGGE

Bilancio di previsione

- Definizione, da parte della Corte dei conti, dei criteri e linee guida della relazione dell'organo di revisione da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo. **(art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Rendiconto della gestione

- Definizione, da parte della Corte dei conti, dei criteri e linee guida della relazione dell'organo di revisione da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo. **(art.1, c.167, , legge 23 dicembre 2005, n.266).**

Compensazioni Ici

- Decreto ministero economia e finanze relativo ai criteri e modalità per le compensazioni, con riduzione dei trasferimenti erariali, del maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto dei terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale di unità immobiliari della categoria E e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, nonché dell'eventuale maggior onere per interessi passivi da porre a carico dello Stato per anticipazioni di cassa attivate in conseguenza delle minori disponibilità dovute alla decurtazione dei trasferimenti statali. **(art.3, c.2 e 5, D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n.127).**

Compartecipazione comunale Irpef

- Decreto ministero interno relativo ai criteri di riparto, a decorrere dal 2008, dell'incremento di gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'Irpef. **(art.1, c.191, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Traferimenti statali

- Certificazione degli enti sul risparmio di spesa per amministratori locali, forme associative e circoscrizioni di decentramento. **(art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244).**
- Decreto ministero economia e finanze per eventuale adeguamento del fondo ordinario statale, utile ad integrare i trasferimenti agli enti locali, qualora la quantificazione dei risparmi conseguibili dal contenimento della spesa per gli amministratori locali, per le forme associative e per le circoscrizioni di decentramento, non raggiungano i 313 milioni di euro previsti. **(art.2, c.32, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Pagamenti a qualsiasi titolo

- Regolamento ministeriale sull'obbligo di verifica se il beneficiario di pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento notificate. **(art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).**

Amministratori locali

- Decreto ministero interno ed economia e finanze di determinazione della misura del rimborso forfettario omnicomprensivo dovuto per le missioni per le spese che non siano quelle di viaggio. **(art.84, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Enti, agenzie e organismi

- Soppressione di enti, agenzie e organismi che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali che li hanno istituiti. **(art.2, c.34, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Flussi informativi

- Decreto ministero economia e finanze per stabilire modalità e termini di trasmissione allo stesso ministero, da parte di ciascun ente, dei dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali. **(art.1, c.170, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Controlli e verifiche

- DPCM relativo alla composizione, organizzazione e funzionamento dell'Unità per il monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali. **(art.1, c.724, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Razionalizzazione utilizzo dotazioni

- Deliberazione piani triennali, decorrenti dal 2008, contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali. **(art.2, c.594, legge 24 dicembre 2007, n.244).**
- Pubblicizzazione dei piani attraverso l'URP e sul sito istituzionale dell'ente. **(art.1, c.598, legge 24 dicembre 2007, n.244).**
- Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed agli organi di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti, decorrenti dal 2008, contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali. **(art.2, c.597, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Gestione del debito

- Decreto ministero economia e finanze relativo ai contratti per operazioni finanziarie sui derivati, cui devono conformarsi gli enti. **(art.1, c.381 e 382, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Qualità dei servizi

- Definizione da parte degli enti, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una "carta della qualità dei servizi", al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità dei servizi pubblici. **(art.2, c.461, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Politiche della famiglia

- Definizione, da parte degli enti locali, con le regioni, di un programma sperimentale di interventi per favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture residenziali. **(art.1, c.1251, lett. c bis, aggiunta alla legge 27 dicembre 2006, n.296, dall'art.2, c.462, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Circolazione e soggiorno cittadini U.E.

- Decreto ministero interno di determinazione delle modalità di riparto ed erogazione dei contributi 2008 e 2009 destinati a finanziare iniziative per la libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'unione europea e dei loro familiari. **(art.2, c.11, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Territorio e ambiente

- Decreto ministero beni e attività culturali di individuazione degli interventi e delle modalità attuative finalizzate alla demolizione di immobili e infrastrutture, al ripristino e risanamento dei luoghi e ad eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire, da finanziare sul fondo per il ripristino del paesaggio in aree riconosciute dall'Unesco. **(art.2, c.405, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

- Definizione e attivazione, da parte del ministro ambiente, tutela del territorio e del mare, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un programma di interventi per mitigare il pericolo idrogeologico ed incentivare la permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina. **(art.2, c.332, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Edilizia scolastica

- DPCM per l'utilizzazione delle risorse destinate all'adeguamento strutturale e antisismico del sistema scolastico e per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti a rischio sismico. **(art.2, c.277, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Trasporto pubblico locale

- Decreto ministero dei trasporti per la ripartizione delle risorse per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale, finalizzate al completamento delle opere in corso di realizzazione, ed al finanziamento di nuovi interventi previa realizzazione o sussistenza di parcheggi di interscambio. **(art.1, c.305, legge 24 dicembre 2004, n.244).**

Fondo di garanzia per le opere pubbliche

- Regolamentazione Cassa DD.PP. su limiti, condizioni, modalità e caratteristiche delle garanzie e dei relativi rimborsi del fondo e sua dotazione. **(art.2, c.264/268, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Piano di valorizzazione del patrimonio

- Piano del ministero economia e finanze, predisposto d'intesa con gli enti locali, di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. **(art.1, c.313 e 314, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Partecipazione in società

- Deliberazione per il mantenimento delle partecipazioni nelle sole società costituibili o partecipabili, in quanto abbiano per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento di finalità istituzionali o di produzione di servizi di interesse generale. **(art.3, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

- Relazione dell'organo di revisione al dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato sui provvedimenti adottati dagli enti che hanno costituito o assunto partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, inerenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni che tali soggetti esterni devono esercitare. **(art.3, c.32, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

SCADENZE CON TERMINI DECORSI

Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione delle province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale. **(30 gennaio 2007) (art.1, c.153, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Commissione tecnica per la finanza pubblica

- Decreto ministero economia e finanze relativo alla data di inizio dell'attività della commissione, e alle regole tecniche per il suo funzionamento. **(31 gennaio 2007) (art.1, c.478, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Trasferimenti statali

- Decreto ministero economia e finanze relativo alla definizione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggior gettito derivante agli enti locali dalle modifiche apportate al regime Irpef. **(31 marzo 2007) (art.1, c.10 e 322, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Flussi informativi

- DPCM di individuazione delle basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato in materia tributaria e finanziaria e di definizione delle regole tecniche per l'accesso e dei servizi erogabili dal ministero dell'economia e finanze. **(31 marzo 2007) (art.1, c.56 e 57, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.39, c.4, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).**

- Decreto ministero economia e finanze sulle modalità per introdurre criteri di contabilità economica, tempi, modalità e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei bilanci standard e dei dati di contabilità, a fini di monitoraggio. **(30 giugno 2007) (art.1, c.61, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Formazione

- Regolamenti su proposta ministero per le riforme e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni per l'attuazione dell'elenco nazionale delle istituzioni ed organismi, pubblici o privati, cui possono rivolgersi gli enti locali per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti. **(31 marzo 2007) (art.1, c.585, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Stabilizzazione precari

- DPCM sui criteri e sulle procedure per l'assegnazione delle risorse, sul fondo finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato, agli enti che ne facciano richiesta, nonché sui criteri e requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e relative modalità di selezione. **(30 aprile 2007) (art.1, c.418, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Estinzione anticipata mutui

- Decreto ministeriale relativo alla certificazione per il rimborso degli indennizzi, penali ed altri oneri strettamente connessi all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, negli anni 2007/2009, con utilizzo degli avanzi di amministrazione. **(30 ottobre 2007) (art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).**

Riassetto normativo

- Individuazione, da parte del governo, delle disposizioni legislative statali vigenti, con evidenziazione delle incongruenze e delle antinomie normative, e trasmissione di relazione finale al Parlamento. **(16 dicembre 2007) (art.14, c.12, legge 28 novembre 2005, n.246).**

1 GENNAIO

Tesoreria unica

- Cessazione del regime di monitoraggio sui limiti di giacenza, al raggiungimento dei quali potevano essere accreditati in tesoreria i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. **(art.1, c.20, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

Esercizio provvisorio

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 se questa non dovesse essere stata adottata entro il 31 dicembre 2007, in dodicesimi rispetto alle somme previste nel bilancio 2007 definitivamente approvato, senza alcuna previa autorizzazione con delibera consiliare. **(art.163, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 20 dicembre 2007).**

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla data di esecutività del bilancio 2008 se questo è stato adottato entro il 31 dicembre 2006, previa deliberazione consiliare autorizzativa. **(art.163, c.1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)**

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria, prima dell'utilizzo in termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione. **(art. 195, c.2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n.267.)**

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo in termini generali, di somme aventi vincolo di destinazione. **(art. 195,c.2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267)**

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° semestre 2008. **(art.159, c.3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267).**

Regolamenti sulle entrate

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1° gennaio, purchè deliberati entro il 31 marzo 2008, prima dell'approvazione del bilancio. **(art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000,n.388; art.1, c.169, legge 29 dicembre 2006, n.296; D.M. 20 dicembre 2007).**

Incarichi a contratto (1)

- Deliberazione consiliare sul programma nell'ambito del quale possono essere conferiti incarichi di studio, ricerca o consulenza. **(art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

- Deliberazione di integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con la disciplina sui limiti, criteri, modalità di affidamento e limite di spesa annua massima relativamente agli incarichi di studio, ricerca o consulenza. **(art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

20 GENNAIO

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa dell'esercizio 2007. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesoriere può comportare la risoluzione del contratto in corso. **(artt. 29, 30 e 32, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Diritto di notifica (1)

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 4° trimestre 2007, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. **(D.M. 14 marzo 2000; D.M. 3 ottobre 2006).**

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

31 GENNAIO

Imposta comunale sugli immobili

- Decreto ministero economia e finanze di determinazione dei limiti, delle condizioni e delle modalità di applicazione dell'esenzione alle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane che saranno individuate dal Cipe, per gli immobili dalle stesse posseduti e utilizzati. **(art.1, c.341, lett. c, 341 bis e 341 quater, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art.2, c.562, legge 27 dicembre 2007, n.224).**

Incarichi a contratto (1)

- Trasmissione alla sezione regionale della Corte dei conti delle disposizioni regolamentari, inserite nel contesto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla disciplina degli incarichi di studio, ricerca o consulenza. **(art.3, c.57, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Beni culturali

- Decreto ministero beni e attività culturali sulle modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi sui mutui Cassa DD.PP. per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato. **(art.1, c.324, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. **(art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

3 FEBBRAIO

Sanzioni per violazioni al codice della strada

- Decreto ministeriale per la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni disposto per migliorare i livelli di sicurezza nella circolazione al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. (**art.6 ter, aggiunto al D.L. 3 agosto 2007, n.117, dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n.160**).

15 FEBBRAIO

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004).

20 FEBBRAIO

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

Sanzioni per violazioni codice della strada (2)

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2008. **(art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).**

- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale (2)

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2008-2010 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La programmazione deve prevedere anche l'eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso, e deve essere integrato dal piano per la stabilizzazione dei precari da adottare entro il 30 aprile. **(art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244; circolare dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n.2).**

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2008-2010 del fabbisogno di personale. **(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

- Trasmissione della programmazione 2008-2010 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica. **(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).**

Formazione del personale (2)

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni. **(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3).**

Parità e pari opportunità

- Redazione e trasmissione al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni

effettuate nel 2007 e di quelle previste per l'anno 2008. **(art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).**

Tributi locali (3)

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2008 dei tributi locali. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Tariffe e prezzi pubblici (3)

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2008. **(art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

Bilancio di previsione (4)

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2008 ed allegati. **(art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).**

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2008 ed allegati all'organo di revisione per la resa del parere. **(art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

28 FEBBRAIO

Trasferimenti statali

- Decreto ministero interno per la certificazione da parte dei comuni della minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. (**art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2008, ai fini dell'attribuzione della prima rata del contributo erariale. (**D.M. 22 dicembre 2000**).

29 FEBBRAIO

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2008 ordinario, onsolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (**art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002**).

1 MARZO

Bilancio di previsione (4)

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2008 ed allegati, munito del parere dell'organo di revisione. **(art.174, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 20 dicembre 2007).**

20 MARZO

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di febbraio 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

Bilancio di previsione (4)

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2008, alla relazione revisionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2008-2010 da parte dei membri dell'organo consiliare. **(art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 20 dicembre 2007).**

30 MARZO

Servizi di riscossione

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione dei casi e delle modalità di accesso all'anagrafe tributaria. (**art.1, c.225, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

- Formazione, da parte del ministero lavoro e previdenza sociale, della graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse a finanziamento sulla base delle domande, dichiarazioni e deliberazioni presentate entro il 31 dicembre 2007. (**circolare ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e 17 ottobre 2007, n.14**).

31 MARZO

Tariffe per la cremazione (5)

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2008 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale comunale all'Iperf (5)

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota da applicare sui redditi 2008. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360).

Regolamenti sulle entrate (5)

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Servizi a domanda individuale (5)

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2008. (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Aree e fabbricati (5)

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2008, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta comunale sugli immobili (5)

- Deliberazione a valere per l'anno 2008, relativa a:

- 1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;

- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
 - 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265);
 - 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
 - 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
 - 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
 - 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);
 - 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662);
 - 9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all'esenzione dell'imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244);
 - 10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili on locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinati con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431).
 - 11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148)).
 - 12) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dall'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266);
 - 13) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);
 - 14) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale.
- (artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).
Imposta di scopo

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di istituzione, dall'anno 2008, per un periodo massimo di cinque anni e nel tetto massimo dello 0,50 per mille sull'imponibile Ici, di un'imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. **(art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Tassa provinciale ambientale (5)

- Deliberazione della misura per l'anno 2008. **(art. 19, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (5)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2008, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. **(art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2008, se adottato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. **(art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Imposta provinciale di trascrizione (5)

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata nel 1999 - 2007, per l'adozione del regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente effetto dal 1° gennaio 2008, o di aumento della tariffa, se non incrementata già nel 1999 - 2007, fino al massimo del 30% di quella determinata con D.M. 27 novembre 1998, n. 435. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione. **(art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (5)

- Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2008, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. **(art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (5)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2008, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. **(art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (5)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2008. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. **(art.238, c.11, e art. 264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169 e 184, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2008, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%. **(art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).**

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche. **(art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128).**

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (5)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2008. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. **(art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

- (Facoltativa) Deliberazione di incremento delle tariffe fino ad un massimo del 20%, se non incrementate in precedenza, e per le superfici superiori al metro quadrato fino ad un massimo del 50%. **(art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento dell'imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio. **(circolare ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/FL).**

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2007 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. **(art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2007 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati. **(art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Tassa sui concorsi (5)

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. **(art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Addizionale provinciale all'accisa sull' energia elettrica (5)

- (Facoltativa) Deliberazione di aumento per l'anno 2008 da 18 lire fino a 22 lire dell'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti. (**art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

Tributi locali (5)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2008 dei tributi locali. (**art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (**art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali. (**art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi. (**art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

Tariffe e prezzi pubblici (5)

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2008. (**art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296**).

Programma triennale lavori pubblici (5)

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2008 – 2010, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno. (**D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 composto da bilancio annuale 2008, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2008/2010. (**art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 20 dicembre 2007, in G.U. n.302 del 31 dicembre 2007**).

Esercizio provvisorio

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2008, se la deliberazione del bilancio 2008 non dovesse ancora essere stata adottata. (**art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2007 approvato. (6) (**art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

Competenze gestionali degli assessori (6)

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2008, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (**art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388**).

Concessioni edilizie (6)

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. (**art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865**).

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente. (**art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350**).

Bilancio di previsione (7)

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2008, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (**art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266**).

Certificazione costo dei servizi

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2007, sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello elativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. L'obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il rendiconto 2002 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto. (**D.M. 6 marzo 2007**).

Certificazione mutui

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2007, a valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti. (**art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85**).

Certificazione Iva servizi non commerciali

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, ai fini dell'attribuzione del contributo statale sul fondo 2006. (**art.6, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall'art.1, c.711, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33**).

Stabilizzazione precari

- DPCM per la disciplina dei requisiti e delle condizioni utili ad assimilare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini della stabilizzazione, tipologie contrattuali diverse di lavoro flessibile. **(art.3, c.96, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Digitalizzazione attività amministrativa

- Decreto ministero per le riforme e le innovazioni nella p.a. e per gli affari regionali e le autonomie locali per eventuale modifica degli ambiti di intervento dei progetti da presentare con i finanziamenti per le annualità 2008 e 2009, rispetto a quelli determinati con D.M. 18 giugno 2007 per l'anno 2007. **(art.1, c.893 e 894, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Pubblica istruzione

- Atto di indirizzo del ministro pubblica istruzione sui criteri e metodi di modello organizzativo volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia nella spesa e sulla individuazione delle aree specifiche della sperimentazione. **(art.2, c.417, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Informazione e comunicazione

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2007 per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. **(art.10, delibera autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n.139/05/CONS, in G.U. n.67 del 22 marzo 2005).**

Risanamento edifici pubblici

- Decreto ministero salute di approvazione del programma di risanamento degli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici, per interventi finalizzati ad eliminare rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto. **(art.1, c.442, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Acquisto beni e servizi

- Sono resi disponibili, per iniziativa del ministero economia e finanze, attraverso Consip S.p.a., strumenti di valutazione della comparabilità di beni e servizi e per l'utilizzo dei detti parametri. **(art.2, c.572, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

1 APRILE

Piano esecutivo di gestione (8)

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. **(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. **(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

Servizi di riscossione

- Consegna dei ruoli all'agente della riscossione da cui decorre il termine, ridotto da 11 a 5 mesi, per la notifica della cartella di pagamento. **(art.1, c.148, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Forme associative

- Cessazione della permanenza dei comuni in più di un consorzio, unione e associazione per l'esercizio di funzioni e servizi. **(art.2, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

10 APRILE

Esecutività del bilancio (8)

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2008, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (**art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

20 APRILE

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 1° trimestre 2008. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. **(artt. 29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Diritto di notifica (1)

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1° trimestre 2008, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. **(D.M. 14 marzo 2000; D.M. 3 ottobre 2006).**

30 APRILE

Trasferimenti statali

- Certificazione al ministero interno, da parte dei comuni, della minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. **(art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Trasferimento immobili statali

- Termine annuale per avanzare richiesta all'Agenzia del demanio per l'acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio. **(art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l'ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2007, ai fini dell'attribuzione del contributo erariale a saldo. **(D.M. 22 dicembre 2000).**

Programma triennale lavori pubblici (7)

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. **(art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002).**

Certificazione di bilancio (7)

- Termine per la trasmissione del certificato di bilancio 2008 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio. **(art.161, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all'ufficio territoriale del governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell'attribuzione del contributo statale. **(art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 20 febbraio 2003, n. F.L. 3/2003)**

Stabilizzazione precari

- Deliberazione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previo incontro con le organizzazioni sindacali, di un piano per la progressiva stabilizzazione del personale precario avente i requisiti per essere stabilizzato. **(art.3, c.94, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Consorzi e società partecipate

- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante. **(art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

15 MAGGIO

Imposta comunale sugli immobili

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero di Grazia e Giustizia - uffici pubblicazione leggi e decreti - via Aurelia 70, Roma, del modello di richiesta pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2008. (**art. 58, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, circolare Ministero finanze, 13 febbraio 1998, n. 49/E, e circolare Ministero interno, 25 febbraio 1998, n. F.L. 8/98**).

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (**art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004**).

20 MAGGIO

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 2008, altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

31 MAGGIO

Unioni di comuni e Comunità montane

- Emanazione dell'annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:
 - a) unioni di comuni di prima istituzione;
 - b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
 - c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
 - d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
 - e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
 - f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale. **(art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).**

Trasferimenti statali

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2008 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. **(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**
- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2008 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. **(D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Riassetto normativo

- Presentazione, da parte del governo, di un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo 2009 volto a definire gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. **(art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223).**

Acquisti fuori convenzione Consip (1)

- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell'ente. **(art.26, c.3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).**

16 GIUGNO

Trasferimento statale compensativo Ici

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. (**art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

20 GIUGNO

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di maggio 2008, altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

30 GIUGNO

Bilancio di previsione(9)

- Pubblicazione del bilancio 2008 in estratto su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. **(art.6, legge 25 febbraio 1987, n.67, e D.P.R. 15 febbraio 1989, n.90).**

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. **(D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).**

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2008, agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati. **(D.M. 22 dicembre 2000).**

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell'intero contributo 2008 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati. **(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

- Erogazione dell'intero contributo 2008 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali. **(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

- Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili. **(D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

- Decreto ministero economia e finanze relativo alle modalità di determinazione di eventuali conguagli sulle somme trasferite in compensazione della minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. **(art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

- Quantificazione, da parte del ministero economia e finanze, dell'ammontare effettivo dei risparmi conseguibili al 31 dicembre 2008 per effetto dell'attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa per gli amministratori locali, per le forme associative e per le circoscrizioni di decentramento. **(art.2, c.32, legge 24 dicembre 2004, n.244).**

Organi collegiali

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati. **(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

Assicurazione amministratori

- Cessazione dell'efficacia dei contratti posti in essere dagli enti, in corso all'1 gennaio 2008, contro i rischi connessi alla carica ricoperta e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. **(art.3, c.59, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Comunità montane

- Leggi regionali di riordino della disciplina. **(art.2, c.17 e 18, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Certificazione Ici

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2005 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio 2005, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali. **(art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2005 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali. **(art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Cessione di crediti

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime. **(art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30).**

1 LUGLIO

Organi collegiali

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze. **(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 2° semestre dell'anno. **(art.159, c.3, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267).**

Pagamenti ad esercenti arti e professioni

- Decorrenza del divieto di erogare compensi in contanti superiori a 500,00 euro. **(art.35, c.12 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n.223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n.248, nel testo sostituito dall'art.1, c.69, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica

- Sono resi disponibili dall'agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. **(provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007).**

Servizio gestione integrata dei rifiuti

- Leggi regionali di ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio, ai fini del risparmio di spesa e del miglioramento dell'efficienza. **(art.2, c.38, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Servizio idrico integrato

- Leggi regionali di ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio ai fini del risparmio di spesa e del miglioramento dell'efficienza **(art.2, c.38, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Comunità montane

- Successione dei comuni alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, in mancanza delle leggi regionali di riordino e fino alla loro adozione. **(art.2, c.22, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Clausole compromissorie

- Decorrenza applicazione nuove disposizioni sul divieto di clausole compromissorie o di compromessi. **(art.15, D.L. 31 dicembre 2007, n.248).**

4 LUGLIO

Società strumentali all'attività dell'Ente

- Cessazione attività delle società non compatibili con i requisiti dell'oggetto sociale esclusivo.(art.13, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, nel testo modificato dall'art.1, c.720, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296).

15 LUGLIO

Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, della terza delle dieci rate dell'importo da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti totali che non è stato possibile operare. (**art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004**).

20 LUGLIO

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 2° trimestre 2008. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti delle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. **(artt.29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

Diritto di notifica (1)

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2008, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. **(D.M. 14 marzo 2000; D.M. 3 ottobre 2006).**

31 LUGLIO

Comunità montane

- DPCM di verifica dell'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa conseguenti alle leggi regionali di riordino. **(art.2, c.22, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

15 AGOSTO

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (**art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004**).

20 AGOSTO

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di luglio 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

31 AGOSTO

Trasferimenti immobili statali

- Comunicazione dell'agenzia delle entrate di disponibilità all'eventuale cessione di immobili richiesta dagli enti locali entro il 30 aprile. (**art.80, c.5, legge 27 dicembre 2002, n.289**).

15 SETTEMBRE

Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, dell'imposta da recuperare per l'annualità 2006 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare (**art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n. 9 del 13 gennaio 2004**).

20 SETTEMBRE

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. **(D.M. 14 novembre 2006).**

30 SETTEMBRE

Attuazione dei programmi

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2008. **(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).**

Equilibrio di bilancio

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2008 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui. **(art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).**

Programma triennale lavori pubblici

- Predisposizione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2009 – 2011 e dell'elenco annuale 2009. **(art.2, c.1 e 2, D.M. 22 giugno 2004).**

Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato. **(D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004).**

Trasferimenti per stabilizzazione LSU

- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento nell'anno 2007, corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. **(circolari ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e 17 ottobre 2007, n.14).**

1 OTTOBRE

Parità uomo – donna nel lavoro

- (Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (**art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125**).

15 OTTOBRE

Programma triennale dei lavori pubblici

- Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011 e dell'elenco annuale 2009. (**art.10, c.1, D.M. 22 giugno 2004**).

16 OTTOBRE

Programma triennale dei lavori pubblici (10)

- Pubblicazione all'albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2009/2011. (**art.5, c.1, D.M. 22 giugno 2004**).

20 OTTOBRE

Dati periodici della gestione di cassa

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del Tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa del 3° trimestre 2008. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesoriери può comportare la risoluzione del contratto in corso. (**artt.29, c.30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289**).

Bilancio di previsione (10)

- Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2009 e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2009-2011, e trasmissione delle proposte al servizio finanziario per le verifiche. (**art153, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di settembre 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (**D.M. 14 novembre 2006**).

Diritto di notifica (1)

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3° trimestre 2008, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (**D.M. 14 marzo 2000; D.M. 3 ottobre 2006**).

31 OTTOBRE

Trasferimenti statali

- Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2008 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. **(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**
- Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2008 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. **(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).**
- Attribuzione del contributo erariale per l'anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni ed alle comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini. **(art.2, c.6, D.M. 1 settembre 2000, n.318, e D.M. 18 luglio 2002, n.1330).**

Convenzioni Consip

- Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. **(art.24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n.289).**

15 NOVEMBRE

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004).

20 NOVEMBRE

Sanzioni per violazioni codice della strada (2)

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2009. (**art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285**).
- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale (2)

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2009-2011 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale. (**art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244**).
- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2008-2010 del fabbisogno di personale. (**art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244**).
- Trasmissione della programmazione 2009-2011 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica. (**art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350**).

Formazione del personale (2)

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni. (**art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3**).

Tributi locali (3)

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2009 dei tributi locali. (**art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388**).

Tariffe e prezzi pubblici (3)

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2009. (**art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

Bilancio di previsione (4)

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2009 ed allegati. (**art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**).
- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2009 ed allegati all'organo di revisione per la resa del parere. (**art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**)

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 2008, presso altri istituti di credito, al fine

di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (**D.M. 14 novembre 2006**).

30 NOVEMBRE

Trasferimenti statali

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2008 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA certificati. **(D.M. 22 dicembre 2000).**

Parità uomo-donna nel lavoro

- (Termine ultimo) Presentazione al ministro del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. **(art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).**

Attività di informazione e di comunicazione

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione. **(Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002).**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2008, con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. **(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).**

Servizi pubblici

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2008, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura. **(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).**

Variazioni al bilancio

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2008. **(art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**
- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l'anno 2008. **(art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

1 DICEMBRE

Bilancio di previsione (4)

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2009 ed allegati, munito del parere dell'organo di revisione. (**art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

15 DICEMBRE

Variazioni al Peg

- Termine ultimo per l'adozione di deliberazioni dell'organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di gestione 2008. **(art.175, c.9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

16 DICEMBRE

Trasferimento statale

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto dell'ulteriore detrazione Ici sull'abitazione principale. (**art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244**).

20 DICEMBRE

Bilancio di previsione (4)

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2009, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2009-2011 da parte dei membri dell'organo consiliare (**art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di novembre 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (**D.M. 14 novembre 2006**).

31 DICEMBRE

Variazioni al bilancio

- Ratifica consiliare di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2008 adottate dalla giunta dal 2 novembre. (**art.175, c.4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).
- Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2008 adottate dalla giunta e non ratificate. (**art.175, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

Fondo di riserva

- Termine per l'adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2008. (**art.175, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

Lavori pubblici di somma urgenza

- Regularizzazione, con delibera dell'organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 dicembre 2008. (**art.191, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267**).

Tariffe per la cremazione(5)

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2009 programmato nel Dpef. (**art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002, D.M. 16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.269**).

Addizionale comunale all'Iperf (5)

- (Facoltativa) Deliberazione dell'aliquota da applicare sui redditi 2009. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (**art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).
- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (**D.M. 31 maggio 2002**).
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (**art.1, c.3 bis, D.Lgs 28 settembre 1998, n.360**).

Regolamenti sulle entrate (5)

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (**art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

Servizi a domanda individuale (5)

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2009. (**art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

Aree e fabbricati (5)

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2009, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (**art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

Imposta di scopo

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di istituzione, o adeguamento, dall'anno 2009, per un periodo massimo di cinque anni e nel tetto massimo dello 0,50 per mille sull'imponibile Ici, di un'imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. (**art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296**).

Imposta comunale sugli immobili

- Deliberazione a valere per l'anno 2009, relativa a:
 - 1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;
 - 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
 - 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265);
 - 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati(art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
 - 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
 - 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
 - 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);
 - 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente(art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662);
 - 9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille fino all'esenzione dell'imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244);
 - 10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili in locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431).
 - 11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148)).
 - 12) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dall'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266);
 - 13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

- e per le unità immobiliari oggetto dell'intervento. (art.6, c.2 bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, dall'art.1, c.6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244)
- 14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);
- 15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale.
(artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa provinciale ambientale (5)

- Deliberazione della misura per l'anno 2009. (art. 19, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504; art. art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (5)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2009, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).
- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2009, se adottato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. (art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta provinciale di trascrizione (5)

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata nel 1999 - 2008, per l'adozione del regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente effetto dal 1° gennaio 2009, o di aumento della tariffa, se non incrementata già nel 1999 - 2008, fino ad un massimo del 30% di quella determinata con D.M. 27 novembre 1998, n. 435. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (5)

- Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2009, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (5)

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2009, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia

permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (5)

- Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe per l'anno 2009. (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa sui concorsi (5)

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (5)

- (Facoltativa) Deliberazione di aumento per l'anno 2009 da 18 lire fino a 22 lire dell'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti. (art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tributi locali (5)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2009 dei tributi locali. (art. art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tariffe e prezzi pubblici (5)

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2009. (art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (5)

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2009. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 3, c.5, e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione di incremento delle tariffe fino ad un massimo del 20%, se non incrementate in precedenza, e per le superfici superiori al metro quadrato fino ad un massimo del 50%. (art. 11, c. 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2008 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2008 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati . (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Programma triennale lavori pubblici (5)

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2009 - 2011, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno. (art.2, c.3, D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 composto da bilancio annuale 2009, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2009/2011. (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).

Esercizio provvisorio (6)

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2009 approvato. (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Competenze gestionali degli assessori (6)

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2009, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere dotata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico

- Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell'ex Ente poste italiane. (art.3, c.112, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Contratti di formazione lavoro

- Scadenza della proroga dei rapporti in essere al 31 dicembre 2002 instaurati con il personale interessato alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. (art. 34, c. 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289 art.3, c.63, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.243, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.528, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.100, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Sanatoria edilizia

- Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, dell'elenco delle opere edilizie abusive non sanabili e non demolite dal responsabile dell'abuso. (art.41, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel testo sostituito dall'art.32, c.49 ter, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

Concessioni edilizie (6)

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. **(art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865, nel testo sostituito dall'art.7, c.3, legge 30 aprile 1999, n.136).**
- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente. **(art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).**
- Termine per il versamento dell'importo definitivo degli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia. **(art.32, c.34, e allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).**

Regolamento edilizio (1)

- Previsione nel regolamento del vincolo in forza del quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire dall'anno 2009, per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. **(art.4, c.1 bis, aggiunto al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dall'art.1, c.289, legge 24 dicembre 2007, n.244).**

Attività teatrali

- (Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, della domanda e della documentazione per la richiesta di contributo relativa all'anno successivo, per la programmazione annuale o triennale di attività teatrale. **(D.M. 27 febbraio 2003, in G.U. n.76 dell'1° aprile 2003; D.M. 21 aprile 2004, in G.U. n.128 del 24 maggio 2004; D.M. 21 luglio 2005, in G.U. n.213 del 13 settembre 2005).**

NOTE:

- (1) Termine stimato
- (2) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.
- (3) Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge.(Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge).
- (4) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.
- (5) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.
- (6) Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.
- (7) Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2008 alla scadenza del 31 marzo 2008.
- (8) Termine stimato, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 marzo 2008 e la relativa deliberazione sia stata pubblicata il 1°aprile 2008.
- (9) Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2008 alla scadenza del 31 marzo 2008, dovendo la pubblicazione essere effettuata entro tre mesi da tale scadenza.
- (10) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2009 e suoi allegati entro la scadenza del 31 dicembre 2008.
- (11) Termine stimato.

PATTO DI STABILITA' INTERNO
LE DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2007
E PER IL TRIENNIO 2008 - 2010

di Francesco Bruno

Le norme, gli adempimenti e le scadenze connessi al patto di stabilità interno sono, principalmente, quelle di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.296, che, per il triennio 2008/2010, sono state modificate e integrate dalla legge 24 dicembre 2007, n.244()*

() Alla disciplina integrata e modificata per il triennio 2008/2010 fanno riferimento i richiami alla legge 27 dicembre 2006, n.296, nel contesto della trattazione, riportati con il solo articolo e comma.*

GLI OBIETTIVI

1. Gli enti locali, nel triennio 2008-2010, sono impegnati a ridurre il saldo finanziario complessivo tendenziale entro obiettivi programmati. (**art. 1, c. 677, legge 27 dicembre 2006, n. 296**).

1.1. L'obiettivo della riduzione dei saldi si applica indistintamente, per ciascun ente, sul complesso delle entrate e delle spese finali.

1.2. Le disposizioni del patto di stabilità interno costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt.117 e 119, secondo comma, della Costituzione (**art. 1, c. 676**).

2. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e legittimità dei documenti di bilancio. (**art. 1, c. 684, legge 27 dicembre 2006, n. 296**).

2.1. Il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

2.2. Gli enti che hanno approvato il bilancio 2008 entro il 31 dicembre 2007 devono apportarvi le necessarie variazioni.

2.3. Il bilancio di previsione deve, quindi, essere deliberato coerentemente ai risultati che si devono conseguire in ordine al patto di stabilità interno.

2.4. Perché sia rispettata la condizione è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno, tenuto conto che non vanno considerate le previsioni escluse dall'obiettivo del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, ossia le previsioni relative a:

- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborsi di mutui e prestiti;
- entrate e spese per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari;
- servizi conto terzi;
- fondo di ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto di stabilità interno".

(**lett. c.1, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12**).

LE AZIONI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

1. Pur non essendo stata esplicitamente riproposta la norma, va ricordato che, nel miglioramento del risultato annuo, deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. (**art. 28, c. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448**).

1.1. La corrispondenza tra funzioni e risorse deve essere verificata attraverso le procedure del controllo di gestione.

1) Pur non essendo state esplicitamente riproposte, vanno ricordate le azioni utili al miglioramento degli obiettivi:

- a) accertamenti tributari per aumentare la base imponibile;
 - b) maggiore finanziamento dei servizi pubblici con prezzi e tariffe;
 - c) riduzione della spesa per il personale;
 - d) limitazione del ricorso a contratti a termine al di fuori della dotazione organica;
 - e) efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi di gestione;
 - f) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente;
- 2)** dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- g) limitazione delle consulenze esterne;
 - h) soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili;
 - i) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, di accordi e di convenzioni, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
 - m) riduzione del ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali nella concessione di servizi pubblici;
 - n) sviluppo di iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato;
 - o) rimozione degli ostacoli per l'accesso di nuovi soggetti privati nel mercato dei servizi pubblici;
 - p) promozione dello sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
 - q) reinvestimento delle somme accantonate per ammortamento. (**art. 28, c. 2 e 2 bis, legge 23 dicembre 1998, n. 448**).

I SOGGETTI

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per l'anno 2007 e per il triennio 2008-2011:
 - le province;
 - i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (**art. 1, c. 676, legge 27 dicembre 2006, n. 296**).
- 1.1.** Non sono, quindi, soggetti al patto di stabilità e restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:
 - i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - le unioni di comuni;
 - le comunità isolane;
 - le comunità montane;
 - i consorzi di enti locali.
- 2.** Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2008, quella al 31 dicembre 2006. (**lett. A.1., circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n. 12**).
- 3.** Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori. (**art. 1, c. 660, legge 27 dicembre 2006, n. 296**).
- 3.1.** Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.
- 3.2.** Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.
- 4.** Per gli enti di nuova istituzione nel periodo 2003-2005, si applicano le regole del patto avendo come base i dati degli anni compresi nello stesso periodo, ossia la sola base annuale del rendiconto 2005 o il valore medio dei dati 2004 e 2005. (**art. 1, c. 687, legge 27 dicembre 2006, n. 296; lett. c.3., circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12**).
- 4.1.** Se l'ente è istituito nel corso del 2006, le regole del patto si applicano con decorrenza dal 2009, sulla base di calcolo del rendiconto 2007. (**art.1, c.687, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art.5, c.8 octies, aggiunto al D.L. 28 dicembre 2006, n.300, dalla legge di conversione 28 febbraio 2007, n.17**).
- 4.2.** Sono considerate istituite nel 2006 le quattro nuove Province della Sardegna i cui organi sono stati eletti nel 2005.
- 5.** Gli enti che a decorrere dal 2007 saranno commissariati per scioglimento degli organi a causa di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. (**art. 1, c. 688, legge 27 dicembre 2006, n. 296**).
- 6.** Per l'anno 2008 sono esclusi dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti che, negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, sono stati commissariati per una delle cause di scioglimento dell'organo consiliare previste dal TUEL. (**art. 1, c. 386, legge 24 dicembre 2007, n. 244**).
- 6.1.** In particolare, se un ente è stato commissariato:
 - Nel 2004 (o frazione di anno), è esente dal patto di stabilità interno per l'anno 2006;
 - Nel 2005 (o frazione di anno), è esente dal patto di stabilità interno per l'anno 2007;

- Nel 2004 e nel 2005 (o frazione di anni), è esente dal patto di stabilità interno per gli anni 2006, 2007 e 2008. (**punto 2.1., lett. a, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12**).

6.2. Gli enti commissariati nel 2005 devono comunicare al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, lo stato di commissariamento per poter usufruire dell'esenzione.

L'OBIETTIVO DEL SALDO FINANZIARIO DI CASSA E DI COMPETENZA 2007

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti l'obiettivo è quello della riduzione del saldo finanziario tendenziale, in termini di competenza e di cassa, determinato sulle entrate finali e sulle spese finali. (**art. 1, c. 677, legge 27 dicembre 2006, n. 296**).

1.1. Il saldo finanziario da conseguire per l'anno 2007 è pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato nella misura di cui al successivo punto 2. (**art. 1, c. 681**).

2. L'obiettivo di miglioramento, determinato nella stessa misura sia per la competenza che per la cassa, è la risultante del seguente calcolo sui saldi di cassa e sui pagamenti di spesa corrente, desunti dai conti del bilancio 2003-2005:

1) primo obiettivo di miglioramento (L)

A + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

B + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);

C + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

D + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del titolo IV dell'entrata (media triennale);

E = Riscossioni entrate finali (media triennale);

F + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

G + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

H = Pagamenti spese finali (media triennale);

I (E-H) = Saldo finanziario di cassa medio 2003-2005.

Ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa medio 2003-2005, utile per determinare l'obiettivo di miglioramento (I), si evidenzia che:

- a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;
 b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

1) soltanto nel caso di saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 (I) negativo, viene determinato il **primo obiettivo specifico di miglioramento** :

per i comuni

$$L = I \times 0,330;$$

per le province

$$L1 = I \times 0,400;$$

2) **secondo obiettivo di miglioramento (M)**, sui pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, (F) del titolo I (media triennale);

per i comuni

$$M = F \times 0,029;$$

per le province

$$M1 = F \times 0,041;$$

3) **obiettivo di miglioramento complessivo (N)**

per i comuni

$$N = L + M;$$

per le province

$$N1 = L1 + M1;$$

4) **obiettivo massimo di miglioramento complessivo per i comuni (O)**

Qualora l'obiettivo di miglioramento complessivo (N) dovesse risultare superiore, per i comuni, ad un ammontare pari all'8% sulle spese finali (O = 8% di H), l'obiettivo di miglioramento è limitato a tale ammontare.

5) **obiettivo di miglioramento da utilizzare**

per i comuni

N se inferiore all'8% di H

oppure

O (8% di H), se N risulta superiore;

per le province

N1, a prescindere che sia superiore o inferiore all'8% di H.

(art. 1, c. 678, 679 e 680, legge 27 dicembre 2006, n. 296; lett. A.2., circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).

3. L'obiettivo di miglioramento come sopra determinato deve essere applicato al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, al fine di ottenere il limite del saldo finanziario 2007, in termini di competenza e di cassa, che costituisce l'obiettivo dettato dal patto di stabilità interno. (art. 1, c. 683, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4. **Il saldo finanziario in termini di cassa**, quale obiettivo 2007, è la risultante del seguente calcolo, avendo a base i saldi di cassa dei conti del bilancio 2003-2005:

A + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

B + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);

C + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

D + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del titolo IV (media triennale);

D1- Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, per alienazioni patrimoniali di cui alla categoria 1 del titolo IV, per la quota destinata, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti (media triennale);

E = Riscossioni entrate finali (media triennale);

F + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

G + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

H = Pagamenti spese finali (media triennale);

I (E-H) = Saldo di cassa finanziario medio 2003-2005.

per i comuni

N - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

oppure

O - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

per le province

N1 - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

P = Saldo finanziario di cassa, obiettivo 2007.

(art. 1, c. 681, 682 e 683, legge 27 dicembre 2006, n. 296; lett. A.3., A.4. e C.2, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).

4.1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa 2007, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;

b) entrate del titolo IV non contabilizzano, altresì, le alienazioni patrimoniali, di cui alla categoria 1, per la quota destinata all'estinzione anticipata di prestiti;

c) pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10;

4.2. Rispetto alla determinazione del saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 utile per determinare l'obiettivo di miglioramento (I del precedente punto 2.), quella per il saldo finanziario di cassa 2007, ai fini dell'obiettivo da raggiungere (I precedente punto 4.), presenta le differenze di cui alla lettera b) del precedente punto 4.1.

5. fini del saldo utile per il rispetto dell'obiettivo 2007 da raggiungere (P),

nell'esercizio 2007 i trasferimenti statali, sia di parte corrente che in conto capitale, non sono conteggiati in funzione della riscossione, bensì nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata per l'anno 2007, per cui la pubblicazione sul sito www.finanzalocale.interno.it dei trasferimenti statali spettanti autorizza gli enti locali a procedere all'accertamento contabile delle entrate ed a contabilizzare l'importo, convenzionalmente, anche ai fini della gestione di cassa. **(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

5.1. La compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef deve essere assimilata ai trasferimenti.

5.2. L'addizionale comunale al gettito Irpef deve essere considerata come entrata propria.

5.3. Per gli enti locali monitorati i cui trasferimenti erariali attribuiti in conto residui e/o in conto competenza superano l'ammontare dei contributi spettanti e comunicati per l'esercizio 2007, ai fini del patto si considera il totale dei trasferimenti incassati nell'esercizio. **(comunicato ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 dicembre 2007).**

5.4. Qualora le comunicazioni delle spettanze di trasferimenti non siano pervenute nel corso dell'esercizio, ai fini del patto si considerano i trasferimenti realmente incassati, anche in conto residui, nell'esercizio.

5.5. I mutui con intero onere a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, che corrispondono direttamente agli istituti finanziari le rate di ammortamento, devono essere iscritti nelle entrate del Titolo IV per trasferimenti in conto capitale e sono, pertanto, rilevanti ai fini del saldo finanziario.

5.6. Non devono essere contabilizzati del tutto i pagamenti e le riscossioni 2007 per spese autorizzate e trasferimenti attribuiti dal Ministero della Giustizia finalizzati all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari.

6. Il saldo finanziario in termini di competenza, quale obiettivo 2007, è la risultante del seguente calcolo, avendo a base i saldi di competenza dei conti del bilancio 2003-2005:

Q +	Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);
R +	Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);
S +	Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);
T +	Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del titolo IV dell'entrata (media triennale);
T1-	Accertamenti di competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, per alienazioni patrimoniali di cui alla categoria 1 del titolo IV, per la quota destinata, nel medesimo triennio all'estinzione anticipata di prestiti (media triennale);
U =	Accertamenti entrate finali (media triennale);
<hr/>	
V +	Impegni di competenza, assunti negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);
W +	Impegni di competenza, assunti negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);
X =	Impegni di spesa finali (media triennale);
<hr/>	

Y (U-X) = Saldo di competenza finanziario medio 2003 - 2005.

per i comuni

N - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

oppure

O - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

per le province

N1 - obiettivo di miglioramento (n. 5 del precedente punto 2);

Z = Saldo finanziario di competenza, obiettivo 2007.

(art. 1, c. 681, 682 e 683, legge 27 dicembre 2006, n. 296; lett. A.3, A.4. e c.2, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12.).

6.1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza 2007, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

- le entrate del titolo IV non contabilizzano gli accertamenti per riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;
- le entrate del titolo IV non contabilizzano altresì, le alienazioni patrimoniali, di cui alla categoria 1, per la quota destinata all'estinzione anticipata di prestiti;
- i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

7. Ai fini del saldo utile per il rispetto dell'obiettivo 2007 da raggiungere (Z), nell'esercizio 2007 non sono da contabilizzare le spese, autorizzate dal Ministero di giustizia impegnate nell'esercizio per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, e le correlate entrate attribuite.

7.1. I mutui con intero onere a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, che corrispondono direttamente agli istituti finanziari le rate di ammortamento, devono essere iscritti nelle entrate del Titolo IV per trasferimenti in conto capitale e sono, pertanto, rilevanti ai fini del saldo finanziario.

8. Ai fini della determinazione del saldo finanziario 2007 utile per il rispetto dell'obiettivo, sia di competenza che di cassa, non sono da contabilizzare gli impegni ed i pagamenti, sia di parte corrente che in conto capitale, per spese sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione di ordinanze emanate dal presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza **(art. 1, c. 683 bis, aggiunto alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 1 bis, D.L. 2 agosto 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).**

8.1 Con D.P.C.M. da emanare saranno individuate le spese non influenti sull'obiettivo 2007, per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune.

9. Per i comuni e le province che negli anni 2004, 2005 e 2006 hanno rispettato il patto di stabilità interno, ai fini della determinazione del saldo finanziario 2007 utile per il rispetto dell'obiettivo, sia di competenza che di cassa, non sono da contabilizzare le spese di investimento finanziate mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione **(art. 2, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).**

9.1. Le spese di investimento non contabilizzabili sono commisurate in misura percentuale sull'avanzo di amministrazione 2005 come segue **(art. 2, c. 2):**

per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti

- 18,9%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta positiva;

- 2,9%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta negativa;

per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

- 7%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta positiva;

- 1,3%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta negativa;

per le province

- 17%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta positiva;

- 2,6%, qualora la media dei saldi finanziari di cassa 2003-2005, già determinata ai fini del concorso alla manovra 2007, risulta negativa;

10. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, determinato convenzionalmente, per ogni singolo comune interessato, dall'agenzia del territorio e da questa comunicato, entro il 30 settembre 2007, al ministero dell'interno, è considerato, ai fini del patto di stabilità interno 2007, accertato e riscosso nell'esercizio di competenza (**art. 3, c. 4, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127**).

10.1. Poiché per effetto del maggior gettito Ici nella misura convenzionale di cui al punto precedente saranno decurtati di pari ammontare i trasferimenti statali 2007, questi ultimi, ai fini del saldo utile per il rispetto dell'obiettivo 2007, sono decurtati dello stesso importo rispetto alla comunicazione ministeriale iniziale.

L'OBIETTIVO 2008 DEL SALDO DI COMPETENZA MISTA

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'obiettivo è quello del miglioramento del saldo finanziario in termini di competenza mista rispetto a quello medio 2003-2005. (**art.1, c.681**).

1.1. La competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla concessione di crediti. (**art.1, c.679 bis**).

1.2. Il saldo di competenza mista da conseguire per l'anno 2008 è pari a quello medio del triennio 2003-2005, migliorato nella misura di cui la successivo punto .

2. L'obiettivo di miglioramento 2008 è la risultante del seguente calcolo sui saldi di cassa e sui pagamenti di spesa corrente, desunti dai conti del bilancio 2003-2005. (come per il 2007):

1) primo obiettivo di miglioramento (L)

A + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

B + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);

C + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

D + Riscossioni in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del titolo IV dell'entrata (media triennale);

E = Riscossioni entrate finali (media triennale);

F + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

G + Pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

H = Pagamenti spese finali (media triennale);

I (E-H) = Saldo finanziario di cassa medio 2003-2005.

Ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa medio 2003-2005, utile per determinare l'obiettivo di miglioramento (I), si evidenzia che:

a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;

b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

1) soltanto nel caso di saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 (I) negativo, viene determinato **il primo obiettivo specifico di miglioramento:**

per i comuni

$L = I \times 0,205;$

per le province

$L1 = I \times 0,210;$

2) Soltanto nel caso di saldo finanziario di cassa medio 2003-2005 (I) negativo, il **secondo obiettivo di miglioramento (M)**, e calcolato sui pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003, 2004 e 2005, (F) del titolo I (media triennale);

per i comuni

$M = F \times 0,017;$

per le province

$M1 = F \times 0,022;$

3) obiettivo di miglioramento complessivo (N)

per i comuni

$N = L + M;$

per le province

$N1 = L1 + M1;$

4) **obiettivo massimo di miglioramento complessivo per i comuni (O)**

Qualora l'obiettivo di miglioramento complessivo (N) dovesse risultare superiore, per i comuni, ad un ammontare pari all'8% sulle spese finali (O = 8% di H), l'obiettivo di miglioramento è limitato a tale ammontare.

5) **obiettivo di miglioramento da utilizzare**, soltanto nel caso che la media triennale del saldo di cassa 2003-2005 sia negativa. (art.1, c.679 bis)

per i comuni

N se inferiore all'8% di H

oppure

O (8% di H), se N risulta superiore;

per le province

N1, a prescindere che sia superiore o inferiore all'8% di H.

(art. 1, c. 678, 679, 679 bis e 680; lett. A.2., circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).

3. L'obiettivo di miglioramento come sopra determinato deve essere applicato al saldo finanziario medio di competenza mista 2003-2005, al fine di ottenere il saldo da conseguire per l'esercizio 2008, quale obiettivo programmatico dettato dal patto di stabilità interno risultante dal seguente calcolo (art.1, c.681):

Q + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo I (media triennale);

R + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo II (media triennale);

S + Accertamenti in conto competenza, negli anni 2003, 2004 e 2005, sul titolo III (media triennale);

V - Impegni di competenza, assunti negli anni 2003-2004 e 2005, sul titolo I (media triennale)

Z1 = Saldo finanziario medio di competenza di parte corrente

D + Riscossioni negli anni 2003, 2004 e 2005, sulle categorie da 1 a 5 del Titolo IV (media triennale);

D1 + Riscossioni negli anni 2003, 2004 e 2005, per alienazioni patrimoniali di cui alla categoria 1 del titolo IV, per la quota destinata, nel medesimo triennio all'estinzione anticipata di prestiti (media triennale);

G + Pagamenti negli anni 2003, 2004 e 2005, sugli interventi da 01 a 09 del titolo II (media triennale);

II = Saldo finanziario medio di cassa di parte in c/capitale;

IZ (Z1+II) Saldo finanziario medio 2003-2005 di competenza mista.

3.1. Ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza mista 2008, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

- le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6;
- le entrate del titolo IV non contabilizzano altresì, le riscossioni per alienazioni patrimoniali, di cui alla categoria 1, per la quota destinata all'estinzione anticipata di prestiti;
- i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all'intervento 10.

4. In presenza di valori medi 2003-2005 per riscossioni da alienazioni di patrimonio non destinati, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti, superiori al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, l'obiettivo programmatico è ridotto di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15% e quello dell'obiettivo di miglioramento. (art.1, c.681 bis).

4.1. In caso di differenza non positiva, l'obiettivo programmatico resta quello del saldo medio finanziario medio 2003-2005 di competenza mista.

4.2. Il correttivo risulta, quindi, così determinato:

D2 + Alienazioni patrimoniali (beni mobili e immobili)

D1 - Alienazioni destinate ad estinzione anticipata di mutui

D3 = Differenza

E1 - 15% delle entrate finali (E)

K = (se positivo) Correttivo all'obiettivo di miglioramento

5. L'obiettivo programmatico in termini di saldo di competenza risulta essere:

IZ + Saldo finanziario medio 2003-2005 di competenza mista

N/O - obiettivo di miglioramento (n.5 del precedente punto 2) per i Comuni (N1 per le province)

K + correttivo

IZ1 = Saldo finanziario di competenza mista 2008, da perseguire quale obiettivo programmatico

5.1. Ai fini del saldo utile per il rispetto dell'obiettivo, i trasferimenti statali in conto capitale non sono conteggiati in funzione della riscossione, bensì del loro accertamento.

5.2. Non devono essere contabilizzati gli accertamenti di entrate correnti e gli impegni assunti per spese correnti, nonché le riscossioni di entrata in conto capitale ed i pagamenti di spese in conto capitale, connessi all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari.

5.4. Sono esclusi, per il solo anno 2008, del computo delle spese rilevanti ai fini del patto, i maggiori oneri contrattuali di personale.(art.3, c.137, legge 24 dicembre 2007, n.244).

6. Per il solo anno 2008, gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza misto (IZ) positivo e maggiore del saldo medio di cassa (I), possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza misto o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza, ossia come per l'anno 2007. (art.1, c.680).

L'OBIETTIVO DEL SALDO DI COMPETENZA MISTA 2009-2010

1. Anche per gli anni 2009 e 2010, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono ridurre il saldo finanziario tendenziale, in termini di competenza mista, determinato sulle entrate finali e sulle spese finali. (art. 1, c. 677).

1.1. Il saldo finanziario da conseguire per gli anni 2009 e 2010 è pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato nella misura di cui al successivo punto 2. (art. 1, c.681).

2. L'obiettivo di miglioramento è la risultante dell'applicazione di coefficienti, differenziati per anno, sui saldi di cassa e sui pagamenti di spesa corrente, desunti dai conti del bilancio 2003-2005, già determinati per il calcolo dell'obiettivo di miglioramento dei saldi finanziari 2008 (punto 2., cui si rinvia per i riferimenti delle lettere). (art. 1, c. 678, 679, 679 bis 680).

2.1. Il primo obiettivo di miglioramento è determinato come segue sul saldo finanziario di cassa medio 2003-2005, soltanto se negativo:

per i comuni – anno 2009 e 2010

I (saldo finanziario di cassa medio, se negativo)

x 0,155 (coefficiente)

= L (miglioramento 1)

per le province – anno 2009 e 2010

I (saldo finanziario di cassa medio, se negativo)

x 0,117 (coefficiente)

= L1 (miglioramento 1)

2.2. Il secondo obiettivo di miglioramento è determinato come segue sui pagamenti in conto competenza e in conto residui, negli anni 2003-2005, sul titolo I (media triennale):

per i comuni – anno 2009 e 2010

F (media triennale pagamenti correnti)

x 0,013 (coefficiente)

= M (miglioramento 2)

per le province – anno 2009 e 2010

F (media triennale pagamenti correnti)

x 0,012 (coefficiente)

= M1 (miglioramento 2)

2.3. L'obiettivo di miglioramento complessivo, da applicare soltanto nel caso che la media triennale del saldo di cassa 2003-2005 sia negativa, è determinato dalla somma degli importi di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2. relativi, rispettivamente, a ciascuno degli anni 2009 e 2010:

+ L (L1 per le Province) miglioramento 1;

+ M (M1 per le Province) miglioramento 2;

= N (N1 per le Province) obiettivo di miglioramento complessivo.

2.4. Come per l'anno 2008, l'obiettivo di miglioramento complessivo non può risultare superiore, per i comuni, ad un ammontare pari all'8% sulle spese finali (8% di H = O); in tale evenienza l'obiettivo di miglioramento è limitato a tale ammontare.

2.5. L'obiettivo di miglioramento da utilizzare per i comuni risulta, quindi, pari ad N, se inferiore all'8% di H, oppure pari ad O (8% di H) se N risulta superiore.

2.6. L'obiettivo di miglioramento da utilizzare per le province è sempre N1, a prescindere che sia superiore o inferiore all'8% di H.

3. L'obiettivo di miglioramento come sopra determinato deve essere applicato, con le diverse risultanze per gli anni 2009 e 2010, al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, di competenza mista, già determinato per il calcolo dei saldi finanziari 2008, con eventuale correttivo di cui al precedente punto 4.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi 2007

1. Gli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per l'anno 2007 che non avranno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o il saldo finanziario cassa entro il limite massimo consentito, sono diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri ad adottare i

necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. (art. 1, c. 691, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.1. I provvedimenti adottati dagli enti devono, entro la stessa data del 31 maggio, essere comunicati al ministero dell'economia e finanze.

1.2. In caso di mancata adozione dei provvedimenti, entro il mese successivo, devono provvedere il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari *ad acta*.

1.3. Entro la stessa scadenza del 30 giugno, i provvedimenti adottati dal commissario *ad acta* devono essere comunicati al ministero dell'economia e finanze.

1.4. Gli elenchi degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato gli opportuni provvedimenti e di quelli per i quali i commissari *ad acta* non hanno inviato la prescritta comunicazione, sono pubblicati su sito del ministero economia e finanze, a fini informativi per il corretto adempimento degli obblighi tributari.

1.5. Decorso il termine del 30 giugno, senza l'adozione di alcun provvedimento, nei comuni omissivi, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, con riferimento al periodo d'imposta in corso, è elevata dello 0,3% rispetto a quella vigente. (art. 1, c. 692, lett. a)

1.6. Decorso il termine del 30 giugno, senza l'adozione di alcun provvedimento, nelle province omissive, la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio, è elevata del 5% rispetto a quella vigente. (art. 1, c. 692, lett. b).

1.7. Scaduto il termine del 30 giugno, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere a oggetto l'addizionale comunale all'Irpef e l'imposta provinciale di trascrizione. (art. 1, c. 693).

2. Sono esclusi dalla possibilità di incrementare le indennità di funzione gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. (art.82, c.8, lett. d, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.25, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3. Gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio non possono derogare, neppure con analitiche motivazioni, dal principio della riduzione della spesa per il personale. (art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.267, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244).

IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 2008-2010

1. Gli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per gli anni 2008 - 2010 che non avranno contenuto il saldo finanziario di competenza mista entro il limite massimo consentito, sono diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. (art. 1, c. 691, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.1. I provvedimenti adottati dagli enti devono, entro la stessa data del 31 maggio, essere comunicati al ministero dell'economia e finanze.

1.2. In caso di mancata adozione dei provvedimenti, entro il mese successivo, devono provvedere il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari *ad acta*.

1.3. Entro la stessa scadenza del 30 giugno, i provvedimenti adottati dal commissario *ad acta* devono essere comunicati al ministero dell'economia e finanze.

1.4. Gli elenchi degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato gli opportuni provvedimenti e di quelli per i quali i commissari *ad acta* non hanno inviato la prescritta comunicazione, sono pubblicati su sito del ministero economia e finanze, a fini informativi per il corretto adempimento degli obblighi tributari.

1.5. Decorso il termine del 30 giugno, senza l'adozione di alcun provvedimento, nei comuni omissivi, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, con riferimento al periodo d'imposta in corso, è elevata dello 0,3% rispetto a quella vigente. (art. 1, c. 692, lett. a)

1.6. Decorso il termine del 30 giugno, senza l'adozione di alcun provvedimento, nelle province omissive, la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati dal 1° luglio, è elevata del 5% rispetto a quella vigente. (art. 1, c. 692, lett. b).

1.7. Scaduto il termine del 30 giugno, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere a oggetto l'addizionale comunale all'Irpef e l'imposta provinciale di trascrizione. (art. 1, c. 693).

2. Sono esclusi dalla possibilità di incrementare le indennità di funzione gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. (art.82, c.8, lett. d, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.2, c.25, legge 24 dicembre 2007, n.244).

3. Gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio non possono derogare, neppure con analitiche motivazioni, dal principio della riduzione della spesa per il personale. (art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.267, nel testo aggiunto dall'art.3, c.120, legge 24 dicembre 2007, n.244).

IL MONITORAGGIO E LE VERIFICHE

1. Per il triennio 2008-2010 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono ridurre il saldo finanziario tendenziale, in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere.(art.1, c.677-683).

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. (art.1, c.685).

1.2. I prospetti devono essere trasmessi, via web.

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, via web, trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa.(art. 1, c. 685).

2.1. Con decreto del ministero economia e finanze – n.0149201 – dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.G.P.A. – 20 novembre 2007 sono stati definiti i modelli di rilevazione e le modalità del monitoraggio.

2.2. Le informazioni trimestrali sono fornite all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. (art.1, c.690).

3. La certificazione annuale deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. (art. 1, c. 686).

3.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà ancora essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

4. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno. (art. 227, c. 6, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

5. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.. (art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

5.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio.(lett. B, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8).

5.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto. (lett. B. 1, circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5).

5.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

6. La commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il ministero dell'economia e finanze, ha anche la finalità di elaborare studi e proposte sui meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del patto di stabilità europeo. (art. 1, c. 474, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

ESEMPLIFICAZIONE PATTO DI STABILITA' 2008

MEDIE 2003/2005 (C. 680, 681)	SALDO CASSA POSITIVO		SALDO CASSA NEGATIVO	
	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA
ENTRATE CORRENTI (+)	12.000.000	11.000.000	7.000.000	5.500.000
ENTRATE TIT. IV (+)	4.000.000	3.900.000	1.000.000	4.200.000
Riscossioni crediti (c. 683) (-)	=	=	=	=
ENTRATE FINALI (A)	16.000.000	14.900.000	8.000.000	9.700.000
SPESE TIT. I (+)	10.000.000	10.500.000	8.000.000	7.500.000
SPESE TIT. II (+)	4.000.000	3.900.000	2.000.000	6.000.000
Concessione crediti (c. 683) (-)	=	=	=	=
SPESE FINALI (B)	14.000.000	14.400.000	10.000.000	13.500.000
SALDO FINANZIARIO (A-B)	+ 2.000.000		- 2.000.000	
CONCORSO MIGLIORAMENTO (C. 678, 679, 679 BIS)				
Su saldo di cassa (0,205 se negativo)	=		410.000	
Su spesa corrente cassa (0,017 se saldo di cassa negativo)	=		136.000	
Miglioramento (C)	=		546.000	
Massimo concorso miglioramento (8% su spesa cassa finale) (D)	1.120.000		800.000	
CONCORSO MIGLIORAMENTO (minore fra D e C)	=		536.000	
CORRETTIVO AL CONCORSO (c. 681 bis)				
Alienazioni patrimoniali (+)	2.800.000		265.000	
Alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione anticipata di mutui (-)	100.000		15.000	
15% Entrate finali	2.700.000		250.000	
Importo eccedente (-)	2.400.000		1.200.000	
Concorso miglioramento	300.000		=	
Correttivo (-)	=			
	300.000			
OBIETTIVO (c. 681)				
	COMPETENZA MISTA		COMPETENZA MISTA	
ENTRATE CORRENTI-Competenza (+)	11.000.000		5.500.000	
SPESE CORRENTI-Competenza (-)	10.500.000		7.500.000	
SALDO CORRENTE (D)	+ 500.000		- 2.000.000	
ENTRATE TIT. IV -Cassa (+)	4.000.000		1.000.000	
Riscossione crediti (-)	=		=	
Alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione anticipata mutui (-)	100.000		15.000	
SPESE TIT. II - Cassa (-)	4.000.000		2.000.000	
Concessione di crediti (+)	=		=	
SALDO C/CAPITALE (E)	- 100.000		- 1.015.000	
SALDO COMPETENZA MISTA (D+E)	+ 400.000		- 3.015.000	
Concorso miglioramento (+)	=		546.000	
Correttivo (-)	300.000		=	
OBIETTIVO PROGRAMMATICO	+ 100.000		- 2.469.000	

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Scadenza non definita

- Decreto ministeriale di definizione del modello di monitoraggio trimestrale, del prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente, del modello certificativo finale e delle modalità di trasmissione al ministero dell'economia e finanze. (**art. 1, c. 685**).
- Decreto ministeriale di definizione del modello di comunicazione, da parte dell'organo di revisione, del mancato rispetto degli obiettivi annuali e delle modalità di trasmissione al ministero dell'interno. (**art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo modificato dall'art. 1, c. 701**).

1 GENNAIO

- (Termine iniziale) Elaborazione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista 2008-2010, ai fini della verifica della coerenza delle previsioni di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione. (La trasmissione del prospetto al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, è condizionata, nei tempi e nelle modalità, a D.M. da emanare). **(art. 1, c. 684 e 685).**
- (Termine iniziale) Deliberazione consiliare di variazione al bilancio di previsione – bilancio annuale 2008, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2008/2010 – negli enti che lo hanno approvato entro il 31 dicembre 2007, per rendere coerenti le previsioni di entrata e di spesa all'obiettivo programmatico. **(art. 1, c. 684).**
- Decorrenza dell'aumento dello 0,30%, rispetto all'aliquota vigente, dell'addizionale comunale all'Irpef per il periodo d'imposta 2008, nei comuni che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti e che non avranno adottato i provvedimenti necessari entro il 30 giugno 2008. **(art. 1, c. 692, lett. a).**

30 GENNAIO

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze-dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A.- ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari di competenza e di cassa, relativi a tutto l'anno 2007.**(art. 1, c. 685).**

31 GENNAIO

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza e di cassa a tutto l'anno 2007 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'economia e finanze-dipartimento ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A.- Ufficio II, le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, sempre via e-mail, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 20.000 abitanti e per le comunità montane. **(art. 1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

31 MARZO

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per eventuale diversa disciplina da applicare agli enti locali dei rispettivi territori. **(art. 1, c. 660).**
- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze –dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, della certificazione annuale 2007 sui saldi finanziari. **(art. 1, c. 686).**

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programma to del saldo finanziario di competenza e di cassa a tutto l'anno 2007. **(art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1, c. 701; punto 2.2., lett. b, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).**

1 APRILE

- (Termine iniziale) Diffida del Presidente del consiglio dei ministri agli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito, ad adottare i necessari provvedimenti. **(art. 1, c. 691).**

30 APRILE

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2008, qualora il D.M. sulle modalità e tempi di trasmissione dei modelli sia stato emanato entro il 31 marzo 2008. **(art. 1, c. 685).**

31 MAGGIO

- Adozione dei provvedimenti necessari, da parte degli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito, diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri. **(art. 1, c. 691).**
- Comunicazione dei provvedimenti adottati al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, da parte del sindaco o del presidente della provincia, nella qualità di commissari ad acta, negli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito e che, diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri, non hanno adottato i provvedimenti entro il 31 maggio 2008. **(art.1, c.691).**

1 GIUGNO

- Assunzione dei poteri di commissario ad acta, da parte del sindaco o del presidente della provincia negli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito e che non hanno provveduto, dopo la diffida del Presidente del consiglio dei ministri, ad adottare, entro il 31 maggio 2008, i provvedimenti necessari. **(art.1, c.691).**

30 GIUGNO

- Adozione dei provvedimenti necessari, da parte del sindaco o del presidente della provincia, nella qualità di commissari *ad acta*, negli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito e che, diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri, non hanno adottato i provvedimenti entro il 31 maggio 2008. **(art.1, c.691)**.
- Comunicazione dei provvedimenti adottati al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, da parte del sindaco o del presidente della provincia, nella qualità di commissari *ad acta*, negli enti che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro il limite massimo consentito e che, diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri, non hanno adottato i provvedimenti entro il 31 maggio 2008. **(art.1, c.691)**
- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2007, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2008 sulla base dei dati di pre-consuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2007. **(lett. F, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8)**.
- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2007, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2007 di competenza e di cassa **(lett. B1., circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8)**.

1 LUGLIO

- Decorrenza dell'aumento del 5%, rispetto alla tariffa vigente, dell'imposta provinciale di trascrizione per i pagamenti da effettuare, nelle province che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti e che non hanno adottato i provvedimenti necessari entro il 30 giugno 2008. **(art. 1, c. 692, lett. a)**.
- Cessazione dei poteri del sindaco, nella qualità di commissario *ad acta*, di adottare provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale comunale all'Irpef, nei comuni che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti, che sono stati diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri e laddove i consigli, prima, entro il 31 maggio 2008, ed il commissario *ad acta*, dopo, entro il 30 giugno, non hanno adottato i provvedimenti necessari.**(ar.1, c.693)**.
- Cessazione dei poteri del presidente della provincia, nella qualità di commissario *ad acta*, di adottare provvedimenti che abbiano ad oggetto l'imposta provinciale di trascrizione, nelle province che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti, che sono state diffidate dal Presidente del consiglio dei ministri e laddove i consigli, prima, entro il 31 maggio 2008, ed il commissario *ad acta*, dopo, entro il 30 giugno, non hanno adottato i provvedimenti necessari. **(art. 1, c. 693)**.

30 LUGLIO

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2008. **(art. 1, c. 685)**.

30 OTTOBRE

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2008. **(art. 1, c. 685)**.

STRALCIO LEGGE 24 Dicembre 2007 n° 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(LEGGE FINANZIARIA 2008)
Pubblicata nella G.U. n°300 del 28 dicembre 2007 - Suppl. Ord. n° 285

Art.1.

Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

comma 5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

comma 6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

comma 7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

comma 18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

comma 43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

comma 52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

comma 121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni,

mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

comma 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

comma 123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
- b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
- c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

comma 146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

comma 148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° aprile 2008.

comma 153. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente: «35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

comma 166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;
- b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

comma 217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

comma 224. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;
- b) il comma 6 è abrogato.

comma 225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

comma 251. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

comma 258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

comma 259. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.

comma 281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

comma 287. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

comma 288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

comma 289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

comma 301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

comma 304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

comma 305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

comma 313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

comma 314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all'individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di

interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

comma 315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

comma 316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

comma 317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

comma 321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

comma 323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

comma 324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi

di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

comma 344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e

difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 4-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

comma 379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla

differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista.»;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;

l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.».

comma 381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

comma 382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

comma 383. La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

comma 384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

comma 386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

Art. 2.

Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

comma 1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni

di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2005, n. 26.

comma 2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

comma 3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.

comma 4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

comma 6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

comma 7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

«Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

comma 8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

comma 9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

comma 10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

comma 11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.

comma 12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

comma 13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

comma 14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

comma 15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003, resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

comma 16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

comma 17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

comma 18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;
- b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;
- c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

comma 19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

comma 20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

- a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;
- c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;
- d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

comma 21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

comma 22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

comma 23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

comma 24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

comma 25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
- b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
- c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di

funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

comma 26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

comma 27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

comma 28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1o aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

comma 29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

comma 30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

comma 31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

comma 32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.

comma 33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

comma 34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

comma 38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

comma 40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

comma 41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

comma 89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;

b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;

c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

comma 90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

comma 134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

comma 173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

comma 174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

comma 196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

comma 197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale

del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

comma 198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

comma 264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

comma 265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

comma 266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

comma 267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

comma 268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. comma 269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

comma 276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

comma 277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

comma 281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

comma 282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

comma 288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

comma 331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.

comma 332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.

comma 340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

comma 341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

comma 370. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

comma 371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

comma 404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.

comma 405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 404.

comma 406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.

comma 417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

comma 418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in

deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

comma 419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

comma 420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

comma 423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

comma 426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

comma 440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

comma 441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

comma 442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

comma 443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

comma 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte

di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

comma 462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

comma 514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

comma 538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

comma 561. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

comma 562. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato,

o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

comma 563. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

comma 572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

comma 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

comma 595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

comma 596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

comma 597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

comma 598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

comma 599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Art. 3.

Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.

comma 17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

comma 18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

comma 19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

comma 20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

comma 21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

comma 24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

comma 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

comma 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

comma 29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

comma 30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

comma 31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

comma 32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

comma 54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

comma 55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

comma 56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

comma 57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

comma 59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

comma 76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

comma 77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

comma 78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

comma 79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di

rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli

enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

comma 83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

comma 87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

comma 90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

comma 92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

comma 94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

comma 95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

comma 96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

comma 97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

comma 100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

comma 101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

comma 105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

comma 106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo

indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

comma 112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

comma 120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

comma 121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

comma 137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

comma 138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

comma 146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

comma 162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

comma 164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.